

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	62
FINANZE (VI)	»	146
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	159
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	178
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	191
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	192
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	206
AFFARI SOCIALI (XII)	»	223
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	234

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i> 247
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	» 249
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	» 253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	» 255
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	» 257
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 259

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice. C. 2397 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>) ..	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 28 maggio 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.

La seduta comincia alle 9.

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.

C. 2397 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 2397 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 5 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice; peraltro, si rammenta che un ricorso alla decretazione d'urgenza non si ebbe per le esequie del 2005, posta la diversa configurazione ordinamentale, a quel tempo, della disciplina normativa dei "grandi eventi"; allora, infatti, l'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 rendeva applicabile alla dichiarazione dei grandi

eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rendesse necessaria la delibera dello stato di emergenza, il conferimento, al Capo del medesimo Dipartimento, del potere emergenziale d'ordinanza in deroga, di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile; tale disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, è venuta meno la riconducibilità dei grandi eventi al perimetro di azione della protezione civile;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2025;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2420 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 22

commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 26 articoli, per un totale di 51 commi; esso appare riconducibile a due generali esigenze: la prima relativa alla tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), esigenza che, testo originario del decreto, trova declinazione solo con riferimento alle scadenze del PNRR relative al settore scolastico; la seconda invece di intervenire nel settore scolastico, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 4 finalità: 1) assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 2) prevedere disposizioni in materia di parità scolastica; 3) garantire, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie; 4) prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile; il provvedimento appare quindi qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 3, comma 2-bis (contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali "piccole opere"), dell'articolo 4-bis (procedure sugli animali a fini scientifici o educativi) e dell'articolo 3-novies (in tema di abilitazione scientifica nazionale in ambito universitario);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 51 commi, 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 7 de-

creti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 marzo 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a dieci giorni di distanza, il 7 aprile 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 1, comma 1, relativo all'attuazione della riforma 1.1. della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, in tema di istituti tecnici, si inserisce in un contesto normativo peculiare, di cui si fornisce una breve ricostruzione: l'attuazione della riforma è stata avviata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, incidendo sul quadro vigente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010; il regolamento attuativo della citata disposizione legislativa non è stato tuttavia ancora adottato; di esso, infatti, secondo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91 del 7 agosto 2024, è stato approvato uno schema preliminare, che tuttavia non è stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti; allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva è entrato in vigore il decreto-legge n. 208 del 2024, il cui articolo 9, introducendo nel menzionato articolo 26 il nuovo comma 4-*bis*, ha disposto che per l'anno scolastico 2025/2026 il regolamento di riordino venisse sostituito da un decreto ministeriale, così derogando, seppur in modo implicito, all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, come rilevato nel parere del Comitato per la

legislazione reso nella seduta del 15 gennaio 2024 sul menzionato decreto-legge n. 208; tale decisione, come si evince dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 208, era dovuta al fatto che “non era stato possibile completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo [...] entro il termine previsto del 31 dicembre 2024”; il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in esame è il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, il quale individua le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 26; così ricostruito il contesto normativo, l'articolo 1, comma 1, alle lettere a) e b), del provvedimento in esame interviene nuovamente sul decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sopprimendo il riferimento ai due decreti ministeriali ancora mancanti per il completamento dell'attuazione della riforma e disponendo che, ai fini dell'attuazione del menzionato articolo 26, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già adottato ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (cosiddetto PECUP) di cui all'Allegato 2-*bis* e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter*; ciò premesso, la peculiare genesi della disposizione in esame sembra confermare un profilo problematico più volte emerso nel corso delle audizioni dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, ossia il cosiddetto fenomeno della “fuga dal regolamento”, a causa del procedimento più complesso e meno rapido di adozione della fonte secondaria rispetto a quello che caratterizza altri strumenti secondari atipici ovvero la decretazione d'urgenza; per tale ragione, come emerge anche dal contesto normativo su cui interviene la disposizione in esame, al posto dei regolamenti tipizzati dalla legge vengono utilizzate altre fonti subordinate atipiche oppure nuovi decreti-legge;

L'articolo 1, al comma 2, demanda il riordino della disciplina degli istituti tec-

nici a un regolamento di delegificazione su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; in proposito, posto che l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che l'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo in materie non coperte da riserva assoluta di legge è funzionalmente condizionata alla previa determinazione delle norme generali regolatrici della materia, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di individuare le norme regolatrici della materia che specificchino le modalità con le quali si provvederà al riordino degli istituti tecnici; si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;

L'articolo 3-*octies*, intervenendo sull'art. 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR può essere autorizzata, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento; rilevato che l'attestazione dell'avvenuto espletamento dei controlli di

competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR costituiscono condizioni già contemplate dal precedente comma dell'articolo novellato, la norma in esame potrebbe essere approfondita disponendo un più efficace coordinamento con la richiamata disposizione;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 1, comma 2, con riferimento all'individuazione delle norme regolatrici della materia;

l'articolo 3-*octies*, disponendo un più efficace coordinamento con l'art. 18-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 9.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro (RG 3659/2021 – DOC. IV-ter, n. 15). Si tratta di un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione promosso dal dott. Giuseppe Lombardo, già sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione a talune dichiarazioni pubblicate sulla pagina *Facebook* dell'on. Sgarbi nel 2021.

Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Dondi, che ha introdotto la questione della seduta del 16 aprile scorso.

Segnala inoltre che, con comunicazione inviata via *e-mail* alla Giunta il 21 maggio scorso, il legale dell'on. Sgarbi ha inviato note scritte ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, che chiede all'on. Dondi di sintetizzare per la Giunta. Il testo integrale di tali note è a disposizione per la consultazione.

Daniela DONDI (FdI), *relatrice*, ribadisce che l'avvocato Cicconi, difensore dell'onorevole Sgarbi, ha trasmesso alla Giunta alcune note scritte ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

In tali comunicazioni, il legale ha innanzitutto sostenuto che le affermazioni rivolte dall'onorevole Sgarbi al dottor Lombardo, sebbene connotate da toni fortemente critici, non si sarebbero mai tradotte in insulti gratuiti, rientrando piuttosto nell'ambito della legittima espressione del pensiero politico.

Ha osservato, inoltre, che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610 – atto tipico dell'attività parlamentare – pur essendo stata formalmente presentata in data successiva ai fatti oggetto di giudizio, farebbe comunque riferimento alla medesima vicenda. Tale discrasia temporale sarebbe imputabile, secondo la difesa, a un

mero errore materiale, attribuibile a una mera dimenticanza dell'on. Sgarbi. Ciò confermerebbe, a suo avviso, l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Il medesimo difensore ha ulteriormente evidenziato come l'onorevole Sgarbi – da lungo tempo impegnato, anche attraverso iniziative legislative, su tematiche concernenti il presunto eccesso di potere delle Procure e i supposti abusi da queste commessi – avrebbe rilasciato le dichiarazioni oggetto del presente procedimento in un contesto marcatamente politico e non personale, trattando questioni di indubbio interesse pubblico. Pertanto, secondo tale ricostruzione, non sarebbe stata necessaria una riconduzione formale delle dichiarazioni a un atto di sindacato ispettivo.

In tale ottica, la difesa ritiene che il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l'attività parlamentare debba considerarsi comunque integrato; e ciò, in forza di un criterio sostanziale piuttosto che meramente formale. La successiva presentazione dell'interrogazione parlamentare costituirebbe, in tale prospettiva, una conferma evidente di tale collegamento.

Nelle medesime note, viene quindi richiamato l'orientamento consolidato della Giunta, secondo cui la verifica dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione non deve essere ancorata esclusivamente all'esistenza formale di un atto parlamentare tipico, bensì deve fondarsi su una valutazione concreta e contestualizzata, soprattutto nei casi – come quello in esame – in cui le dichiarazioni siano riconducibili a una polemica di natura eminentemente politica.

Nel caso di specie, la redazione e la successiva presentazione dell'interrogazione a risposta scritta costituirebbero, ad avviso della difesa, l'espressione concreta dell'esercizio del sindacato ispettivo da parte dell'onorevole Sgarbi, rendendo non rilevante il momento temporale della sua formalizzazione. A supporto di tale impostazione, viene richiamata la sentenza n. 133

del 2018 della Corte costituzionale, nella quale si afferma che « non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese *extra moenia*, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare ».

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il legale dell'onorevole Sgarbi ha quindi chiesto che la Giunta voglia dichiarare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex deputato nell'ambito della vicenda in oggetto.

A conclusione del suo intervento, infine riferisce che, a seguito dell'invito formulato da alcuni componenti della Giunta nel corso della precedente seduta, ha effettuato una verifica presso il Servizio Assemblea. Al riguardo fa presente che, all'esito di tale verifica, è emerso che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610 – che è caratterizzata da una sostanziale coincidenza contenutistica con le dichiarazioni oggetto del giudizio civile – è stata presentata dall'onorevole Sgarbi in data 22 giugno 2021. Non risultano agli atti ulteriori interventi o iniziative parlamentari, precedenti a tale data, aventi contenuto analogo.

Devis DORI, *presidente*, ritiene opportuno ribadire, come precisato dalla relatrice, che la discrasia temporale tra le dichiarazioni contestate e la data di effettiva presentazione dell'atto di sindacato ispettivo dipende solo dal fatto che l'onorevole Sgarbi ha formalmente presentato tale atto a distanza di tempo rispetto al momento in cui egli ha formulato le dichiarazioni oggetto del giudizio.

Non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta nella quale la relatrice – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2416 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente e relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, presidente

Deidda, riferisce sui contenuti del decreto-legge in esame, che è composto da 17 articoli e da 3 allegati.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 modifica e integra e la normativa per il riavvio delle attività volte alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, al fine di disciplinare la rideterminazione, nell'ambito del nuovo piano economico-finanziario (PEF) della concessione, del costo dell'opera. Viene quindi disciplinato l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati stipulati con i soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale (comma 1, lettera *a*). La disposizione introduce inoltre quale ulteriore condizione da rispettare affinché i contratti caducati riprendano a produrre effetti l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri affidatari succitati, delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per la prevenzione e risoluzione del contenzioso, con

una decurtazione del 50 per cento dei compensi dei relativi componenti (comma 1, lettera *b*)).

L'articolo 2 modifica numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023). In particolare, si precisa che gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale siano erogati in deroga al principio di onnicomprensività di cui al decreto legislativo 165 del 2001 (comma 1, lettera *a*)). Viene inoltre riorganizzata la disciplina concernente le procedure per l'esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile (comma 1, lettere *c*) e *d*)), ricollocando le disposizioni relative a tali procedure – oggi contenute all'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici – in due distinti articoli (140 e 140-*bis*). La disposizione introduce quindi una disciplina temporanea riguardante gli attestati di qualificazione per l'esecuzione di appalti pubblici (comma 1, lettera *f*)), disponendo altresì in ordine alla composizione del Collegio consultivo tecnico per gli appalti pubblici, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di nominarne un membro quando svolge il ruolo di concedente (comma 1, lettera *g*)). Il comma 2 introduce inoltre il nuovo articolo 46-*bis* del Codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile, con particolare riguardo alle modalità di rilascio della documentazione antimafia.

L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria per l'effettuazione della verifica sismica degli uffici pubblici, volta a porre rimedio alle difficoltà interpretative e applicative sorte in relazione alla locuzione di « normale affollamento » e a quella di « affollamento significativo ». La disposizione in esame consente, pertanto, di superare le incertezze operative riscontrate in sede di applicazione della disciplina dettata dal complesso quadro normativo riferimento, stratificatosi nel tempo.

L'articolo 4 reca disposizioni relative al servizio di autotrasporto. Il comma 1 pre-

vede una nuova disciplina dei tempi di attesa dei veicoli per le operazioni di carico e scarico della merce, sostituendo l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (decreto legislativo n. 286 del 2005). La nuova disposizione interviene, anzitutto, sul cosiddetto periodo di franchigia, ossia il tempo di attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico della merce, che viene ridotto da 120 a 90 minuti per ciascuna operazione, decorrenti dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico e scarico. Si dispone, altresì, che non soltanto il committente, ma anche il destinatario della merce o un altro soggetto della filiera di trasporto possano essere tenuti ad indicare al vettore il luogo e l'orario in cui si svolgeranno le operazioni nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. Nel caso in cui tale onere non venga rispettato, si riconosce al vettore la possibilità di fornire prova dell'orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite l'utilizzo del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo o del tachigrafo intelligente di seconda generazione, a differenza della precedente formulazione, che richiedeva tali indicazioni venissero necessariamente fornite in forma scritta. Si precisa che, in caso di superamento del periodo di franchigia, il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere un indennizzo al vettore, il cui valore è fissato direttamente dalla legge in 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo successivi rispetto alla durata del periodo di franchigia (secondo la normativa previgente l'indennizzo era invece commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti dall'Osservatorio sulle attività di trasporto, ed era pari a 40 euro). Si riconosce, poi, a ciascun coobbligato il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto effettivamente responsabile del ritardo. Si precisa, inoltre, che l'indennizzo va corrisposto anche nel caso di superamento dei tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico previsti nel contratto di trasporto, a condizione che di tale superamento sia

data indicazione nella documentazione di accompagnamento della merce o in ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore. Infine, pur ribadendosi che le operazioni di scarico non necessitano della presenza del conducente, si riconosce allo stesso la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, in considerazione delle sanzioni previste in capo allo stesso dal codice della strada.

Il comma 2 prevede che ai controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate si affianchi il potere di accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale vengono pertanto riconosciuti poteri sanzionatori e di diffida. Si precisa, altresì, che questi poteri possono essere esercitati d'ufficio, su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il MIT. Infine, il comma 3 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per ammodernare la flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto. Segnala che, secondo la relazione illustrativa, l'intervento regolatorio in esame è stato elaborato all'esito di un confronto, ancora in corso, con le associazioni di categoria del settore, che hanno dichiarato lo stato di agitazione, cui è seguita – da parte di alcune – la proclamazione del fermo.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli, volte al rafforzamento della sicurezza e resilienza delle reti locali degli uffici della Motorizzazione civile, alla chiara definizione della misura e della debenza degli importi dovuti per l'espletamento delle operazioni in materia di motorizzazione civile e all'aggiornamento della normativa concernente il numero di autorizzazioni alla circolazione in prova dei veicoli. Nello specifico, il comma 1 interviene, a fronte delle minacce informatiche sempre più sofisticate e ricorrenti, per potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché la resilienza, delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della

Motorizzazione civile. A tal fine, si intende realizzare un sistema volto a garantire una maggiore protezione e capacità di risposta alle minacce, assicurando un approccio coerente e integrato alla *cybersecurity* in tutta l'amministrazione. Per il perseguimento di tali finalità, si dispone l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, e successivamente riassegnate dal MIT, dal concessionario del servizio PatentiViaPoste S.c.p.a.

Il comma 2 è volto a meglio dettagliare, da un lato, la misura degli importi dovuti, in ogni caso, dai soggetti a favore dei quali sono espletate le operazioni in materia di motorizzazione, quale corrispettivo a fronte dell'attività svolta dal Ministero per tali operazioni e, dall'altro lato, la misura degli importi che il MIT deve corrispondere al proprio personale coinvolto nelle suddette operazioni.

Il comma 3, infine, introduce un regime transitorio applicabile nelle more dell'aggiornamento della normativa che prevede che per ciascun soggetto legittimato a condurre su strada veicoli in circolazione di prova possa essere rilasciato un numero di autorizzazioni rapportato al numero degli addetti occupati nell'attività di impresa, in ragione di 1 autorizzazione ogni 5 addetti e fino ad un massimo di 100 autorizzazioni (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 229 del 2023). La disposizione, al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico tese a prevenire gli abusi nell'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova con l'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività di impresa, fissa in un numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare per la circolazione su strada dei veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per attività commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici.

L'articolo 6, comma 1, introduce una norma di interpretazione autentica finaliz-

zata a chiarire le modalità di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, ancorandoli all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, mercato interno, anziché all'indice dei prezzi praticati dai grossisti. Fa in particolare presente che l'intervento si rende necessario, oltre che in un'ottica di stabilizzazione e prevenzione del contenzioso, anche per adeguarsi alle indicazioni fornite dall'ISTAT, che ha precisato che l'indice dei prezzi praticati dai grossisti è un indicatore che ha ormai perso di rilevanza ed il cui ruolo è stato gradualmente sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, mercato interno. Quest'ultimo indice è divenuto quello di riferimento per gli utilizzatori, in accordo con la pratica prevalente a livello europeo, sancita dal regolamento (CE) n. 1165/98.

Il comma 2 regola, invece, il periodo della stagione balneare, stabilendone l'inizio e il termine al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio. In particolare, si dispone che, per ogni anno, la stagione balneare inizia la terza settimana di maggio e si conclude la terza settimana di settembre. La norma in esame riconosce alle regioni e agli enti locali la possibilità di anticipare o posticipare di una settimana l'inizio della stagione balneare, precisando però che deve rimanere inalterata la durata complessiva indicata in precedenza, pari a quattro mesi. Si consente altresì, durante il periodo che non rientra nella stagione balneare, l'apertura delle strutture balneari per l'attivazione del servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono infine fatte salve le disposizioni concernenti la gestione della qualità delle acque di balneazione (introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2008 in attuazione della direttiva 76/160/CEE), che per gli aspetti di monitoraggio e classificazione delle acque di balneazione fissano la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Ricorda che l'intervento in esame nasce dall'esigenza di colmare un vuoto normativo determinato dal fatto che l'unica fonte normativa primaria che attualmente indi-

vidua il periodo della stagione balneare (ossia l'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 116 del 2008) si riferisce esclusivamente alla gestione della qualità delle acque di balneazione e non attiene, invece, agli aspetti di sicurezza della vita umana in mare. Ciò ha determinato una situazione per cui sul territorio nazionale ogni anno sono emanate disposizioni da parte di regioni ed enti locali disomogenee con riguardo all'individuazione del periodo di obbligatorietà del servizio di assistenza e salvataggio in mare.

L'articolo 7 prevede che la Commissione tecnico-consultiva incaricata di esprimere un parere sulle domande di autorizzazione per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso, operi non più presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ma presso l'Autorità per la laguna di Venezia-Nuovo Magistrato alle Acque. Conseguentemente, le funzioni di segreteria della richiamata Commissione sono trasferite dal Provveditorato alla suddetta Autorità per ragioni di coerenza con le funzioni dell'Autorità e per migliorare l'efficienza amministrativa.

L'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa di euro 200.000 per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per gli atti convenzionali da stipularsi tra la RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a., società *in-house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e il medesimo Ministero, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo, provvedendo anche alla relativa copertura finanziaria. Per le medesime finalità, la stessa società è inoltre autorizzata ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per gli anni 2025-2027 in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia

(articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015).

L'articolo 9 prevede l'applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, in deroga a determinate disposizioni e criteri. In particolare, l'applicazione della disciplina dell'articolo 60 del Codice è consentita a condizione che i contratti non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e siano rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica. Tale misura è attivabile solo se vi è una copertura finanziaria sufficiente all'interno del quadro economico dell'intervento. Devono inoltre risultare congrue le somme accantonate per imprevisti e deve essere disponibile almeno la metà di tali risorse, al netto degli impegni già assunti. Come sottolineato nella relazione illustrativa, la disposizione in esame è volta a garantire la continuità nell'esecuzione di determinati contratti pubblici di lavori privi di meccanismi di revisione prezzi o di accesso alle risorse previste dai Fondi istituiti dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto « Aiuti »), per far fronte al « caro materiali ».

L'articolo 10 reca un'autorizzazione di spesa pari a circa 5,69 milioni di euro per il periodo 2025-2027 per l'esecuzione delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto *Intercity*, in scadenza a fine 2026, per il periodo 2027-2041.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali recata dal capo I della legge n. 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), le cui finalità riportate nella relazione illustrativa riguardano il conseguimento del pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2 della Missione 1, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, si chiarisce che il valore di subentro è l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante nelle ipotesi di cui all'art. 191, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (comma 1, lettera *a*). Si prevede l'obbligo

di adeguamento alle prescrizioni vincolanti, ove formulate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle proposte di affidamento (anche *in house*) della concessione autostradale (comma 1, lettera *b*)), introducendo altresì un rinvio al sistema tariffario definito dall'ART in luogo del previgente riferimento ad una delibera della medesima ART (comma 1, lettera *d*)). La disposizione consente quindi in via transitoria – fino al 31 dicembre 2026 – l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento prima del completamento della procedura di adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali, al fine di rendere possibile il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza (comma 1, lettera *e*)). Il comma 2 dispone che, per le tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di aggiornamento dei PEF relativi alle concessioni per le quali ente concedente è il Ministero, fermo restando l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate sulla base del sistema tariffario definito dall'ART.

L'articolo 12 interviene sulla normativa in materia di oneri di servizio pubblico (OSP) riguardanti i servizi aerei di linea (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2023), al fine rendere facoltativa la scelta dell'amministrazione competente di fissare i livelli massimi delle tariffe praticabili dalle compagnie aeree nei confronti di determinate categorie di passeggeri, allo scopo di tenere conto dei possibili rialzi legati alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Fa in particolare presente che la modifica in esame nasce dall'esigenza di superare i rilievi della Commissione europea e scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia. La Commissione europea ha osservato, infatti, che l'attuale normativa non sembra conferire all'autorità pubblica al-

cun potere discrezionale in merito all'imposizione di una tariffa massima per gli OSP, quanto piuttosto imporre alla medesima autorità di fissare una tariffa massima in tutte le situazioni in cui vi sia il rischio che una tariffazione dinamica possa comportare aumenti di prezzi, senza definire in che modo l'esistenza di tale rischio possa essere valutata. La Commissione ha inoltre osservato che l'imposizione di tariffe massime senza una valutazione caso per caso non appare proporzionata e necessaria.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che, ove siano imposti OSP, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, ha facoltà di fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri, ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Il comma 2 prevede che, ove l'amministrazione competente si avvalga di suddetta facoltà, il livello massimo tariffario deve essere indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico e deve contenere la valutazione completa della necessità e della proporzionalità delle misure. Infine, si prevede che il livello massimo tariffario debba essere indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di limitare ad un unico vettore aereo comunitario l'accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario decida di accettare le condizioni previste dall'OSP stesso.

L'articolo 13 introduce modifiche alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come disciplinati dal cosiddetto Testo Unico FER), ed in particolare alle previsioni in materia di individuazione delle aree territoriali in cui prevedere l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). Ciò, al fine di garantire gli obiettivi previsti dal PNIEC al 2030 e l'attuazione delle previsioni del PNRR (Riforma 1 della Missione 7).

Nello specifico, viene modificata la modalità di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da FER e si prevede che le zone di accelerazione, individuate nei Piani regionali e provinciali quale contenuto minimo inderogabile, comprendono altresì le aree industriali ricadenti nella mappatura operata dal GSE. In relazione a tali zone di accelerazione, si dispone altresì che resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nei Piani, ulteriori impianti a FER, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere connesse (comma 1, lettera a)). Viene inoltre previsto che la sottoposizione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti a FER alla valutazione ambientale strategica (VAS) debba avvenire entro il 31 agosto 2025, prevedendo l'esercizio dei poteri sostitutivi statali in caso di inosservanza dei termini procedurali (comma 1, lettera b)). La disposizione in esame definisce le zone di accelerazione, in relazione agli interventi in attività libera e agli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS), e sulla base della mappatura del territorio nazionale operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), individuandole nelle aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici locali, ricadenti nelle aree individuate da GSE con la predetta mappatura. Si stabilisce, infine, che la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) si svolge secondo le modalità previste dal Codice dell'ambiente per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con riduzione dei termini procedurali della metà (comma 1, lettera d)).

L'articolo 14 prevede l'inserimento, nel programma degli interventi urgenti adottato dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023 in attuazione dell'investimento M2C4-I.2.1a del PNRR, di ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., finanziati a valere sulle risorse del cosid-

detto fondo unico ANAS e indicati nell'Allegato B al provvedimento in esame, per un importo complessivo di 43,4 milioni di euro. Viene inoltre stabilito che le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nell'Allegato B sono di competenza di ANAS S.p.a.

L'articolo 15, comma 1, attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di taluni interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame. Il comma 2 del medesimo articolo stanziava, inoltre, 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, in considerazione dello specifico rilievo rivestito dai due gran premi di Formula 1 organizzati in Italia.

L'articolo 16 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 2.884.300 di euro per il 2025 e a 6.684.300 di euro a decorrere dal 2026,

in favore della Gestione governativa della ferrovia Circumetnea, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale offerti dalla medesima società nella provincia e nella città di Catania.

L'articolo 17 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, nel ribadire l'importanza delle disposizioni contenute nel provvedimento, auspica che le Commissioni possano acquisire elementi di informazione e di valutazione nel corso delle audizioni che saranno svolte nelle prossime settimane.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio Butti.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, inoltre, che sono state ritirate, prima dell'inizio della seduta, le seguenti proposte emendative: Boscaini 4.11, Squeri 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 5.21, 5.22 e 5.23, Pittalis 7.7, Boscaini 8.9, Squeri 11.1, Pittalis 13.5,

Squeri 16.5, 20.4 e 23.3, Tenerini 24.10, Squeri 24.17, Tenerini 25.2, Pittalis 25.5, Tenerini 25.9, Pittalis 25.11 e 25.14, Squeri 25.18, Tenerini 26.9, Pittalis 26.10 e Squeri 26.11.

Fa presente che l'esame delle proposte emendative riprende a partire dall'emendamento Pavanelli 2.1, con il parere contrario dei relatori e del Governo.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1, dichiara di essere stupita dal fatto che i pochi emendamenti presentati dai colleghi di maggioranza siano stati ritirati, temendo, pertanto, che da parte dei relatori e del Governo non ci sia la volontà di modificare il testo del provvedimento in esame che con ogni probabilità dovrà tornare al Senato.

Fa presente come l'emendamento in oggetto insista sulle definizioni del disegno di legge, in particolare sulla definizione di « sistema di intelligenza artificiale », adeguandolo alla definizione contenuta nell'*AI Act*. Rileva sul punto che quest'ultimo regolamento è direttamente applicabile nel nostro ordinamento, a differenza delle direttive, con inevitabili conseguenze in termini di trasposizione interna di norme

divergenti rispetto a quelle contenute nel menzionato atto europeo.

Anna ASCANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 2.1, manifesta il suo disappunto sull'atteggiamento di chiusura che Governo e relatori stanno assumendo nell'esaminare gli emendamenti presentati, in considerazione del fatto che con ogni probabilità il provvedimento in oggetto dovrà tornare al Senato. Rammenta come, purtroppo, da alcune legislature l'andamento dei lavori parlamentari si sia appiattito sulla prassi del c.d. « monocameralismo di fatto », non consentendo di fatto l'esplicazione della naturale funzione delle due Camere di poter incidere sulla sostanza dei provvedimenti esaminati. Si rammarica del fatto che, quandanche si riesca a derogare a tale dannosa abitudine, come nel caso di specie, non ci sia la volontà da parte della maggioranza e del Governo di intervenire su un provvedimento di fondamentale importanza per il Paese nell'ottica di un suo miglioramento. Rileva che l'emendamento in esame risulta « innocuo », incidendo sull'ambito delle definizioni con l'intento di non stravolgere radicalmente l'impianto del testo. Auspica un cambio di passo nell'atteggiamento di maggioranza e Governo in quanto le chiusure manifestate sino ad oggi risultano incomprensibili e minano il contributo costruttivo che le opposizioni vogliono fornire al provvedimento.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 2.1, rileva, sulla scia delle osservazioni dei colleghi intervenuti in precedenza, come il provvedimento in esame sia caratterizzato da un tempismo discutibile: i suoi intenti erano quelli di anticipare l'*AI Act* che, però, nelle more dell'approvazione del presente disegno di legge, è entrato in vigore. Fa presente come risulti quindi necessario adeguare il testo alla normativa europea senza creare, attraverso provvedimenti difformi, come quello in esame, una stratificazione normativa non necessaria e, in alcuni casi, anche dannosa. Evidenzia che l'obiettivo dell'emendamento in esame è quello di

migliorare il testo e allinearlo al regolamento europeo sull'IA, nell'ottica di uno spirito collaborativo che le opposizioni stanno offrendo al costruttivo svolgimento dei lavori delle Commissioni.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pavanelli 2.1 e Del Barba 2.2.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Traversi 2.3, di cui è cofirmatario, fa presente come lo stesso miri a sostituire la definizione di « sistema di intelligenza artificiale » introducendo quella di « modello di intelligenza artificiale », in aderenza alle definizioni contenute nell'*AI Act*, direttamente applicabile nel nostro ordinamento. Per tale motivo, sottolinea come sia inutile creare duplicazioni normative che non costituiscano un valore aggiunto alla regolazione dell'IA e al sostegno in tale settore a cittadini e imprese. Chiede pertanto un accantonamento dell'emendamento in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), dichiarando di voler sottoscrivere l'emendamento Traversi 2.3, si rammarica dell'atteggiamento non collaborativo di maggioranza e Governo su un provvedimento che sopravviverà alla durata della legislatura e alle relative dinamiche politiche. In tale ottica, rileva come un accordo sulle parti definitorie del disegno di legge risulti fondamentale per un corretto prosieguo dei lavori delle Commissioni, improntato al dialogo costruttivo e finalizzato al miglioramento del testo in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Traversi 2.3.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.5, evidenzia come risulti di fondamentale importanza introdurre tra le definizioni del provvedimento in esame quella di « IA bias ». Rileva che quest'ultima afferisce ad

un *vulnus* comune a molti sistemi di IA, con inevitabili conseguenze in termini di imparzialità e correttezza degli *output* prodotti, molto spesso connotati da pregiudizi che la macchina possiede fin dalla sua origine in quanto insiti nei dati che le vengono forniti dal programmatore o dalle banche dati presenti sul *web*. Osserva che, alla luce dell'esistenza di tali problematiche, esistono diversi modi per poter scongiurare i menzionati effetti negativi dei *bias* tecnologici: migliorare l'addestramento dei modelli di IA, garantire la trasparenza dei codici sorgente, fornire un'educazione digitale avanzata alla cittadinanza. Conclude ribadendo che l'emendamento in esame mira a ridurre al minimo i rischi descritti, congeniti all'uso di modelli di IA.

Andrea CASU (PD-IDP) dichiarando di voler sottoscrivere l'emendamento Cappelletti 2.5, fa presente come il problema degli IA *bias* non sia da sottovalutare in quanto molto spesso accade che, a causa di alcuni pregiudizi contenuti nei dati forniti alla macchina, le conseguenze e le scelte adottate sulla base di sistemi di IA risultino profondamente ingiuste e discriminatorie. Per tale motivo, auspica che vi possa essere un confronto parlamentare collaborativo e costruttivo sul punto, nell'ottica del miglioramento del testo in esame, alla luce del fatto che con ogni probabilità il provvedimento transiterà nuovamente in Senato.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Cappelletti 2.5, di cui è cofirmatario, rileva che i sistemi di IA operano attraverso probabilità statistiche che molto spesso conducono a fallacie logiche e a risultati ingiusti. Fa presente come risulti fondamentale addestrare nel modo corretto l'IA in modo tale che quest'ultima, non basandosi solo su dati statistici, eviti distorsioni della realtà con effetti discriminatori nei confronti di categorie di persone. Alla luce di tali considerazioni, ribadisce come il disegno di legge in esame dovrebbe affrontare tali problemi e l'emendamento in oggetto si pone giustappunto in tale direzione.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Cappelletti

2.5, rileva l'estrema importanza della tematica sollevata in quanto di diretta influenza sulla vita dei cittadini. Pone l'esempio di modelli di IA utilizzati per la valutazione comparativa di *curricula* all'interno di procedure selettive. Fa presente come, in questi casi, le conseguenze dei *bias* tecnologici possano essere particolarmente pericolose in termini di scelte discriminatorie e distorsive della realtà dei fatti. Ribadisce come i lavori delle Commissioni non possano ignorare problematiche, come quelle poste dall'emendamento in esame, pena la creazione di un disservizio al Paese e il venir meno alla loro funzione principale.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Cappelletti 2.5, di cui è cofirmataria, rileva come qualsiasi persona possa facilmente comprendere il rischio a cui si va incontro quando vengono utilizzati sistemi di IA, o, più in generale, strumenti tecnologici: conseguenze potenzialmente aberranti e discriminatorie. Pone l'esempio della discriminazione di genere presente nelle strumentazioni dei maggiori motori di ricerca. Fa presente come introdurre nella parte definitoria del provvedimento il rischio dei *bias* tecnologici rientri, al di là del colore politico, nella logica di fare correttamente politica: guardare al futuro e al bene delle nuove generazioni che molto spesso sono quelle maggiormente vulnerabili e colpite da distorsioni della realtà di tal fatta. Per tali motivi, auspica un cambio di atteggiamento da parte del Governo e della maggioranza, in quanto l'emendamento in esame non ha intenti ostruzionistici quanto, invece, di miglioramento costruttivo del testo, nell'ottica di un sano dialogo che dovrebbe improntare i lavori delle Commissioni e, più in generale, le funzioni parlamentari.

Anna ASCANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Cappelletti 2.5, sostiene la necessità di inserire all'interno del provvedimento la definizione di « IA bias ». Ricorda, in particolare, la gravità dei rischi che i cosiddetti IA bias possono generare a danno dei cittadini, soprattutto se appar-

tenenti a dei gruppi sociali specifici e minoritari, come emerge anche dalle numerose ricerche scientifiche svolte in materia. Fa presente, al riguardo, che i sistemi di intelligenza artificiale, traendo indiscriminatamente i dati dalla rete, spesso impiegano notizie false ed espressioni di odio e di intolleranza nei confronti delle minoranze diffuse dagli utenti, generando dei risultati che vanno così ad alimentare – e talvolta ad aggravare – i pregiudizi e le discriminazioni già esistenti.

Ribadisce pertanto la necessità di disciplinare tale fenomeno all'interno del testo in esame, eventualmente anche impiegando una diversa terminologia laddove si volesse evitare l'utilizzo di parole straniere nella normativa italiana. Propone, ad esempio, l'utilizzo del termine « allucinazioni » per descrivere il fenomeno appena illustrato.

Rivolge, in conclusione, un appello al rappresentante del Governo e ai relatori affinché cambino il parere espresso sull'emendamento in discussione, rilevando come lo stesso non si ponga in alcun modo in contrasto con lo spirito del provvedimento, ma al contrario si limiti ad aggiungere un dato che intende rispondere alle preoccupazioni manifestate da tutte le forze politiche sul tema.

Il sottosegretario Alessio BUTTI, ricordando la necessità di garantire l'allineamento della normativa nazionale a quella europea, ribadisce di non condividere lo scopo dell'emendamento Cappelletti 2.5, quale quello di inserire all'interno del testo una definizione di « IA bias » non contemplata, a livello europeo, dall'*AI Act*. Rileva, peraltro, come anche la definizione alternativa proposta dalla deputata Ascani non sia condivisibile, siccome la stessa comunità scientifica ha ripetutamente rilevato come fornire una definizione univoca al fenomeno in questione risulti sostanzialmente impossibile.

Condivide, tuttavia, la necessità di intervenire a monte sulla qualità dei dati che i sistemi di intelligenza artificiale impiegano e che possono generare risultati iniqui, dannosi o comunque sfavorevoli nei confronti di determinati gruppi specifici.

Emma PAVANELLI (M5S), prendendo atto delle osservazioni formulate dal sottosegretario Butti e della volontà del Governo di allineare la normativa italiana a quella europea, dichiara di non comprendere le ragioni che hanno allora portato il rappresentante del Governo ad esprimere parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 2.1, già respinto dalle Commissioni, siccome lo stesso richiamava espressamente il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

Nel ribadire la necessità di intervenire a fronte di un fenomeno che continua ad alimentare l'emarginazione sociale, rivolge un appello al Governo affinché accolga le istanze espresse, manifestando peraltro la propria disponibilità ad accogliere anche un'eventuale proposta di formulazione dell'emendamento in esame.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Cappelletti 2.5, dichiara di condividere la volontà del Governo di garantire un allineamento della normativa italiana alla normativa europea in materia di intelligenza artificiale. Fa tuttavia presente che, sebbene la definizione di IA bias non compaia espressamente nel regolamento europeo, tale fenomeno non risulta affatto ignorato dalla medesima normativa, che anzi ne affronta, seppure indirettamente, le conseguenze. Richiama, ad esempio, le disposizioni concernenti il contrasto al fenomeno dell'IA bias nell'ambito dei sistemi ad alto rischio, che addirittura consentono ai *provider* di impiegare i dati sensibili degli utenti al fine di predisporre degli algoritmi che impediscano, o quantomeno riducano, il generarsi di risultati iniqui o discriminatori.

Premesso ciò ed invitando il Governo ad adottare un atteggiamento flessibile e costruttivo sul tema, manifesta l'opportunità di disciplinare il fenomeno in altri parte del testo in esame, laddove non si intenda intervenire espressamente nell'ambito delle definizioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 2.5.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Appendino 2.6, di cui è

cofirmataria, dichiara di condividerne le finalità. Rilevando come la proposta emendativa in esame riprenda in parte anche il contenuto di una proposta di legge dalla medesima recentemente depositata, ricorda come una disciplina concernente specificamente il commercio elettronico sia stata ampiamente richiesta dagli operatori del settore, come peraltro emerso nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di intelligenza artificiale recentemente conclusa dalla Commissione Attività produttive.

Nel richiamare, quindi, le molteplici problematiche e i rischi che quotidianamente affliggono la riservatezza dei dati personali dei cittadini che usufruiscono dei sistemi elettronici di rete per effettuare i propri acquisti, invita i colleghi a svolgere un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

Anna ASCANI (PD-IDP), nel rispondere alle osservazioni precedentemente formulate dal sottosegretario Butti, dichiara di non comprendere le ragioni che hanno portato all'espressione di pareri contrari in relazione alle proposte emendative precedentemente esaminate, che espressamente richiamavano la normativa europea in materia di intelligenza artificiale.

In relazione all'emendamento Appendino 2.6, fa presente come lo stesso non si ponga in alcun modo in contrasto con il contenuto e lo spirito del provvedimento, ma anzi intervenga per rafforzare le garanzie offerte ai cittadini in un ambito in cui la riservatezza dei loro dati personali è gravemente e quotidianamente messa a rischio.

Rivolge pertanto un appello al Governo affinché si mostri più disponibile ad un confronto con le forze politiche, quantomeno in questa fase iniziale di esame del provvedimento e rispetto a quelle questioni sulle quali si registra una diffusa convergenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Appendino 2.6.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al rappresen-

tante del Governo dei chiarimenti in ordine alla possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori in merito ad alcune proposte emendative riferite all'articolo 3, eventualmente procedendo al loro temporaneo accantonamento. Sottolinea, in particolare, l'importanza che per il proprio gruppo riveste l'emendamento Ascani 3.9, di cui quindi chiede l'accantonamento.

Il sottosegretario Alessio BUTTI, rispondendo al deputato Casu, manifesta la propria disponibilità ad accantonare l'emendamento Ascani 3.9. Si riserva, inoltre, di accedere alle ulteriori proposte di accantonamento che i deputati riterranno di formulare laddove riterrà opportuno svolgere un più approfondito esame delle specifiche proposte emendative.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Caroppo, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 3, con l'eccezione dell'emendamento Ascani 3.9, di cui chiede l'accantonamento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ascani 3.9.

Anna ASCANI (PD-IDP), nell'accogliere con favore l'accantonamento dell'emendamento 3.9 a sua prima firma, evidenzia come l'emendamento Peluffo 3.1 intenda integrare i principi generali posti a presidio della ricerca, dell'uso e dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale con il riferimento ai principi di equità e pluralismo.

Evidenzia infatti il rischio che i sistemi di intelligenza artificiale – in particolare di intelligenza artificiale generativa – utilizzino linguaggi che non esita a definire *mainstream* e che, essendo riferiti a dati statistici, restituiscono risultati corrispondenti all'orientamento delle maggioranze, sacrificando in tal modo le istanze pluralistiche. Al riguardo, ritiene che l'introduzione di siffatti principi nel testo dell'arti-

colo 3 non sia in contrasto né con la normativa unionale, né con il testo del disegno di legge del Governo, e che siffatta integrazione possa utilmente supportare le forze politiche nel prosieguo dei lavori sul provvedimento.

Sottolinea poi l'importanza dei principi di equità e pluralismo nell'applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo dell'informazione. Al riguardo, rammenta che di recente alcuni editori hanno sottoscritto accordi – che non esita a definire frettolosi e siglati sulla scorta di un eccessivo entusiasmo – per avvalersi di *software* di intelligenza artificiale in ambito giornalistico, con conseguenze negative sull'operato dei lavoratori e, talvolta, con effetti che ritiene squalificanti.

Reputa dunque indispensabile che l'articolo 3 sia integrato con il richiamo all'equità e al pluralismo, veri e propri presidi posti a tutela dei lavoratori dell'informazione, degli utenti e della generalità dei cittadini, a fronte dell'uso di strumenti di intelligenza artificiale che sono neutrali solo in apparenza.

Conclude ribadendo come l'introduzione di tali principi possa soltanto arricchire il testo del provvedimento, non comprendendo il parere contrario della maggioranza e del Governo su una proposta emendativa che, come già affermato, non contrasta con l'impianto del disegno di legge delineato dall'Esecutivo e poi approvato dal Senato.

Emma PAVANELLI (M5S) si ricollega all'intervento della collega Ascani, ribadendo l'importanza di integrare i principi enunciati all'articolo 3 e sottolineando come la proposta emendativa risulti coerente con altri emendamenti presentati dal suo gruppo.

Ritiene che l'enunciazione del principio del pluralismo sia condizione imprescindibile per legiferare in tema di intelligenza artificiale; a suo parere, esso costituisce un presidio necessario affinché le imprese del settore operino secondo criteri che non possano venire violati.

Rammenta come nel corso dei lavori parlamentari siano già emersi palesi esempi di iniquità nell'uso degli algoritmi, in particolare con riferimento ai motori di ri-

cerca, che spesso restituiscono risultati declinati al maschile. Analoghi squilibri si riscontrano nell'ambito della ricerca sanitaria e scientifica, di fatto parametrata al corpo maschile, che quasi mai tiene in considerazione le peculiarità e le caratteristiche dell'organismo femminile.

Conclude affermando l'importanza di enunciare i principi di equità e pluralismo ogniqualvolta si legiferi in tema di principi generali in materia di intelligenza artificiale, soprattutto con riferimento ad ambiti che hanno un impatto significativo sulla vita dei cittadini, quali la sanità, la scuola, la pubblica amministrazione e l'attività delle imprese.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.1, di cui è cofirmatario, ribadisce quanto espresso dai colleghi che l'hanno preceduto in ordine alla rilevanza dei principi di equità e pluralismo.

Richiama poi l'attenzione della maggioranza sull'insieme degli emendamenti del suo gruppo presentati all'articolo 3, con i quali si intende integrare i principi generali posti dal disegno di legge a presidio della ricerca e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Al riguardo, reputa importante che il testo finale del provvedimento sia frutto di un ampio dibattito e che recepisca un lavoro il più possibile condiviso da tutte le forze politiche. Ritiene infatti che, seppure i principi enunciati nel testo approvato dal Senato siano chiari e condivisibili, essi debbano essere integrati con il riferimento all'equità e al pluralismo.

Evidenzia poi come la proposta emendativa nasca dall'attenta osservazione dell'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale, i quali, a seguito di continuo addestramento, forniscono risposte sempre più precise e, tuttavia, sempre più standardizzate. Da questo fenomeno discende un *vulnus* per il pluralismo delle idee e per i diritti degli utenti, i quali si troveranno in futuro innanzi a un numero sempre più limitato di fonti di informazione, e dunque, a risposte non connotate da equità e pluralismo.

Sotto un diverso profilo, sottolinea che la legislazione sull'intelligenza artificiale è

destinata a proliferare nel tempo, stante la pervasività del fenomeno; appare quindi imprescindibile gettare fondamenta chiare e condivise per la normazione futura, sulla base di principi il più possibile condivisi dalle forze politiche.

Sottolinea infine che l'integrazione dei principi generali dell'articolo 3 con il riferimento all'equità e al pluralismo consente di mitigare i rischi di degenerazione dei sistemi di intelligenza artificiale, che altrimenti potrebbero essere utilizzati dalle maggioranze come strumento di manipolazione del consenso.

Conclude ribadendo la necessità di enunciare principi condivisi, nell'ottica della collaborazione tra le parti politiche, anche a presidio dell'attività del legislatore del futuro.

Andrea CASU (PD-IDP), ricollegandosi agli interventi precedenti, ribadisce l'importanza dell'emendamento Peluffo 3.1, di cui è cofirmatario.

A supporto della proposta emendativa, riferisce di aver chiesto a un *software* di intelligenza artificiale se la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di modelli di intelligenza artificiale debbano svolgersi nel rispetto del diritto inviolabile della difesa, nonché dei principi di pluralismo e di equità.

Al riguardo riferisce che, secondo le risposte fornite dal sistema, il mancato rispetto del diritto di difesa rischierebbe di dar vita a una tecnocrazia opaca, in cui i cittadini risulterebbero privi di adeguate tutele; il pluralismo garantisce la coesistenza di opinioni diverse in una società democratica, non potendo un'intelligenza artificiale essere alimentata attraverso modelli culturali e sociopolitici univoci o esclusivi; da ultimo, secondo le risposte del *software*, il principio di equità evita che i

sistemi di intelligenza siano discriminatori, così favorendo la costruzione della fiducia dei cittadini.

In sintesi, riferisce che i medesimi *software* evidenziano come un'intelligenza artificiale priva di queste caratteristiche risulterebbe tecnicamente pericolosa, eticamente inaccettabile e giuridicamente illegittima.

Alla luce di tali risultanze, chiede quindi l'accantonamento della proposta emendativa Peluffo 3.1, allo scopo di porre gli opportuni presidi affinché l'intelligenza artificiale in futuro non risulti, come evidenziato dai sistemi consultati, tecnicamente pericolosa, eticamente inaccettabile e giuridicamente illegittima.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 3.1.

Il sottosegretario Alessio BUTTI chiede l'accantonamento delle identiche proposte emendative Ascani 3.2 e Del Barba 3.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, preso atto della richiesta del Governo e del parere concorde dei relatori, dispone l'accantonamento delle proposte emendative Ascani 3.2 e Del Barba 3.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 18.45 alle 18.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere approvato</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INTERROGAZIONI:	
5-01510 Peluffo: Sulle procedure e i tempi per il rimborso al comune di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo, delle spese sostenute per ospitare i rifugiati ucraini	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-02584 Paolo Emilio Russo: Sulle iniziative per fronteggiare il crescente fenomeno di microcriminalità nel territorio del municipio V di Roma, con particolare riguardo agli episodi a danno di asili e scuole	29
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	35
5-03522 Madia: Sulle iniziative normative per garantire il diritto di voto a studenti e lavoratori fuori sede	29
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	37
5-02126 Francesco Silvestri: Sul diniego dell'utilizzo della parte pubblica di piazza Monte Citorio per manifestazioni	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

C. 2304, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento si compone di 3 articoli. Nello specifico, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 582-*bis*, con cui introduce, nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili, del parente prossimo o del convivente di fatto o del partner, la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per una serie di reati commessi in danno della vittima. Si tratta, in particolare, dei delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (articolo 572, terzo comma, del codice penale); omicidio (articolo 575 del codice penale); infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre nei confronti del neonato (articolo 578, primo comma, del codice penale); omicidio del consenziente (articolo 579 del codice penale); istigazione al suicidio (articolo 580, primo comma, primo periodo, del codice penale); omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale); abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa (articolo 591, comma terzo, del codice penale).

L'articolo 2 devolve a un successivo regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di: introdurre una preclusione assoluta, nei confronti dei medesimi soggetti contemplati dall'articolo 1 della proposta di legge all'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere dal momento in cui vengono iscritti

nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati sopra citati (lettera *a*)); prevedere che, nel caso in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti sopra citati, sia in ogni caso vietata la cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento si dovrà prevedere che la cremazione sia vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il Gip disponga motivatamente altrimenti (lettera *b*)); prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente (lettera *c*)).

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento in esame risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento civile e penale » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, rileva che il provvedimento, a seguito dell'esame da parte del Senato, è passato dagli 11 articoli del testo iniziale ai 27 attuali.

L'articolo 1 reca misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di istituti tecnici. In particolare, si prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curriculum e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati al decreto-legge in esame. Parimenti, si dispone che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici della certificazione delle competenze acquisite sia definita sulla base del modello di « certificato di competenze » di cui ad uno specifico Allegato del medesimo decreto-legge. Il riordino complessivo e definitivo della materia è quindi rinviato ad un successivo regolamento di delegificazione.

L'articolo 1-*bis*, inserito al Senato, introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010, volti rispettivamente a disciplinare gli incarichi *post-doc* e gli incarichi di ricerca.

L'articolo 2 prevede cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente, tra cui l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi previsti dal PNRR con i candidati idonei, fino a coprire il 30 per cento dei posti banditi, e la costituzione di un elenco regionale in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020.

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, dispone, per ciascuno degli anni 2025-2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'emanazione di un nuovo bando, e allo scorrimento delle graduatorie scaturite dei bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 della M4C1 del PNRR in materia di asili nido e di scuole dell'infanzia. I commi 2-*ter* e 2-*quater* del medesimo articolo 3, introdotti al Senato, incrementano la dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.

L'articolo 3-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulla normativa che regola la corresponsione da parte dello Stato dei canoni di locazione all'INAIL per gli interventi da quest'ultimo ente realizzati nell'ambito del programma di iniziative di elevata utilità sociale di cui alla legge di bilancio 2018. In particolare, si circoscrive l'ambito materiale della norma ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente da tale istituto.

L'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, interviene sulla normativa di attuazione dell'intervento 3.1 della M4C1 del PNRR in materia di sviluppo delle competenze digitali nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare sostituendo, sia in relazione alle attività formative in favore dei docenti che in relazione agli insegnamenti impartiti nelle scuole, il riferimento alla necessità di apprendere e di utilizzare la programmazione informatica con un più generico riferimento allo sviluppo di competenze informatiche.

L'articolo 3-*quater*, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali, in attuazione del PNRR. In particolare, le modifiche previste estendono l'utilizzo dei ribassi d'asta, laddove disponibili, agli appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, in seguito a modifiche rese necessarie in fase di sviluppo progettuale.

L'articolo 3-*quinquies*, introdotto al Senato, modifica il comma 2 dell'articolo 2

del decreto-legge n. 19 del 2024 per quanto concerne la flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari in presenza di disallineamenti o inconerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario stabilito. Con la modifica in esame si specifica che non si applicano le misure sanzionatorie previste in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi e negli altri strumenti non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR, qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente stabiliti dal PNRR.

L'articolo 3-*sexies*, introdotto al Senato, dispone l'adozione di un decreto ministeriale con il quale individuare le attività finanziate dal Ministero dell'istruzione e del merito, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.

L'articolo 3-*septies*, introdotto al Senato, interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa attuativa di tale investimento in particolare in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese. Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziato, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un contributo pari a 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di credito di imposta, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026.

L'articolo 3-*octies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR possono essere autorizzate, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento.

L'articolo 3-*novies*, introdotto al Senato, istituisce il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica na-

zionale 2023-2025, disponendo al contempo che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026.

L'articolo 4 detta disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma delle guide turistiche. Al comma 1 viene autorizzata, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione dell'esercizio di guida turistica, una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026, e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il comma 2 definisce gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, e reca la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 4-*bis*, inserito al Senato, differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

L'articolo 5, comma 1, stabilisce che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. Il comma 2 abroga una previsione che aveva fatto salve le disposizioni del testo unico in materia di istruzione facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, escludendole da un'abrogazione disposta in precedenza. Per effetto di tale previsione, si determina ora l'abrogazione totale anche di tali disposizioni. Il comma 3 introduce una specifica disciplina per lo svolgimento degli esami di idoneità che possono essere sostenuti dall'alunno o dallo studente nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Il comma 4, lettera a), abroga la disposizione che aveva chiamato allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti

con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. La lettera *b*) rinvia a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'applicazione, alle scuole paritarie, delle disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri online e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Tale lettera prevede altresì che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

L'articolo 6, comma 1, incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti. Il comma 1-*bis*, inserito dal Senato, modifica i requisiti per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Il comma 1-*ter*, inserito dal Senato, incrementa di 9,5 milioni di euro per il 2025 il fondo predetto, recando la clausola di copertura dei relativi oneri.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce misure in materia di Carta del docente, tra cui la possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva.

L'articolo 7 estende fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità di conferire in via straordinaria incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

L'articolo 8 prevede che risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, siano utiliz-

zate per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

L'articolo 9, al comma 1, modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, dell'ultima legge di bilancio. Le modifiche introdotte prevedono lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura. Al comma 2, si provvede alla copertura finanziaria dei maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale.

L'articolo 9-*bis*, introdotto al Senato, modifica la disciplina che riguarda la nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), al fine di adeguare l'organizzazione del predetto istituto alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 9-*ter*, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di compensi da corrispondere al personale impegnato nell'espletamento delle procedure concorsuali. In particolare, vengono inclusi tra i soggetti ai quali spetta un compenso, i componenti del comitato tecnico-scientifico e della Commissione nazionale.

L'articolo 9-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna alla struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale una posizione dirigenziale di livello non generale e ricomprende nell'ambito del personale assegnabile alla Struttura anche il personale scolastico. La disposizione prevede, inoltre, che la Struttura opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito (ossia il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) e che l'organizzazione

e il funzionamento della stessa siano definiti con decreto ministeriale.

L'articolo 10, al comma 1, rinnova, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024 e pari ad 1 milione di euro annui, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), disposta nell'ambito del Piano Mattei. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una esenzione dall'IRPEF per le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle Fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS Academy. I commi 1-ter e 1-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono che nella nozione di credito formativo sono ricondotte anche le competenze acquisite all'estero e che il riconoscimento delle stesse compete agli ITS Academy.

L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026.

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), sistema tributario e contabile dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

C. 1296, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V, VII, IX e XII, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si esprimerà.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore, preannuncia che esprimerà un voto contrario. Fa notare che le perplessità derivano dal fatto che, esattamente come nella storia del cristianesimo si sono moltiplicati i santi associati ai singoli giorni dell'anno, ora, con la perdurante pratica di istituire giornate nazionali, si giungerà ad una situazione in cui sarà necessario farne coesistere più d'una nella stessa data.

Preannuncia quindi per tale motivo il voto contrario al mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Urzì, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalla proposta emendativa approvata. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i com-

ponenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda FERRO.

La seduta comincia alle 15.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

5-01510 Peluffo: Sulle procedure e i tempi per il rimborso al comune di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo, delle spese sostenute per ospitare i rifugiati ucraini.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo e rileva come l'interrogazione in titolo verta su un tema particolarmente sensibile, vale a dire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina a seguito dell'aggressione russa e le misure volte a creare le condizioni affinché i comuni siano in grado di sostenere le relative spese.

Nel prendere atto della risposta e nel riservarsi di riferirne il contenuto al collega Peluffo sottolinea come sarebbe stato ragionevole acquisire la risposta all'interrogazione

in tempi più celeri, atteso che l'atto in titolo è stato presentato il 20 ottobre 2023.

5-02584 Paolo Emilio Russo: Sulle iniziative per fronteggiare il crescente fenomeno di microcriminalità nel territorio del municipio V di Roma, con particolare riguardo agli episodi a danno di asili e scuole.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), replicando, ringrazia per l'impegno profuso dalla rappresentante del Governo e dal Ministero dell'interno al fine di porre rimedio al problema della microcriminalità che ha interessato in particolare gli istituti scolastici del territorio del V municipio della città di Roma, determinando sgomento e senso di diffusa insicurezza.

5-03522 Madia: Sulle iniziative normative per garantire il diritto di voto a studenti e lavoratori fuori sede.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, fa presente che, come sa bene la sottosegretaria – che ringrazia per l'articolata risposta –, il tema del voto dei soggetti fuorisede sta particolarmente a cuore al suo gruppo. Ricorda a tale proposito la proposta di legge presentata dall'onorevole Madia, e richiamata nella risposta della sottosegretaria, proposta che nella sua versione originale non prevedeva la delega al Governo e che era volta a mettere in campo soluzioni non sperimentali ma definitive per consentire l'esercizio del diritto di voto a studenti e lavoratori fuori sede. Considerando ciò da un lato un segnale importante di partecipazione alla vita democratica e dall'altro un contributo al contrasto del crescente fenomeno dell'astensionismo, si augura al più presto una norma di legge che, superati i problemi tecnici e logistici cui si è fatto cenno nella risposta, individui soluzioni di natura strutturale per garantire il diritto di voto ai soggetti fuori sede.

5-02126 Francesco Silvestri: Sul diniego dell'utilizzo della parte pubblica di piazza Monte Citorio per manifestazioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, su richiesta dell'interrogante e d'accordo

con il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2304, recante « Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio », approvata dal Senato;

rilevato che:

il provvedimento, che si compone di 3 articoli, introduce, nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili, del parente prossimo o del convivente di fatto o del partner, la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per una serie di delitti commessi in danno della vittima (articolo

1), devolve a un successivo regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione di una serie di conseguenti modifiche al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (articolo 2) e reca la clausola di invarianza finanziaria (articolo 3);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento in esame è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento civile e penale » (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2420, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, approvato dal Senato;

rilevato che:

durante l'esame presso il Senato, il provvedimento è stato significativamente modificato, passando dagli 11 articoli del testo iniziale ai 27 attuali;

il provvedimento, nel testo licenziato dal Senato, reca disposizioni in materia di: definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica e modalità di rilascio da parte degli istituti tecnici della certificazione delle competenze acquisite; introduzione dei nuovi istituti contrattuali degli incarichi *post-doc* e gli incarichi di ricerca relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica; disposizioni in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente; incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato; edilizia scolastica; sviluppo delle competenze digitali nelle scuole; flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari in presenza di disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario stabilito e anticipazioni di

cassa in favore dei soggetti attuatori; assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese; disposizioni relative alla tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025; riforma delle guide turistiche; differimento del termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi; parità scolastica; incremento dello stanziamento per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo; utilizzo della Carta del docente; conferimento in via straordinaria di incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie; stanziamento di risorse per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile; disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali; disciplina della nomina del direttore generale dell'INVALSI; personale della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale; stanziamento di risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), disposta nell'ambito del Piano Mattei; mobilità interregionale dei dirigenti scolastici;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione), norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione) e sistema tributario e contabile dello Stato (articolo

117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-01510 Peluffo: Sulle procedure e i tempi per il rimborso al comune di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo, delle spese sostenute per ospitare i rifugiati ucraini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione all'ordine del giorno, anche se risalente nel tempo, mi consente di fornire un quadro aggiornato della situazione relativa al caso di un gruppo di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, ospitato nel territorio della provincia di Bergamo a partire dal 2022, grazie alla disponibilità offerta dai sindaci dei comuni di Bedulita, Pontida e Rota d'Imagna.

Per quanto riguarda in particolare il comune di Rota d'Imagna, che ha accolto il maggior numero di minori, l'onorevole interrogante chiede notizie in merito ai rimborsi dei costi sostenuti dall'amministrazione comunale al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e accoglienza.

Ciò premesso, va evidenziato che nel maggio 2023 la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma ha richiesto una dettagliata relazione a supporto del rendiconto relativo alle spese riconosciute nel 2022, segnalando diverse inesattezze riscontrate nella documentazione prodotta da parte del comune di Rota d'Imagna.

Alla luce di tali osservazioni, sono state avviate interlocuzioni con gli uffici dell'ente locale e sono stati richiesti elementi integrativi, tramite il sistema informatico predisposto dal Ministero dell'interno per gestire le richieste di accesso ai fondi per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Inoltre, sono stati avviati approfondimenti per definire i criteri necessari all'ammissibilità delle spese e la conseguente erogazione dei rimborsi nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, il 29 settembre 2023 è stato richiesto un parere all'Avvocatura ge-

nerale dello Stato sulla documentazione da presentare a corredo del rendiconto oggetto di rilievo, al fine di consentire al Ministero dell'interno di provvedere correttamente ai necessari pagamenti.

Il successivo 5 ottobre 2023, l'Avvocatura generale ha fornito importanti elementi interpretativi delle linee guida relative alla rendicontazione del 2022 emanate dal commissario delegato al coordinamento dell'attività di assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, sulla scorta dei quali il Ministero dell'interno ha profuso ogni sforzo per sostenere il comune di Rota d'Imagna nel predisporre la documentazione necessaria a ottenere il contributo.

Il 7 dicembre 2023, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato al Ministero dell'interno le nuove linee guida recanti le indicazioni operative aggiornate con le relative tipologie di spese ammissibili, che sono state trasmesse per opportuna conoscenza anche all'amministrazione comunale interessata.

A seguito degli approfondimenti svolti, il Ministero dell'interno – nei limiti delle spese rendicontate ammissibili in relazione alle quali il comune ha predisposto richiesta di rimborso e contributi – ha progressivamente provveduto a liquidare le somme per i tre trimestri del 2022, per l'intera annualità del 2023 e per i primi tre trimestri del 2024. L'istruttoria relativa al quarto trimestre del 2024 è tuttora in corso.

I competenti uffici del Ministero continueranno a collaborare e fornire supporto al comune di Rota d'Imagna, così come a tutti gli altri comuni interessati, al fine di assicurare la continuità dei servizi di accoglienza.

ALLEGATO 4

5-02584 Paolo Emilio Russo: Sulle iniziative per fronteggiare il crescente fenomeno di microcriminalità nel territorio del municipio V di Roma, con particolare riguardo agli episodi a danno di asili e scuole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

il fenomeno degli episodi di furti e di atti vandalici verificatisi nel territorio del V Municipio della città di Roma, ai danni di alcuni istituti scolastici, tra i quali anche l'asilo nido « Albero azzurro », continua ad essere costantemente monitorato dalle forze di polizia territorialmente competenti e su di esso vi è una particolare attenzione da parte della Prefettura e della Questura proprio in considerazione dell'alto valore simbolico delle azioni criminose compiute, che colpiscono luoghi dedicati all'accoglienza e all'educazione dei più piccoli.

Risulta infatti che gli episodi riferiti abbiano interessato prevalentemente gli asili nido e, nella maggior parte dei casi, gli autori abbiano sottratto generi alimentari, danneggiando porte, finestre, e arredi. In alcune occasioni sono state asportate alcune apparecchiature elettroniche.

Gli eventi si sono concentrati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici scolastici e non si sono mai verificati episodi in danno dei frequentatori o degli operatori delle predette strutture.

Le attività d'indagine per l'individuazione dei responsabili hanno consentito all'Anna dei Carabinieri l'identificazione e il deferimento all'Autorità giudiziaria di una persona sorpresa in flagranza all'interno dell'asilo nido « Albero Azzurro » e sono in corso indagini al fine di individuare gli autori di altri analoghi reati.

Il fenomeno, riconducibile essenzialmente alla microcriminalità di natura predatoria, è costantemente monitorato nell'ambito dei servizi svolti dalle unità operative impegnate nel controllo del territorio nella zona in questione.

Inoltre, la Questura di Roma, con particolare riguardo alle ore serali e notturne, svolge mirati servizi di osservazione e di

controllo degli istituti colpiti da intrusioni e danneggiamenti, tra cui il citato asilo nido « L'Albero azzurro ».

L'argomento della sicurezza degli edifici scolastici rimane alla costante attenzione della Prefettura di Roma e delle Forze dell'ordine, anche tramite frequenti interlocuzioni con i dirigenti scolastici e con i referenti del V Municipio.

Al fine, inoltre, di incrementare l'effetto di deterrenza e in adesione agli impegni contenuti all'interno del « Protocollo d'intesa per la gestione del servizio di pronto intervento su allarme degli istituti scolastici di Roma Capitale del N.U.E. 112 », sottoscritto il 31 luglio 2024, è tuttora in corso l'implementazione dei dispositivi di tutela passivi nei singoli plessi scolastici – individuati secondo l'elenco fornito da Roma Capitale ed alla luce delle determinazioni assunte nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1 agosto 2024 – mediante l'istallazione di impianti di allarme e/o videosorveglianza, anche collegati alla centrale operativa del 112 N.U.E.

La tematica è stata affrontata anche in sede di riunione dell'Osservatorio Territoriale per la Sicurezza, un organismo di prossimità operativa condiviso tra Prefettura, Roma Capitale e Forze di Polizia, tenutosi presso il V Municipio di Roma Capitale il 24 settembre 2024. In tale sede sono stati anche previsti il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica nei pressi degli istituti scolastici interessati, nonché una verifica sul corretto funzionamento degli impianti di allarme ivi installati.

Su un piano più generale, preme anche evidenziare come costituisca priorità del Governo la destinazione di investimenti fi-

nalizzati alla rigenerazione urbana e la riqualificazione delle aree periferiche, allo scopo di spezzare l'intreccio tra condizioni di degrado e di marginalità sociale, in cui la commissione di crimini trova terreno fertile, soprattutto tra i giovani. Sulla scia di quanto realizzato a Caivano, si muove anche il decreto-legge n. 208 del 2024, che

prevede un piano straordinario affidato allo stesso Commissario per interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale in sei comuni e aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, tra cui l'area Alessandrino-Quarticciolo cui si fa espresso riferimento nell'atto di sindacato ispettivo.

ALLEGATO 5

5-03522 Madia: Sulle iniziative normative per garantire il diritto di voto a studenti e lavoratori fuori sede.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sin dal suo insediamento il Governo è stato disponibile a ragionare con la massima serietà, per la definizione di un sistema di voto a distanza efficiente e sicuro per i fuori sede.

Già con il decreto elezioni per l'anno 2024, l'introduzione nell'ordinamento di una disciplina volta a consentire – in via sperimentale – agli studenti fuori sede l'esercizio dell'elettorato attivo fuori dal comune di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, ha rappresentato un segno importante volto a favorire la partecipazione alla vita democratica attraverso soluzioni tecniche e operative che garantissero i principi di sicurezza e segretezza del voto e la sostenibilità amministrativa. Si è trattato di un risultato storico, che ha consentito per la prima volta agli studenti di votare senza dover fare ritorno alle proprie residenze, sempre nell'ottica di sostenere la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastando l'astensionismo.

Con il recente decreto-legge 19 marzo 2025 n. 27, l'azione del Governo è proseguita attraverso la definizione di una nuova sperimentazione per l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori fuori sede, prevedendo la possibilità di partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 per tutti coloro che, per motivi di studio, ma anche di lavoro – compresi i rapporti di lavoro sportivo disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2021 – o di cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella di residenza.

L'obiettivo è chiaro. Definire una nuova ed ulteriore fase sperimentale per continuare a ragionare su processi così profondamente delicati e complessi, e sui quali questa maggioranza ha lavorato e continua a lavorare per individuare soluzioni con-

crete ed immediatamente operative, superando quelle criticità a cui i precedenti esecutivi non avevano dato risposta.

In particolare, è previsto che i cosiddetti « fuori sede », per un periodo di almeno tre mesi in cui ricade la data di svolgimento del referendum, possano chiedere l'ammissione al voto nel comune di temporaneo domicilio entro il termine di 35 giorni prima della data prevista per la consultazione referendaria e possano altrettanto revocarla entro il termine di 25 giorni prima della medesima data.

Conseguentemente, entro il ventesimo giorno antecedente la data del voto, spetta al comune di temporaneo domicilio acquisire da quello di residenza una comunicazione che attesti la titolarità da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, cui segue l'annotazione da parte del comune di residenza, nella lista elettorale sezionale, che il diritto sarà esercitato altrove.

Sul piano organizzativo la norma proposta autorizza i comuni ad istituire una speciale sezione elettorale ogni 800 elettori fuori sede ammessi al voto, con conseguente distribuzione delle frazioni eccedenti in elenchi aggiunti nelle sezioni ordinarie, laddove possibile, entro la misura del 10 per cento rispetto al numero degli elettori già iscritti.

I comuni nei quali il numero degli elettori fuori sede ammessi risulti inferiore ad 800, provvedono a distribuirli nelle liste aggiunte alle sezioni ordinarie esistenti, sempre rispettando possibilmente il predetto limite del 10 per cento.

In assenza di dati specifici relativi all'effettiva distribuzione geografica per singoli comuni dei cosiddetti « fuori sede », la doppia possibilità intende agevolare la partecipazione degli elettori « fuori sede » senza

gravare eccessivamente sull'organizzazione tecnica delle consultazioni referendarie, assicurandone l'effettività sul piano operativo.

L'intervento legislativo è peraltro stato integrato, in sede parlamentare, prevedendo che il Ministero dell'interno entro 180 giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie trasmetta alle Camere una relazione con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore

partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario.

I dati acquisiti e le valutazioni conseguenti potranno essere valorizzati anche in vista della conclusione dell'*iter* legislativo della proposta di legge, già approvata dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato, che contiene una norma di delega al Governo per l'introduzione, a regime, di una disciplina del voto degli elettori fuori sede.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	41
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Ostellari**.

La seduta comincia alle 14.25.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il parere da parte della Commissione Affari costituzionali sulla proposta di legge C. 2304, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio, dispone, concorde la Commissione, un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare in primo luogo la proposta di legge C. 1693 Boldrini e in secondo luogo la proposta di legge C. 2304.

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 aprile 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenute 93 proposte emendative (*vedi allegato*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del regolamento, dichiara quindi l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative:

Ascari 01.01, che prevede l'imputabilità del tentativo di delitto nei confronti di colui al quale non siano riferibili gli istituti della desistenza attiva o del recesso;

Ascari 01.02, che modifica il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, includendo tra le condotte che integrano il reato la violazione degli obblighi di natura economica relativi al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;

Ascari 01.03, che introduce il regime di procedibilità del reato di violazione degli

obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio;

Ascari 01.04, che modifica il reato di maltrattamenti contro i familiari o conviventi prevedendo la condotta delittuosa di maltrattamento nei confronti di un animale della famiglia;

Ascari 01.05, che interviene sugli artt. 575, 579 e 584 del codice penale riguardanti rispettivamente i reati di omicidio, di omicidio del consenziente e di omicidio preterintenzionale al fine di sostituire alle parole « un uomo » le parole « una persona ».

Avverte infine che, ai sensi del punto 5.5. della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, non verranno messi in votazione i seguenti emendamenti meramente formali, che saranno quindi presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo: Pulciani 1.8, Vinci 1.9, Pellicini 1.10, Palombi 1.11, La Salandra 1.12, Buonguerrieri 1.13, Palombi 1.14, Dondi 1.15, Pellicini 1.16, Pulciani 1.17, Buonguerrieri 1.25, Vinci 1.26, La Salandra 1.27, Dondi 1.29, Pellicini 1.39, Dondi 1.43, Pellicini 1.57, Pulciani 1.58, Vinci 1.59, Palombi 1.62, La Salandra 1.63, Pellicini 1.64, Dondi 1.65 e 1.70, Buonguerrieri 1.71, Vinci 1.72, Pulciani 1.73 e Buonguerrieri 1.74.

Comunica che l'eventuale richiesta di riesame potrà essere avanzata entro domani giovedì 29 maggio, alle ore 14.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

C. 2304, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 maggio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative lo scorso 7 maggio, confermando il testo già approvato dal Senato e comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XII.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice, anche considerando che nel corso dell'esame presso il Senato sono stati recepiti i contributi proposti dal gruppo Movimento 5 Stelle. Si rammarica, tuttavia, che la maggioranza non ha mantenuto il medesimo approccio anche presso questa Commissione, evidenziando che si sarebbe potuto ulteriormente migliorare il contenuto del provvedimento in esame recependo i puntuali suggerimenti avanzati in questa sede dal suo gruppo. Sottolinea infatti che l'eventuale accoglimento di tale proposte emendative non avrebbe comunque impedito una celere approvazione definitiva del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Bisa, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.05.

ALLEGATO

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 56 del codice penale)

1. All'articolo 56 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di accordo o di istigazione a commettere il delitto di omicidio volontario, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per desistenza o per recesso di uno degli agenti, risponde di delitto tentato colui al quale la desistenza o il recesso non siano riferibili ».

01.01. Ascari.

(Inammissibile)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)

1. All'articolo 570-bis, primo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio ».

01.02. Ascari.

(Inammissibile)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)

1. All'articolo 570-bis del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze previste dall'articolo 612-bis, quarto comma, ovvero quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ».

01.03. Ascari.

(Inammissibile)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 572 del codice penale)

1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « o di un'arte, » sono inserite le seguenti: « o un animale della famiglia »;

b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se dal fatto deriva una lesione grave in danno all'animale, si applica la reclusione da sei mesi a un anno; se ne deriva una lesione gravissima o la morte, si applica la reclusione fino a due anni; in ogni caso si dovrà procedere con una valutazione del profilo criminoso del maltrattante che possa evidenziare come in ambito di violenza do-

mestica il maltrattamento di animali sia uno specifico indicatore predittivo di potenziali violenze fisiche o sessuali su donne, minori o anziani che sono esposti ad atti violenti da parte dell'abusatore ».

01.04. Ascari.

(Inammissibile)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 575, primo comma, del codice penale, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

2. All'articolo 579, primo comma, le parole: « un uomo, col consenso di lui » sono sostituite dalle seguenti: « una persona, con il suo consenso ».

3. All'articolo 584, primo comma, del codice penale, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

01.05. Ascari.

(Inammissibile)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 600-bis del codice penale)

1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: « un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni » sono sostituite dalle seguenti: « una persona di età inferiore agli anni diciotto ».

01.06. Ascari.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-bis.

(Violenza sessuale in assenza di consenso)

Chiunque, in assenza di consenso, compie atti sessuali con taluno o li fa ad esso subire è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata fino ad un terzo quando gli atti sessuali sono commessi:

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, o abusando della situazione di incapacità della donna, al momento del fatto, dovuta ad abuso di alcolici o di droghe;

3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Quando, in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità della lesione della libertà sessuale, il fatto è di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Agli effetti di cui al primo comma, il dissenso della vittima è sempre presunto, salvo prova contraria dell'imputato.

Agli effetti del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma. L'assenza di consenso rileva per tutti gli atti non consensuali indipendentemente dalla relazione tra l'autore del reato e la persona offesa ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale)

1. All'articolo 612-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, » sono inserite le seguenti: « realizza e, »;

b) sostituire la rubrica con la seguente: « Realizzazione e diffusione illecite

di immagini o video sessualmente espliciti ».

1.1. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-*bis*.

(Atti sessuali in assenza di consenso)

Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) mediante abuso di autorità;
- 2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Agli effetti di cui al primo comma, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma. L'assenza di consenso rileva per tutti gli atti non consensuali indipendentemente dalla relazione tra l'autore del reato e la persona offesa ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale)

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 609-*ter* del codice penale è premezzo il seguente:

« 01) con violenza o minaccia ».

1.2. Sportiello, Ascari.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-*bis*.

(Atti sessuali in assenza di consenso)

Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato in forma espressa o tacita il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce o costringe taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) mediante abuso di autorità;
- 2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è aumentata fino a un terzo se i fatti sono commessi con violenza o minaccia.

Quando, in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità della lesione della libertà sessuale, il fatto è di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Agli effetti del presente articolo si intende per:

1) "consenso": la manifestazione libera, consapevole e inequivocabile della volontà della persona di partecipare all'atto sessuale;

2) "consenso tacito": il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale. Il consenso deve persistere per tutta la durata dell'atto sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento ».

1.3. Ascari.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-*bis*.

(Violazione dell'intimità della persona)

Chiunque compie atti di natura intima o sessuale nei confronti di un'altra persona, ovvero li fa ad essa subire, senza il suo consenso, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente la metà.

La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità prevista dall'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale al momento del fatto;

3) su persona la cui volontà è annullata o diminuita per qualsiasi motivo al momento del fatto;

4) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

1.4. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: , in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali con

le seguenti: compie con taluno atti sessuali senza consenso

1.5. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: , in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali con le seguenti: compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato il proprio consenso.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso,

al primo comma, numero 1), sopprimere le parole: con violenza o minaccia o;

dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Agli effetti di cui al primo comma, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma. L'assenza di consenso rileva per tutti gli atti non consensuali indipendentemente dalla relazione tra l'autore del reato e la persona offesa;

sostituire la rubrica con la seguente:
Atti sessuali in assenza di consenso;

sopprimere il comma 2;

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale)

1. All'articolo 609-*ter*, primo comma, numero 1), del codice penale, è premesso il seguente:

« 01) con violenza o minaccia ».

1.6. Sportiello, Ascari.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in assenza di consenso con le seguenti: con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il numero 1);

sopprimere il comma 2.

1.7. La Salandra.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: assenza con la seguente: mancanza.

1.8. Pulciani.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: autorizzazione.

1.9. Vinci.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: approvazione.

1.10. Pellicini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: accettazione.

1.11. Palombi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: beneplacito.

1.12. La Salandra.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra,

sostituire la parola: consenso con la seguente: benessere.

1.13. Buonguerrieri.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: adesione.

1.14. Palombi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: permesso.

1.15. Dondi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: volontà.

1.16. Pellicini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: assenso.

1.17. Pulciani.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, dopo la parola: consenso aggiungere le seguenti: espresso e consapevole.

1.18. La Salandra.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, dopo la parola: consenso aggiungere la seguente: espresso.

1.19. Dondi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: costringe fino alla fine del comma, con le seguenti: compie atti sessuali nei confronti di una persona ov-

vero li fa ad essa subire, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma;

sostituire la rubrica con la seguente: Violazione della libertà sessuale. Violenza sessuale;

sopprimere il comma 2.

1.20. Boldrini, Gianassi, Serracchiani, Laccarra, Scarpa, Ferrari, Ghio, Forattini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: costringe fino alla fine del comma, con le seguenti: compie atti sessuali nei confronti di una persona ovvero li fa ad essa subire, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di

autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

sostituire la rubrica con la seguente: Violazione dell'autodeterminazione sessuale. Violenza sessuale.

1.21. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: costringe fino alla fine del comma, con le seguenti: compie atti sessuali nei confronti di una persona ovvero li fa ad essa subire, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

sostituire la rubrica con la seguente: Violazione della libertà sessuale. Violenza sessuale.

1.22. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali con le seguenti: compie atti sessuali con taluno o li fa ad esso subire.

1.23. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: induce.

1.24. Buonguerrieri.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: convince.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: convince.

1.25. Buonguerrieri.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: persuade.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: persuade.

1.26. Vinci.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: conduce.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: conduce.

1.27. La Salandra.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: istiga.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: istiga.

1.28. Palombi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: spinge.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: spinge.

1.29. Dondi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da quattordici a venti.

1.30. Palombi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da tredici a diciannove.

1.31. La Salandra.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da dodici a diciotto.

1.32. Dondi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da undici a diciassette.

1.33. Buonguerrieri.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da dieci a sedici.

1.34. Vinci.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da nove a quindici.

1.35. Pulciani.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole:

da sei a dodici con le seguenti: da otto a quattordici.

1.36. Pellicini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da sette a tredici.

1.37. Palombi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo comma con i seguenti:

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente la metà.

La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità prevista dall'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale al momento del fatto;

3) su persona la cui volontà è annullata o diminuita per qualsiasi motivo al momento del fatto;

4) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

1.38. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: stessa pena con le seguenti: pena di cui al primo periodo.

1.39. Pellicini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 1), sopprimere le parole: con violenza o minaccia o.

1.40. D'Orso.

Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 2), sostituire le parole: persona offesa con le seguenti: vittima del reato.

1.41. Pulciani.

Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 2), sopprimere le parole: al momento del fatto.

1.42. Buonguerrieri.

Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 3), sostituire la parola: traendo con la seguente: inducendo.

1.43. Dondi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 3), sostituire le parole: persona offesa con le seguenti: vittima del reato.

1.44. Vinci.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.

1.45. La Salandra.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: è diminuita con le seguenti: può essere diminuita.

1.46. Palombi.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, dopo le parole: è diminuita aggiungere le seguenti: sulla base della valutazione del giudice competente.

1.47. Pellicini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: in misura non ecce-

dente i due terzi con le seguenti: fino ai due terzi.

1.48. Pulciani.

Al comma 1, capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Atti sessuali in assenza di consenso espresso o tacito.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini e per gli effetti della presente legge, per consenso tacito si intende il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale.

1.49. Ascari.

Al comma 1, capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Atti sessuali in assenza di consenso.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini e per gli effetti della presente legge, per consenso tacito si intende il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale.

1.50. Ascari.

Al comma 1, capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Violazione dell'auto-determinazione sessuale. Violenza sessuale.

1.51. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Sopprimere il comma 2.

1.52. Dondi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 609-bis del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che deve permanere durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il con-

senso deve essere sempre valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento.

1.53. D'Orso.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consenso aggiungere le seguenti: dichiarato espressamente.

1.54. Buonguerrieri.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consenso aggiungere la seguente: espresso.

1.55. Vinci.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: libera aggiungere le seguenti: e non condizionata.

1.56. Dondi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della volontà con le seguenti: dell'intenzione.

1.57. Pellicini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della volontà con le seguenti: del proposito.

1.58. Pulciani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della volontà con le seguenti: della determinazione.

1.59. Vinci.

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: tale e.

1.60. La Salandra.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e immutato.

1.61. Buonguerrieri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: L'accettazione della persona offesa.

1.62. Palombi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: Il permesso della persona offesa.

1.63. La Salandra.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: La volontà della persona offesa.

1.64. Pellicini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: L'assenso della persona offesa.

1.65. Dondi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: valutato aggiungere le seguenti: dal giudice.

1.66. Palombi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: sulla base della valutazione.

1.67. Pellicini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della situazione e del contesto con le seguenti: delle circostanze concrete del fatto.

1.68. Pulciani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e può essere revocato con le seguenti: , anche se revocato.

1.69. Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: può essere revocato dalla persona con le seguenti: può venir meno.

1.70. Dondi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: revocato con la seguente: cancellato.

1.71. Buonguerrieri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: revocato con la seguente: annullato.

1.72. Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: revocato con la seguente: ritirato.

1.73. Pulciani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: forma con la seguente: modalità.

1.74. Buonguerrieri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: forma aggiungere la seguente: riconoscibile.

1.75. D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assenza di una esplicita manifestazione di dissenso, consistente in silenzio determinato da paura, paralisi emotiva o fisica, stato di shock o immobilità della persona offesa, non può in alcun modo essere interpretata come consenso.

1.76. Dori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-ter.1. – (*Molestie sessuali*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a talune molestie o disturbo senza il suo consenso violando la dignità della persona, è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 ».

1.01. Dori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di molestie a connotazione sessuale)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-ter.1. – (*Atti di molestie a connotazione sessuale*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti a connotazione sessuale effettuati in forma verbale o gestuale, anche se verificatisi in un'unica occasione, reca ad una persona molestia, violandone la dignità o l'auto determinazione o la libertà sessuale, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, nonché se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di

una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. Si procede, tuttavia, d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 609-septies, comma 4 ».

1.02. Ascari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

1.03. Ascari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale)

1. All'articolo 612-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, » sono inserite le seguenti: « realizza e, »;

b) sostituire la rubrica con la seguente: « Realizzazione e diffusione illecite di immagini o video sessualmente espliciti ».

1.04. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di avocazione delle indagini)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 settembre 2023, n. 122, le parole: « il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, » sono

sostituite dalle seguenti: « il procuratore della Repubblica può, anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore, con provvedimento motivato, basato su una valutazione del rischio aggiornata, ».

1.05. Ascari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*quinquies*. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, come previsto Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I del codice di procedura civile ».

1.06. Ascari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norme in materia di giustizia riparativa)

1. Le disposizioni contenute nel Titolo IV (*Disciplina organica della giustizia riparativa*) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non sono applicabili ai reati di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché ai reati di cui agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,

primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice.

1.07. Ascari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*octies*. Le disposizioni del comma 2-*quater*, lettera *e*), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale ».

1.08. Ascari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. In deroga all'articolo 33 del regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è vietato il rilascio di documenti e informazioni, di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, relativi a una persona offesa da alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero relativi a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale.

2. Il Governo provvede ad adeguare l'articolo 33 del regolamento anagrafico della

popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

3. Al titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

« Art. 329-bis. – (Obbligo di comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del presente codice, quando le indagini preliminari riguardano alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, ne dà immediata comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che vietano il rilascio di documenti e informazioni previsti dall'articolo 33, comma 1, del regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla persona offesa da alcuno dei predetti delitti, o a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, all'autore o al presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale ».

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, regola l'accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto alcuno dei delitti previsti dagli

articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.

1.09. Ascari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per l'insegnamento all'educazione affettiva e sessuale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni nonché delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle

infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

5. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.010. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per la formazione obbligatoria in materia di violenza di genere)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo destinato al finanziamento della formazione obbligatoria per i magistrati e le magistrature inquirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati e le avvocate, anche alla materia della violenza di genere, prevedendola allo stesso modo anche per gli assistenti sociali, i consulenti tecnici d'ufficio e tutti gli operatori e le operatrici chiamati ad operare attorno al fenomeno criminale strutturato della violenza di genere, inclusi polizia e carabinieri, polizia municipale e personale sanitario, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Sulla pubblicità dei lavori 55

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, Matti Lassila (*Svolgimento e conclusione*) 55

RISOLUZIONI:

7-00295 Formentini: Sul progetto di creazione di un « Museo dell'italianità » a Buenos Aires (*Discussione e rinvio*) 56

7-00297 Boldrini: Sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo (*Discussione e rinvio*) 56

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo (*Esame e rinvio*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur .. 59

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, Matti Lassila.

(Svolgimento e conclusione).

L'Ambasciatore Matti LASSILA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giangiacomo CA-

LOVINI (FDI), Stefano Giovanni MAULLU (FDI), Laura BOLDRINI (PD-IDP) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*.

L'Ambasciatore Matti LASSILA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00295 Formentini: Sul progetto di creazione di un « Museo dell'italianità » a Buenos Aires.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), cofirmatario dell'atto di indirizzo in titolo, ne illustra il contenuto.

Franco TIRELLI (NM(N-C-U-I)M-CP) sottolinea l'importanza del progetto in questione, evidenziando il proficuo lavoro preparatorio condotto dal Comitato italiani all'estero (ComItEs) di Buenos Aires in collaborazione del Museo Nazionale dell'emigrazione italiana di Genova.

Fabio PORTA (PD-IDP) si associa alle considerazioni del collega Tirelli sul valore dell'iniziativa, auspicando che l'atto di indirizzo contribuisca ad assicurare il coordinamento delle azioni di tutti gli attori in campo. Propone, inoltre, che una delegazione della Commissione svolga una visita presso il citato Museo di Genova.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00297 Boldrini: Sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando la necessità di apportare alcuni aggiornamenti al testo alla luce degli ultimi eventi, che riassume sinteticamente: a febbraio scorso le milizie dell'M23 hanno conquistato Goma e Bukavu; i negoziati tra le Parti organizzati in Angola il 18 marzo sono falliti a causa del concomitante incontro, in Qatar, tra il Presidente del Rwanda, Kagame, ed il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Tshisekedi, dai quali è scaturito un progetto di cessate-il-fuoco. Infine il 25 aprile, negli Stati Uniti, i Ministri degli esteri dei due Paesi hanno firmato una « dichiarazione di principi », gettando le basi per un futuro accordo di pace. Il documento « riconosce la sovranità e l'integrità territoriale » dei due Stati, e « il diritto sovrano di governare e di amministrare il proprio territorio », astenendosi « da qualsiasi ingerenza negli affari interni dell'altro », ma, soprattutto, promuove gli investimenti del Governo e degli investitori privati USA in settori strategici quali energia, infrastrutture e miniere. Nel frattempo, nonostante questi sforzi di pacificazione, gli scontri sul terreno continuano, con effetti devastanti sulla popolazione civile (3,8 milioni persone sono state sfollate).

Auspica, quindi, che il Governo accolga con favore le raccomandazioni contenute nell'atto di indirizzo, fornendo altresì indicazioni sulle iniziative in corso per garantire che sia fatta piena luce sulla vicenda dell'Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato nella Repubblica democratica del Congo il 22 febbraio del 2021, insieme al carabiniere che gli faceva

da scorta, Vittorio Iacovacci, e all'autista del *World food programme*, Mustapha Milambo.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.

C. 2345 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, in premessa, sottolinea che l'Accordo in esame, adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), ha lo scopo di agevolare l'entrata in vigore dei precedenti atti internazionali – la Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 ed il Protocollo del 1993. Questi sono stati ratificati dall'Italia, ma non sono mai entrati in vigore, a causa della mancata adesione del numero minimo di Stati previsto.

Fa presente che l'Accordo di Città del Capo contiene disposizioni sulla progettazione, sulla costruzione e sull'equipaggiamento dei pescherecci, al fine di stabilire i parametri per la sicurezza degli equipaggi e di fornire condizioni di parità per le attività industriali. Sebbene la pesca professionale sia riconosciuta, a livello internazionale, come una delle professioni più pericolose al mondo, manca infatti uno

strumento internazionale di definizione dei parametri minimi di sicurezza e di un sistema integrato di controllo e monitoraggio delle unità da pesca.

Precisa che l'entrata in vigore dell'Accordo imporrà agli armatori e agli operatori internazionali che gestiscono pescherecci di conformarsi a regolamenti vincolanti a livello internazionale, in analogia a quanto avviene per gli altri tipi di navi che svolgono attività commerciali, diminuendo conseguentemente le pratiche che espongono a rischi la vita degli equipaggi.

Peraltro, osserva che la gran parte delle norme dell'Accordo sono, di fatto, già vigenti in Italia, in conseguenza del recepimento delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza eguale o superiore a ventiquattro metri, recepimento operato con il decreto legislativo n. 541 del 1999.

Venendo all'articolato, osserva che gli articoli dell'Accordo (articoli da 1 a 4) stabiliscono gli obblighi generali nonché le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos del 1993 alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977, le modalità di ratifica, accettazione, approvazione e adesione all'Accordo nonché la sua entrata in vigore; l'Annesso contiene le modifiche all'allegato e alle appendici all'allegato al Protocollo di Torremolinos del 1993.

Precisa che l'Accordo di Città del Capo ha modificato i capitoli I, V, VII, IX e gli Allegati.

Il capitolo I è suddiviso in diciassette regole; particolare rilievo assume la regola 3, che estende la possibilità di concedere esenzioni da parte dell'amministrazione. Si prevede, infatti, che l'amministrazione può esentare qualsiasi nave da uno qualsiasi dei requisiti del Protocollo, se ritiene che l'applicazione di esso sia irragionevole e impraticabile in considerazione del tipo di nave, delle condizioni meteorologiche e dell'assenza di pericoli generali per la navigazione, a condizione che la nave risponda a requisiti di sicurezza che, a giudizio dell'amministrazione medesima, siano ritenuti adeguati al servizio cui la nave è destinata

e tali da garantire l'incolumità complessiva della nave e delle persone a bordo, nonché che la nave operi esclusivamente in determinate zone di pesca.

Menziona anche la regola 7, che disciplina le visite che devono essere condotte sui dispositivi di salvataggio e sugli altri equipaggiamenti, affinché la nave sia conforme, sotto tutti gli aspetti, alle disposizioni del Protocollo e del regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, nonché alle disposizioni emanate dall'amministrazione.

Osserva che la regola 11 prevede che dopo un'ispezione iniziale o di rinnovo a un peschereccio, con esito positivo, deve essere rilasciato un certificato denominato « certificato internazionale di sicurezza per pescherecci », ad eccezione delle navi esentate.

Sottolinea che la regola 12 stabilisce che il certificato può essere rilasciato, previa autorizzazione dell'amministrazione, da un altro Stato parte dell'Accordo, mentre la regola 13 prevede che il certificato venga rilasciato per un periodo non superiore a cinque anni, stabilendo, inoltre, i termini di validità rispetto alla conclusione delle visite di rinnovo.

Segnala che le regole 14, 15, 16 e 17 si riferiscono ai modelli dei certificati che devono essere rilasciati, stabilendo la redazione in due lingue, per l'Italia, in italiano e in inglese. Si prevede, inoltre, che i certificati debbano essere prontamente disponibili a bordo per essere esaminati in qualsiasi momento e che siano accettati reciprocamente dalle parti dell'Accordo.

Fa presente che il capitolo II è suddiviso in quindici regole e contiene disposizioni concernenti la costruzione, la tenuta stagna e gli equipaggiamenti. Peraltro, si tratta di norme già in vigore in ambito nazionale poiché contenute nel citato decreto legislativo n. 541 del 1999.

Rileva che il capitolo III è suddiviso in quattordici regole e contiene disposizioni riguardanti la stabilità e la navigabilità, la prova di stabilità, le condizioni operative e le informazioni sulla stabilità: anche in questo caso, si tratta di parametri già applicati in ambito nazionale.

Evidenzia che il capitolo IV è suddiviso in ventiquattro regole e contiene disposizioni già applicate in ambito nazionale, concernenti le macchine, gli impianti elettrici, i locali macchine senza guardia continua, il sistema di pompaggio delle acque di sentina, la protezione contro il rumore e gli impianti di refrigerazione per la conservazione del pescato.

Sottolinea che il capitolo V, composto da quarantaquattro regole, contiene le disposizioni inerenti alla protezione antincendio. In particolare, l'Accordo di Città del Capo introduce la norma in base alla quale il capitolo, salva espressa previsione diversa, si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza eguale o superiore a 45 metri.

Fa presente che il capitolo VI contiene le disposizioni concernenti la protezione dell'equipaggio e si compone di quattro regole che disciplinano le misure generali, le aperture sul ponte, le murate e i parapetti, le scale e scalette. Precisa che le disposizioni non sono state modificate dall'Accordo e sono, pertanto, già contenute nel Protocollo di Torremolinos del 1993.

Osserva che il capitolo VII disciplina i mezzi e i dispositivi di salvataggio e si compone di ventisei regole. L'Accordo in esame ha aggiunto nuove norme che disciplinano il numero e la tipologia dei mezzi collettivi di salvataggio e dei battelli di emergenza.

Rileva che il capitolo VIII, composto da trentadue regole, contiene le disposizioni concernenti le procedure di emergenza, gli appelli e le esercitazioni, non modificate dall'Accordo.

Segnala che il capitolo IX contiene le disposizioni inerenti alle radiocomunicazioni ed è composto da sedici regole. Precisa che l'Accordo ha aggiunto una possibilità di deroga, prevedendo che l'amministrazione può consentire che l'attuale sistema di radiocomunicazione continui ad essere utilizzato a bordo dei pescherecci esistenti qualora lo riconosca equivalente in relazione ai requisiti previsti.

Evidenzia che il capitolo X, composto da sei regole e non modificato dall'Accordo in esame, contiene le disposizioni concernenti le prescrizioni relative all'installa-

zione di sistemi e apparecchiature di navigazione a bordo delle navi.

Infine, sottolinea che gli Allegati contengono i nuovi modelli dei certificati previsti.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di sei articoli.

In particolare, l'articolo 3 individua come autorità competente per l'Italia il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Evidenzia, altresì, l'articolo 4, che prevede che il Governo è autorizzato a rendere, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione di cui all'allegato alla decisione 2014/195/UE, in base alla quale è vincolato dalla pertinente legislazione dell'Unione europea, ovvero la citata direttiva 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri.

Segnala, infine, che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria: pertanto, le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la

presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.

Sulla pubblicità dei lavori 60

Audizione del Comandante Carabinieri per la tutela della salute (NAS), Generale B. Raffaele Covetti (*Svolgimento e conclusione*) 60

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano (*Rinvio del seguito dell'esame*) 61

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione del Comandante Carabinieri per la tutela della salute (NAS), Generale B. Raffaele Covetti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Raffaele COVETTI, *Comandante Carabinieri per la tutela della salute (NAS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Roberto BAGNASCO (FI-PPE), Paola Maria CHIESA (FDI), Arnaldo LOMUTI (M5S), Anastasio CARRÀ (LEGA), Fabrizio COMBA (FDI) e Marco PELLEGRINI (M5S), in videoconferenza, cui risponde Raffaele COVETTI, *Comandante Carabinieri per la tutela della salute (NAS)*.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia Raffaele COVETTI, *Comandante Carabinieri per la tutela della salute (NAS)* per la relazione svolta, nonché i colleghi intervenuti.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinare proposte di legge, rinviato nella seduta del 23 aprile scorso.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e III.

Fa presente inoltre come la Commissione, pur avendo trasmesso la relativa richiesta il 23 aprile scorso, resti in attesa del parere della V Commissione al fine di poter deliberare il mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Testo unificato C. 1535 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	63
DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	91
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	82
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	85
Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>). C. 1049-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Atto n. 267 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 2293 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 maggio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Testo unificato C. 1535 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti in merito ai

profili finanziari del provvedimento in esame, conferma che all'attuazione della proposta di legge in esame potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, fa presente, anzitutto, che il «Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», istituito dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), del provvedimento in esame sarà realizzato in un apposito spazio ubicato presso un sacrario già esistente, con l'apposizione di una targa commemorativa, con oneri che potranno essere sostenuti nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente iscritti sul piano gestionale n. 4 del capitolo 1147 dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo alle spese per le onoranze ai caduti in guerra e in missioni di pace e l'equiparazione dei cimiteri di guerra ai monumenti sacrari, che reca le necessarie disponibilità.

Rileva, poi, che il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della cultura, previsto dalla predetta disposizione, assicurerà che all'istituzione del predetto Luogo del ricordo si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Assicura, inoltre, che le decorazioni d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa, previste dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), saranno riconosciute a un numero limitato di beneficiari e potranno essere concesse a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente sul piano gestionale n. 20 del capitolo 1410 dello stato di previsione del Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.

Concorda, infine, con l'opportunità, evidenziata nel corso della seduta del 20 maggio scorso, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del testo unificato in termini conformi alla prassi consolidata.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del re-

latore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1535 e abb., recante disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che all'attuazione della proposta di legge in esame potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto:

il "Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace", istituito dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del provvedimento in esame sarà realizzato in un apposito spazio ubicato presso un sacrario già esistente, con l'apposizione di una targa commemorativa, con oneri che potranno essere sostenuti nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente iscritti sul piano gestionale n. 4 del capitolo 1147 dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo alle spese per le onoranze ai caduti in guerra e in missioni di pace e l'equiparazione dei cimiteri di guerra ai monumenti sacrari, che reca le necessarie disponibilità;

il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della cultura, previsto dalla predetta disposizione, assicurerà che all'istituzione del predetto Luogo del ricordo si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le decorazioni d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa, previste dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) saranno riconosciute a un numero limitato di beneficiari e potranno essere concesse a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente sul piano gestionale n. 20 del capitolo 1410 dello

stato di previsione del Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità;

rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del testo unificato in termini conformi alla prassi consolidata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria).

– 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che le risposte fornite dalla sottosegretaria Albano non risultano sufficienti a fornire un riscontro adeguato ad alcune delle richieste di chiarimento formulate nel corso della seduta del 20 maggio scorso, ove si consideri, in particolare, che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, tuttavia, lo stesso non è corredato di relazione tecnica.

Osserva, al riguardo, che la mera rassicurazione del Governo in ordine alla possibilità che all'attuazione delle relative disposizioni si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente non può costituire idonea garanzia in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Conclude evidenziando che con si rischia di determinare un pericoloso precedente cui si potrebbe ricorrere in futuro per consentire l'approvazione di altri provvedimenti in relazione ai quali dovessero

emergere criticità in merito ai profili di carattere finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che, a fronte delle richieste di chiarimento avanzate, il Governo ha inteso fugare eventuali dubbi in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento in esame, dando conto degli stanziamenti previsti a legislazione vigente che potranno essere utilizzati al fine di darvi attuazione, attraverso la puntuale indicazione dei capitoli di spesa e, al loro interno, dei piani gestionali che recano le disponibilità necessarie a provvedere all'attuazione della proposta di legge.

Conferma, pertanto, come, alla luce degli elementi forniti, sia possibile escludere che dall'attuazione della predetta proposta di legge possano discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle dispo-

sizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 1-*bis*, evidenza che la norma, introdotta dal Senato della Repubblica, inserisce gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010, disciplinanti, rispettivamente, i cosiddetti incarichi post-doc, destinati a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, e gli incarichi di ricerca, da svolgere sotto la supervisione di un *tutor* e destinati a soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale, quali nuovi modelli contrattuali a tempo determinato, di durata massima di tre anni, attivabili nel settore della ricerca da parte di Università, Enti pubblici di ricerca e Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

Evidenzia che tali istituzioni, con propri regolamenti, disciplinano le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi, prevedendo un colloquio orale, con possibilità di svolgimento anche in una lingua diversa dall'italiano, nel caso di incarichi post-doc, e una valutazione di titoli e pubblicazioni, ed eventuale colloquio da tenere di fronte ad una commissione, nel caso di incarichi di ricerca. Rileva, altresì, che gli incarichi non danno diritto all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini dell'applicazione delle misure di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e che l'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni qualora il titolare dello stesso sia dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.

Fa presente che gli importi minimi dei trattamenti economici da attribuire ai titolari degli incarichi di ricerca in riferimento sono determinati con decreto ministeriale e, con riguardo agli incarichi post-doc, questi non possono essere stabiliti in misura inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Sottolinea come i trattamenti economici relativi agli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-*ter* siano esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche, ana-

logamente alle borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione e agli assegni di studio universitari corrisposti dallo Stato o dalle regioni. Segnala che in materia previdenziale, di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia ai medesimi incarichi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di gestione separata dell'INPS e che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Osserva, inoltre, che gli incarichi post-doc sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero da soggetti terzi sulla base di specifici accordi o convenzioni e che la spesa complessiva per l'attribuzione di entrambe le tipologie di incarichi non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, già previsti dall'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, come risultante dai bilanci approvati. Fa presente che il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 1-*bis*.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca in riferimento, in quanto rimessa all'autonoma valutazione delle Istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, sia effettuata nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non ha osservazioni da formulare in merito ai commi da 2 a 4 della norma in esame, posto che gli stessi appaiono finalizzati ad introdurre disposizioni di coordinamento delle norme introdotte con la disciplina vigente in materia di attività di ricerca.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta dal Senato della Repubblica, incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere indicato risulta configurato come limite massimo di spesa, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti della norma stessa sui tre saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2-*bis* prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, evidenzia che tale ultima disposizione ha stabilito per il predetto Fondo una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Segnala che tale dotazione è ridotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della medesima legge n. 207 del 2024, per un ammontare pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai fini della parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di ulteriori 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Ciò premesso, rileva che il suddetto Fondo, iscritto sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 97.010.000 euro per l'anno 2025 e di 114

milioni di euro per l'anno 2026. Segnala inoltre che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta inoltre che allo stato il predetto capitolo reca disponibilità di competenza, per il corrente esercizio finanziario, pari a 47.010.000 euro.

Nel ricordare che alla disposizione che ha istituito il Fondo erano stati ascritti effetti riflessi di segno positivo sui saldi fabbisogno e indebitamento netto in termini di maggiori entrate e che, pertanto, il suo utilizzo determina effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica, rileva l'opportunità che il Governo confermi che gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo in esame, riferite a trattamenti economici, presentino il medesimo profilo sui saldi di finanza pubblica.

Ritiene, inoltre, necessario, acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nell'anno 2026, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenendo conto della riduzione operata ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 2, del presente decreto.

Per quanto concerne l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame prevede un incremento delle risorse destinate alla misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », autorizzando conseguentemente il Ministero dell'istruzione e del merito all'emanazione di un bando volto alla selezione di nuove progettualità, nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 123 del 2023. Ricorda, inoltre, che a tale fine sono utilizzate le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del medesimo Ministero dell'istruzione e del merito fino a un importo mas-

simo complessivo di euro 819.699.113,93 e che, per effetto di un emendamento introdotto durante l'esame al Senato, il comma 1 del citato articolo 3 prevede, altresì, che le risorse non impiegate per le finalità di cui sopra possano essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR.

Segnala che, ai sensi del successivo comma 2, si autorizza, inoltre, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

Evidenzia, infine, che il Governo, nel corso dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ha chiarito che le risorse previste dalla norma sono sufficienti al raggiungimento dell'obiettivo programmato e il loro trasferimento da altri investimenti non determinerà il mancato raggiungimento di questi ultimi.

Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, reputa comunque opportuno che siano acquisiti ulteriori dati ed elementi volti a confermare che il trasferimento delle risorse da determinate misure del PNRR non pregiudichi la loro realizzazione. Ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se la disposizione introdotta durante l'esame al Senato, concernente il possibile utilizzo delle risorse non impiegate per le summenzionate finalità a favore di altre misure del PNRR, faccia riferimento ad altri investimenti di titolarità del medesimo Ministero dell'istruzione e del merito o se si riferisca anche a misure del PNRR di cui sono titolari altri Ministeri.

Rileva che, per effetto di ulteriori modifiche introdotte durante l'esame al Senato, la norma prevede alcune novelle alla disciplina dei contributi a favore dei comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, intervenendo sull'articolo 1, commi 31-*bis* e 34, della legge n. 160 del 2019. Specifica, inoltre, che il comma 2-*bis* dell'articolo 3 prevede il rinvio dei termini per l'inserimento del Codice unico di progetto nel sistema di

monitoraggio e per l'emanazione del decreto di revoca dei citati contributi.

Segnala altresì che, per effetto delle predette modifiche apportate al Senato, la norma prevede l'incremento di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 del Fondo unico per l'edilizia scolastica, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, ai sensi di quanto disposto dai commi 2-ter e 2-quater.

Al riguardo, con riferimento al comma 2-bis, per cui rimane applicabile la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3, non ha osservazioni da formulare, atteso che ai precedenti rinvii dei summenzionati termini, di cui da ultimo l'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'aumento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, premesso che l'onere è comunque configurato come limite massimo di spesa, ritiene comunque opportuno che siano forniti dal Governo ulteriori elementi atti a valutare se lo stanziamento indicato risulti congruo rispetto alla finalità prevista dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 dispone l'utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli investimenti a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93 – di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1, « Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici », euro 114.700.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2, « Piano di estensione del tempo pieno », ed euro 499.000.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, « Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica » – al fine di assicurare le risorse necessarie per l'emanazione di un nuovo bando, nonché per lo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura già avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, per

il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato « Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia ».

Tanto premesso, ricorda che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha evidenziato che, al precipuo scopo di raggiungere il *target* previsto dal PNRR per il citato Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, si stima di poter attivare circa 30.000 nuovi posti nella fascia 0-2 anni, utilizzando il costo parametrico di 24.000 euro per ciascun nuovo posto in caso di nuova costruzione, ovvero di 20.000 euro per ciascun nuovo posto in caso di riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido e ha precisato che non si ravvisano al momento criticità nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del PNRR riferiti alle mense scolastiche, alle scuole nuove e alla messa in sicurezza, le cui risorse sono destinate al finanziamento del predetto investimento.

Ciò posto, atteso che alle norme in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno, a suo avviso, che il Governo confermi che le previste rimodulazioni non incidano sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Fa altresì presente che il comma 2-quater dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter del medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, nel rilevare che gli oneri oggetto di copertura finanziaria, derivanti dall'incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, corrispondono a spese in conto capitale, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento del fondo oggetto di utilizzo reca le occorrenti disponibilità.

Evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza

finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni del medesimo articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in ordine alla formulazione della disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 3-bis, rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, specificando che i canoni da corrispondere all'INAIL per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, posti a carico dello Stato sono quelli inerenti agli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciò premesso, nel ricordare che l'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, è stato da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 681, lettera b), della legge n. 207 del 2024, che ha ridotto da 1,5 a 1 milione di euro l'onere recato dalla disposizione a decorrere dall'esercizio 2025 e la relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e che la relazione tecnica riferita al suddetto comma 681 della legge di bilancio 2025 non ha esplicitato le ragioni della riduzione dell'onere, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se la modifica in esame risulti necessaria per allineare i contenuti della disposizione di cui trattasi agli oneri derivanti dal trasferimento a carico dello Stato dei canoni INAIL, come ridotti dalla legge di bilancio 2025.

Con riferimento all'articolo 3-sexies, rileva che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, prevedono che, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito siano individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione. Al riguardo, rileva la necessità che sia acquisita la conferma che allo svolgimento dei

suddetti controlli si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 3-septies, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta al Senato, modificando i commi da 1 a 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, sostituisce con un credito di imposta, pari a 10.000 euro per ogni nuovo assunto, il beneficio attualmente previsto, nella misura di complessivi 7.500 euro per un periodo massimo di 24 mesi per ciascun assunto, nella forma di esonero contributivo, per le imprese che assumono giovani ricercatori.

Rileva, inoltre, che la norma abroga il comma 2 dell'articolo 26 del medesimo decreto-legge, che disciplina le modalità di concessione dell'esonero contributivo e modifica l'ambito temporale di riferimento del limite di spesa di 150 milioni di euro previsto dal comma 3 dell'articolo 26, riferendolo al periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, anziché al periodo 2024-2026.

Segnala come non venga invece modificata la norma di copertura recata dal testo vigente del comma 4 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, in base alla quale agli oneri relativi ai predetti commi si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

Al riguardo, considerato che, in base alla normativa vigente, l'ammontare complessivo delle risorse utilizzabili, pari a complessivi 150 milioni di euro, è destinato alla concessione di un esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori del triennio 2024-2026 e che è già stato adottato il decreto 19 ottobre 2023, n. 1456, del Mi-

nistro dell'università e della ricerca che ha disciplinato le modalità di riconoscimento del citato beneficio, dovrebbe essere chiarito, a suo avviso, se tali risorse siano state almeno in parte erogate e, in tal caso, quale sia l'ammontare delle risorse residue.

Ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di non intervenire con la tecnica della novella all'interno di norme, come quelle in esame, che hanno già condotto all'adozione di un decreto ministeriale per la loro attuazione, al fine di evitare dubbi interpretativi, sia sull'ammontare del limite di spesa riferito alla nuova misura, posto che le risorse originarie potrebbero essere già state in tutto o in parte utilizzate, sia sul termine entro il quale deve essere adottato il nuovo decreto ministeriale, giacché, a legislazione vigente, il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023 fa riferimento ad un termine di novanta giorni riferito alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e non alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Evidenzia, altresì, come il beneficio introdotto consista nel riconoscimento di un credito d'imposta per ogni nuovo assunto, verosimilmente, quindi, fin dal momento dell'assunzione, senza che sia previsto alcun meccanismo per la restituzione dello stesso nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa anche solo dopo il decorso di un breve termine. Ciò stante, considera pertanto opportuno che il Governo assicuri che anche tale aspetto sarà disciplinato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca che provvederà a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio.

Infine, con riferimento alla congruità delle risorse messe a disposizione, osserva che andrebbero forniti dati e elementi utili, al fine di poter valutare il corretto dimensionamento del limite di spesa in relazione ai potenziali beneficiari del credito di imposta. In proposito, rammenta infatti che il limite di spesa, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2024-2026, era stato fissato ipotizzando la concessione dell'esonero contributivo previsto, pari a 7.500 euro, all'in-

tera platea potenzialmente interessata al beneficio, come stimata dalla relazione tecnica riferita all'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023. Rileva, pertanto, che, considerata la misura del nuovo beneficio, pari a 10.000 euro di credito d'imposta per ogni nuovo assunto, il limite di spesa previsto, pari a 150 milioni di euro, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo fosse interamente utilizzabile per il nuovo beneficio, risulterebbe insufficiente a soddisfare tutti i potenziali beneficiari.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, fa presente che il capoverso comma 5-ter, lettere da a) a c), fa fronte agli oneri derivanti dalla novella di cui al medesimo capoverso 5-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; quanto, invece, a 200.000 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quanto, infine, a 97.000 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera c), mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori ridu-

zioni disposte dagli articoli 9-*quater*, comma 2, 10, comma 1, lettera *b*), e 10, comma 1-*bis*, capoverso 9-*bis*, lettera *a*).

In relazione, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, osserva che le risorse del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi sono confluite, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che risulta iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento a diversi cicli di istruzione.

Al riguardo, pur prendendo atto della relativa esiguità della riduzione prevista dalla disposizione in esame, appare comunque necessario, a suo avviso, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse afferenti all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 del 1997, anche in considerazione dell'ulteriore riduzione dello stanziamento effettuata dall'articolo 10, comma 1-*bis*. Segnala, altresì, l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine a quale dei predetti capitoli e relativi piani gestionali si intenda attingere con finalità di copertura, anche al fine di escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, all'ultima modalità di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che la compensazione degli effetti finanziari prevista dalla disposizione in esame si rende necessaria in quanto, come emerge dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento in esame, alla riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, disposta dalla precedente lettera *b*), sono associati effetti negativi in termini di minori entrate tributarie e contributive sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo, fa presente che il Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale pari a euro 612.867.832 per l'anno 2025, a euro 352.935.663 per l'anno 2026 e a euro 506.935.663 per l'anno 2027.

Tanto premesso, pur prendendo atto della relativa esiguità della riduzione prevista dalla disposizione in esame, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle risorse utilizzate, nonché in ordine alla circostanza che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Con riferimento all'articolo 8, rileva che la norma prevede che, nell'esercizio finanziario 2025, risorse pari a 1 milione di euro del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso la Presidenza del Consiglio dei ministri siano riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per finanziare percorsi di formazione per docenti per la prevenzione delle dipendenze giovanili.

In proposito, ritiene necessario che il Governo assicuri che le nuove finalità di spesa a cui le risorse in questione sono destinate presentino lo stesso andamento delle spese finanziate a legislazione vigente a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Per quanto concerne l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che la procedura concorsuale facente capo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'assunzione a tempo indeterminato di 101 funzionari, di cui all'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, sia effettuata su base territoriale e anche con l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM. Rileva che, a tal fine, è autorizzata una maggiore spesa pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025 a valere Fondo per il funzio-

namiento delle istituzioni scolastiche. In proposito evidenzia che l'articolo 1, comma 569, della citata legge n. 207 del 2024 ha autorizzato per la procedura concorsuale in oggetto una spesa di 200.000 euro la cui stima è stata effettuata sulla base di procedure concorsuali precedenti.

Sottolinea che sia la relazione tecnica sia il Governo, durante l'esame al Senato, riferiscono che il maggior onere è dovuto all'introduzione dell'elemento territoriale alla procedura concorsuale e assicurano che le risorse attinte dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche non pregiudicano il funzionamento dello stesso.

Ciò premesso, nel rilevare che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, al fine di valutare la congruità della sua quantificazione ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi analitici sottostanti la stima effettuata considerato tra l'altro che alcune delle voci di costo riportate dalla relazione tecnica non sembrano possedere il richiamato carattere territoriale a cui è ascritto il maggior onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 fa fronte ai maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dal precedente comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero: gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate « Strutture scolastiche » e « Interventi integrativi disabili »; gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità « Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio », destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta forma-

tiva e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003; infine, le risorse relative all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge.

Rammenta, inoltre, che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, la cui dotazione è stata più volte rideterminata nel corso degli anni, risulta iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione. Sul punto, segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le risorse disponibili su ciascuno dei predetti capitoli di spesa risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti dalla disposizione in esame per il corrente esercizio finanziario.

Nel prendere atto che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame, la riduzione del Fondo in questione non è comunque suscettibile di pregiudicare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, segnala tuttavia l'opportunità di acquisire indicazioni in merito al capitolo o ai capitoli di spesa, e ai relativi piani gestionali, che saranno concretamente interessati dall'applicazione della norma di copertura finanziaria in commento.

Con riferimento all'articolo 9-bis, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2004, disponendo che al direttore generale dell'INVALSI si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca.

Al riguardo, in assenza della relativa relazione tecnica, considerato che l'IN-

VALSI rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche come definito dall'ISTAT, ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi e i dati necessari per verificare se l'attribuzione al direttore generale del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca possa aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9-*quater*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, novella la disciplina della Struttura tecnica di missione per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale istituita presso il Ministero dell'istruzione dall'articolo 2 della legge n. 121 del 2024. In particolare, viene previsto che, nell'ambito del contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione da assegnare alla predetta Struttura tecnica ai sensi della disciplina vigente, sia ricompreso un dirigente non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero.

Inoltre, sottolinea che in alternativa agli esperti, nel numero massimo di otto, che a normativa vigente possono far parte del contingente di personale della Struttura tecnica, si prevede che dello stesso possa far parte il personale scolastico a sua volta ricompreso nel contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di centocinquanta unità, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *a*).

Fa presente che, al comma 1, lettera *c*), gli importi dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024 per l'istituzione e il funzionamento della Struttura tecnica vengono aumentati da 679.607 a 752.363 euro per il 2025, con un incremento di 72.756 euro per il medesimo esercizio, e da 679.607

a 825.119 euro annui a decorrere dal 2026, con un incremento a regime di 145.512 euro dal 2026.

Al riguardo, premessa l'esigenza di acquisire i dati e i parametri sottostanti la determinazione degli oneri recati dalla norma, che sembrerebbero comunque riconducibili nella loro interezza al disposto incremento della dotazione organica dirigenziale non generale del Ministero dell'istruzione e del merito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo con riguardo alla possibilità di assegnare al contingente della Struttura, in alternativa agli esperti nel numero massimo di otto, personale scolastico, nei limiti della spesa autorizzata a normativa vigente dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, per l'istituzione e il funzionamento della Struttura tecnica, che già incorpora la componente d'onere – massimo 400.000 euro a decorrere dal 2024 – relativa ai compensi dei suddetti esperti.

In particolare, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di definire il numero di unità di personale scolastico alternativemente impiegabile, alla luce degli emolumenti accessori attribuibili alle stesse e delle risorse destinate ai compensi degli esperti ed effettivamente disponibili, in considerazione dei rapporti professionali già istaurati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9-*quater* prevede agli oneri derivanti dalla novella legislativa prevista dal comma 1, pari a 72.756 euro per l'anno 2025 e a 145.512 euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024; quanto a euro 145.512 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che, come segnalato con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 2-*bis*, il citato Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, iscritto sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 97.010.000 euro per l'anno 2025 e di 114 milioni di euro per l'anno 2026 e che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che allo stato il predetto capitolo reca disponibilità di competenza, per il corrente esercizio finanziario, pari a 47.010.000 euro.

Ricorda, altresì, che alla disposizione che ha istituito il Fondo erano stati ascritti effetti riflessi di segno positivo sui saldi fabbisogno e indebitamento netto in termini di maggiori entrate e che, pertanto, il suo utilizzo determina effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica. Ritiene pertanto opportuno che il Governo confermi che gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo in esame, riferite a spese di personale, presentino il medesimo profilo sui saldi di finanza pubblica. Ritiene, inoltre, necessario, acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una assicurazione circa il fatto che dalla riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenendo conto anche della riduzione operata ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del presente decreto.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria non formula osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 6, comma 1, lettera *a*), 10, comma 1, lettera

b) e 10, comma 1-*bis*, capoverso 9-*bis*, lettera *a*).

Rispetto all'articolo 10, comma 1-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, introducendo il comma 9-*bis* all'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS *Academy* e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, ivi comprese le borse di studio per gli *stage* aziendali e i tirocini formativi svolti nell'ambito dei predetti percorsi formativi, e provvedono alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Al riguardo, ai fini della verifica degli oneri quantificati dalla norma, ritiene necessario che vengano forniti dal Governo i dati sottostanti la stima dei medesimi oneri, quali il numero dei soggetti beneficiari, l'importo annuale medio pro capite delle borse di studio, l'ammontare della base imponibile oggetto di esenzione e l'aliquota marginale media Irpef considerata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1-*bis*, capoverso comma 9-*bis*, dell'articolo 10, provvede agli oneri derivanti dalla medesima disposizione, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 6, comma 1, lettera b), 9-*quater*, comma 2 e 10, comma 1, lettera b).

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, posta a valere sulle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni in ordine agli effetti della riduzione prevista dalla disposizione in commento sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, al fine di assicurare la compensazione finanziaria degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni derivanti dall'alinea del capoverso comma 9-*bis* introdotto dalla disposizione in esame, considerando che alla riduzione del medesimo Fondo operata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto in esame sono stati ascritti effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica.

Ritiene, altresì, necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse afferenti all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 del 1997, anche in considerazione dell'ulteriore riduzione dello stanziamento effettuata dall'articolo 6, comma 1. Segnala, infine, l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine a quale tra i capitoli e i piani gestionali in cui risulta iscritto il Fondo oggetto di utilizzo si intenda attingere con finalità di copertura, anche al fine di escludere che la riduzione prevista sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, all'articolo 10, commi 1-*ter* e 1-*quater*, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la nozione di « credito formativo » acquisito nei percorsi degli ITS *Academy*, contenuta nell'articolo 6 della legge n. 99 del 2022,

introducendo un riferimento ai percorsi svolti anche all'estero. Sottolinea che viene, altresì, novellata la legge n. 148 del 2022, includendo anche gli ITS *Academy* tra gli istituti a cui è attribuita la competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri ai fini dell'accesso ai percorsi degli ITS *Academy*.

Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che gli ITS *Academy* possano svolgere le nuove competenze loro attribuite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), che è già stata trasmessa, nell'imminenza della seduta, ai componenti della Commissione.

Con specifico riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore fa, quindi, presente, in primo luogo, che l'attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca disciplinati dagli articoli 22-*bis* e 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, introdotti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca vi provvederanno nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti previsti, per entrambe le tipologie di incarico, dal comma 10 dell'articolo 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, introdotto dal richiamato articolo 1-*bis*.

Segnala, altresì, che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, aggiornato all'atto del passaggio del provvedimento stesso tra i due rami del Parlamento, la riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico disposta dall'articolo 2-*bis*, comma 1, e dall'articolo 9-*quater*, comma 2, assicura la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebita-

mento netto degli oneri ai quali la medesima riduzione provvede, al netto degli effetti riflessi delle medesime disposizioni in termini di maggiori entrate tributarie e contributive.

Evidenzia, peraltro, che il medesimo Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis e 9-quater, comma 2, del provvedimento in esame, confermando che le riduzioni complessivamente disposte non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, che reca, allo stato, disponibilità pari a circa 47 milioni di euro per l'anno 2025 e 64 milioni di euro per l'anno 2026, che non risultano destinate ad altre finalità, in quanto ancora in attesa di specifica finalizzazione normativa.

Per quanto concerne l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », operato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, mediante utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito espressamente indicati dalla predetta disposizione, sottolinea che esso non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di tali misure e le rimodulazioni delle risorse assegnate ai predetti interventi non sono suscettibili di determinare effetti sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Per quanto invece attiene alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, ai sensi della quale le eventuali risorse che dovessero residuare all'esito del nuovo bando per la realizzazione di asili nido possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi, chiarisce che la portata della disposizione si riferisce

agli interventi del medesimo Piano in materia di istruzione.

Fa presente, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis sono volte a circoscrivere ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL gli interventi in relazione ai quali lo Stato è chiamato a corrispondere al medesimo Istituto i canoni di locazione.

Rappresenta, altresì, che i controlli a campione del Ministero dell'istruzione e del merito sulle attività di edilizia scolastica, di cui all'articolo 3-sexies, potranno essere realizzati dal medesimo Dicastero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea, poi, che le risorse destinate al finanziamento dell'esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori nel triennio 2024-2026, previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, come sostituito dall'articolo 3-septies del provvedimento in esame, possono essere utilizzate per le finalità previste da tale ultima disposizione.

Evidenzia che le modalità di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato dall'articolo 3-septies del provvedimento in esame, saranno definite dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 3 del medesimo articolo 26, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinerà la relativa procedura concessoria assicurando il rispetto del limite delle risorse allo scopo destinate dal PNRR e valutando in tale ambito la disciplina di eventuali meccanismi di revoca del beneficio.

In relazione al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, le cui risorse sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, assicura che lo stesso reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, capoverso comma 5-ter, del provvedimento in esame, nonché a quota

parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del medesimo provvedimento, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Conferma, inoltre, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame, e che l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 8, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di risorse iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un importo pari a 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2025, al fine di definire percorsi di formazione e informazione in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, non sono suscettibili di determinare variazioni nella dinamica delle spese previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo.

Chiarisce che i maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 9, comma 1, sono riferibili alla circostanza che, per effetto delle predette novelle, la procedura concorsuale del Ministero dell'istruzione e del merito prevista dall'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, alla quale dovrebbe prendere parte una platea di candidati quantificata in 55.000 unità, sarà svolta a livello territoriale e, pertanto, sono riconducibili essenzialmente ai maggiori costi relativi all'organizzazione e alla gestione della prova scritta, ai quali

si provvederà nei limiti della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 9.

Assicura, poi, che dall'applicazione al direttore generale dell'INVALSI del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, prevista dall'articolo 9-*bis* del provvedimento in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a legislazione vigente il trattamento economico riconosciuto al medesimo direttore generale è in linea con quello previsto per un dirigente di livello generale, considerato al riguardo che, dai dati del Conto annuale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'anno 2024 risulta un trattamento lordo riconosciuto al dipendente pari a 158.179 euro.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-*quater*, comma 1, segnala che questa è stata effettuata considerando il riconoscimento al dirigente di livello non generale assegnato alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di cui all'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, di un trattamento economico complessivo, comprensivo dello stipendio, della parte fissa e della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, pari a 130.513,11 euro, con l'applicazione a tale cifra degli aumenti del 5,78 per cento e del 5,40 per cento previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, per il triennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027, nonché considerando per l'anno 2025 il riconoscimento di un rateo pari a sei mensilità.

Evidenzia, inoltre, che all'eventuale assegnazione alla predetta Struttura tecnica di personale scolastico, ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*quater*, comma 1, lettera *a*), si provvederà nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998, che già prevede la possibilità di assegnazione presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica

dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all'autonomia scolastica.

Fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2025, delle somme corrisposte a titolo di borse di studio da soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, è stata effettuata stimando un ammontare complessivo delle borse di studio interessate dalla predetta esenzione pari a circa 35,5 milioni di euro annui, applicando una aliquota marginale media del 23 per cento, ipotizzando, a fini prudenziali, una quota di esclusione dal versamento dell'imposta, dovuta alla *no tax area*, pari al 30 per cento, nonché considerando i conseguenti effetti sul gettito delle addizionali regionali e comunali.

Segnala, infine, che la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, finalizzata alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-*bis*, si riferisce esclusivamente alle risorse di cui al predetto articolo 1 della legge n. 440 del 1997 destinate a spese di funzionamento e, pertanto, determina identici effetti sui saldi di finanza pubblica.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2420, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca disciplinati dagli articoli 22-*bis* e 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, introdotti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca vi provvederanno nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti previsti, per entrambe le tipologie di incarico, dal comma 10 dell'articolo 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, introdotto dal richiamato articolo 1-*bis*;

come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, aggiornato all'atto del passaggio del provvedimento stesso tra i due rami del Parlamento, la riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico disposta dall'articolo 2-*bis*, comma 1, e dall'articolo 9-*quater*, comma 2, assicura la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri ai quali la medesima riduzione provvede, al netto degli effetti riflessi delle medesime disposizioni in termini di maggiori entrate tributarie e contributive;

il medesimo Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 2-*bis* e 9-*quater*, comma 2, del provvedimento in esame e le riduzioni complessivamente disposte non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, che reca, allo stato, disponibilità pari a circa 47 milioni di euro per l'anno 2025 e 64 milioni di euro per l'anno 2026, che non risultano destinate ad altre finalità, in quanto ancora in attesa di specifica finalizzazione normativa;

l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", operato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, mediante utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito espressamente indicati dalla predetta disposizione, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di tali misure e le rimodulazioni delle risorse assegnate ai predetti interventi non sono suscettibili di determinare effetti sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, ai sensi della quale le eventuali risorse che dovessero residuare all'esito del nuovo bando per la realizzazione di asili nido possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi, si riferisce agli interventi del medesimo Piano in materia di istruzione;

le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* sono volte a circoscrivere ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL gli interventi in relazione ai quali lo Stato è chiamato a corrispondere al medesimo Istituto i canoni di locazione;

i controlli a campione del Ministero dell'istruzione e del merito sulle attività di edilizia scolastica, di cui all'articolo 3-*sexies*, potranno essere realizzati dal medesimo Dicastero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le risorse destinate al finanziamento dell'esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori nel triennio 2024-2026, previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, come sostituito dall'articolo 3-*septies* del provvedimento in esame, possono essere utilizzate per le finalità previste da tale ultima disposizione;

le modalità di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 26,

comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato dall'articolo 3-*septies* del provvedimento in esame, saranno definite dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 3 del medesimo articolo 26, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinerà la relativa procedura concessoria assicurando il rispetto del limite delle risorse allo scopo destinate dal PNRR e valutando in tale ambito la disciplina di eventuali meccanismi di revoca del beneficio;

il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, le cui risorse sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, capoverso comma 5-*ter*, del provvedimento in esame, nonché a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del medesimo provvedimento, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame, e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le disposizioni di cui all'articolo 8, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di risorse iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, per un importo pari a 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2025, al fine di definire percorsi di formazione e informazione in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, non sono suscettibili di determinare variazioni nella dinamica delle spese previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo;

i maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 9, comma 1, sono riferibili alla circostanza che, per effetto delle predette novelle, la procedura concorsuale del Ministero dell'istruzione e del merito prevista dall'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, alla quale dovrebbe prendere parte una platea di candidati quantificata in 55.000 unità, sarà svolta a livello territoriale e, pertanto, sono riconducibili essenzialmente ai maggiori costi relativi all'organizzazione e alla gestione della prova scritta, ai quali si provvederà nei limiti della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 9;

dall'applicazione al direttore generale dell'INVALSI del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, prevista dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a legislazione vigente il trattamento economico riconosciuto al medesimo direttore generale è in linea con quello previsto per un dirigente di livello generale, considerato al riguardo che, dai dati del Conto annuale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'anno 2024 risulta un trattamento lordo riconosciuto al dipendente pari a 158.179 euro;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-quater, comma 1, è stata effettuata considerando il riconoscimento al dirigente di livello non generale assegnato alla Struttura tecnica per la pro-

mozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di cui all'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, di un trattamento economico complessivo, comprensivo dello stipendio, della parte fissa e della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, pari a 130.513,11 euro, con l'applicazione a tale cifra degli aumenti del 5,78 per cento e del 5,40 per cento previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, per il triennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027, nonché considerando per l'anno 2025 il riconoscimento di un rateo pari a sei mensilità;

all'eventuale assegnazione alla predetta Struttura tecnica di personale scolastico, ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-quater, comma 1, lettera a), si provvederà nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998, che già prevede la possibilità di assegnazione presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all'autonomia scolastica;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2025, delle somme corrisposte a titolo di borse di studio da soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, è stata effettuata stimando un ammontare complessivo delle borse di studio interessate dalla predetta esenzione pari a circa 35,5 milioni di euro annui, applicando una aliquota marginale media del 23 per cento, ipotizzando, a fini prudenziali, una quota di esclusione dal versamento dell'imposta, dovuta alla *no tax area*, pari al 30 per cento, nonché considerando i conseguenti effetti sul gettito delle addizionali regionali e comunali;

la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del

1997, finalizzata alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-*bis*, si riferisce esclusivamente alle risorse di cui al predetto articolo 1 della legge n. 440 del 1997 destinate a spese di funzionamento e, pertanto, determina identici effetti sui saldi di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere favorevole.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) fa presente che alla luce sia del complesso degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica aggiornata, sia del tenore della proposta di parere formulata dalla relatrice, appare evidente come il novero degli interventi recati dal decreto-legge in esame determinerà un inevitabile peggioramento delle già difficili condizioni in cui versa il sistema scolastico italiano.

Al riguardo, ricorda come la previsione di ulteriori accorpamenti degli istituti tecnici causerà un inevitabile incremento del numero medio di alunni per classe, cui si aggiungono i tagli di circa 5.700 cattedre stabilite per il prossimo anno scolastico.

Ritiene che l'introduzione di misure sostenute dal gruppo Partito Democratico, a seguito dell'approvazione di diverse proposte emendative nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non sia comunque sufficiente a correggere l'indirizzo generale del provvedimento, che testimonia in modo evidente come il Governo e la maggioranza dimostrino di non avere una visione strategica sul tema della scuola. Osserva, in proposito, che gli interventi normativi adottati finora in materia presentano, quale comun denominatore, la riduzione delle risorse complessivamente destinate al settore dell'istruzione pubblica.

Ricorda, altresì, come, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, siano state introdotte, all'articolo 1-*bis*, nuove norme volte a prevedere la possibilità per le università e gli

enti pubblici di ricerca di stipulare incarichi di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione a tempo determinato, sottolineando come l'introduzione di nuove fattispecie contrattuali aventi una durata limitata nel tempo contribuisca in modo evidente all'accentuazione del carattere di precarietà dei percorsi di carriera nel mondo accademico e universitario italiano.

Preannunzia, pertanto, il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Marco GRIMALDI (AVS) concorda con le considerazioni del deputato Ubaldo Pagano in merito al provvedimento in discussione, ribadendo, in particolare, come la previsione, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, di specifiche fattispecie contrattuali destinate al conferimento di incarichi di ricerca e post-doc, a tempo determinato e senza un compenso economico adeguato, contribuisca in modo estremamente rilevante alla progressiva precarizzazione del mondo della ricerca e sottolineando, come, sul punto, la maggioranza e il Governo abbiano voluto ignorare gli appelli provenienti dal mondo accademico.

Ricorda, inoltre, come le proposte avanzate dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra nell'ambito dell'esame di merito fossero volte a stanziare risorse per almeno 200 milioni di euro, destinate alla stabilizzazione del personale del mondo della ricerca, nonostante il fabbisogno complessivo del settore ammonterebbe a circa 400 milioni di euro.

Denuncia, quindi, la complessiva riduzione dei finanziamenti destinati alla scuola e all'università portata avanti dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, lamentando la scarsa attenzione dedicata a tale tematica dal sistema dell'informazione. In tale contesto, giudica particolarmente grave la scelta di prevedere un tetto massimo al numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado.

Ritiene, al riguardo, che l'assenza di adeguati finanziamenti a questi settori strategici non può non essere un tema oggetto di considerazione anche da parte della Commissione Bilancio, sottolineando come la

soluzione alle esigenze della scuola e dell'Università non possa certo essere trovata, come si prefigge di fare il provvedimento in esame, reperendo la copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri ivi previsti attraverso l'utilizzo di risorse già stanziata a legislazione vigente in favore dei medesimi settori.

Preannunzia, pertanto, il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ida CARMINA (M5S), nel preannunciare il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle alla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolinea come nel corso di questa legislatura si sia assistito a un netto peggioramento delle condizioni del mondo della scuola e della ricerca, osservando come tale situazione di criticità non potrà che aggravarsi a seguito dell'approvazione definitiva del decreto-legge in discussione.

Stigmatizza, in particolare, l'incremento del numero di studenti per classe che si determinerà inevitabilmente per effetto del nuovo assetto normativo, con specifico riguardo al tetto massimo al numero complessivo delle classi attivabili nelle scuole secondarie di secondo grado.

Fa presente, in conclusione, come le soluzioni prospettate da questo Governo a fronte dei problemi che caratterizzano il mondo della scuola e della ricerca non solo non siano in grado di definire risposte appropriate e lungimiranti in termini di definizione di politiche pubbliche, ma si traducano sostanzialmente in una mera rimodulazione di stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al

Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.

C. 706 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente in via preliminare che la proposta di legge all'esame della Commissione reca modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura, nonché contiene una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.

Nel sottolineare che la Commissione è chiamata a esaminare il testo del provvedimento risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, fa presente, in primo luogo, che l'articolo 1 è finalizzato alla semplificazione e all'adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'attività di lavorazione, produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, relativo all'imprenditore agricolo, nonché della valorizzazione della dimensione educativa e didattica dell'apicoltura stessa. Gli articoli da 1-*bis* a 4 recano invece alcune modifiche alla legge n. 313 del 2004, in materia di disciplina dell'apicoltura.

Al riguardo, con riferimento all'equiparazione dell'attività di lavorazione, produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, di cui all'articolo 1, evidenzia che già a legislazione vigente l'articolo 2 della legge n. 313 del 2004 prevede che la conduzione zootecnica delle api sia considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Ciononostante, ritiene comunque necessario che il Governo chiarisca se la modifica normativa prevista dalle disposizioni in esame comporti una variazione dell'inquadramento del regime fiscale e contributivo cui sono sottoposti gli operatori del settore dell'apicoltura, anche alla luce dei contenuti del successivo articolo 6, comma 2, che amplia il novero dei prodotti che possono essere oggetto di attività agricole connesse, considerate produttive di reddito agrario, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, posto che, in tal caso, la disposizione in esame potrebbe risultare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Ritiene che analoghi chiarimenti, in merito alle eventuali conseguenze di carattere fiscale e contributivo, dovrebbero essere forniti anche con riguardo al riconoscimento dell'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, previsto dall'articolo 1-bis, anche alla luce delle specifiche attività che in questo ambito potranno essere concretamente svolte dagli operatori del settore, ai sensi del successivo articolo 4.

Riguardo ai compiti affidati alle regioni in materia di disciplina dei fitofarmaci, di cui all'articolo 2-bis, non formula osservazioni, considerato che gli stessi, consistendo nell'adozione di specifiche disposizioni in tale materia, appaiono rientrare nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali delle regioni medesime.

Infine, in relazione alla conclusione di accordi o altre forme di collaborazione per la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, di cui all'articolo 4, che coinvolge anche soggetti pubblici, come enti territoriali che favoriscono la conclusione di tali accordi, nonché istituti scolastici e strutture che accolgono, ospitano, assistono o curano bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni, ritiene che andrebbe assicurato che all'attuazione di tali accordi e forme di collaborazione possa provvedersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente, quindi, che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale. Al riguardo, rileva in primo luogo che la mancanza di una relazione tecnica non consente di valutare l'effettiva onerosità derivante dall'attuazione di alcuni tra i principi e criteri previsti dalla delega di cui all'articolo 5, comma 2.

In secondo luogo, rileva che la norma conferisce una delega legislativa al Governo, senza richiamare la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, che, nel prevedere che le leggi di delega comportanti oneri rechino i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente il rinvio della quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione dei relativi effetti finanziari. In questo quadro, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione in merito agli effetti finanziari derivanti dalla delega prevista dall'articolo in esame, ovvero esprima una puntuale valutazione riguardo alla complessità della materia trattata dalla delega medesima, al fine di consentire di verificare se sia ammissibile il rinvio della quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei successivi decreti legislativi.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 6, oltre a recare alcune misure di semplificazione per il settore apistico, prevede una riduzione dell'aliquota IVA sulla pappa reale e sui servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative, nonché un ampliamento del novero dei prodotti che possono essere oggetto di attività agricole connesse considerate produttive di reddito agrario, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. All'articolo sono ascritti oneri valutati, dal successivo articolo 8 della proposta di legge in esame, in

4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Ciò posto, nel rinviare – per quanto concerne la decorrenza della previsione di spesa – a quanto osservato al successivo articolo 8 in merito ai profili di copertura finanziaria, considerata l'assenza di una relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo in esame, al fine di poter verificare la congruità della stima indicata.

Riguardo all'articolo 7, evidenzia che tale disposizione autorizza la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predisponga apposite campagne di informazione sul miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi e delle filiere.

In proposito, nel rinviare, per quanto concerne la decorrenza dell'autorizzazione di spesa, a quanto osservato al successivo articolo 8 in merito ai profili di copertura finanziaria, non formula osservazioni riguardo all'ammontare della spesa, essendo l'onere limitato allo stanziamento indicato. Rileva comunque che, poiché le campagne promozionali previste dall'articolo in esame sono del tutto analoghe a quelle introdotte nell'ambito del documento programmatico per il settore apistico dal precedente articolo 3, potrebbe essere valutata l'opportunità di coordinare i contenuti dei due articoli in questione, precisando, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, se l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo in esame si riferisca anche alle campagne promozionali inserite nel menzionato documento programmatico.

Con riferimento, infine, all'articolo 8, nel rinviare, per i profili di quantificazione, a quanto osservato con riferimento agli articoli 6 e 7, fa presente, per i profili di copertura finanziaria, che l'articolo prevede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, e dall'articolo 7, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, me-

dante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, in via preliminare, evidenzia la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e le relative coperture finanziarie, in quanto riferite a un esercizio finanziario ormai concluso.

In proposito, rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili oggetto di riduzione è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027. Osserva, altresì, che, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo allo stato risultano, per l'anno 2025, disponibilità residue pari a 41.142.606 euro.

Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle necessarie disponibilità anche per le successive annualità, nonché una assicurazione in ordine al fatto che le previste riduzioni del Fondo non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di pervenire a una puntuale quantificazione dei relativi oneri.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto che il relatore concorda con quanto dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla predetta disposizione.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma

5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di trenta giorni.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

C. 1074-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione ha espresso il parere di propria competenza nella seduta del 6 maggio scorso, contiene le ulteriori proposte emendative 1.200 della Commissione, Boschi 1.1008, Colombo 1.1007, segnalati per la votazione, nonché gli emendamenti Boschi 1.2 e 1.4, non segnalati per la votazione.

Al riguardo, nel segnalare che l'emendamento Boschi 1.1008 è identico all'emendamento Enrico Costa 1.1005, sul quale la Commissione ha espresso nulla osta nella predetta seduta del 6 maggio scorso, rileva che le ulteriori proposte emendative sopra richiamate non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 1.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*).

C. 1049-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione ha esaminato il testo del provvedimento in oggetto, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, nella seduta del 13 maggio 2025, esprimendo, in tale circostanza, un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente, altresì, che la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nella seduta del 21 maggio 2025, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la predetta condizione e non apportando ulteriori modifiche al testo.

Tutto ciò considerato, evidenzia che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Propone, pertanto, di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Atto n. 267.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni recante prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, nell'evidenziare che il provvedimento è corredato di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero decreto, fa presente di non avere in linea generale osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 1, alla luce del dato normativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 6 agosto 2003, relativo ai criteri e alle modalità di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza « 114 », dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica sulla funzione di geolocalizzazione, dei dati di bilancio riscontrati, in particolare lo stanziamento di 541.500 euro per ciascuno degli anni 2025-2027 sul capitolo 533 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di quelli riportati dalla relazione tecnica in termini di risparmi a fine gestione o desumibili in via prospettica. In particolare, prende atto dell'adeguatezza degli oneri per l'implementazione e la gestione del previsto sito *internet* e della plausibilità della percentuale di aumento del numero delle chiamate al numero 114, evidenziando che la clausola d'invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 5 appare riferibile anche al comma 4 del presente articolo e appaia ampiamente sostenibile. Ritiene, tuttavia necessario acquisire un chiarimento circa il supposto ritardo al 2026 dell'implementazione del sito *internet*, previsto dalla relazione tecnica, che non

sembrerebbe trovare fondamento nel dato normativo.

Con riferimento all'articolo 4, osserva che la prima fonte di copertura citata dalla relazione tecnica nel capitolo 539 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio è finalizzata ad attuare quanto previsto dalla normativa già vigente e non sembrerebbero residuare margini per coprire ulteriori attività previste dalla norma in esame, considerato anche che, rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, pari a 150.000 euro annui, esso è ridotto a 143.000 euro circa. In relazione, invece, alla seconda fonte di copertura, indicata nel capitolo di bilancio 563, recante « Somme da destinare alle attività di comunicazione istituzionale », osserva come appaia plausibile la sostenibilità a valere sulle risorse finanziarie disponibili, attraverso una loro rimodulazione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente, in primo luogo, che con riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, relative al potenziamento del sito *internet* dedicato al servizio « 114 », l'indicazione, contenuta nella relazione tecnica, che fa riferimento alla implementazione del predetto sito nell'anno 2026 appare congrua alla luce delle tempistiche necessarie per la conclusione dell'iter di approvazione dello schema di decreto in esame, nonché per l'adozione delle conseguenti modifiche all'atto convenzionale volto a disciplinare i rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il soggetto gestore del medesimo sito, fermo restando che le risorse necessarie all'attuazione delle predette disposizioni risulterebbero disponibili, nei medesimi termini, già nell'anno 2025.

Con riferimento alle attività di promozione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, previste dall'articolo 4, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri

potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 539 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che reca gli stanziamenti destinati a periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, le cui risorse potranno essere indirizzate anche alle ulteriori finalità indicate dal medesimo articolo 4.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti della rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Atto n. 267);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, relative al potenziamento del sito *internet* dedicato al servizio "114", l'indicazione, contenuta nella relazione tecnica, che fa riferimento alla implementazione del predetto sito nell'anno 2026 appare congrua alla luce delle tempistiche necessarie per la conclusione dell'*iter* di approvazione dello schema di decreto in esame, nonché per l'adozione delle conseguenti modifiche all'atto convenzionale volto a disciplinare i rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il soggetto gestore del medesimo sito, fermo restando che le risorse necessarie all'attuazione delle predette disposizioni risulterebbero disponibili, nei medesimi termini, già nell'anno 2025;

alle attività di promozione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi,

previste dall'articolo 4, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 539 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che reca gli stanziamenti destinati a periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, le cui risorse potranno essere indirizzate anche alle ulteriori finalità indicate dal medesimo articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.
C. 2369 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente preliminarmente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Pre-

sidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2369, recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.

In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Ricorda, ancora, che ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno

in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.

A tale ultimo riguardo, rammenta, in particolare che la risoluzione Lucaselli 7-00289, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione Liris 7-00020, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato il 2 aprile scorso, avevano impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.

Ciò posto, fa presente che il disegno di legge recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero è stato indicato come provvedimento collegato alla decisione di bilancio dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, di cui al Documento CCXXXII, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in data 9 ottobre 2024, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00132 e 6-00110.

Tale indicazione è stata successivamente confermata dal Documento di finanza pubblica 2025, di cui al Documento CCXL, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 24 aprile 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00173 e 6-00151.

Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame reca disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero e si compone di 7 articoli, ripartiti in tre Capi, i cui contenuti appaiono riconducibili all'ambito materiale indicato dai citati documenti di programmazione.

Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, il disegno di legge reca disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, allo scopo di adeguare la disciplina vigente alle evoluzioni normative nel frattempo intervenute, nonché di migliorare l'erogazione dei servizi all'utenza e promuovere il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero, anche mediante la riorganizzazione delle competenti strutture

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'introduzione di innovazioni procedurali che, attraverso la generazione di economie di scala, consentano di rendere più efficienti i relativi processi.

Venendo agli specifici contenuti del disegno di legge, evidenzia che il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 3, reca disposizioni in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazione di firme.

In particolare, l'articolo 1 modifica la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza per i maggiorenni residenti all'estero discendenti da cittadini italiani. In particolare, si prevede l'istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, ora affidati agli uffici consolari, nonché si disciplina il conseguente trasferimento di competenze, adeguando alla nuova organizzazione il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa consolare dovuta per le relative pratiche.

L'articolo 2 introduce una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riferita alla disciplina della legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia.

L'articolo 3 introduce numerose modifiche volte ad adeguare la legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero, e il conseguente regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, ai cambiamenti normativi intervenuti in materia di anagrafe, a seguito dell'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, che è subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.

Fa, altresì, presente che il Capo II, costituito dagli articoli 4 e 5, reca disposizioni

in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio.

In particolare, l'articolo 4 reca, al comma 1, modifiche di carattere procedurale alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 in materia di passaporti, al fine di aggiornarne la disciplina alla luce delle evoluzioni nel frattempo intervenute, mentre, al comma 2, reca una novella al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, in materia di carte valori, al fine di armonizzarne la disciplina rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge n. 1185 del 1967 e di renderla coerente con le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 5, invece, reca una modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, volta ad attribuire rango legislativo alla normativa in materia di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio.

Rileva, infine, che il Capo III, costituito dagli articoli 6 e 7, reca disposizioni organizzative, finali e finanziarie.

In particolare, l'articolo 6 contiene norme organizzative atte ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura più rispondente all'obiettivo di fornire servizi adeguati ai cittadini e alle imprese.

L'articolo 7, infine, reca le disposizioni di carattere finanziario riferite all'attuazione del provvedimento.

Evidenzia che, alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrino negli ambiti materiali definiti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono essenzialmente riconducibili alla competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2369, recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero;

premesso che:

l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

il Documento di finanza pubblica 2025, approvato, in data 24 aprile 2025, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00173 e 6-00151, ha indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero;

considerato che:

il disegno di legge in esame si compone di sette articoli e reca disposizioni che, sotto il profilo funzionale e finalistico, sono unitariamente indirizzate alla revisione della disciplina relativa ai servizi per i cittadini e le imprese all'estero e ai documenti per l'espatrio, anche attraverso modifiche di carattere organizzativo riferite all'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il provvedimento reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili essenzialmente alla competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 2369, recante "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero":

a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di finanza pubblica 2025, che indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

La norma di cui all'**articolo 1** è essenziale per consentire il raggiungimento del target della riforma 1.1 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 del PNRR.

Per tale motivo, il comma 1, consolida, con l'introducendo articolo 26-*bis* al decreto-legge n. 144 del 2022, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4-*bis*, del predetto decreto-legge e prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-*bis* e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter*.

In particolare, si definisce la cornice ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica. Il curriculum si struttura in un'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi e finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, e in un'area di indirizzo flessibile, finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. All'interno dell'Area di indirizzo flessibile è prevista la possibilità di prevedere una eventuale Area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Il curriculum è distinto in un primo biennio, un secondo biennio e un ultimo quinto anno, ciascuno con una propria funzione in relazione agli apprendimenti.

Si provvede, inoltre, alla determinazione del monte ore complessivo, alla disciplina delle ore in compresenza in relazione alla loro funzione didattico-orientativa e alle regole relative all'utilizzo della quota di autonomia e flessibilità, attraverso la previsione di specifiche iniziative senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al percorso di specializzazione di Enotecnico, l'Allegato 2-*ter* specifica che il percorso può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010.

Con riguardo ai percorsi della formazione marittima, si precisa che la definizione dei quadri orari deve avvenire a invarianza di organico.

Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per dare attuazione all'articolo 26, comma 3, del citato decreto-legge n. 144/2022, si dispone il rilascio da parte degli istituti tecnici, in qualità di enti titolari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, della certificazione delle competenze, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-*quater*.



Il rispetto della clausola dell'articolo 26, comma 6, risulta garantita oltre che sulla base della dimostrazione di invarianza finanziaria nella comparazione tra vecchi e nuovi ordinamenti di cui al successivo Allegato A della presente relazione, anche dal fatto che a decorrere dall'a.s. 2026/2027 il numero complessivo delle classi della scuola secondaria superiore, nel suo insieme, non sarà superiore a quello registrato nell'anno scolastico 2023/24. Fermo restando ciò, al contempo, il numero delle classi per gli istituti tecnici resterà in ogni caso definito da un decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO A - CALCOLO DI INVARIANZA FINANZIARIA

La prospettazione di cui al presente allegato è finalizzata a dare dimostrazione del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 26, comma 6, del DL 144/2022 - tenuto anche conto del rapporto tra classi attivate nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2023/2024 e le classi da attivare dall'anno scolastico 2026/2027. Infatti, qualora dalla riforma dovesse derivare un aumento del numero di iscritti, in caso di aumento di classi, la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla clausola introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, al terzo periodo, secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024. Infine, è opportuno ricordare che in ogni caso il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici resta definito da un decreto di concerto tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze.

La metodologia individuata per dimostrare l'invarianza finanziaria si articola nelle seguenti quattro fasi:

- 1) ricostruzione della situazione a legislazione vigente, secondo i quadri orari previsti nel D.P.R. n. 88/2010;
- 2) previsione della situazione "post-riforma", secondo i nuovi quadri orari derivanti dalla riforma in esame;
- 3) confronto tra il fabbisogno di docenti identificati al punto 1, con il fabbisogno di docenti identificati al punto 2 e considerazioni economiche associate;
- 4) computo degli impatti finanziari per anno scolastico ed esercizio finanziario computo del valore economico della proiezione post-riforma sul singolo anno scolastico e, successivamente, valutazione dell'impatto finanziario sul singolo esercizio finanziario tenuto conto del frazionamento dei ratei in 4/12 e 8/12.



1) Ricostruzione della situazione a legislazione vigente

Al fine di stimare gli effetti sull'organico derivanti dall'applicazione della riforma, è necessario determinare il fabbisogno di posti di personale docente a legislazione vigente.

Il fabbisogno di docenti di categoria A e B occorrenti ad assicurare i vigenti ordinamenti scolastici è pari al numero di classi moltiplicato per il numero di ore annuali di insegnamento previste. Il numero risultante deve, infine, essere diviso per 594, cioè l'orario annuale di insegnamento frontale, il quale prevede 18 ore di insegnamento settimanale per 33 settimane annue.

Al fine di determinare il numero di classi è stato preso come riferimento l'a.s. **2024/2025**, in cui sono state attivate **40.177** classi (cfr. Tabella 1).

Settore	Classi attivate a.s. 2024/2025					Totale
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	3.161	2.957	2.868	2.812	2.947	14.745
Tecnologico	5.326	5.110	5.129	5.009	4.858	25.432
Totale	8.487	8.067	7.997	7.821	7.805	40.177

Tabella 1: Classi attivate a.s. 2024/2025

Per la definizione delle ore di insegnamento annuali, gli allegati B e C al DPR 88/2010 dispongono l'orario di insegnamento per i docenti di categoria A e di categoria B per i settori e gli indirizzi di istruzione tecnica (cfr. Tabella 2).

Ai fini della relazione, non sono state considerate le ore di insegnamento di religione cattolica o attività alternative poiché di competenza di docenti di categoria atipica rispetto alla suddivisione standard (categorie A e B) e non modificate dalla proposta di modifica in oggetto.

Settore	Categoria docenti	Quadri orari per indirizzo a legislazione vigente				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico*	A	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
	B	-	-	-	-	-
Totale		1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Tecnologico	A	1.056	1.023	1.023	1.023	1.023
	B	165	99	264	297	330
Totale		1.221	1.122	1.287	1.320	1.353

Tabella 2: Quadri orari a legislazione vigente

*Nel settore Economico, secondo gli attuali ordinamenti, non sono previsti docenti di categoria B (IIP) salvo che per l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con una previsione di 99 ore annuali di compresenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Ai fini della presente relazione tale specificità non viene considerata **nella Tabella 2 costituendo quest'ultima la rappresentazione della macrostruttura degli ordinamenti.**

Il monte ore totale a ordinamenti vigenti è riportato, per i docenti di categoria A e B, nella



Tabella 3*.

Settore	Categoria docenti	Monte ore totale docenti a legislazione vigente				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico	A	3.233.703	3.025.011	2.933.964	2.876.676	3.014.781
	B	-	-	67.518	65.835	69.102
	Totale	3.233.703	3.025.011	3.001.482	2.942.511	3.083.883
Tecnologico	A	5.624.256	5.227.530	5.246.967	5.124.207	4.969.734
	B	878.790	505.890	1.354.056	1.487.673	1.603.140
	Totale	6.503.046	5.733.420	6.601.023	6.611.880	6.572.874
Totale nazionale	A	8.857.959	8.252.541	8.180.931	8.000.883	7.984.515
	B	878.790	505.890	1.421.574	1.553.508	1.672.242
	Totale	9.736.749	8.758.431	9.602.505	9.554.391	9.656.757

Tabella 3: Monte ore totale docenti - legislazione vigente

* Nella Tabella 3, essendo una tabella di dettaglio, è considerato nel settore economico il monte ore dei docenti di categoria B derivanti dall'articolazione "Sistemi informativi aziendali" che, nell'a.s. **2024/2025**, conta un numero di classi pari a **682** nel terzo anno, **665** nel quarto anno e **698** nel quinto anno.

Il fabbisogno a legislazione vigente è quindi pari a **69.490** docenti di categoria A e **10.156** docenti di categoria B, per un totale di **79.646** docenti¹ (cfr. Tabella 4).

Settore	Categoria docenti	Docenti per anno di corso a legislazione vigente					Totale
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	A	5.444	5.093	4.939	4.843	5.075	25.394
	B	-	-	114	111	116	341
	Totale	5.444	5.093	5.053	4.954	5.191	25.735
Tecnologico	A	9.468	8.801	8.833	8.627	8.367	44.096
	B	1.479	852	2.280	2.505	2.699	9.815
	Totale	10.947	9.653	11.113	11.132	11.066	53.911
Totale nazionale	A	14.912	13.894	13.772	13.470	13.442	69.490
	B	1.479	852	2.394	2.616	2.815	10.156
	Totale	16.391	14.746	16.166	16.086	16.257	79.646

Tabella 4: Fabbisogno docenti per anno a legislazione vigente

2) Previsione della situazione "post-riforma"

Ai fini del calcolo del fabbisogno di docenti in seguito all'entrata in vigore della riforma, viene utilizzata la medesima metodologia per il calcolo del fabbisogno a legislazione vigente tenuto conto della previsione del numero di classi che dovranno costituirsi, al fine di garantire che l'attuazione della riforma avvenga senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo al numero di classi, sono stati adottati i seguenti parametri di riferimento:

- Incidenza dell'indice di denatalità sul numero di iscrizioni degli studenti: il fenomeno registra una riduzione generale del numero di studenti nelle diverse tipologie di istituzioni scolastiche che risulta in media pari a circa l'1,3% nel

¹ Si precisa che sono stati effettuati degli arrotondamenti all'unità, utilizzando il seguente criterio: se il valore è maggiore o uguale a 0,5, è stato arrotondato all'unità superiore; se inferiore a 0,5, all'unità inferiore.



quinquennio a.s.19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 (cfr. grafico 1). Questo indice suggerisce di adottare un corrispondente decremento degli iscritti al secondo grado di istruzione, e quindi agli istituti tecnici, nei prossimi anni.




Grafico 1: Anagrafe nazionale studenti (ANS) a.s. 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

- Valore effettivo di decremento del numero di iscritti negli istituti tecnici: nel quinquennio che va dall'anno scolastico 2019/2020 al 2023/2024, il numero di studenti negli istituti tecnici è rimasto relativamente stabile (cfr. Grafico 2). Le iscrizioni agli istituti tecnici quindi, si attestano in lieve controtendenza rispetto al complessivo andamento delle iscrizioni di cui al Grafico 1.

Dal Grafico 2 emerge, in particolare, che il fenomeno della denatalità ha inciso negli ultimi due anni del periodo considerato, 2022/2023 e 2023/2024, determinando una decrescita in controtendenza rispetto alla media del quinquennio. Questa decrescita si è attestata allo 0,65% su base annua;




Grafico 2: Focus avvio anno scolastico a.s. 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

previsione di un valore incrementale delle iscrizioni negli istituti tecnici post-riforma considerato uno degli obiettivi prioritari dell'intervento regolamentare che si prefigge



l'ampliamento della platea degli studenti. Le novità introdotte dalla riforma intendono infatti stabilire un collegamento più diretto con il mondo del lavoro, anche attraverso l'integrazione con gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*). Queste misure sono progettate per ridurre la dispersione scolastica e aumentare l'occupabilità dei diplomati, rendendo gli istituti tecnici maggiormente attrattivi per studenti e famiglie. Nel caso in cui si verificasse un aumento del numero di iscritti ai percorsi di formazione tecnica, il numero complessivo di docenti in organico sarà stabilito in ogni caso, nei limiti delle risorse dell'organico dell'autonomia ovvero di quelle di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015. Pertanto, in un'ottica prudenziale, tenuto conto:

- della decrescita della popolazione studentesca dell'1,3% sopra descritto che tendenzialmente subirà un progressivo incremento con conseguente decremento del numero di studenti iscritti negli anni a venire;
- del registrato tasso di decremento dello 0,65% su base annua per gli iscritti agli istituti tecnici nel periodo 2022/2023 e 2023/2024, anch'esso tendenzialmente in progressivo, anche se più marginale, incremento;
- di una previsione in positivo, a mitigare gli effetti del decremento, di un possibile incremento di iscritti quale risultante degli esiti della riforma che si sviluppano su un periodo di cinque anni scolastici (a.s. 26/27, 27/28, 28/29, 29/30, 30/31),

appare congruo attestare il coefficiente di riduzione del numero di iscritti agli istituti tecnici ad un indice pari allo 0,75%.

Sulla base di tale valore, si stima un numero di classi attivabili nell'a.s. 2026/2027 pari a **39.875** (cfr. Tabella 5), con una riduzione di circa 300 classi rispetto all'a.s. **2024/2025**. Si assume, inoltre, che la distribuzione degli studenti tra i vari indirizzi dell'istruzione tecnica non sia influenzata dalla nuova normativa e che nulla cambi con riguardo alle percentuali di bocciatura, poiché si tratta di un fattore non influenzato direttamente dalle previsioni contenute nello schema di decreto in oggetto. Nella Tabella 5 vengono riportate il numero massimo di classi attivabili nell'a.s. 2026/2027 e nei successivi anni di applicazione della riforma (a.s. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031). Si precisa che le proiezioni sopra riportate hanno carattere esclusivamente indicativo. Qualora si dovesse superare il numero di classi attivate previste - anche in considerazione dell'intento della riforma di rendere il percorso di formazione tecnica maggiormente attrattivo per gli studenti - il contingente complessivo dei docenti di scuola secondaria di secondo grado sarà stabilito in ogni caso, nei limiti delle risorse dell'organico dell'autonomia ovvero di quelle di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.

In ogni caso, al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 per l'adozione della riforma degli istituti tecnici, la predetta riduzione in valore assoluto dovrà comunque essere garantita al netto delle eventuali ulteriori riduzioni che dovessero essere previste da provvedimenti legislativi o normativi o da fattori esterni non correlati alla diminuzione degli alunni e studenti.



Settore	Stima classi attivate a.s. 2026/2027 e s.s.					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	3.137	2.935	2.847	2.791	2.925	14.635
Tecnologico	5.286	5.071	5.091	4.971	4.821	25.240
Totale	8.423	8.006	7.938	7.762	7.746	39.875

Tabella 5: Stima classi attivate a.s. 2026/2027 e successivi

Per quanto concerne i quadri orari per anno di corso, gli stessi sono stati desunti dall'allegato 2-ter. Nella Tabella 6, sono riportati i quadri orari per ciascuna annualità, al netto delle ore di insegnamento della religione cattolica o attività alternative.

Settore	Categoria docenti	Quadri orari per indirizzo post-riforma				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico*	A	1.023	1.023	1.023	1.023	957
	B	-	-	66	66	99
Totale		1.023	1.023	1.089	1.089	1.056
Tecnologico	A	1.023	1.023	1.023	1.023	957
	B	165	165	264	297	297
Totale		1.188	1.188	1.287	1.320	1.254

Tabella 6: Quadri orari previsti dalla riforma

*L'allegato 2-ter stabilisce che, per i percorsi del settore economico, il monte ore di compresenze nel secondo biennio e nel quinto anno sia pari a 231 ore. Sussiste, tuttavia, una articolazione dell'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e precisamente l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA), che nel pre-riforma già prevedeva un numero di ore di compresenza pari a 297 ore, quindi superiore al monte ore definito nel post-riforma. Lo schema di riforma ha previsto per questi percorsi il mantenimento della quota oraria eccedente pari a 66 ore. Si evidenziano di seguito il numero di classi attivate stimate per l'a.s. 2026/2027 (sulla base dell'ultima annualità 2024/2025), sul totale delle classi stimate per l'a.s. 2026/2027 di cui alla Tabella 5:

- Classi terze: 677 di 2.847
- Classi quarte: 660 di 2.791
- Classi quinte: 693 di 2.925

Il monte ore totale necessario nella situazione "post-riforma", per i docenti di categoria A e B, tenuto conto delle risultanze dei valori delle Tabelle 5 e 6, è riportato nella Tabella 7.

Settore	Categoria docenti	Monte ore totale docenti "post riforma"				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico	A	3.209.151	3.002.505	2.912.481	2.855.193	2.799.225
	B	-	-	210.243	205.986	289.575
	Totale	3.209.151	3.002.505	3.122.724	3.061.179	3.088.800
Tecnologico	A	5.407.578	5.187.633	5.208.093	5.085.333	4.613.697
	B	872.190	836.715	1.344.024	1.476.387	1.431.837
	Totale	6.279.768	6.024.348	6.552.117	6.561.720	6.045.534
Totale nazionale	A	8.616.729	8.190.138	8.120.574	7.940.526	7.412.922
	B	872.190	836.715	1.554.267	1.682.373	1.721.412
	Totale	9.488.919	9.026.853	9.674.841	9.622.899	9.134.334

Tabella 7: Monte ore totale docenti - post-riforma



Il fabbisogno a seguito dell'entrata in vigore della riforma a livello nazionale è pari a **67.814** docenti di categoria A e **11.226** docenti di categoria B, per un totale di **79.040²** docenti (cfr. Tabella 8).

Settore	Categoria docenti	Docenti per anno di corso "post riforma"					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	5.403	5.055	4.903	4.807	4.713	24.881
	B	-	-	354	347	488	1.189
	Totale	5.403	5.055	5.257	5.154	5.201	26.070
Tecnologico	A	9.104	8.733	8.768	8.561	7.767	42.933
	B	1.468	1.409	2.263	2.486	2.411	10.037
	Totale	10.572	10.142	11.031	11.047	10.178	52.970
Totale nazionale	A	14.507	13.788	13.671	13.368	12.480	67.814
	B	1.468	1.409	2.617	2.833	2.899	11.226
	Totale	15.975	15.197	16.288	16.201	15.379	79.040

Tabella 8: Fabbisogno docenti per anno di corso a seguito dell'entrata in vigore della riforma

3) Confronto situazione pre/post-riforma e considerazioni finali

Confrontando il fabbisogno a legislazione vigente e nella situazione "post-riforma" emerge che, complessivamente, il fabbisogno di docenti diminuisce di **606** unità: si stima un decremento dei docenti abilitati alle classi di concorso A (**1.676** unità) ed un aumento dei docenti abilitati alle classi di concorso B (**1.070** unità - cfr. Tabella 9).

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti pre/post riforma					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Totale nazionale	A	- 405	- 106	- 101	- 102	- 962	- 1.676
	B	- 11	557	223	217	84	1.070
	Totale	- 416	451	122	115	- 878	- 606

Tabella 9: Confronto docenti legislazione pre/post-riforma

In particolare, la diminuzione di fabbisogno per le classi di concorso A (docenti A) è giustificata dalla diminuzione di 33 ore (1 a settimana) di insegnamento generale nel primo anno di corso e 66 ore (2 a settimana) di insegnamento generale nell'ultimo anno di corso (per tutti i settori e gli indirizzi). L'aumento di fabbisogno per le classi di concorso B, invece, trova riscontro:

- nell'introduzione di 66 ore di copresenza nel terzo e nel quarto anno di corso e di 99 ore di copresenza nel quinto anno del settore economico (al netto dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing - articolazione Sistemi Informativi" che già prevedeva e mantiene le ore di copresenza);
- nell'aumento di 66 ore di copresenza al biennio di tutti gli indirizzi afferenti al settore tecnologico;
- nella diminuzione di 33 ore di copresenza nell'ultimo anno di tutti gli indirizzi afferenti al settore tecnologico.

² Si precisa che sono stati effettuati degli arrotondamenti all'unità, utilizzando il seguente criterio: se il valore è maggiore o uguale a 0,5, è stato arrotondato all'unità superiore; se inferiore a 0,5, all'unità inferiore.



Si rappresenta che il nuovo assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica derivante dalla riforma in esame non determina situazioni di esubero, poiché la riduzione nel fabbisogno di docenti di categoria A è pari al circa il 2,4% (1.676 unità su 69.490 previste a legislazione vigente) che, analizzata nell'arco del quinquennio, risulta assorbibile nel ricambio fisiologico conseguente alle cessazioni dal servizio. Né è possibile che le scelte delle scuole in relazione alla quota di autonomia, agli spazi di flessibilità o all'articolazione delle cattedre possano determinare situazioni di esubero. Infatti, in tutti e tre i casi si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 per l'organico dell'autonomia. Cioè, le scelte didattiche delle scuole saranno accettate dagli USR unicamente nei limiti in cui non comportino esuberanti. –

4) Computo degli effetti finanziari per annualità

Ai fini del computo dell'impatto finanziario, è importante notare che i nuovi ordinamenti entreranno in vigore a partire dall'anno scolastico 2026/2027 in modo graduale per classi di corso. Nel breve e medio periodo, la previsione di spesa differisce da quella a regime per il diverso numero di anni di corso coinvolti nei nuovi ordinamenti e per la diversa incidenza della riforma negli anni. Per il computo degli effetti finanziari nel breve e medio periodo, dunque, è necessario tener conto del fatto che i nuovi ordinamenti si applicano a un numero crescente di anni di corso, dal primo anno nell'a.s. 2026/2027, sino a tutti e cinque nell'a.s. 2030/2031.

Relativamente al parametro stipendiale utilizzato per la determinazione del costo associato a ciascun docente di categoria A e B, viene preso in considerazione lo stipendio lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado nella classe stipendiale da 0 a 8 anni di anzianità di servizio. Esso è pari, per i docenti di categoria A, a 37.510 euro, e a 34.890 euro per i docenti di categoria B.

4.1 Impatto finanziario per anno scolastico

Tenuto conto del fabbisogno di docenti previsto per le diverse annualità (cfr. Tabella 8) e considerata la prima classe stipendiale, si ottiene l'impatto per anno scolastico (cfr. Tabella 10). Qualora il numero di classi attivate dovesse risultare superiore a quanto previsto nella presente relazione tecnica, il contingente complessivo dei docenti sarà stabilito in ogni caso, nei limiti delle risorse dell'organico dell'autonomia ovvero di quelle di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.

Settore	Categoria docenti	Impatto finanziario per anno scolastico				
		a.s. 2026 / 2027	a.s. 2027 / 2028	a.s. 2028 / 2029	a.s. 2029 / 2030	a.s. 2030 / 2031 e s.s.
Totale nazionale	A-	30.570.650 €	30.570.650 €	30.570.650 €	30.570.650 €	62.866.760 €
	B-	2.686.530 €	16.991.430 €	25.399.920 €	33.668.850 €	37.332.300 €
	Totale	33.257.180 €	13.579.220 €	5.170.730 €	3.098.200 €	25.534.460 €

Tabella 10: *Impatto finanziario per anno scolastico*

Di seguito, si riporta il dettaglio dell'impatto finanziario per anno scolastico.



Anno scolastico 2026/2027

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2026/2027, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate per tale anno. Le uniche classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, per un totale di **8.423** sezioni (cfr. Tabella 11).

Settore	Stima classi attivate a.s. 2026/2027					Totale
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	3.137	2.935	2.847	2.791	2.925	14.635
Tecnologico	5.286	5.071	5.091	4.971	4.821	25.240
Totale	8.423	8.006	7.938	7.762	7.746	39.875

Tabella 11: Stima classi attivate per l'a.s. 2026/2027

Nell'anno scolastico 2026/2027, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a **815** e un minor fabbisogno di docenti di categoria B pari a **77** unità si prevede una diminuzione di spesa pari a euro **33.257.180** (cfr. Tabella 12 e 13).

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s. 2026/2027					Totale
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	A	41	38	36	36	37	188
	B	-	-	1	1	-	2
	Totale	41	38	37	37	37	190
Tecnologico	A	364	68	65	66	64	627
	B	11	7	17	19	21	75
	Totale	375	75	82	85	85	702
Totale nazionale	A	405	106	101	102	101	815
	B	11	7	18	20	21	77
	Totale	416	113	119	122	122	892

Tabella 12: Differenza docenti a.s. 2026/2027

Settore	Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s. 2026/2027					Totale
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	A	1.537.910 €	1.425.380 €	1.350.360 €	1.350.360 €	1.387.870 €	7.051.880 €
	B	- €	- €	34.890 €	34.890 €	- €	69.780 €
	Totale	1.537.910 €	1.425.380 €	1.385.250 €	1.385.250 €	1.387.870 €	7.121.660 €
Tecnologico	A	13.653.640 €	2.550.680 €	2.438.150 €	2.475.660 €	2.400.640 €	23.518.770 €
	B	383.790 €	244.230 €	593.130 €	662.910 €	732.690 €	2.616.750 €
	Totale	14.037.430 €	2.794.910 €	3.031.280 €	3.138.570 €	3.133.330 €	26.135.520 €
Totale nazionale	A	15.191.550 €	3.976.060 €	3.788.510 €	3.826.020 €	3.788.510 €	30.570.650 €
	B	383.790 €	244.230 €	628.020 €	697.800 €	732.690 €	2.686.530 €
	Totale	15.575.340 €	4.220.290 €	4.416.530 €	4.523.820 €	4.521.200 €	33.257.180 €

Tabella 13: Differenza costi a.s. 2026/2027



Anno scolastico 2027/2028

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2027/2028, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime e seconde, per un totale di **16.429** sezioni (cfr. Tabella 14).

Settore	Stima classi attivate a.s. 2027/2028					Totale
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	3.137	2.935	2.847	2.791	2.925	14.635
Tecnologico	5.286	5.071	5.091	4.971	4.821	25.240
Totale	8.423	8.006	7.938	7.762	7.746	39.875

Tabella 14: Stima classi attivate per l'a.s. 2027/2028

Nell'anno scolastico 2027/2028, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a **815** e un maggior fabbisogno di docenti di categoria B pari a **487** unità, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro **13.579.220** (cfr. Tabella 15 e 16).

Categoria docenti	Differenza docenti a.s. 2027/2028						Totale
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno		
A	41	38	36	36	37	188	
B	-	-	1	-	-	2	
Totale	41	38	37	37	37	190	
A	364	68	65	66	64	627	
B	11	557	17	19	21	489	
Totale	375	489	82	85	85	138	
A	405	106	101	102	101	815	
B	11	557	18	20	21	487	
Totale	416	451	119	122	122	328	

Tabella 15: Differenza docenti a.s. 2027/2028

Settore	Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s. 2027/2028					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	1.537.910 €	1.425.380 €	1.350.360 €	1.350.360 €	1.387.870 €	7.051.880 €
	B	- €	- €	34.890 €	34.890 €	- €	69.780 €
	Totale	1.537.910 €	1.425.380 €	1.385.250 €	1.385.250 €	1.387.870 €	7.121.660 €
Tecnologico	A	13.653.640 €	2.550.680 €	2.438.150 €	2.475.660 €	2.400.640 €	23.518.770 €
	B	383.790 €	19.433.730 €	593.130 €	662.910 €	732.690 €	17.061.210 €
	Totale	14.037.430 €	16.883.050 €	3.031.280 €	3.138.570 €	3.133.330 €	6.457.560 €
Totale nazionale	A	15.191.550 €	3.976.060 €	3.788.510 €	3.826.020 €	3.788.510 €	30.570.650 €
	B	383.790 €	19.433.730 €	628.020 €	697.800 €	732.690 €	16.991.430 €
	Totale	15.575.340 €	15.457.670 €	4.416.530 €	4.523.820 €	4.521.200 €	13.579.220 €

Tabella 16: Differenza costi a.s. 2027/2028



Anno scolastico 2028/2029

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2028/2029, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, seconde e terze, per un totale di **24.367** sezioni (cfr. Tabella 17).

Settore	Stima classi attivate a.s. 2028/2029					Totale
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	3.137	2.935	2.847	2.791	2.925	14.635
Tecnologico	5.286	5.071	5.091	4.971	4.821	25.240
Totale	8.423	8.006	7.938	7.762	7.746	39.875

Tabella 17: Stima classi attivate per l'a.s. 2028/2029

Nell'anno scolastico 2028/2029, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a **815** e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a **728** unità, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro **5.170.730** (cfr. Tabella 18 e 19).

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s. 2028/2029					Totale
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	A	41	38	36	36	37	188
	B	-	-	240	1	-	239
	Totale	41	38	204	37	37	51
Tecnologico	A	364	68	65	66	64	627
	B	11	557	17	19	21	489
	Totale	375	489	82	85	85	138
Totale nazionale	A	405	106	101	102	101	815
	B	11	557	223	20	21	728
	Totale	416	451	122	122	122	87

Tabella 18: Differenza docenti a.s. 2028/2029

Settore	Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s. 2028/2029					Totale
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	A	1.537.910 €	1.425.380 €	1.350.360 €	1.350.360 €	1.387.870 €	7.051.880 €
	B	- €	- €	8.373.600 €	34.890 €	- €	8.338.710 €
	Totale	1.537.910 €	1.425.380 €	7.023.240 €	1.385.250 €	1.387.870 €	1.286.830 €
Tecnologico	A	13.653.640 €	2.550.680 €	2.438.150 €	2.475.660 €	2.400.640 €	23.518.770 €
	B	383.790 €	19.433.730 €	593.130 €	662.910 €	732.690 €	17.061.210 €
	Totale	14.037.430 €	16.883.050 €	3.031.280 €	3.138.570 €	3.133.330 €	6.457.560 €
Totale nazionale	A	15.191.550 €	3.976.060 €	3.788.510 €	3.826.020 €	3.788.510 €	30.570.650 €
	B	383.790 €	19.433.730 €	7.780.470 €	697.800 €	732.690 €	25.399.920 €
	Totale	15.575.340 €	15.457.670 €	3.991.960 €	4.523.820 €	4.521.200 €	5.170.730 €

Tabella 19: Differenza costi a.s. 2028/2029

Anno scolastico 2029/2030

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2029/2030, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli



effetti della riforma sono le classi prime, seconde, terze e quarte, per un totale di **32.129** sezioni (cfr. Tabella 20).

Settore	Stima classi attivate a.s. 2029/2030					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	3.137	2.935	2.847	2.791	2.925	14.635
Tecnologico	5.286	5.071	5.091	4.971	4.821	25.240
Totale	8.423	8.006	7.938	7.762	7.746	39.875

Tabella 20: Stima classi attivate per l'a.s. 2029/2030

Nell'anno scolastico 2029/2030, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a **815** e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a **965** unità, si prevede un aumento di spesa pari a euro **3.098.200** (cfr. Tabella 21 e 22).

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s. 2029/2030					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	41	38	36	36	37	188
	B	-	-	240	236	-	476
	Totale	41	38	204	200	37	288
Tecnologico	A	364	68	65	66	64	627
	B	11	557	17	19	21	489
	Totale	375	489	82	85	85	138
Totale nazionale	A	405	106	101	102	101	815
	B	11	557	223	217	21	965
	Totale	416	451	122	115	122	150

Tabella 21: Differenza docenti a.s. 2029/2030

Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s. 2029/2030					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
A	1.537.910 €	1.425.380 €	1.350.360 €	1.350.360 €	1.387.870 €	7.051.880 €
B	- €	- €	8.373.600 €	8.234.040 €	- €	16.607.640 €
Totale	1.537.910 €	1.425.380 €	7.023.240 €	6.883.680 €	1.387.870 €	9.555.760 €
A	13.653.640 €	2.550.680 €	2.438.150 €	2.475.660 €	2.400.640 €	23.518.770 €
B	383.790 €	19.433.730 €	593.130 €	662.910 €	732.690 €	17.061.210 €
Totale	14.037.430 €	16.883.050 €	3.031.280 €	3.138.570 €	3.133.330 €	6.457.560 €
A	15.191.550 €	3.976.060 €	3.788.510 €	3.826.020 €	3.788.510 €	30.570.650 €
B	383.790 €	19.433.730 €	7.780.470 €	7.571.130 €	732.690 €	33.668.850 €
Totale	15.575.340 €	15.457.670 €	3.991.960 €	3.745.110 €	4.521.200 €	3.098.200 €

Tabella 22: Differenza costi a.s. 2029/2030

Anno scolastico 2030/2031

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2030/2031, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono tutte le classi, per un totale di **39.875** sezioni (cfr. Tabella 23).



Settore	Stima classi attivate a.s. 2030/2031					Totale
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	3.137	2.935	2.847	2.791	2.925	14.635
Tecnologico	5.286	5.071	5.091	4.971	4.821	25.240
Totale	8.423	8.006	7.938	7.762	7.746	39.875

Tabella 23: Stima classi attivate per l'a.s. 2030/2031

Nell'anno scolastico 2030/2031 e successivi, anno in cui la riforma entra a regime, si prevede una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a **1.676** e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a **1.070** unità. Di conseguenza, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro **25.534.460** (cfr. Tabella 24 e 25).

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s. 2030/2031					Totale
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	A	41	38	36	36	362	513
	B	-	-	240	236	372	848
	Totale	41	38	204	200	10	335
Tecnologico	A	364	68	65	66	600	1.163
	B	11	557	17	19	288	222
	Totale	375	489	82	85	888	941
Totale nazionale	A	405	106	101	102	962	1.676
	B	11	557	223	217	84	1.070
	Totale	416	451	122	115	878	606

Tabella 24: Differenza docenti a.s. 2030/2031

Settore	Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s. 2030/2031					Totale
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	
Economico	A	1.537.910 €	1.425.380 €	1.350.360 €	1.350.360 €	13.578.620 €	19.242.630 €
	B	- €	- €	8.373.600 €	8.234.040 €	12.979.080 €	29.586.720 €
	Totale	1.537.910 €	1.425.380 €	7.023.240 €	6.883.680 €	599.540 €	10.344.090 €
Tecnologico	A	13.653.640 €	2.550.680 €	2.438.150 €	2.475.660 €	22.506.000 €	43.624.130 €
	B	383.790 €	19.433.730 €	593.130 €	662.910 €	10.048.320 €	7.745.580 €
	Totale	14.037.430 €	16.883.050 €	3.031.280 €	3.138.570 €	32.554.320 €	35.878.550 €
Totale nazionale	A	15.191.550 €	3.976.060 €	3.788.510 €	3.826.020 €	36.084.620 €	62.866.760 €
	B	383.790 €	19.433.730 €	7.780.470 €	7.571.130 €	2.930.760 €	37.332.300 €
	Totale	15.575.340 €	15.457.670 €	3.991.960 €	3.745.110 €	33.153.860 €	25.534.460 €

Tabella 25: Differenza costi a.s. 2030/2031

4.2 Impatto per esercizio finanziario

Si rappresenta che, il calcolo degli oneri per esercizio finanziario, rappresentato nella Tabella 26, viene determinato come segue: l'impatto per singolo anno scolastico (cfr. Tabella 10) incide per i primi 4/12 su un esercizio finanziario (da settembre a dicembre) e per gli ulteriori 8/12 sul successivo (da gennaio ad agosto).

Dal modello che si riporta di seguito, parametrato sulle stime sopra rappresentate, elaborate secondo un'ottica prudentiale, si evince che la riforma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa che, qualora il numero di classi attivate negli a.s. risulti superiore rispetto a quanto previsto nella presente relazione tecnica,



il numero complessivo dei docenti dovrà rimanere, in ogni caso, nei limiti delle risorse dell'organico dell'autonomia ovvero di quelle di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, non comportando quindi alcun aumento di spesa.

	Impatto finanziario per e.f.					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e s.s.
Impatto finanziario	- 11.085.726,67 €	- 26.697.860,00 €	- 10.776.390,00 €	- 2.414.420,00 €	- 6.446.020,00 €	- 25.534.460,00 €

Tabella 26: Impatto per esercizio finanziario

I risparmi di spesa sopra indicati, oltre a dimostrare l'invarianza dei costi come prescritto dall'articolo 26, comma 6, del DL 144/2022, consentono altresì - *ex se* - anche l'attivazione di classi ulteriori rispetto a quelle assunte a riferimento.

In ogni caso, l'eventuale attivazione di ulteriori classi di istruzione tecnica sarà garantita nella fase di attribuzione dell'organico dell'autonomia da parte degli Uffici scolastici regionali attraverso una diversa distribuzione tra i diversi ordini di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Tale procedura risulta infatti possibile tenuto conto della rilevazione effettuata che tiene conto del numero di studenti medio per le classi già attive nell'anno scolastico 2024/2025 di cui alle tabelle 1 e 2 che seguono. La tabella 1 rappresenta l'indice percentuale di studenti per classe che consente - come da successive tabelle elaborate sulla base dei dati della singola istituzione scolastica - accorpamenti nell'ambito del medesimo ordine/indirizzo

1) Numero studenti, classi e numero medio di studenti per classe:

Regione	Numero student	Classi	Studenti/classe
ABRUZZO	56.281	2.905	17,96
BASILICATA	26.155	1.552	15,58
CALABRIA	93.038	5.124	16,94
CAMPANIA	299.397	14.885	18,92
EMILIA-ROMAGNA	204.246	9.112	21,28
FRIULI VENEZIA GIULIA	50.241	2.677	16,71
LAZIO	256.728	12.073	19,70
LIGURIA	62.076	2.999	18,92
LOMBARDIA	391.576	18.033	20,55
MARCHE	73.217	3.584	18,74
MOLISE	12.670	757	15,31
PIEMONTE	179.815	8.829	19,40
PUGLIA	194.990	9.993	18,17
SARDEGNA	69.747	3.969	16,25
SICILIA	230.994	12.078	17,75
TOSCANA	165.787	8.326	18,26
UMBRIA	40.209	2.099	17,30
VENETO	205.118	9.650	20,19
	2.612.285	128.645	18,22



1) Numero medio di studenti per classe, distinto per regione e ordine di studi:

Regione	TECNICO	PROFESSIONALI	LICEO
ABRUZZO	17,32	16,83	19,33
BASILICATA	15,58	14,49	16,19
CALABRIA	16,85	16,86	17,15
CAMPANIA	18,59	18,44	19,55
EMILIA-ROMAGNA	21,44	19,86	22,14
FRIULI VENEZIA GIULIA	16,15	15,56	18,48
LAZIO	19,11	18,31	21,00
LIGURIA	18,54	16,78	21,09
LOMBARDIA	20,44	19,10	21,67
MARCHE	18,46	16,70	20,46
MOLISE	14,65	14,16	16,78
PIEMONTE	19,02	17,79	20,79
PUGLIA	18,17	16,83	19,03
SARDEGNA	15,86	14,85	17,56
SICILIA	17,51	17,59	18,19
TOSCANA	17,75	17,27	19,61
UMBRIA	16,74	15,80	19,01
VENETO	20,05	19,06	21,12
	18,62	17,79	19,82

Ai fini della dimostrazione che la riforma possa essere attuata nei limiti della dotazione organica disponibili a legislazione vigente si riporta a seguire l'individuazione delle possibili classi "accorpabili" all'interno della singola scuola per la quale si è tenuto conto, limitatamente alla prima annualità:

- del numero di studenti del medesimo ordine/indirizzo/annualità che, diviso per un numero prudenziale di studenti per classe pari a 25 consente di ottenere un nuovo scenario del numero di classi autorizzabili;
- nel caso in cui tale nuovo numero di classi risulti inferiore al numero di classi effettivamente attivate dalla scuola in esame, la differenza di classi è stata considerata "accorpabile" (es. 3 classi con, complessivamente, 49 studenti, sono "accorpabili" in 2 classi da 25 e 24 studenti);
- viceversa, qualora la differenza di cui al punto precedente risulti maggiore/uguale al numero di classi effettivamente attivate, non sono state individuate possibili classi "accorpabili" (es. 2 classi da 21 studenti e 20 studenti, o anche da 15 e 26).

I risultati di questa prima simulazione sono i seguenti:



Indirizzo	Classi accorpabili per anno di corso					Totale
	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	
TECNICO	128	184	86	188	354	940
PROFESSIONALE	202	176	272	368	581	1.599
LICEO	130	222	233	365	571	1.521
	460	582	591	921	1.506	4.060

Di cui, distinto per ordine di studi:

Indirizzo - LICEI	Classi accorpabili per anno di corso					Totale
	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	
CLASSICO	14	27	45	56	109	251
EUROPEO/INTERNAZIONALI	0	2	4	1	4	11
SCIENTIFICO	20	45	66	105	173	409
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	11	28	20	49	62	170
SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA	0	2	1	1	3	7
SCIENZE UMANE	10	22	35	40	56	163
SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	0	1	5	2	15	23
ARTISTICO	55	73	17	28	26	199
MUSICALE E COREUTICO	1	1	0	0	1	3
LINGUISTICO	19	22	40	82	122	285
MADE IN ITALY	0	0	0	0	0	0
	130	223	233	364	571	1.521

Indirizzo - TECNICI	Classi accorpabili per anno di corso					Totale
	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	
AGR., AGROAL. E AGROIND.	15	27	2	9	10	63
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	43	48	19	41	74	225
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE	0	0	4	13	24	41
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE	9	10	0	0	0	19
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO	3	4	3	2	5	17
ELETTRONICA ED Elettrotecnica	4	5	0	7	20	36
GRAFICA E COMUNICAZIONE	5	7	6	8	10	36
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	24	45	31	59	106	265
MECCANICA - MECCATRONICA ENERGIA	4	14	7	12	32	69
SISTEMA MODA	0	0	0	2	1	3
TRASPORTI E LOGISTICA	10	14	4	12	32	72
TURISMO	11	10	10	23	40	94
TURISMO BIENNIO	0	0	0	0	0	0
	128	184	86	188	354	940

Indirizzo - PROFESSIONALI	Classi accorpabili per anno di corso					Totale
	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERR.	13	9	15	12	18	67
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO	2	0	0	3	8	13
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO	0	0	0	1	0	1
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	145	135	213	273	397	1.163
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	6	10	7	14	25	62
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	11	12	16	32	69	140
PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE	0	0	0	0	0	0
SERVIZI COMMERCIALI	8	2	10	14	29	63
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	1	1	0	1	3	6
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	16	7	11	18	32	84
Totale	202	176	272	368	581	1.599

Si ribadisce che la predetta simulazione va analizzata, ai fini della presente relazione, esclusivamente in relazione alla prima annualità. Si precisa che nella simulazione delle classi accorpabili si è tenuto conto del rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente (D.P.R. n. 81 del 2009), in presenza di alunni disabili (che prevedono un potenziale correttivo delle consistenze del numero di alunni per classe pari a 20 studenti), in quanto:



- l'incidenza delle classi del primo anno di corso con massimo 20 studenti (sul totale delle classi del primo anno) è in media del 27%;
- l'incidenza dei disabili sul totale degli studenti delle secondarie di II grado è in media del 4,8%;
- assumendo che ci sia un solo studente disabile per classe (scenario peggiore), il numero di classi con uno studente disabile sarebbe pari al 4,8% del totale delle classi, mentre il numero di classi con massimo 20 studenti sarebbe pari al 27% del totale.

In particolare:

- 1) Nel primo anno di corso il totale delle classi è pari a 25.464 (di cui 460 "accorpabili"). Le nuove classi "rideterminate" sono pari a 25.004 (25.464 - 460), di cui 6.777 (circa il 27% del totale) con un numero di studenti minore o uguale a 20 (numero massimo di studenti per classe in caso di presenza di disabile).

Indirizzo	Classi I° corso	Classi I° corso "accorpabili"	Classi "rideterminate" I° corso	N. classi "rideterminate" con studenti <=20	% classi <= 20 studenti su totale classi
LICEO	12.685	130	12.555	2.622	21%
TECNICO	8.491	128	8.363	2.287	27%
PROFESSIONALE	4.288	202	4.086	1.868	46%
<i>Totale</i>	25.464	460	25.004	6.777	27%

- 2) L'incidenza media degli studenti disabili sul totale degli studenti delle secondarie di II grado è pari a 4,8%.

Indirizzo	Totale studenti	Totale studenti disabili	% studenti disabili su totale studenti
LICEO	1.300.622	60.065	4,6%
TECNICO	752.366	36.339	4,8%
PROFESSIONALE	559.297	29.071	5,2%
<i>Totale</i>	2.612.285	125.475	4,8%

L'analisi effettuata tiene conto della presenza di studenti con disabilità, in coerenza con quanto previsto dal DPR n. 81/2009. In particolare, la significativa incidenza di classi con un numero di studenti pari o inferiore a 20 consente di ritenere soddisfatti, anche nello scenario più restrittivo ipotizzato (un alunno con disabilità per classe), i requisiti normativi previsti per la formazione delle classi. È opportuno precisare, ad ogni buon fine, che il limite di 20 alunni per classe in presenza di uno studente con disabilità rappresenta un parametro ordinario, che può essere superato in via eccezionale qualora non sussistano soluzioni organizzative alternative.



L'articolo 1-bis, introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'intervento di cui al comma 1 prevede i nuovi istituti contrattuali, incarichi post-doc e incarichi di ricerca. Il nuovo articolo 22-bis disciplina gli incarichi post-doc, che possono essere impiegati in attività di docenza e trasferimento tecnologico e delle conoscenze. Lo stesso, pertanto, risulta un istituto estremamente flessibile, che risponde alle molteplici e diversificate esigenze delle istituzioni che possono ricorrervi in base alle proprie specifiche finalità.

Si precisa che gli incarichi potranno essere finanziati da fondi interni o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di appositi accordi o convenzioni. Inoltre, si dispone la corresponsione di un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (comma 5 del nuovo articolo 22-bis). Attualmente, per le istituzioni universitarie tale trattamento iniziale risulta essere pari a 26.988,50 euro (retribuzione annua lorda, che corrisponde a un costo complessivo per l'ente pari a 37.095,39 euro). La determinazione del costo unitario per singolo incarico non si traduce, tuttavia, in un maggior onere per le istituzioni della formazione superiore e per gli enti pubblici di ricerca o, in ultima analisi, per il bilancio dello Stato, perché, fatta salva la citata possibilità di attrarre fondi esterni, l'attivazione di tali incarichi potrà avvenire unicamente sulla base delle risorse finanziarie già disponibili per le istituzioni a legislazione vigente, e comunque entro i limiti fissati (cumulativamente per le posizioni previste dal nuovo articolo 22-bis, nonché dal successivo nuovo articolo 22-ter) dal comma 10 del nuovo articolo 22-ter, che fa riferimento alla media delle risorse impiegate nell'ultimo triennio per le posizioni precedenti di pre-ruolo, corrispondenti agli assegni di ricerca e ai ricercatori a tempo determinato c.d. di tipo a), una forma contrattuale prevista originariamente dalla legge n. 240 del 2010, antecedente alla riforma del 2022. Tali limiti quantitativi non si applicano nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, in quanto appunto esterne, non preventivabili, e non gravanti su risorse prevedibili ex ante dagli atenei che attivano le posizioni. Pertanto, la previsione espressa della possibilità di finanziare tali incarichi anche con fondi esterni accentua il carattere neutrale delle disposizioni sia dal punto di vista della finanza pubblica, sia, potenzialmente, anche per il bilancio della singola istituzione o del singolo ente.

Il nuovo articolo 22-ter disciplina gli incarichi di ricerca. Come già previsto dal nuovo articolo 22-bis, sarà possibile finanziare l'attività di ricerca con risorse esterne all'istituzione, potendo attivare procedure di conferimento diretto della borsa di ricerca, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse. Nel caso di tali incarichi è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Si precisa che identica modalità era prevista per l'individuazione dell'importo minimo degli assegni di ricerca previsti dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, nel testo precedente alla novella recata in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. In attuazione di quella disposizione era intervenuto il decreto del Ministero



dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, che aveva individuato tale importo minimo in 19.367,00 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante (al lordo dei quali il costo per l'ente erogante corrisponde a 23.890,08 euro, in considerazione di una aliquota INPS pari al 35,03% in ragione del versamento obbligatorio relativo alla DIS-COLL).

Oltre a ciò, analogamente a quanto disposto per gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis, si specifica che la spesa complessiva per tali incarichi avverrà nel limite delle risorse disponibili per le istituzioni a legislazione vigente.

Quanto invece al trattamento fiscale e previdenziale, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca si differenziano tra loro in quanto per quest'ultimi incarichi si propongono le medesime condizioni fiscali e previdenziali previste per gli assegnisti di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, prima della novella legislativa del citato decreto-legge n. 36 del 2022 (rispettivamente, derivanti da quanto disposto agli articoli 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Questo regime agevolato consentirà di restringere notevolmente il "cuneo", in modo tale da mantenere limitato il costo complessivo a carico dell'amministrazione, ma allo stesso tempo di corrispondere al titolare della borsa un importo più alto e adeguato a sostenere il percorso di avvio all'attività di ricerca. Si conferma, altresì, che, essendo gli incarichi di nuova istituzione e pertanto le borse di studio previste non attualmente erogate, gli stessi sono da considerarsi completamente aggiuntive rispetto al quadro vigente. Il regime fiscale previsto per gli incarichi di ricerca, differenziato rispetto a quello applicato ai vigenti contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della predetta legge n. 240 del 2010, è destinato ad applicarsi a una platea di soggetti distinta da quella interessata dal secondo. Il contratto di ricerca, infatti, si rivolge a coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, mentre gli incarichi di ricerca previsti dal testo in parola risponde ad esigenze professionali diverse, coprendo un arco temporale differente nell'ambito del percorso professionale dell'aspirante ricercatore, collocandosi entro i 6 anni dal conseguimento della laurea magistrale e dunque in un segmento specifico post lauream, attualmente non coperto attualmente da nessun tipo di forma contrattuale.

Con riguardo alla disciplina in materia di astensione obbligatoria per maternità, si chiarisce che, anche per questa fattispecie, trova applicazione il regime previsto in precedenza per l'istituto dell'assegno di ricerca di nel testo previgente alla riforma del 2022. Pertanto, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS verrà integrata dall'università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza dell'intero importo delle borse, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'INPS e delle amministrazioni che conferiscono le borse.

Quanto, infine, agli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4, si conferma la neutralità finanziaria delle stesse, in quanto trattasi di interventi necessari per mere esigenze di coordinamento normativo. Pertanto, tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L' **articolo 2** interviene in materia di attuazione della Riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti - M4C1 del PNRR). L'intervento di cui al **comma 1** ha carattere ordinamentale, e non comporta un aggravio di spesa rispetto alla disciplina attualmente prevista. Ed infatti, tale intervento normativo opera sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente limitandosi a prevedere la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili a valle dell'espletamento delle procedure concorsuali mediante utilizzo dei soggetti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR, ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. A tal fine - in analogia con quanto previsto in generale per tutti i concorsi delle pubbliche amministrazioni (v. art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001) - la disposizione prevede l'integrazione delle graduatorie, a decorrere da quella del primo concorso PNRR, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali in una misura non superiore al 30% dei posti banditi. Il **comma 2** della disposizione normativa introduce i commi 3-ter e 3-quater all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato come di seguito specificato. Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 399 del Testo unico istruzione prevede l'istituzione di un elenco generale, costituito annualmente in ciascuna regione, utilizzabile esclusivamente sui posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari nonché dell'utilizzo della quota degli idonei del 30% prevista dal comma 1. La disposizione opera esclusivamente su posti già banditi ed ha natura ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Il **comma 3-quater** prevede l'esplicita accettazione della sede assegnata in qualità di aventi titolo all'assunzione ovvero la rinuncia alla stessa entro 5 giorni dall'individuazione della data di assegnazione della sede scolastica e comunque, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. Tale meccanismo consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare, in un momento dell'anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, in modo da poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull'anno scolastico di riferimento. Inoltre, si prevede che, accettando l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, l'aspirante non possa prendere parte alle procedure di assegnazione delle supplenze o, comunque, non possa essere assegnatario di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La norma, pertanto, ha natura ordinamentale, prevedendo un meccanismo che consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare quali siano i posti vacanti e disponibili e non comporta oneri a carico dello Stato. Il **comma 3** della disposizione modifica l'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e incide esclusivamente sulle modalità del calcolo dell'arrotondamento che determina la ripartizione dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie da assegnare tra le graduatorie di merito della procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto sono arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto. La



disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 4** ha natura meramente procedurale e, comunque, interviene nell'ambito delle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente. Infatti, la disposizione è volta a consentire l'immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La norma consente l'utilizzo, per le sole procedure assunzionali relative al 2025/2026, delle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025 in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025. L'intervento, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i posti da assegnare ai vincitori dei concorsi PNRR, nel periodo compreso tra l'inizio delle lezioni e la data di assunzione in ruolo, si prevede che essi saranno temporaneamente ricoperti mediante il ricorso a contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto. La stipula dei predetti contratti da parte delle istituzioni scolastiche non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alla copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie già autorizzate per l'assunzione dei docenti, a decorrere dal 1° settembre 2025. Tali contratti a tempo determinato, attesa la natura eccezionale della previsione legata alla necessità di completare, entro il 31 dicembre, l'iter procedurale volto alla immissione in ruolo dei docenti secondo quanto previsto dall'obiettivo del PNRR, saranno retribuiti attraverso il canale del cedolino unico utilizzato per il pagamento delle supplenze fino al termine delle lezioni. Atteso che i tempi di conclusione delle procedure concorsuali potranno essere diversi tra le Regioni, per tali contratti a tempo determinato viene prevista dalla norma una condizione risolutiva espressa al momento dell'assunzione in servizio dei docenti a seguito delle procedure assunzionali e, comunque, si prevede che gli stessi non potranno avere una durata eccedente la data del 31 dicembre 2025. **In ragione della possibilità di completare le procedure assunzionali del personale docente per l'a.s. 2025/2026 entro il 31 dicembre 2025 ai fini del raggiungimento del Target UE - Q3 2025 relativo alla misura M4C1-14bis - Riforma 2.1 -Reclutamento dei docenti di 20.000 docenti da assumere con i criteri introdotti dalla riforma sul reclutamento, al capoverso comma 2-ter, è regolata l'ipotesi in cui i vincitori del secondo concorso PNRR, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, privi di abilitazione, conseguano la stessa entro il 31 dicembre 2025, prevedendo la loro assunzione a tempo indeterminato nel momento stesso in cui conseguono l'abilitazione, in modo da consentire ai medesimi vincitori di poter svolgere l'anno di prova già nell'a.s. 2025/2026, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.**

Conseguentemente, gli Uffici Scolastici Regionali a livello amministrativo procederanno alla ricontrattualizzazione del vincitore che si è abilitato, trasformando il relativo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.



Nella descritta ipotesi, il periodo di prova inizia a decorrere al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

La previsione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica operando in ogni caso su facoltà assunzionali già autorizzate.

La novella di cui al comma 4-bis non determina nuovi o maggiori oneri rispetto alla disciplina attualmente prevista in quanto opera sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente apportando modificazioni all'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al fine di regolare le assunzioni residuali a valle di quelle PNRR. La disposizione fa salvo l'impianto normativo del predetto comma 11 che prevede che lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari espletati prima della riforma sul reclutamento PNRR M4C1-R.2.1 del personale docente (i.e. sino al 2020), fino al loro completo esaurimento, debba avvenire in via residuale rispetto ai concorsi ordinari PNRR e quindi il principio di sussidiarietà dell'assunzione tramite tali graduatorie rispetto ai concorsi cd. PNRR.

In tale ottica le disposizioni normative aggiungono alle graduatorie dei concorsi ordinari banditi con D.D. 498/20 e D.D. 499/20 ai sensi del D. lgs. n. 59/2017, anche la graduatoria del concorso straordinario 2020 indetto con D.D. 510/2020 e quella del concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria in ragione di quanto segue.

In particolare, la novella di cui alla lettera a) trasforma ad esaurimento la graduatoria dell'unico concorso bandito con decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente relativo all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La suddetta disposizione non ha alcun impatto sulle facoltà assunzionali conteggiate nell'ambito della riforma sul reclutamento del personale docente, trattandosi di una figura di docente particolare e a sé stante. La necessità di consentire l'utilizzo della graduatoria dell'unico concorso bandito si rinviene nei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, trattandosi di un concorso che ha lasciato in alcune regioni dei posti scoperti rispetto alla graduatoria dei soli vincitori (i.e. il concorso è stato bandito secondo una *lex specialis* che non consentiva l'integrazione delle graduatorie né in relazione alle eventuali rinunce né con una quota di idonei). La norma è finalizzata a rendere efficace il sistema di reclutamento di tale peculiare figura professionale senza andare incontro agli ingenti costi di una nuova procedura volta a coprire i pochi posti disponibili. La norma opera sulle facoltà assunzionali già autorizzate e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si allega una tabella riepilogativa degli esiti del concorso bandito con D.D. n. 1330 del 4 agosto 2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente relativo all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria che evidenzia non solo l'esiguità della platea dei soggetti interessati ma come il concorso non abbia coperto tutti i posti banditi



in particolare dal raffronto delle colonne Posti di Ed. Motoria OD" e "Titolari 2024.25 (dati al 07/04/2025)".

<u>Regione</u>	<u>Posti di Ed. Motoria</u> <u>TAB. 1</u> <u>Decreto interministeriale n.</u> <u>33 del 2024</u> <u>a.s. 2024.25</u>			<u>Titolari</u> <u>2024.25</u> <u>(dati al</u> <u>07/04/2025)</u>	<u>Concorso D.M. 80 30 marzo</u> <u>2022</u>		
	<u>Posti</u>	<u>Posti</u> <u>eq. a</u> <u>ore</u>	<u>Totale</u>		<u>Posti</u> <u>a</u> <u>bando</u>	<u>Candidati</u> <u>in</u> <u>graduatori</u> <u>a</u>	<u>Candida</u> <u>ti idonei</u>
<u>ABRUZZO</u>	<u>36</u>	<u>62</u>	<u>98</u>	<u>29</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>16</u>
<u>BASILICAT</u> <u>A</u>	<u>5</u>	<u>37</u>	<u>42</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
<u>CALABRIA</u>	<u>38</u>	<u>122</u>	<u>160</u>	<u>31</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>44</u>
<u>CAMPANIA</u>	<u>177</u>	<u>308</u>	<u>485</u>	<u>163</u>	<u>175</u>	<u>175</u>	<u>64</u>
<u>EMILIA-</u> <u>ROMAGNA</u>	<u>143</u>	<u>166</u>	<u>309</u>	<u>126</u>	<u>151</u>	<u>151</u>	<u>27</u>
<u>FRIULI</u> <u>VENEZIA</u> <u>GIULIA</u>	<u>31</u>	<u>54</u>	<u>85</u>	<u>25</u>	<u>36</u>	<u>33</u>	-
<u>LAZIO</u>	<u>174</u>	<u>246</u>	<u>420</u>	<u>167</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>5</u>
<u>LIGURIA</u>	<u>28</u>	<u>64</u>	<u>92</u>	<u>21</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>2</u>
<u>LOMBARDI</u> <u>A</u>	<u>339</u>	<u>376</u>	<u>715</u>	<u>239</u>	<u>350</u>	<u>270</u>	-
<u>MARCHE</u>	<u>41</u>	<u>73</u>	<u>114</u>	<u>32</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>21</u>
<u>MOLISE</u>	<u>1</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>14</u>
<u>PIEMONTE</u>	<u>104</u>	<u>190</u>	<u>294</u>	<u>40</u>	<u>116</u>	<u>113</u>	-
<u>PUGLIA</u>	<u>125</u>	<u>190</u>	<u>315</u>	<u>89</u>	<u>122</u>	<u>100</u>	-



<u>SARDEGNA</u>	<u>29</u>	<u>87</u>	<u>116</u>	<u>25</u>	<u>31</u>	<u>30</u>	-
<u>SICILIA</u>	<u>143</u>	<u>278</u>	<u>421</u>	<u>129</u>	<u>134</u>	<u>134</u>	<u>39</u>
<u>TOSCANA</u>	<u>94</u>	<u>151</u>	<u>245</u>	<u>90</u>	<u>101</u>	<u>101</u>	<u>33</u>
<u>UMBRIA</u>	<u>24</u>	<u>43</u>	<u>67</u>	<u>21</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>19</u>
<u>VENETO</u>	<u>165</u>	<u>196</u>	<u>361</u>	<u>141</u>	<u>180</u>	<u>149</u>	-
<u>Toale Complessivo</u>	<u>1.697</u>	<u>2.663</u>	<u>4.360</u>	<u>1.373</u>	<u>1.740</u>	<u>1.600</u>	<u>288</u>

La novella di cui alla lettera b) trasforma ad esaurimento la graduatoria della procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado indetta con D.D. 510/2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

La relativa graduatoria di merito del concorso straordinario è già stata integrata con gli idonei ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 il quale ha disposto che: "La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo" (i.e. 7/10)."

La disposizione normativa prevede che la suddetta graduatoria sia utilizzata, in conformità a quanto già previsto per le graduatorie del concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 bandito con D.D. 498/20 e D.D. 499/20, per l'immissione in ruolo solo su quota residuale rispetto alle immissioni in ruolo dei concorsi PNRR.

La disposizione, inoltre, prevede che la graduatoria del concorso straordinario sia utilizzata a valle dell'utilizzo della graduatoria del sopra citato concorso ordinario del 2020.

L'articolo 2-bis prevede, per l'anno scolastico 2025-2026, l'incremento del Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, per un importo pari a 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.



Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge di bilancio n. 207/2024, il cui stanziamento allo stato di 47 milioni di euro per l'anno 2025 e di 64 milioni di euro per l'anno 2026, reca le necessarie disponibilità e non pregiudica interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 3, **al comma 1**, non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le risorse aggiuntive previste per l'indizione del nuovo bando per asili nido sono risorse RRF, già riconosciute al Ministero dell'istruzione e del merito a seguito della revisione del PNRR avvenuta con decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti e rientrano nel limite delle risorse assegnate al medesimo Ministero dell'istruzione e del merito, titolare delle misure del PNRR, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, senza alterare la composizione tra progetti in essere e nuovi progetti.

Lo stesso comma 1 dispone, all'ultimo periodo, che le eventuali risorse che dovessero residuare all'esito del nuovo bando per la realizzazione di asili nido possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR, ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi. Anche tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di risorse RRF che erano state ridestinate all'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1.

A tali fini, è previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

Il comma 2-bis differisce il termine assegnato agli enti per l'inserimento nel sistema ReGis di interventi già realizzati, ma non inseriti tempestivamente entro il termine assegnato dalla normativa previgente, in maniera tale da consentire al Ministero l'erogazione del contributo conseguente al caricamento del dato richiesto e alla positiva verifica dello stesso. Sulla base delle informazioni allo stato disponibili, la disposizione, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-ter incrementa il "Fondo unico per l'edilizia scolastica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e, nello specifico, il capitolo 8105 - piano gestionale 11 - al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici in tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, il comma 2-quater dispone che il Fondo sia incrementato con una dotazione pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»



della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il novellato comma 3, pertanto, in ragione di quanto esposto, evidenzia che dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 3, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è volto a circoscrivere ai soli interventi di edilizia scolastica gli interventi in relazione ai quali lo Stato è chiamato a corrispondere all'INAIL i canoni di locazione.

L'articolo 3-ter interviene sull'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, rubricato "Sviluppo delle competenze digitali", in attuazione dell'Investimento 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'intervento normativo si muove lungo tre principali direttrici, tra loro interconnesse.

In primo luogo, al comma 1, lett. a), sostituisce, al comma 1, il riferimento puntuale al "coding" con una formula più ampia volta a valorizzare lo sviluppo delle competenze informatiche e nella didattica digitale, esplicitandone anche l'applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione.

In secondo luogo, al comma 1, lett. b), dispone l'abrogazione della previsione contenuta nel comma 2 del citato d.l. 152 del 2021, la quale prevede - entro l'anno scolastico 2024/2025 - l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) volto a integrare gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, come delineati nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

Tale abrogazione è motivata dalla necessità di evitare interventi parziali e transitori su documenti attualmente oggetto di una revisione sistemica e complessiva.

Infine, il comma 1, lett. c), modifica il comma 3, specificando che lo sviluppo delle competenze digitali nelle istituzioni scolastiche debba realizzarsi anche attraverso l'acquisizione di conoscenze informatiche di base e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica, superando un approccio limitato all'apprendimento della sola programmazione (coding).

Tanto premesso, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come già previsto dallo stesso articolo 24-bis, la formazione del personale docente avviene nell'ambito delle risorse già destinate al Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Analogamente, lo sviluppo delle competenze informatiche è previsto nell'ambito degli



insegnamenti esistenti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri (comma 3).

L'articolo 3-quater, al fine di dare attuazione agli interventi di edilizia scolastica del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, rientranti nella Missione 4 - Componente 1 - Investimenti 1.1, 1.2, 1.3 e 3.3 e nella Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In particolare, il comma 1, lett. a), consente di estendere l'utilizzo delle economie e dei ribassi d'asta anche alle eventuali modifiche intervenute nella fase di sviluppo progettuale a seguito di appalti di lavori già aggiudicati anche mediante accordi quadro. Infatti, oltre alle varianti in corso d'opera potrebbero verificarsi casi di appalti di lavori aggiudicati su progetti non esecutivi rispetto ai quali lo sviluppo successivo della progettazione può determinare un incremento dei costi. Tale tipologia di modifica resterebbe fuori dalla possibilità di utilizzo delle economie di gara. Il comma 1, lett. b), introduce, all'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 1-bis al fine di consentire una ulteriore semplificazione prevedendo la semplice comunicazione, da parte dei soggetti attuatori, di eventuali varianti in corso d'opera purché compatibili con il raggiungimento dei target e delle milestone previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo, ferme restando tutte le verifiche successive sull'ammissibilità delle varianti e delle relative spese. La lett. b) introduce, altresì, il comma 1-ter al citato d.l. 13 del 2023, il quale consente, per i c.d. progetti in essere a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti nel PNRR successivamente alla loro autorizzazione, la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del Ministero, per adeguare i progetti al principio del DNSH, laddove indispensabile alla rendicontazione del target. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sia la lett. a) sia la lett. b) consentono l'utilizzo delle economie e dei ribassi d'asta sempre nei limiti delle risorse e del finanziamento inizialmente autorizzato e nei limiti delle risorse ancora disponibili nell'ambito del medesimo progetto e del relativo quadro economico.

L'articolo 3-quinquies interviene sulla disciplina dell'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo cui, in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti, è previsto che non si dia luogo all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dal medesimo comma 2, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare gli interventi entro i termini previsti dal PNRR.

In particolare, con la disposizione in esame si chiarisce, al fine di assicurare il rispetto delle condizionalità temporali del PNRR, che il superamento dei termini intermedi indicati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei progetti



non è in alcun modo consentito laddove si tratti di termini espressamente previsti dai traguardi e dagli obiettivi europei del PNRR.

L'articolo 3-sexies è finalizzato all'introduzione di controlli a campione nell'ambito dei finanziamenti di edilizia scolastica non PNRR, al fine di consentire una celere erogazione delle risorse assegnate in favore degli Enti locali. La disposizione prevede che, successivamente all'adozione di un apposito decreto ministeriale, il Ministero dell'Istruzione e del Merito effettui controlli a campione sulle richieste di rendicontazioni concernenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica.

L'articolo 3-septies, introdotto in sede referente, interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa vigente in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese. Segnatamente, recando tre novelle all'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si prevede la concessione di un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito di imposta, per ciascuna unità di personale assunta, a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale beneficio, inoltre, è compatibile con la fruizione di altri bonus ovvero incentivi previsti da altre disposizioni legislative vigenti.

La concessione dell'agevolazione prevista opererà, nel periodo sopra citato, attraverso la piattaforma CINECA, già esistente, assicurando il rispetto del limite di spesa complessivo e non distinto per singole annualità. Tale rispetto è assicurato dall'accentramento della gestione della procedura da parte del Ministero che, mediante la predetta piattaforma, monitora le risorse anche in chiave prospettica, in modo tale che non saranno esaminate né, quindi, accolte le domande pervenute successivamente all'approssimarsi dell'esaurimento delle risorse disponibili ai sensi del predetto articolo 26, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023.

Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca attraverso apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al successivo novellato comma 3 dell'articolo 26 del citato D.L. n. 13 del 2023.

Tale credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si rappresenta, altresì, che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli



articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i benefici previsti potranno essere richiesti dalle imprese, entro i limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie già previste dal PNRR e allo stato disponibili.

L'articolo 3-octies integra la disciplina recata dall'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Con la disposizione in esame, in coerenza con la finalità del citato articolo 18 - quinquies, si prevede che, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura è autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18 - quinquies, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo. Ciò, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta di trasferimento, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento medesimo, nonché l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione si limita a prevedere una differente modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR delle risorse già destinate a detti interventi, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento. Pertanto, essa non determina nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3-novies istituisce il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, disponendo al contempo che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026. La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere un'ulteriore finestra di abilitazione nella tornata attualmente in corso, ferme restando le Commissioni già nominate. A conferma della neutralità finanziaria, si specifica che, in linea con quanto specificato dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge n. 240 del 2010 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, ai commissari impegnati nella tornata di abilitazione scientifica nazionale non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità. La formazione delle Commissioni nazionali ASN avviene, infatti, come delineato dalla normativa di riferimento, senza nuovi o maggiori



oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei.

L'articolo 4 nell'ambito della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante *“Disciplina della professione di guida turistica”* e, in particolare, nell'ambito dell'articolo 4 che disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.

Il richiamato articolo 4 della legge n. 190 del 2023 ha autorizzato, per l'espletamento dell'esame di abilitazione, una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025, oneri coperti ai sensi del successivo articolo 14 della medesima legge.

Inoltre, l'articolo 28 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88 (*“Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190”*) ha stabilito che i *“soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a un versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame, stabilito in euro 10”*.

Nel corso dell'anno 2024, è stata quindi stipulata la convenzione, tra il Ministero del turismo e FORMEZ, per la realizzazione del Progetto *“Servizi di assistenza nell'organizzazione e gestione dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica e della prova attitudinale per l'esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025”*.

La convenzione prevedeva, per l'espletamento del primo esame, un onere complessivo a carico del Ministero del turismo pari a 300.000 euro (così come previsto dall'articolo 4, comma 4), tenendo conto di una previsione stimata di 3.000 candidature per il biennio 2024-2025.

Senonché, a seguito della pubblicazione del Bando sul portale del reclutamento inPA in data 28 gennaio 2025, con termine di presentazione delle domande alla data del 27 febbraio 2025, si è riscontrato che il numero effettivo delle candidature è stato pari a 29.228 unità, pari a dieci volte la previsione stimata.

Si è pertanto reso necessario richiedere nuovamente a FORMEZ di predisporre un nuovo prospetto dei costi, sulla base delle candidature effettive presentate per il primo esame di abilitazione.

FORMEZ, nel predisporre il nuovo piano dei costi, ha tenuto conto di 30.000 candidati per l'effettuazione della prova scritta in sede unica, ipotizzando, poi, un numero pari a 15.000 candidati per la prova orale, sempre in sede unica, prevedendo l'istituzione di 10 sottocommissioni. La numerosità dei candidati, contestualmente alla complessità dell'esame, che prevede tre prove, rende necessaria, infatti, l'istituzione di dieci sottocommissioni che lavorino parallelamente per l'espletamento delle prove.

Si riporta, di seguito, il prospetto predisposto da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo.



Esame guide per 30.000 candidati primo anno sede unica con ipotesi dimezzamento orali 15.000 con 10 sottocommissioni	
MACRO VOCI DI SPESA	Totale
A) Progettazione dell'intervento	7.500,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	35.000,00
C) Servizi prova scritta	1.100.000,00
C1 Affidamento servizio Global Service - prove scritte	660.000,00
C2 Servizi prove selettive	80.000,00
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	360.000,00
D) Servizi prova orale	500.000,00
D1 Affidamento servizio Global Service	200.000,00
D2 Servizi prove orali	200.000,00
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	100.000,00
E) Attività e servizi trasversali	88.000,00
TOTALE COSTI SELEZIONE	1.730.500,00
TOTALE GENERALE	1.730.500,00
costo pro-capite	57,68

L'incremento del numero dei candidati, pari a dieci volte la stima iniziale, ha conseguentemente determinato un aumento dei costi generali, pari a circa sei volte la stima iniziale degli stessi.

Alla luce di quanto sopra, è stato, pertanto, quantificato, per l'espletamento delle procedure del primo esame di abilitazione per il biennio 2024-2025, un costo complessivo pari a euro 1.731.000.

Si è reso, di conseguenza, necessario intervenire sul testo dell'articolo 4, comma 4, prevedendo, per l'anno 2025, un onere a carico della finanza pubblica pari a euro 1.431.000. Infatti, ai fini della quantificazione del suddetto onere, sono stati sottratti i 300.000 euro già stanziati, per l'anno 2024, e coperti dalla disposizione vigente [art. 4, co. 4, e art. 14, co. 1, lett. a)], nonché già impegnati per la fase attuativa dell'esame attualmente in corso.

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per euro 1.261.000 per l'anno 2025, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria per l'anno 2025 pari a euro 170.000.

All'onere così determinato dalla disposizione in commento, pari a 1.261.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.



Con riferimento alle procedure d'esame successive alla prima, è stato stimato, in via prudenziale, un numero di candidature pari a 15.000 partecipanti ed è stato richiesto a FORMEZ di predisporre un conseguente piano dei costi.

FORMEZ ha quindi tenuto conto di 15.000 candidati per la realizzazione delle prove d'esame, sempre in sede unica, prevedendo, anche in questo caso, l'istituzione di 10 sottocommissioni. Appare, infatti, estremamente plausibile, a regime, una sostenuta partecipazione anche nell'ipotesi di un abbattimento dal secondo anno del 50% delle candidature.

Si riporta, di seguito, il prospetto predisposto da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo.

Esame guide per 15.000 candidati a decorrere dal secondo anno sede unica	
MACRO VOCI DI SPESA	Totale
A) Progettazione dell'intervento	5.000,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	23.333
C) Servizi prova scritta	733.333
C1 Affidamento servizio Global Service - prova scritta	440.000
C2 Servizi prova scritta	53.333
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	240.000
D) Servizi prova orale	334.000
D1 Affidamento servizio Global Service	133.333
D2 Servizi prove orali	133.333
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	66.667
D) Attività e servizi trasversali	58.667
TOTALE COSTI SELEZIONE	1.154.333
TOTALE GENERALE	1.154.333
costo pro-capite	76,96

Anche in questo caso, l'incremento del numero dei candidati ha conseguentemente determinato un aumento dei costi generali.

È stato, pertanto, quantificato, per l'espletamento delle procedure relative agli esami di abilitazione successivi al primo, e quindi a decorrere dall'anno 2026, un costo complessivo stimato in via prudenziale pari a euro 1.154.333.

Al fine di quantificare l'onere a carico della finanza pubblica, occorre distinguere l'annualità 2026 da quelle a decorrere dall'anno 2027.

Infatti, con riferimento all'anno 2026, occorre sottrarre al costo complessivo individuato da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e



Professioni Turistiche del Ministero del turismo, pari, come detto, a euro 1.155.000, la quota di 292.280 euro (versata dai 29.228 candidati), derivante dal contributo corrisposto dai candidati all'atto di iscrizione all'esame attualmente in corso, versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della suddetta legge n. 190 del 2023, e impegnato e utilizzato per coprire i costi relativi all'anticipo della sessione di esame successiva.

Pertanto, l'onere a carico della finanza pubblica relativo all'anno 2026 è pari a euro 862.720 (1.155.000 - 292.280).

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per euro 692.720 per l'anno 2026, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria per l'anno 2026 pari a euro 170.000.

Invece, per le annualità a decorrere dal 2027, occorre sottrarre al costo complessivo individuato da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo, pari, come detto, a euro 1.155.000 annui, la quota di 150.000 euro annui (versata dai 15.000 candidati stimati), derivante dal contributo corrisposto dai medesimi candidati all'atto di iscrizione all'esame, versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della suddetta legge n. 190 del 2023, e impegnato e utilizzato per coprire i costi relativi all'anticipo della sessione di esame successiva.

Pertanto, l'onere a carico della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2027, è pari a euro 1.005.000 annui (1.155.000 - 150.000).

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per euro 835.000 annui a decorrere dall'anno 2027, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria a decorrere pari a euro 170.000.

Alla luce di quanto sopra, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Al riguardo, si assicura che le risorse necessarie presenti sull'accantonamento di parte corrente del Ministero del turismo risultano disponibili e accantonate per le finalità della presente norma.

L'articolo 4-bis, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" proroga, dal 1° luglio



2025 al 1° gennaio 2026, l'applicazione del divieto delle procedure per le ricerche sugli xenotrapianti e per le ricerche sulle sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, vengono realizzati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 reca misure in materia di parità scolastica. Nello specifico, le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento dello status di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare

NUMERO DELLE SCUOLE PARITARIE, RIFERITO ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: 11.669 ³
<ul style="list-style-type: none"> • n. 8.146 scuole dell'infanzia • n. 1.331 scuole primarie • n. 607 scuole secondarie di primo grado • n. 1.585 scuole secondarie di secondo grado
FONDI
<p>I fondi complessivamente destinati nell'anno 2024 alle scuole paritarie sono € 703.730.089 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 500.330.089,00 sul cap. 1477 piano gestionale 1, "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta", a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado; - € 113.400.000,00 sul cap. 1477 piano gestionale 2, "Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità", destinati agli allievi diversamente abili; - € 90.000.000,00 sul capitolo di spesa 1477, piano gestionale 9, "Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie", a favore esclusivamente delle scuole dell'infanzia paritarie.

Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 ha l'effetto di ripristinare, mediante l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, l'abrogazione totale di alcune norme del decreto legislativo n. 297 del 1994, già disposta dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al comma 3 sono volte a consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

³ Dati in possesso della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito



La norma, infatti, si limita a demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di svolgimento di questi esami e tale decreto potrà stabilire che il presidente esterno sia nominato dall'USR fra i dirigenti scolastici del secondo ciclo di istruzione. All'attuazione della presente disposizione si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si specifica, inoltre, che per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le disposizioni di cui al **comma 4** sono volte a rendere effettiva e generalizzata l'adozione di strumenti di dematerializzazione delle procedure amministrative delle scuole, e degli adempimenti concernenti i rapporti tra le scuole e le famiglie (lettera a), precisando espressamente che l'utilizzo della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico sia obbligatorio (anche) per le scuole paritarie, che vi provvedono con oneri a proprio carico (lettera b). Pertanto, le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa prevista dal primo periodo del richiamato comma 5, in materia di fornitura di libri di testo, a titolo parzialmente o totalmente gratuito, a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che siano in possesso dei requisiti richiesti. A tal riguardo, la novella prevede che, ai maggiori oneri:

- a) pari a 1 milione di euro per il 2025, 2,8 milioni per il 2026 e 3 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
- b) pari a 200 mila euro per il 2026, si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge del 18 dicembre 1997, n. 440;
- c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le disposizioni di cui al comma 1-bis mirano a rafforzare i criteri di accesso al Fondo destinato agli universitari fuori sede, di cui al comma 526 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020). Si introducono criteri più stringenti per



garantire una distribuzione delle risorse maggiormente equa, consentendo un più ampio accesso al fondo da parte degli studenti più capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi e, al contempo, prevenendo casi di utilizzo distorsivo degli incentivi messi a disposizione. Tale misura, prevedendo l'accesso al predetto Fondo agli universitari fuori sede, con particolare attenzione ai più meritevoli, che hanno un ISEE al di sotto dei 20.000 euro annui e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, infine, che tali requisiti non sono richiesti per gli studenti con disabilità aventi diritto ai sostegni, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il comma 1-ter prevede un incremento di 9,5 milioni di euro per il 2025 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Capitolo MUR 1815) destinato a sostenere gli studenti fuori sede non aventi carattere residenziale, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Si rappresenta che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. In considerazione del fatto che il fabbisogno di ciascun ateneo è commisurato al numero di studenti aventi i requisiti richiesti dalla legge, individuati da ciascun ateneo quali beneficiari all'esito di un'apposita procedura gestita dalle singole università, l'incremento del c.d. Fondo Affitti permetterà di potenziare le risorse che verranno ripartite, per il tramite delle università, a tutti gli studenti aventi diritto che ne facciano richiesta all'ateneo di appartenenza. È fatta salva la possibilità per le università di integrare la dotazione economica mediante fondi propri, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

L'articolo 6-bis, al comma 1, novella la legge del 13 luglio 2015, n. 107, modificando l'articolo 1, comma 121, e inserendo il comma 123-bis, riguardanti la Carta del docente. La Carta in parola - istituita dall'articolo 1, comma 121, della citata legge è erogata a favore dei docenti di ruolo a tempo indeterminato e, in forza della recente novella introdotta con la legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025-2027) all'articolo 1, comma 572, è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

Tanto premesso, la lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto modificando il comma 121:

al punto 1) si limita, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a consentire la facoltà di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente anche per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva;



al punto 2) precisa, al quarto periodo, che i nuovi criteri, le modalità di assegnazione della Carta e l'importo nominale della stessa calcolato sulla base del numero dei docenti definiti con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, riguarderanno l'erogazione del beneficio a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026;

al punto 3) prevede che l'erogazione del suddetto bonus per l'anno scolastico in corso - 2024/2025 - continua ad avvenire secondo i criteri e le modalità già individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 243 del 19 ottobre 2015 (successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016).

La disposizione di cui al punto 3) consente pertanto di erogare la carta, nell'anno scolastico in corso, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile con il medesimo importo già riconosciuto ai docenti di ruolo a legislazione vigente (e in continuità a quanto avvenuto lo scorso anno, anche sulla spinta della necessità di adempiere alle indicazioni della giurisprudenza euro unitaria e nazionale).

La platea dei docenti supplenti su posto vacante e disponibile con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto (N02 supplenti annuali) per l'anno scolastico 2024/2025 è quantificabile in 68.410 unità, a cui verrà corrisposto il medesimo importo di 500 euro, già riconosciuto ai docenti di ruolo, per un onere calcolato in euro 34.205.000. Tale importo risulta coperto dallo stanziamento previsto nella Legge di bilancio 2025 che ha incrementato le disponibilità dei quattro capitoli 2164/6-2173/6-2174/6-2175/6 (un capitolo per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado) per euro 60.000.000 complessivi. Gli effetti della disposizione risultano quindi compatibili con le risorse stanziare a legislazione vigente per l'anno scolastico 2024/2025.

Il comma 1, lettera b), e il comma 2, sono finalizzati a porre rimedio ad alcune criticità di natura contabile derivanti dalla gestione delle fatture elettroniche emesse per l'utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. In particolare, la lettera b) inserisce il nuovo comma 123-bis all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il quale chiarisce che gli esercenti sono tenuti a trasmettere la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro e non oltre 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni.

Quanto al comma 2, al fine di regolare i rapporti pregressi, e, in particolare, ai fini del pagamento del credito che maturerà prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevede che gli esercenti presso i quali è utilizzata la Carta sono tenuti a trasmettere la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Al riguardo, si chiarisce che la fissazione dei termini per la trasmissione della suddetta fattura in capo agli esercenti, prevista dalla norma in oggetto, intervenendo in una fase antecedente a quella relativa al pagamento da parte della PA, non ha alcuna incidenza sulla disciplina dei tempi di tali pagamenti, in ordine ai quali, come è noto, sussiste una specifica riforma nell'ambito del PNRR.

In questo senso l'intervento normativo in parola si pone in linea con analoghe iniziative già intraprese dalla Pubblica amministrazione, quali quelle relative al Bonus cultura 18app, alla Carta della cultura Giovani e alla Carta del merito, promosse dal Ministero della cultura (articolo 6 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16). Per quanto riguarda i profili finanziari, la disposizione introducendo un termine temporale certo e definito per l'invio da parte degli esercenti delle fatture relative ai buoni validati, consente di realizzare con maggiore certezza la previsione formulata a legislazione vigente - secondo un principio prudenziale - sui pagamenti da erogare per l'utilizzo della carta. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 7, che proroga per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori in possesso di titolo idoneo, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie il cui personale è a carico dell'ente gestore.

L'articolo 8 dispone che risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e di comportamenti a rischio che possono portare allo sviluppo di dipendenze comportamentali nei giovani in età scolare.

L'articolo 9 reca misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, **il comma 1, alla lettera a)**, è volto a specificare che la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali, è svolta su base territoriale. Tale scelta è volta a scongiurare l'elevato rischio di rinunce da parte di quei candidati che, nel caso di un'unica graduatoria nazionale, pur risultando vincitori, non riescano ad ottenere un posto nella regione di proprio interesse. **Alla lettera b)**, si prevede, infatti, la possibilità di avvalersi, ai fini dell'attivazione e dello svolgimento del concorso su base territoriale, della



Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione è motivata dalla necessità di garantire, in tempi brevi, l'efficiente svolgimento di una procedura concorsuale complessa e di rilevante impatto, in quanto volta al reclutamento di funzionari da destinare alle attività di supporto nella delicata materia degli affidamenti pubblici in tempo utile per il prossimo anno scolastico in occasione del quale verrà meno l'attuale deroga riconosciuta dall'ANAC per le nuove modalità di qualificazione quali stazioni appaltanti in capo alle scuole con conseguente necessità che tali incombenti ricadano sugli USR, in conformità alla recente riorganizzazione ministeriale (DPCM 185 del 30 ottobre 2024). Il **comma 2** reca la norma di copertura relativa ai maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale, rispetto alla originaria impostazione centralizzata. A tali oneri, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 568, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Tale riduzione non pregiudica il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 569, la procedura concorsuale beneficia già di uno stanziamento pari a 200.000 euro, per l'anno 2025, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. L'incremento delle spese stimate deriva dalla complessità della procedura concorsuale, dalla capillarità territoriale e dalla platea di potenziali candidati, la quale - sulla base dell'ultimo analogo concorso, volto al reclutamento di 304 funzionari - si stima in circa n. 55.000. I maggiori oneri sono, dunque, quantificati per la copertura dei seguenti costi, relativi ai servizi che si prevede saranno affidati a un soggetto esterno accreditato: implementazione del portale inPA per la raccolta delle candidature; predisposizione di una banca dati dei quesiti oggetto della prova sia tematici sia di lingua inglese; organizzazione e gestione della prova scritta (allestimento dei locali individuati per lo svolgimento della prova, predisposizione delle apparecchiature informatiche, identificazione dei candidati, vigilanza nelle sale d'esame, personale d'ausilio ai candidati bisognosi di supporto; assistenza alle commissioni di concorso per la valutazione titoli e stesura della graduatoria finale); supporto tecnico e organizzativo alla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova scritta; accesso agli atti online da parte dei candidati.

Quanto all'impiego di 1.620.000 euro per l'anno 2025 tratti dal fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, si fa presente che la sottrazione di risorse deve ritenersi sostenibile rispetto alle finalità del fondo, il cui livello di finanziamento resta, anche dopo questo utilizzo, comunque superiore rispetto alla recente serie storica, sotto riportata.

2022	2023	2024	2025
competenza	competenza	competenza	competenza
303.535.474,00	436.783.854,00	312.375.170,42	391.953.879,00



L'articolo 9-bis trova la sua ratio nell'esigenza di consolidare a livello normativo, al pari di quanto fatto da numerosi enti di ricerca, l'inquadramento del Direttore generale dell'INVALSI - che ai sensi della normativa vigente e alle disposizioni statutarie non è un organo - quale dirigente generale al fine di garantire che il trattamento retributivo dello stesso sia coerente con le funzioni e le responsabilità allo stesso attribuite, anche in considerazione delle ulteriori responsabilità e competenze assegnate all'ente per effetto dell'attuazione del PNRR.

Per quanto concerne i profili finanziari, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'INVALSI ha sempre sostenuto per il proprio Direttore generale un costo quantificato in analogia ad una figura dirigenziale di livello generale, tanto che anche i dati rilevabili dal Conto Annuale 2024 evidenziano un onere annuo pari a 158.179 euro lordo dipendente, del tutto sovrapponibile al costo di una figura dirigenziale generale (Tabellare euro 53.440, 13^a mensilità euro 11.084, posizione fissa euro 34.701, posizione variabile euro 43.421, risultato euro 15.533).

In ogni caso, si evidenzia che alla copertura finanziaria della disposizione si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L'onere finanziario legato alla statuizione normativa relativa al compenso del Direttore generale dell'ente avviene, inoltre, anche nel rispetto delle disposizioni normative riferite al limite di spesa dell'80% di cui all'articolo 9 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 che prescrive agli enti di ricerca il non superamento del limite dell'80% calcolato rapportando le spese complessive di personale nell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente nell'ultimo triennio.

L'INVALSI, infatti, si attesta su un valore del citato parametro pari al 37%, ben al di sotto del limite massimo consentito, come risulta analiticamente esposto nella tabella sotto riportata:

<u>Importo massimo spese di personale ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218</u>	
<u>"Semplificazione attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13, Legge 7 agosto 2015, n. 124"</u>	
<u>ENTRATE 2022 al netto delle partite di giro</u>	<u>22.015.561,66</u>
<u>ENTRATE 2023 al netto delle partite di giro</u>	<u>21.616.754,35</u>
<u>ENTRATE 2024 al netto delle partite di giro</u>	<u>20.653.237,10</u>
<u>MEDIA ENTRATE TRIENNIO 2022-2024</u>	<u>21.428.517,70</u>



Limite massimo Spesa di personale (80% media entrate triennio precedente)	17.142.814,16
Spesa Personale a tempo indeterminato al 31/12/2024 incluso compenso Direttore Generale (fonte dati Relazione illustrativa del Rendiconto Generale 2024 in corso di approvazione^[1])	7.929.384,77
Percentuale Spese di personale rispetto alla media del triennio delle ENTRATE 2022-2024	37,00%

L'articolo 9-ter, al comma 1, estende anche ai componenti del Comitato tecnico-scientifico e della Commissione nazionale, coinvolti a diverso titolo nello svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 75 del 2023, la possibilità di percepire compensi per l'attività svolta. La determinazione dei compensi in parola avverrà nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, in attuazione della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla citata disposizione oggetto di novella.

La disposizione di cui al comma 2 - in conseguenza della novella di cui al comma 1, e tenuto conto che è stato già adottato il decreto interministeriale n. 8 del 19 gennaio 2024, attuativo dell'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 75 del 2023 - prevede che i compensi dei componenti del Comitato tecnico-scientifico e della Commissione nazionale e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi siano determinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La novella di cui all'articolo 9-quater mira ad assicurare l'efficacia della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita dall'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, nonché il coordinamento dell'azione ministeriale. In particolare, con le disposizioni di cui alla lettera a), si garantisce il potenziamento della struttura tecnica alla quale viene assegnato, a supporto del coordinatore, un dirigente di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001 e con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito. Si prevede, inoltre, il ricorso a personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in alternativa agli esperti già previsti dalla norma vigente.

Con riguardo agli oneri connessi alla introduzione della figura del dirigente di II fascia, si riportano di seguito i relativi emolumenti:

DIRIGENTE II FASCIA - importo unitario per 13 mens.

^[1] Il costo del Direttore generale è sempre stato incluso nel calcolo dell'ammontare delle spese di personale dell'anno di riferimento in quanto figura indifferibile. La modalità adottata consente anche di verificare la piena ed effettiva sostenibilità del suo costo nel bilancio dell'ente.



Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024 e del 5,40% previsto per il CCNL 2025-2027
Stipendio	47.015,77	18.044,65	65.060,42	
Retrib. Posizione fissa	13.345,11	5.121,85	18.466,96	
Retrib. Posizione variabile (media)	16.803,81	6.449,30	23.253,11	
Retrib. Risultato medio	17.884,41	5.848,20	23.732,61	
SUB TOTALE L.S.			130.513,11	145.512

Per l'anno 2025 è stato calcolato un rateo di 6 mesi pari a 72.756 euro.

Con riferimento alla possibilità di ricomprendere nel contingente della Struttura il personale scolastico, si fa ricorso al contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998 che già prevede la possibilità di assegnazione presso l'Amministrazione centrale e periferica dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all'autonomia scolastica.

La lettera b) garantisce il raccordo della Struttura con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito e rinvia, nelle more della riorganizzazione ministeriale, a un decreto del Ministro per definire l'organizzazione e il funzionamento della Struttura tecnica, nonché gli Uffici del Ministero di cui la citata Struttura si può avvalere.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 della norma si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025, e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, quanto a euro 145.512 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.



L'articolo 10, al comma 1, si limita ad autorizzare anche per l'anno 2025 la spesa di 1 milione di euro per il potenziamento dell'internazionalizzazione degli ITS *Academy* nell'ambito del Piano Mattei. A tal riguardo, la novella prevede che agli oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1-bis è finalizzato ad estendere anche alle borse di studio destinate alla frequenza dei percorsi formativi degli ITS *Academy* il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), già previsto per le borse di studio erogate per i corsi universitari e AFAM.

Attualmente, infatti, gli studenti universitari beneficiano dell'esenzione IRPEF per le borse di studio riconosciute dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Tale esenzione si applica anche alle borse di studio erogate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza di corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, attività post-dottorato e corsi di perfezionamento all'estero.

La legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", riconosce l'ingresso a pieno titolo nel sistema educativo di livello terziario i percorsi formativi degli ITS *Academy*, come percorsi paralleli al sistema universitario, conosciuti internazionalmente come percorsi di istruzione terziaria di ciclo breve.

L'Agenzia delle entrate ha già precisato (si veda ad esempio la Circolare 14E/2023) che la detrazione IRPEF per spese per istruzione universitaria "... spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di (...) istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria."

Pertanto, vista la già accertata equiparazione ai fini fiscali tra studenti universitari e studenti degli ITS *Academy*, tale disposizione è volta a estendere a questi ultimi il regime di esenzione già vigente per le borse di studio universitarie.

Peraltro, l'applicazione agli studenti degli ITS *Academy* dello stesso regime previsto per gli studenti universitari è stato già disposto dal legislatore oltre che nel settore fiscale, anche in quello previdenziale in materia di riscatto degli anni di laurea; infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della citata legge n. 99 del 2022, ai percorsi formativi delle fondazioni ITS di cui all'art. 5 della medesima legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 184 del 1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici. In particolare, la già citata circolare Agenzia entrate 14/2023 ha precisato che agli studenti degli ITS



Academy si applica l'articolo 2 del D. Lgs. n. 184 del 1997, che disciplina il riscatto di laurea dei corsi universitari di studio.

Per un inquadramento sistematico della questione, si richiama, altresì, la risposta n. 173 del 2020 dell'Agenzia delle Entrate resa in riferimento a un interpello concernente il regime di tassazione applicabile a una borsa di studio corrisposta da un'organizzazione intergovernativa a un soggetto fiscalmente residente in Italia. In tale sede, l'Agenzia ha chiarito che, ai fini della tassazione IRPEF, in linea generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in virtù dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, ove manchi un rapporto di lavoro subordinato con l'ente erogante.

Con la risoluzione n. 109/E del 23 aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che sono esenti da imposizione IRPEF esclusivamente le borse di studio per le quali sussista una specifica previsione normativa, in particolare:

- quelle corrisposte da Università e Istituti di istruzione universitaria per la frequenza di corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, attività post-dottorato e corsi di perfezionamento all'estero;
- quelle attribuite a studenti universitari da Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- le somme erogate nell'ambito del programma "Socrates" (decisioni 819/95/CE e 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
- le borse corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri, in forza di accordi o intese internazionali.

Trattandosi di ipotesi normative tassative, non suscettibili di applicazione analogica, ne deriva che le borse di studio erogate nell'ambito dei percorsi formativi ITS Academy - non rientrando tra quelle tipizzate - risultano attualmente soggette a imposizione fiscale. La ratio dell'intervento normativo risiede, pertanto, nell'esigenza di colmare tale lacuna, prevedendo espressamente, attraverso una disposizione normativa specifica, l'estensione del regime di esenzione IRPEF anche alle borse di studio connesse alla frequenza dei percorsi ITS Academy.

In tale contesto, il comma 1-bis è finalizzato a riconoscere agli studenti del sistema ITS Academy l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le borse di studio loro corrisposte, sia al fine di assicurare un trattamento fiscale omogeneo rispetto agli studenti universitari, sia per incentivare l'accesso a percorsi formativi strategici per il sistema produttivo nazionale. Tali percorsi, infatti, hanno registrato negli ultimi anni una crescita significativa, anche grazie alle risorse del PNRR che hanno sostenuto l'espansione dell'offerta formativa degli ITS Academy attraverso rilevanti investimenti in infrastrutture e laboratori tecnologici avanzati.

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione, si è considerato l'ammontare annuo delle borse di studio ad oggi erogate a favore della platea interessata. Attualmente, le borse di studio riconosciute agli studenti degli ITS Academy provengono



da due principali fonti di finanziamento: risorse nazionali e risorse destinate all'offerta formativa dal PNRR.

Le risorse nazionali erogate annualmente finalizzate al supporto delle borse di studio per i tirocini obbligatori dei percorsi formativi degli ITS Academy, da svolgersi anche all'estero, consistono nel 3% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari a 48.355.436 euro di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 della legge 99 del 2022. Ciò secondo quanto previsto dal decreto n. 236 del 6 dicembre 2023, recante "Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99", il quale, peraltro, definisce anche i criteri con i quali le borse di studio vengono erogate dal Ministero alle regioni, ovvero sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse e del numero di diplomati del triennio precedente a quello di assegnazione delle risorse.

Per l'assegnazione alle Fondazioni presenti sul proprio territorio di tali risorse, il sopracitato decreto n. 236/2023 prevede poi che le regioni deliberino i requisiti di accesso e il valore dei contributi per la concessione delle borse di studio, tenendo conto di criteri meritocratici, delle condizioni economiche e della eventuale situazione di pendolarità/fuori sede delle allieve e degli allievi richiedenti.

A titolo esemplificativo, per avere contezza del quantitativo delle risorse destinate alle borse di studio, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, con il decreto direttoriale prot. n. 25 marzo 2024, n. 693, relativo alla ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore appunto, per l'anno finanziario 2024, all'articolo 3, è stata riservata, ai sensi dell'articolo 3, secondo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 236/2023, la quota del 3% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari a euro 1.450.663,08, per le misure volte a finanziare le borse di studio destinate al sostegno dei tirocini formativi obbligatori.



ALLEGATO n. 2) al DD ripartizione risorse c.f. 2024

Fondo per l'istruzione tecnologica superiore pari a € 48.355.436

Fondo totale € 48.355.436 di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e del DM n. 236 del 6 dicembre 2023 e dell'art. 10, comma 1, DM n. 259 del 30 dicembre 2023

Ripartizione della quota di cui agli articoli 2, comma 1, lettera dj), e 3, comma 1, secondo periodo del DM n. 236/2023, corrispondente al 3% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo e pari a € 1.450.663,08, per il finanziamento delle borse di studio destinate al sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi formativi, secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, del sopracitato DM

REGIONI	Iscritti ai percorsi formativi al 31 luglio 2023	Diplomati nel triennio precedente (2021, 2022 e 2023)	TOTALE ISCRITTI E DIPLOMATI	Risorse per il finanziamento delle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dai percorsi formativi (con arrotondamento)
Abruzzo	298	373	671	24.626,71 €
Basilicata	50	37	87	3.193,03 €
Calabria	300	313	613	22.498,01 €
Campania	464	628	1.092	40.078,03 €
Emilia Romagna	1.191	1.833	3.024	110.985,30 €
Friuli V. Giulia	427	883	1.310	48.078,95 €
Lazio	1.266	897	2.163	79.385,32 €
Liguria	697	767	1.464	53.730,98 €
Lombardia	4.274	5.545	9.819	360.371,93 €
Marche	415	601	1.016	37.288,71 €
Molise	64	60	124	4.550,98 €
Piemonte	971	1.952	2.923	107.278,45 €
Puglia	1.676	1.860	3.536	129.776,47 €
Sardegna	834	205	1.039	38.132,85 €
Sicilia	1.259	830	2.089	76.669,41 €
Toscana	1.085	1.683	2.768	101.589,72 €
Umbria	574	572	1.146	42.059,91 €
Veneto	1.606	3.036	4.642	170.368,32 €
Totale	17.451	22.075	39.526	1.450.663,08 €

* dati forniti da INDIRIE

Per quanto concerne, invece, l'ammontare delle borse di studio erogate a favore degli ITS Academy negli ultimi anni con le risorse del PNRR, l'Unità di Missione del MIM ha comunicato che, in sede di proposta progettuale, le Fondazioni hanno inserito un valore stimato totale programmato di borse di studio da erogare per circa euro 102.227.208,95 da ottobre 2023 a giugno 2026.

Considerando tale dato su base annua, si ottiene una media approssimativa di circa 34 milioni di euro annui.

Sommando le due componenti (risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari a euro 1.450.663,08 e risorse del PNRR, pari a circa 34 milioni di euro annui) la stima dell'ammontare complessivo delle borse di studio che annualmente potrebbero essere oggetto di esenzione IRPEF si attesta dunque sui 35,5 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media Irpef del 23%, ipotizzando ai fini prudenziali una quota di esclusione dal versamento dell'imposta dovuta alla no tax area del 30%, si stima una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di circa -5,7 milioni di euro. A tale valore si aggiunge una riduzione delle addizionali locali compresa tra:

- addizionale regionale: tra -0,43 e -0,17 milioni;



- **addizionale comunale: tra -0,21 e -0,17 milioni.**

Di seguito gli effetti finanziari, a decorrere al 2025:

	2025	2026	2027
Irpef	-5,7	-5,7	-5,7
Addizionale regionale	0	-0,43	-0,43
Addizionale comunale	0	-0,21	-0,17
Totale	-5,7	-6,34	-6,30

Più specificamente, in base alle istruzioni operative dell'Unità di Missione PNRR, gli importi delle borse di studio sono pari a:

- a) per gli studenti fuori sede: € 6.157,74 l'anno;
- b) per gli studenti pendolari: € 3.598,51 l'anno;
- c) per gli studenti in sede: € 2.481,75 l'anno.

Tali importi sono maggiorati:

- del 15% per gli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento;
- del 20% per le studentesse;
- fino al massimo del 40% nel caso di "studenti con disabilità", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento; ▪ di € 600 mensili nel caso di tirocini all'estero.

La maggiorazione relativa al tirocinio all'estero può essere applicata solo nel caso di fruizione di un tirocinio all'estero della durata di almeno 1 mese.

Nel prospetto seguente sono riportati i valori relativi alle borse di studio per gli studenti iscritti ai percorsi ITS Academy in possesso dei requisiti richiesti e delle maggiorazioni percentuali previste per le diverse casistiche:



Requisiti destinatari	Caratteristiche destinatari	Importo annuale	Maggiorazioni % dell'importo annuale	Aggiuntività mensile Tirocinio all'estero
<ul style="list-style-type: none"> - iscritti a un percorso ITS <i>Academy</i> di V (biennio) e di VI livello (triennio) EQF; - con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 24.335,11 e Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) inferiore o uguale a € 52.902,43; - che non fruiscono, per il medesimo anno formativo, di altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero - che presentano apposita richiesta secondo le procedure definite da ciascuna fondazione ITS 	Fuori sede	€ 6.157,74	-	€ 600
	Pendolari	€ 3.598,51	-	€ 600
	In sede	€ 2.481,75	-	€ 600
	Studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento	-	15%	-
	Studentesse	-	20%	-
	Studenti con disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento	-	Fino al 40%	-

Fonte: Unità di Missione PNRR

In altri termini, rispetto alle risorse straordinarie PNRR, l'importo medio stimato risulta pari a € 4.079,00 annui per studente, con un numero potenziale di 9.403 beneficiari annui (dato stimato dalla Struttura di Missione PNRR), per un valore totale stimato annuo di € 38.335.204,35 (tale valore rappresenta la quota effettivamente allocata alle borse, ovvero, la parte destinata agli studenti dal totale disponibile).

Applicando l'aliquota IRPEF del 23%, il mancato gettito teorico risulterebbe pari a € 8.821.612,00.

Tuttavia, ipotizzando che la maggior parte degli studenti non superi la soglia della no tax area, si stima che € 5.000.000,00 annui siano sufficienti a coprire i mancati gettiti IRPEF facenti riferimento alle annualità PNRR.

Di assai minori importi a regime necessita la copertura della misura atteso che, come detto precedentemente, con il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, tenendo a riferimento l'importo dell'ultimo riparto delle risorse (e.f. 2024) sono €1.450.663,08 specificamente le risorse dedicate alle borse di studio per i tirocini obbligatori, ripartiti a livello regionale.

Ipotizzando un importo medio di borsa pari a € 4.079,00 (la materia è interamente regolata dalle Regioni), annualmente potrebbero esserci 355 studenti che ne beneficerebbero con un mancato gettito di € 333.050,00.



Alla luce dei dati disponibili e tenuto conto della composizione dei beneficiari e della loro condizione reddituale, si ritiene congruo e sostenibile stimare, in via prudenziale, l'onere derivante dalla misura in esame, prudenzialmente, nei seguenti termini:

- 5.700.000 euro per l'anno 2025;
- 6.340.000 euro per l'anno 2026;
- 6.300.000 euro a regime dal 2027.

L'onere derivante dall'attuazione della misura, pari a 5.700.000 euro per l'anno 2025, 6.340.000 euro per l'anno 2026 e 6.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, è provvisto di copertura finanziaria, in quanto:

- per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
- per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Tale copertura fa riferimento esclusivamente alla parte delle risorse della citata legge 440/1997 che sono destinate alle spese di funzionamento e, pertanto, la medesima copertura si riferisce a tutti i saldi di finanza pubblica.
- a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

Il comma 1-ter mira a rafforzare l'internazionalizzazione degli ITS Academy che, attraverso protocolli di intesa, stanno incrementando e sviluppando la propria attività all'estero. Pertanto, anche al fine di continuare a sostenere l'implementazione delle iniziative legate al Piano Mattei, nonché il rafforzamento della cooperazione nel settore dell'istruzione tecnica, il comma 1-ter aggiunge il comma 1-bis, che modifica l'articolo 6 della legge 15 luglio del 2022, n. 99 - recante "istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore - al fine di consentire - alla lettera a) - il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti anche all'estero non solo all'esito ma anche nell'ambito di un percorso di formazione - e, quindi, anche in caso di mancato completamento dello stesso (ivi compresa l'ipotesi del mancato superamento delle prove finali) -, nonché delle competenze acquisite con i tirocini formativi e l'attività lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi terziari, per il proseguimento degli studi nei percorsi ITS Academy. In tali casi, il riconoscimento spetta all'istituzione cui intende accedere l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso. La norma, pertanto, consente il riconoscimento non solo delle competenze costituenti esito del percorso formativo, ma



anche di quelle eventualmente “parziali”, al pari di quanto avviene a livello nazionale nei percorsi ITS Academy (DM n. 88 del 2023).

Alla lettera b), aggiunge, invece, al medesimo articolo 6, il comma 6-bis, volto a includere formalmente gli ITS Academy nell'ambito di applicazione della Legge 11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona (11 aprile 1997) per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore in Europa, così da rendere pienamente e rapidamente operativa la strategia di internazionalizzazione degli ITS Academy voluta dal Governo e dal Parlamento.

Ciò in quanto si ritiene che gli ITS Academy rientrino nella definizione di istruzione superiore (Higher Education) a livello post-secondario fornita dalla medesima Convenzione.

L'obiettivo di abilitare gli ITS Academy al riconoscimento dei titoli esteri è, inoltre, pienamente coerente con la direzione intrapresa dal legislatore per promuovere l'internazionalizzazione di queste istituzioni. In particolare, l'articolo 10 del decreto-legge in esame, su cui interviene la norma in questione, conferma e rifinanzia per il 2025 le misure volte a sostenere l'azione degli ITS Academy all'estero. La disposizione, pertanto, si configura quindi come un tassello essenziale per rendere pienamente operativa ed efficace la strategia di internazionalizzazione degli ITS Academy.

Al comma 1-quater è introdotta un'ulteriore modifica alla la più volte richiamata legge n. 148 del 2002, al fine riconoscere la competenza al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero anche agli ITS Academy (lettera a), di modifica dell'art. 2), che la esercitano entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande di riconoscimento, debitamente documentate (lett. b), di modifica dell'art. 3).

Le disposizioni in oggetto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limitano, da un lato, a prevedere, ai fini del proseguimento degli studi nei percorsi ITS Academy, il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti all'esito o nell'ambito di un percorso di istruzione, formazione e lavoro anche svolto all'estero; dall'altro, a riconoscere, a livello di norma primaria, la competenza degli ITS Academy in ordine al riconoscimento dei titoli di studio esteri.

L'articolo 10-bis rende disponibile, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 sottoscritto in data 7 agosto 2024, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, la percentuale del 100 per cento dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché le ulteriori ipotesi indicate all'articolo 19-quater, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali. La norma prevede che i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli - dai quali è scaturito il diritto dei destinatari



all'immissione in ruolo in una determinata regione - possano essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi siano posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali.

Resta confermato quanto già disposto dal comma 1, terzo periodo, dell'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale i posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 1, sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.

Al riguardo si ricorda che il comma 1, secondo periodo, del citato articolo 19-quater ha disposto che "Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo."

La norma introdotta si limita a disciplinare i criteri e i presupposti di conferimento degli incarichi dirigenziali rispetto a differenti categorie di aventi diritto, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'immissione in ruolo è disposta nei limiti delle facoltà assunzionali già previste e, pertanto, dall'attuazione della norma in oggetto non devono derivare situazioni di esubero di personale con qualifica di dirigente scolastico per il biennio 2025/2026 e 2026/2027.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

28/05/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45
 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"
 (milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricazione			Indebitamento netto					
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2-bis	1		Incremento del fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il secondo biennio economico 2008-2009	S	C	6,0	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0		
2-bis	1		Incremento del fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il secondo biennio economico 2008-2009 - effetti riflessi	E	TC			2,9	2,9			2,9	2,9			2,9	2,9
2-bis	1		Riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'art. 1, c. 565, della L. 207/2024	S	C	-6,0	-6,0			-6,0	-6,0			-6,0	-6,0		
2-bis	1		Riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'art. 1, c. 565, della L. 207/2024 - effetti riflessi	E	TC			-2,9	-2,9			-2,9	-2,9			-2,9	-2,9
3	2-ter		Incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 11, c. 4-sexies, del D.L. 179/2012	S	K	10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0		
3	2-quater		Riduzione Tabella B - MIM	S	K	-10,0	-10,0			-10,0	-10,0			-10,0	-10,0		
4	1		Esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica	S	C	1,3	0,7	0,8	0,8	1,3	0,7	0,8	0,8	1,3	0,7	0,8	0,8
4	2		Riduzione Tabella A - TURISMO	S	C	-1,3	-0,7	-0,8	-0,8	-1,3	-0,7	-0,8	-0,8	-1,3	-0,7	-0,8	-0,8
6	1		Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al c.5, art. 23, DL n. 95/2012 - welfare studentesco.	S	C	1,0	3,0	3,0		1,0	3,0	3,0		1,0	3,0	3,0	
6	1	a)	Riduzione Tabella A - MIM	S	C	-1,0	-2,8	-3,0		-1,0	-2,8	-3,0		-1,0	-2,8	-3,0	
6	1	b)	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi per equativi di cui all'art.1, L. n. 440/1997	S	C		-0,2				-0,2				-0,2		



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2025: Disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	150

INTERROGAZIONI:

5-03909 Matera: Iniziative volte a uniformare a livello nazionale le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava	148
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-03851 Comaroli: Chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta	148
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-03917 Guerra: Semplificazione della procedura di certificazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, per i residenti in Italia che percepiscono una pensione dalla previdenza tedesca	149
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-02188 Toni Ricciardi: Ripristino delle detrazioni fiscali in favore dei contribuenti residenti in Italia con nucleo familiare a carico residente all'estero	149
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	157
ERRATA CORRIGE	149

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 45/2025: Disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-*

nenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 45 del 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (C. 2420 Governo).

Sottolinea che il provvedimento, modificato dal Senato in sede referente, e approvato, in prima lettura, dall'Assemblea del Senato il 21 maggio 2025, si compone di due Capi e 27 articoli e mira ad assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, segnala, per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'introduzione al Senato dell'articolo 3-*septies*, che, nell'ambito del Capo I sull'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, reca disposizioni in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese.

In particolare, evidenzia che esso reca tre novelle all'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, avente ad oggetto disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

La norma che si intende novellare si rivolge sinergicamente ai settori dell'università, della ricerca e delle imprese, mirando a conseguire alcuni degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, denominato «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese».

Evidenzia, nello specifico, che il citato articolo 26, nel testo tuttora vigente, al fine di potenziare le competenze di alto profilo, al comma 1, riconosce, per il periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 3.750 euro su base annua alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della M4C2 e che assumano a tempo indeterminato titolari di un dottorato di ricerca, o di contratti di ricerca, o ricercatori a tempo determinato.

Il comma 2 del medesimo articolo 26 prevede che ciascuna impresa possa fare richiesta di tale beneficio nel limite di due

posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti della normativa europea sugli aiuti «*de minimis*». Inoltre, si prevede che l'esonero si applichi, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 e che non possa valicare il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità di riconoscimento del beneficio, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

Segnala che le lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1, dell'articolo 3-*septies* in esame modificano radicalmente il meccanismo descritto.

La lettera *a)*, in superamento del meccanismo dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, prevede, in favore delle imprese, la concessione di un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito di imposta, per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, sempre a condizione che si tratti di dottori di ricerca, di titolari di contratti di ricerca o di ricercatori a tempo determinato e nei limiti complessivi delle risorse stanziato. Il credito di imposta è riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca attraverso una procedura concessoria apposita e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei crediti, entro il 31 dicembre 2026, senza tuttavia l'applicazione dei limiti vigenti.

A tale proposito, precisa che i richiamati limiti sono i seguenti: limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta pari a 250 mila euro (articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007); limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro (articolo 34 della legge n. 388 del 2000), come da ultimo stabilito

dall'articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Segnala, inoltre, che il credito di imposta in esame non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e non rileva per il calcolo della quota deducibile, ai fini IRPEF, degli interessi passivi e delle altre componenti negative (articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

La lettera *b*) dell'articolo in discussione, in coerenza con quanto disposto dall'esaminata lettera *a*), abroga il comma 2 dell'articolo 26, che reca norme connesse all'esonero dei versamenti contributivi, di cui si propone invece il superamento.

Infine, osserva che la novella di cui alla lettera *c*) modifica il comma 3 dell'articolo 26, sopprimendo la necessità del concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in oggetto. Essa prevede, poi, che il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro, che resta invariato, non sia più riferito al periodo 2024-2026, bensì al periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.10.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche me-

dante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03909 Matera: Iniziative volte a uniformare a livello nazionale le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta esauritiva fornita dalla rappresentante del Governo, che consente di determinare in modo uniforme la rendita catastale dei terreni adibiti a cava.

5-03851 Comaroli: Chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), replicando, pur ringraziando la sottosegretaria per i chiarimenti forniti, ritiene che gli stessi non siano da soli sufficienti a rispondere alle esigenze degli operatori di settore che – sebbene intenzionati a procedere correttamente – si trovano di fronte al dubbio, di difficile risoluzione, su quale aliquota IVA applicare alle diverse attività di gestione dei rifiuti, se quella ridotta del 10 per cento o quella del 22 per cento. Osserva quindi che, come rilevato anche nella risposta fornita dal Governo, non vi è tuttora una chiara definizione della locuzione « esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia », definizione a suo parere necessaria per stabilire quale sia il corretto regime fiscale da applicare alle attività in questione.

Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo un approfondimento sul punto, al fine di fornire una chiara indicazione agli operatori coinvolti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, si dichiara senz'altro disponibile allo svolgimento di ulteriori approfondimenti, al fine di fornire una definizione univoca delle richiamate attività di gestione dei rifiuti.

5-03917 Guerra: Semplificazione della procedura di certificazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, per i residenti in Italia che percepiscono una pensione dalla previdenza tedesca.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), replicando, afferma che la risposta fornita, pur mostrando una consapevolezza da parte del Governo circa l'esistenza del problema, non fornisce alcuna reale soluzione. Evidenza, a tal proposito, l'urgenza e la gravità della situazione in cui si trova chi oggi, di fronte all'impellenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, non dispone dei certificati che gli uffici di imposizione tedeschi dovrebbero rilasciare al fine di permettere il recupero di una parte dei contributi versati.

Evidenza che la risposta oggi fornita dall'Esecutivo non consente di dare attuazione alla convenzione stipulata tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania proprio al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conclusivamente, nel sottolineare l'urgenza di una celere soluzione del problema, chiede alla rappresentante del Governo di fornire quanto prima, anche per le vie brevi, una risposta al Parlamento e ai cittadini, riservandosi, in caso contrario, di ripresentare un analogo atto di sindacato ispettivo.

5-02188 Toni Ricciardi: Ripristino delle detrazioni fiscali in favore dei contribuenti residenti in Italia con nucleo familiare a carico residente all'estero.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fabio PORTA (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Evidenza, infatti, come l'Esecutivo non tenga in adeguata considerazione le forti discriminazioni implicite dall'attuale disciplina dell'Assegno unico universale, che esclude dal beneficio non solo i contribuenti italiani residenti all'estero, anche qualora producano gran parte del loro reddito in Italia, ma anche i contribuenti residenti in Italia con nucleo familiare a carico residente all'estero. Ritiene inoltre che il fatto che l'Inps neghi, arbitrariamente, l'Assegno unico universale alle categorie menzionate, nonostante le stesse paghino le tasse in tutto o in parte consistente in Italia, evidenzia una chiara violazione del diritto unionale, messa in luce dalle procedure di infrazione attualmente in corso, nonché dal deferimento delle suindicate questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sottolinea, infine, come il tergiversare del Governo nel dare una risposta ai quesiti avanzati, non solo in questa sede ma anche in precedenti atti ispettivi, non fa altro che esporre l'Italia ad una sicura condanna da parte della Corte di giustizia UE, anche rischiando di mettere in crisi l'impianto stesso dell'istituto dell'assegno unico universale.

Esorta, quindi, l'Esecutivo ad adottare una diversa postura, conforme non solo a quanto chiede l'Europa, ma ancor prima alle basilari esigenze del buon senso e della giustizia sociale.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 499 del 21 maggio 2025, a pagina 74, seconda colonna, trentaquattresima riga: *sostituire le parole*: « termina alle 13.15 » *con le seguenti*: « termina alle 15.15 ».

A pagina 74, seconda colonna, quarantesima riga: *sostituire le parole*: « comincia alle 13.15 » *con le seguenti*: « comincia alle 15.15 ».

ALLEGATO 1

DL 45/2025: Disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno
di legge C. 2420 di conversione in legge del
DL 45/2025 recante « Disposizioni urgenti
in materia di attuazione delle misure del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e
per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-03909 Matera: Iniziative volte a uniformare a livello nazionale le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia come l'attuale normativa sul catasto dei terreni, disciplinata dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, presenti elementi di incertezza nella determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava.

L'interrogante fa, infatti, presente come l'articolo 18 del menzionato regio decreto – escludendo dalla stima fondiaria sia le miniere destinate alla coltivazione di materiali strategici di prima categoria sia le cave dedicate alla lavorazione di minerali di seconda categoria – abbia determinato un'applicazione disomogenea delle regole catastali a livello nazionale, generando un elevato numero di contenziosi tra comuni e imprese del settore estrattivo.

Tenuto conto che l'assenza di una definizione giuridica univoca del concetto di « cava » ha determinato interpretazioni difformi che hanno creato differenze nell'applicazione dei regimi fiscali relativi alle cave nelle diverse regioni, l'interrogante chiede di sapere « quali iniziative, anche di carattere normativo, (si) intenda(no) adottare per garantire un'interpretazione univoca a livello nazionale delle modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni destinati allo svolgimento di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente rammentare che l'articolo 18 del regio decreto dell'8 ottobre 1931, n. 1572 (Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto), dispone che sono « escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabil-

mente occupata per la relativa industria e le tonnare ». Inoltre, l'Istruzione XV (per la qualificazione, la classificazione e il classamento dei terreni e per la formazione delle tariffe d'estimo) fornita dal Ministero delle finanze, nel prevedere, tra le destinazioni ammissibili per le particelle di Catasto Terreni, le « cave », le « saline » e le « torbiere », prevede che le stesse non concorrono alla determinazione dei corrispondenti redditi dominicali e agrari, proprio in virtù della destinazione industriale di tali attività (articolo 17 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 e successive modificazioni e integrazioni).

Nell'ambito del Catasto dei Fabbricati (in precedenza « Catasto Edilizio Urbano ») formano oggetto di censimento tutte le unità immobiliari, come definite da ultimo dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del Catasto dei Fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), secondo cui « L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale ». Inoltre, l'articolo 6, comma 2, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito con modificazioni con legge 11 agosto 1939, n. 1249), istitutivo del Catasto Edilizio Urbano, statuisce che « la dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita ».

Il quadro normativo sopra delineato (e coerentemente la prassi in materia cata-

stale) prevede, dunque, l'obbligo di censimento al Catasto dei Fabbricati per gli immobili adibiti a cava e definisce le modalità di attribuzione del classamento e di determinazione della rendita catastale. Più in particolare, le aree adibite a cave estrattive, anche quando libere da manufatti, sono oggetto di censimento al Catasto Fabbricati, in quanto unità immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale.

In tal senso, anche la Corte di cassazione – con le sentenze n. 1026 e n. 1404, rispettivamente del 14 e 18 gennaio 2022 – ha ribadito che le aree adibite a cave estrattive sono oggetto di censimento al Catasto Fabbricati. La Cassazione afferma, infatti, che la cava rappresenta certamente un'area dotata di una autonomia funzionale e reddituale e, pertanto, deve essere escluso che terreni urbanisticamente destinati a

svolgimento di attività di carattere industriale, come quella estrattiva, possano considerarsi agricoli. Con riferimento al classamento, per le unità immobiliari in argomento è prevista l'attribuzione della categoria catastale D/1 – Opifici (nell'ambito della quale, in sede di predisposizione degli atti di aggiornamento catastale, sono state fornite indicazioni di dettagliare la specifica destinazione d'uso indicando il Cod. 0201 – Immobili per l'estrazione di minerali da cave e miniere).

La relativa rendita catastale, trattandosi di unità immobiliari a destinazione speciale, è determinata attraverso stima diretta, da effettuare in conformità alle indicazioni fornite con la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dell'ex Agenzia del Territorio.

ALLEGATO 3

5-03851 Comaroli: Chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa l'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale, sostituendo il punto 127-*sexiesdecies*) della Parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modifica l'elenco dei beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento in modo tale da escludere dallo stesso il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.

Il nuovo testo del citato punto 127-*sexiesdecies*), con l'inciso « esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia », a parere dell'interrogante, sembrerebbe escludere espressamente dall'aliquota agevolata solo le suddette due operazioni di smaltimento definitivo dei rifiuti, ritenendo applicabile alle altre prestazioni di servizi l'aliquota IVA del 10 per cento.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare « al fine di chiarire come vada interpretato l'inciso “esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia” ai fini della corretta applicazione dell'aliquota Iva alle prestazioni di gestione dei rifiuti » e « se, per le altre prestazioni di gestione dei rifiuti che non rientrano nell'ambito del conferimento in discarica e dell'incenerimento senza recupero efficiente di energia, rimangono validi i documenti emanati dall'Agenzia delle entrate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si fa presente che il numero 127-*sexiesdecies*) della tabella A,

parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come risultante dalle modifiche recentemente apportate dall'articolo 1, comma 49, della legge di bilancio 2025, stabilisce che sono soggette ad IVA, con aliquota del 10 per cento, le « prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere *n*), *aa*), *bb*)», del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera *g*), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione ».

Nella relazione illustrativa si chiarisce che l'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un « sussidio ambientale dannoso », in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

Ciò posto, in merito ai quesiti interpretativi formulati dall'interrogante, è necessario, in via preliminare, stabilire quali sono le attività che rientrano nella definizione di « conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia ».

Al riguardo, occorre tenere conto che per la nozione di « conferimento » in discarica non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa.

L'attività di conferimento in discarica non è, infatti, definita specificamente dal codice dell'ambiente. In particolare, l'articolo 183 del predetto codice, alla lettera *n*)

si limita a definire la « gestione » dei rifiuti come « la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati ».

È necessario, poi, stabilire a quali tra le attività ricomprese in quella di gestione dei rifiuti, così come definita dal codice dell'ambiente, debba ritenersi riconducibile l'attività di conferimento in discarica, definizione che non costituisce una nozione di carattere fiscale in quanto implica l'interpretazione di una disposizione non avente natura tributaria.

Sul punto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione relativamente all'esclusione dell'applicazione dell'IVA agevolata per il conferimento in discarica dei rifiuti, rappresenta che la locuzione « conferimento » ricorre sia nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per indicare l'azione di « consegna » dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti. In tal senso, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica precisa che l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla nonna in esame, deve considerarsi rientrare nelle « prestazioni di gestione » con IVA agevolata. Sul punto, infatti, si osserva che l'operazione di trasporto rientra nella definizione di « gestione dei rifiuti » di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

ALLEGATO 4

5-03917 Guerra: Semplificazione della procedura di certificazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, per i residenti in Italia che percepiscono una pensione dalla previdenza tedesca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alla Convenzione italo-tedesca per evitare le doppie imposizioni, fanno riferimento alla tassazione dei redditi da pensione di fonte tedesca, e in particolare alla determinazione dell'ammontare imponibile in Italia di tali redditi.

Tenuto conto che il suddetto importo imponibile viene certificato dall'Ufficio imposte tedesco — *Finanzamt Neubrandenburg RiA* — su richiesta del contribuente e che, secondo alcune dichiarazioni dei soggetti interessati, la citata procedura di certificazione da parte dell'Ufficio tedesco sarebbe temporaneamente sospesa a causa dell'elevato numero di richieste provenienti dall'Italia, gli Interroganti chiedono di sapere se si «sia a conoscenza delle difficoltà riscontrate dai soggetti residenti in Italia che percepiscono una pensione tedesca e quali iniziative (si) intenda(no) intraprendere per semplificare la procedura necessaria alla compilazione della dichiarazione dei redditi».

Al riguardo, sentiti competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 24 novembre 1992, n. 459, prevede che «Le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente da parte di detto Stato, di un *Land* o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale o persona giuridica di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato se il beneficiario ha la nazionalità di tale Stato

senza possedere quella dell'altro Stato contraente».

La richiamata disposizione, ponendosi come eccezione alla regola generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente delle pensioni da lavoro dipendente nel settore privato, stabilisce l'assoggettamento delle pensioni, pagate in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente ed erogate da un ente pubblico, a imposizione esclusiva nello Stato della fonte, nel caso in cui il beneficiario abbia unicamente la nazionalità di tale Stato senza possedere la cittadinanza dello Stato di residenza.

Pertanto, nell'ipotesi di una pensione di sicurezza sociale erogata da un ente pubblico tedesco a un cittadino tedesco, privo di cittadinanza italiana, residente in Italia, tale emolumento deve essere assoggettato a imposizione esclusiva in Germania.

Diversamente, nell'ipotesi in cui gli emolumenti di sicurezza sociale di fonte tedesca siano corrisposti a cittadini italiani, residenti in Italia, ma precedentemente residenti in Germania, il paragrafo 14, lettera e), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione prevede che: «e) Per quanto concerne le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che sono residenti dell'altro Stato contraente e che ne possiedono la nazionalità, a) se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca; b) la base imponibile dell'imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non può eccedere

l'ammontare che sarebbe assoggettato all'imposta italiana ».

Tanto premesso, si fa presente che è stata già segnalata l'interruzione dei certificati attestanti l'imponibile tedesco da parte

della *Finanzamt Neubrandenburg*, e che sono state avviate interlocuzioni tra l'Amministrazione Finanziaria tedesca e quella italiana al fine di addivenire a una soluzione condivisa.

ALLEGATO 5

5-02188 Toni Ricciardi: Ripristino delle detrazioni fiscali in favore dei contribuenti residenti in Italia con nucleo familiare a carico residente all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano come l'assegno unico e universale (Auu), che ha sostituito, dal 1° marzo 2022, l'assegno al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, sia vincolato alla residenza in Italia e penalizzi quindi i contribuenti italiani residenti all'estero, nonché coloro che, pur residenti in Italia, hanno a proprio carico familiari residenti all'estero. Sostengono che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha, altresì, dichiarato che una persona ha diritto alle prestazioni familiari, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro.

Gli Interroganti ricordano, inoltre, che l'Unione europea ha aperto due procedure di infrazione contro l'Italia in tema di reddito di cittadinanza e di assegno unico universale (INFR 2022/4024 e INFR 2022/4113), censurando per discriminazione i requisiti di residenza richiesti dalle norme istitutive dei due benefici.

Alla luce di quanto sopra, gli Onorevoli chiedono, « stante il mancato accesso ai benefici derivanti dall'assegno unico universale, nelle more di un'azione del Governo volta a conformare l'ordinamento italiano alle direttive UE e sanare le procedure di infrazione in corso, se non si ritenga di colmare questa ingiusta discriminazione descritta in premessa adottando le iniziative di competenza volte almeno a ripristinare le detrazioni familiari per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni a favore dei contribuenti residenti in Italia ma con nucleo familiare a carico residente all'estero ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Mini-

stero del lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l'assegno unico e universale, è stato emanato in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, la quale, all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), ha previsto, come principio e criterio direttivo specifico, il graduale superamento o soppressione di diverse misure agevolative, tra cui la detrazione fiscale per figli a carico *ex* articolo 12, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In proposito, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 230 del 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 la detrazione fiscale per figli a carico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del TUIR, non si applica più in favore dei contribuenti che abbiano figli di età inferiore a 21 anni, vale a dire di quei soggetti che possono beneficiare dell'assegno unico e universale. In linea di massima l'assegno unico e universale spetta, pertanto, in sostituzione delle detrazioni fiscali per figli a carico; soltanto per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali per figli a carico sono cumulabili con l'assegno unico e universale eventualmente percepito (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022).

In merito al beneficio in argomento, il Ministero del lavoro ha precisato che, in quanto misura a carattere universalistico, l'Assegno unico può essere riconosciuto anche in assenza di ISEE, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente. Tut-

tavia, ai fini dell'individuazione dei figli beneficiari, rileva comunque la composizione del nucleo familiare determinata secondo i criteri ISEE. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dispone, infatti, che si considerano a carico esclusivamente i figli facenti parte del nucleo familiare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, redatta secondo le regole di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

In base alla normativa vigente, i cittadini, italiani o stranieri, residenti all'estero non possono essere inclusi nel nucleo familiare ai fini ISEE, in quanto l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia costituisce requisito essenziale. Fa eccezione il coniuge italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE, che può essere attratto nel nucleo del coniuge residente in Italia.

Ne consegue che i figli residenti all'estero, non essendo inclusi nel nucleo ISEE, non possono essere considerati a carico ai fini dell'Assegno unico.

Con riguardo a tale assetto, come ricordato anche dagli Onorevoli interroganti, risulta aperto un contenzioso a livello unionale.

La Commissione ha infatti ritenuto che il regime giuridico in argomento non fosse compatibile con il diritto unionale in quanto darebbe luogo a una discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili della UE e, di recente, ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La soluzione della divisata questione esplica, dunque, un rilievo pregiudiziale rispetto alla richiesta di ripristino delle detrazioni fiscali, la cui predicabilità andrebbe comunque sviluppata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*).

Sulla pubblicità dei lavori 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 165

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 165

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159 Amorese (*Seguito dell'esame e conclusione*) 166

DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 166

SEDE REFERENTE:

DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 176

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE, indi della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2025.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame

degli articoli a partire dall'emendamento Manzi 1-*bis*.4 su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1-*bis*.4.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.5 ne illustra le finalità sottolineando l'importanza di prevedere una deroga per i vincitori di Azioni Marie Curie consentendogli di partecipare alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca.

Al riguardo evidenzia che si tratta di un emendamento che cerca di individuare una soluzione al di fuori di qualsivoglia atteggiamento pregiudiziale ma cercando un confronto nel merito delle criticità presenti nel decreto-legge. Ritiene infatti fondamentale individuare una soluzione che tuteli i vincitori di quella selezione al fine di evitare ulteriori penalizzazioni per quei ricercatori. Con riferimento all'intervento svolto nella seduta di ieri dalla sottosegretaria Siracusano, che ringrazia per aver voluto accogliere la richiesta di un confronto nel merito, sottolinea che certamente l'approvazione dell'emendamento Occhiuto al Senato non elimina la fattispecie contrattuale del contratto di ricerca che però non viene rifinanziato.

Per tali ragioni stigmatizza il fatto che a causa della mancanza di risorse prevarranno alla fine le nuove tipologie contrattuali che prevedono meno tutele e garanzie per i lavoratori della ricerca. Relativamente al dibattito che si è svolto in queste settimane desidera precisare che non si vuole certamente garantire un posto fisso ai ricercatori ma garanzie minime per lavoratori che svolgono un ruolo prezioso nel comparto della ricerca.

Antonio CASO (M5S) intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Manzi 1-*bis*.5 riprende le considerazioni già svolte anche nel dibattito di ieri: al riguardo osserva come l'emendamento in esame renderebbe praticabile una soluzione per i ricercatori vincitori di Azioni

Marie Curie. Critica inoltre la narrazione delle ultime settimane relativa alle sorti del contratto di ricerca che viene di fatto soppiantato dalle nuove tipologie contrattuali.

Al riguardo ritiene che il Governo e la maggioranza abbiano scelto di fare un evidente passo indietro introducendo nuove figure contrattuali con meno tutele e garanzie, scelta motivata dal fatto che non si sono volute stanziare risorse aggiuntive per i contratti di ricerca e esistenti.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Manzi 1-*bis*.5 osserva che esso potrebbe risolvere tutte le criticità relative ai lavoratori precari della ricerca e consentirebbe di riconoscere ai circa 60.000 vincitori di Azioni Marie Curie che invece oggi la maggioranza sceglie di utilizzare contro i 40.000 precari che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro.

Osserva quindi come le nuove figure contrattuali introdotte dal Governo rappresentino misure propagandistiche e strumentali a fronte delle quali la deroga prevista dall'emendamento in esame rappresenterebbe una soluzione ragionevole a patto che vi sia una volontà politica in tal senso.

Si dichiara, inoltre, colpita dalla risposta e dalle considerazioni svolte dalla Sottosegretaria Siracusano nella seduta di ieri ed in particolare su quanto la sottosegretaria ha ritenuto di precisare relativamente all'approvazione dell'emendamento Occhiuto. Al riguardo evidenzia che la discussione e la condivisione nell'ambito del Governo circa i contenuti di quell'emendamento non corrisponde all'effettivo svolgimento di un dibattito parlamentare che, infatti, non si è svolto. Il *blitz* al Senato è rappresentato dall'assenza di un adeguato confronto parlamentare e ciò ritiene di dover rivendicare soprattutto all'attenzione anche del presidente Mollicone.

Con riferimento alle argomentazioni avanzate in merito alle quantificazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato ritiene che esse rappresentino una sorta di « conto della serva » in base al quale è stato spiegato che con le nuove tipologie contrattuali, a parità di risorse finanziarie, si sceglie di pagare tre ricercatori anziché uno.

Tale soluzione, a suo giudizio, non rappresenta minimamente l'intento di salvaguardare i ricercatori quanto, piuttosto un impoverimento del loro trattamento e costituisce il frutto di una visione distorta del mondo del lavoro che appartiene alla maggioranza di Governo, peraltro a fronte di oltre 6 milioni di persone che guadagnano meno di 10.000 euro lordi all'anno.

Giudica pertanto molto grave la scelta di non garantire stabilità a ricercatori qualificati che il Governo dovrebbe invece cercare di trattenere in Italia, in quanto garantiscono lo sviluppo del Paese stesso. Ribadisce, pertanto, che distribuire le medesime risorse finanziarie impoverendo il trattamento economico destinato ai ricercatori, perché questo corrisponde alle quantificazioni fatte dalla Ragioneria generale dello Stato testimonia l'assoluta mancanza di rispetto che circola nelle aule parlamentari nei confronti del lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1-bis.5.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-bis.7 ribadisce le considerazioni già svolte sulla figura dei ricercatori azionisti Marie Curie osservando come il nuovo incarico di ricerca previsto sia, di fatto, del tutto sovrapponibile alla tipologia contrattuale degli assegni di ricerca che l'Europa ha contestato proprio perché priva delle fondamentali tutele.

Ritiene pertanto che le scelte compiute oggi dal Governo pongono a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR proprio per il comparto della ricerca. Al riguardo ricorda come il disegno di legge della ministra Bernini è stato fermato al Senato proprio per i rilievi avanzati dalle istituzioni europee: con l'approvazione dell'emendamento Occhiuto si incorre nello stesso rischio individuando strumenti contrattuali non idonei che, al contrario, vengono indicati come soluzione al precariato.

Sottolinea quindi che l'Europa dovrà intervenire nuovamente anche su tali misure con i medesimi rilievi critici.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'e-

mendamento Caso 1-bis.7, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Caso: ritiene infatti che la maggioranza e il Governo dovrebbero avere maggiore rispetto per gli obiettivi indicati nel PNRR.

Ricorda come, ogni volta che le opposizioni hanno richiamato l'attenzione sui rischi del mancato conseguimento degli obiettivi del PNRR, siano stati accusati di essere disfattisti o sfascisti ma oggi non può che constatare come tali appelli fossero fondati, così come fondato era l'allarme lanciato sul mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo alle residenze universitarie che, infatti, non è stato raggiunto con un grave spreco di risorse pubbliche.

Ribadisce quindi che la reintroduzione della figura contrattuale degli assegni di ricerca sia in totale contraddizione con gli obiettivi del PNRR che si poneva il condivisibile traguardo di eliminare il precariato dal mondo della ricerca.

Nel ricordare come negli altri Paesi europei le tutele e i salari previsti per i ricercatori sono di livello assai superiore, ritiene che, ancora una volta, il Ministero dell'università e della ricerca abbia operato una gestione assai superficiale come dimostra la sospensione dell'esame del provvedimento della Ministra Bernini. Osserva, quindi, che l'esame di quel provvedimento è stato sospeso non certo per l'ostruzionismo delle opposizioni ma perché, evidentemente, incompatibile con le osservazioni e i rilievi avanzati in sede europea: al riguardo ribadisce che con le nuove figure contrattuali introdotte dal provvedimento in esame la maggioranza ha scelto di aggirare gli impegni assunti nel PNRR reintroducendo, di fatto, gli assegni di ricerca.

Con riferimento alla questione delle risorse finanziarie desidera chiarire come si tratterebbe reperire solo 400 milioni di euro da destinare al comparto della ricerca: al riguardo segnala i risultati di una ricerca condotta dall'Osservatorio dell'Università Cattolica di Milano che ha evidenziato come vi siano state entrate tributarie pari a 43 miliardi.

Si chiede pertanto perché 400 milioni di queste entrate tributarie non possano essere utilizzate a favore dei ricercatori, al

fine di poter riconoscere loro una prospettiva dignitosa di lavoro e di evitare che tali lavoratori siano spinti a recarsi all'estero per poter ambire a un progetto di vita reale.

Per tutti questi motivi ritiene quindi intollerabile la retorica della maggioranza di Governo sulla fuga dei cervelli cui non corrisponde alcuna reale misura di contrasto.

Irene MANZI (PD-IDP) intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Caso 1-*bis*.7 ritiene opportuno ritornare sul tema del contratto di ricerca che garantisca non solo lo stipendio ma una ragionevole durata del contratto, contributi pensionistici e complessivamente l'accesso a diritti fondamentali che con quella tipologia contrattuale venivano riconosciuti.

Ritiene pertanto che il Governo tradisca gli obiettivi importanti individuati dal PNRR dove finalmente, grazie ai rilievi avanzati dall'Europa, si cominciava a parlare di tutele contrattuali.

Esprime quindi forti preoccupazioni per la mancata realizzazione di fondamentali obiettivi del PNRR dal momento che le stesse criticità contenute nel disegno di legge della Ministra Bernini vengono trasferite nel provvedimento in esame. Ricorda come nel corso delle audizioni sia al Senato che alla Camera tutti i soggetti auditi hanno posto in evidenza i gravi rischi del mancato raggiungimento degli obiettivi individuati dal PNRR, rischi che oggi sono evidentemente assai aumentati. Si chiede, pertanto, cosa l'Europa deciderà di fare di fronte all'introduzione di nuove figure contrattuali precarie, ritenendo che sarebbe onesto da parte della maggioranza riconoscere la propria responsabilità politica nel non voler tutelare le posizioni di lavoratori assai qualificati del comparto della ricerca.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1-*bis*.7.

Antonio CASO (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.8 evidenzia come esso sia volto a incrementare il

Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca di 200 milioni di euro proprio al fine di finanziare i contratti di ricerca.

Si tratterebbe pertanto di dare attuazione alla riforma approvata dal governo Draghi e condivisa da quasi tutti i gruppi parlamentari che rispondeva a sollecitazioni dell'Europa. Al riguardo rileva come si tratti di una riforma incompiuta per la caduta del governo Draghi e la fine anticipata della legislatura.

Con riferimento alla questione delle risorse finanziarie evidenzia che in realtà basterebbero solo 400 milioni di euro per garantire il proseguimento dei contratti di ricerca e che circa 200 milioni di euro potrebbero rientrare nel bilancio dello Stato tramite le entrate tributarie che risulterebbero aumentate.

Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe stanziare tali maggiori risorse e favorire il proseguimento della figura contrattuale del contratto di ricerca invece che continuare ad operare tagli alle risorse destinate agli atenei che sono rappresentati non solo dalla riduzione del Fondo di finanziamento ordinario ma anche dall'aver messo in carico ai bilanci delle università l'adeguamento degli stipendi dei docenti.

Per tutte queste ragioni ritiene che serva uno sforzo straordinario per superare il precariato nelle università e per garantire che la didattica sia svolta solo dai professori e non certo dai ricercatori che al momento risultano ancora sottopagati e che infatti, spesso, decidono di lasciare il Paese. Riferisce quindi di un'esperienza personale nel comparto della ricerca osservando che tutti i suoi colleghi ricercatori si sono recati all'estero a lavorare.

Ritiene pertanto assai contraddittorie le misure messe in campo per far rientrare i ricercatori in Italia e che sia del tutto sbagliata la narrazione che dipinge il nostro Paese come privo di eccellenze. Osserva, infine, come certamente il mondo accademico sia in crisi non da adesso e che abbia certamente una specifica responsabilità ma che certo servirebbero misure e interventi di ampio respiro e di tutt'altra portata.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Caso 1-*bis*.8 ribadisce come il mancato conseguimento degli obiettivi indicati nel PNRR era noto a tutti e che il dibattito in corso degli ultimi mesi aveva evidenziato proprio questo aspetto: la necessità di maggiori risorse finanziarie per il comparto della ricerca, scelta che – per usare il linguaggio della maggioranza – sarebbe nell'interesse nazionale al fine di garantire adeguata crescita e sviluppo del Paese. Stigmatizza la politica dei continui tagli anche con riferimento al piano straordinario di reclutamento del precedente Governo che aveva stanziato 700 milioni di euro. Ritiene infatti che il Governo non stia facendo nulla per assicurare maggiori tutele contrattuali per i ricercatori precari ma stia solo operando tagli cinici e che la retorica e la propaganda circa la necessità di frenare la fuga dei cervelli ne siano la prova evidente.

Rileva inoltre come sia stata grave la scelta di cancellare l'abilitazione nazionale che a giudizio della maggioranza creerebbe troppe aspettative nel settore dei precari che, infatti, stanno già cercando diverse opportunità di lavoro. Ritiene pertanto che le scelte del Governo stiano piuttosto impoverendo il Paese e che la scelta di voler risparmiare solo qualche miliardo testimonia la pochezza delle politiche del Governo che proprio nel settore pubblico introduce nuove figure di precari sottraendo loro la prospettiva di un futuro lavorativo dignitoso.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Piccolotti 1-*bis*.9 di cui è cofirmataria, intende ripercorrere sul piano cronologico le vicende parlamentari che hanno interessato il fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO). Al riguardo, ricorda di essere intervenuta, nel luglio 2024, insieme ai colleghi Caso e Piccolotti in Assemblea nell'ambito dello scontro tra la conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e la ministra Bernini avente ad oggetto il taglio del fondo di finanziamento ordinario delle università. Più in generale, ricorda l'avvenuta presen-

tazione in Assemblea di numerosi atti ispettivi riguardo al FFO.

Rileva, quindi, come l'emendamento in discussione, volto ad incrementare di duecento milioni di euro il fondo di finanziamento ordinario delle università, consenta di porre all'attenzione di tutti i più generali temi del taglio delle risorse al settore della ricerca, del blocco di nuove assunzioni e dell'obbligo per le università di restituire allo Stato una parte dei risparmi derivanti dallo *stop* al *turnover*, che sono stati posti con forza al Governo Meloni anche nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2025, in quanto trattasi di criticità che, rappresentando senza dubbio un disinvestimento, impediscono la crescita economica, sociale e civile dell'Italia.

Sostiene che la presentazione dell'emendamento Occhiuto-Cattaneo nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge oggi in discussione, costituisce la continuazione della politica di defianziamento delle università, condotta spostando le risorse da un capitolo di bilancio all'altro senza mai provvedere a un loro reale incremento, determinando così conseguenze negative sulla vita dei ricercatori.

Afferma che le riforme senza risorse non sono degne dell'Italia e che questa riforma toglie dignità ai ricercatori e al nostro sistema di ricerca. Invero, sottolinea come la dignità del lavoro e dei lavoratori sia centrale in questo emendamento, come in quelli precedenti, e che essa debba essere garantita ai ricercatori, mediante lo stanziamento di adeguate risorse per finanziare i contratti di ricerca.

Dichiara, infine, che la reiezione di questo emendamento sarà utile per far cadere l'alibi invocato dalla maggioranza della mancanza di risorse, rivelando che in realtà ciò che manca è la volontà di tutelare la ricerca in Italia.

Anna Laura ORRICO (M5S) invita i deputati dell'attuale maggioranza parlamentare a riflettere sul tema posto dalla proposta emendativa in esame e sul significato politico derivante dall'espressione di un voto contrario. Invero, pur osservando come l'emendamento stanzi una cifra irrisoria

per risolvere i problemi della cultura, dell'istruzione e della ricerca che affliggono l'Italia sottolinea come, al contempo, l'approvazione del medesimo darebbe un segnale positivo, di interesse da parte della politica nei confronti del mondo della ricerca e dell'istruzione che ricorda essere d'importanza cruciale per la formazione dei futuri cittadini.

Ribadisce, quindi, come i soli 200 milioni di euro previsti dall'emendamento siano ben poca cosa a fronte dei 30 miliardi stanziati per l'acquisto di nuovi armamenti.

Ricorda, poi, che le università italiane percepiscono le risorse del fondo di finanziamento ordinario in maniera diversa tra loro, sulla base dell'ammontare delle tasse universitarie versate dagli studenti, con la conseguenza che alcune università aventi sede nelle aree meno ricche d'Italia, come ad esempio quelle del Mezzogiorno, hanno bilanci tali da rendere molto difficile, se non impossibile, il finanziamento dei contratti di ricerca. Domanda, allora, che fine faranno i ricercatori delle università calabresi o siciliane visto che esse, a causa del fatto che gli studenti iscritti beneficiano, com'è giusto che sia, di borse di studio, non percepiscono un ammontare di tasse universitarie analogo a quello delle università del nord Italia, dovendo altresì fronteggiare i tagli del Governo al fondo di finanziamento ordinario delle università.

Rende noto di aver recentemente incontrato una ricercatrice campana, Maria Giovanna Durante, che si è trasferita dagli Stati Uniti d'America per lavorare presso l'università della Calabria non certo perché attratta dai finanziamenti destinati dall'Italia al settore della ricerca, ma per il contesto sociale italiano dove esistono relazioni umane, cultura, tradizione, cultura della comunità che negli Stati Uniti d'America non sono presenti. Rivela, quindi, che questa giovane ricercatrice ha elaborato un metodo, chiamato metodo Durante dagli stessi statunitensi, che negli Stati Uniti d'America viene utilizzato per le nuove costruzioni di edifici pubblici e privati.

Rappresenta, dunque, che se una ricercatrice italiana, la cui opera è stata rico-

nosciuta dagli Stati Uniti d'America ha deciso di tornare in Italia, non certo migliorando le proprie prospettive professionali, il Governo e la maggioranza hanno il dovere di non rendere ancora più precario il settore della ricerca in Italia. A tale proposito, osserva che se, secondo la visione politica dell'attuale maggioranza, il sistema scolastico e universitario deve formare gli studenti per le aziende, per renderli lavoratori ancora prima che cittadini, ciò non sarà possibile senza lo stanziamento di adeguate risorse per la ricerca, indispensabili per garantire lo sviluppo tecnologico e quindi la competitività delle aziende italiane, scongiurandone l'altro probabile fallimento.

In conclusione, ribadisce che il messaggio che le opposizioni unite intendono dare con questo emendamento – sebbene lo stanziamento sia minimo – è quello di manifestare l'attenzione della politica al mondo della ricerca. Chiede quindi ai colleghi della maggioranza di alzare lo sguardo dai propri *smartphone* e di riflettere sul voto che ci si appresta ad esprimere, perché la reiezione dell'emendamento costituirebbe un vero e proprio schiaffo a Maria Giovanna Durante e a tutti gli altri ricercatori italiani.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1-*bis*.8.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1-*bis*.9 a sua prima firma, dichiara di non comprendere perché il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario e ne chiede l'accantonamento, rilevando come prima o poi sarà necessario rimuovere, per ragioni meramente tecnico-formali e non politiche, un vincolo ormai insensato sui finanziamenti universitari. Rappresenta che l'emendamento è volto a sopprimere il secondo periodo dell'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bi-

lanci approvati. Sottolinea, infatti, che essendo stato espunto dall'ordinamento giuridico l'istituto contrattuale degli assegni di ricerca, nel giro di tre anni le università italiane non potranno nemmeno stanziare le risorse disponibili, le quali saranno pertanto immobilizzate.

Nel ricordare che un'identica richiesta in tal senso era stata avanzata anche dai rettori italiani e dal consiglio nazionale degli studenti, ribadisce al Sottosegretario Frassinetti la propria istanza di accantonare l'emendamento in esame al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1-bis.9 di cui è cofirmatario, afferma che ci si trova di fronte ad un paradosso, dal momento che non solo il decreto-legge riduce le risorse per la ricerca, ma impedisce anche alle università di utilizzare quelle disponibili. Dichiarando quindi che oltre al danno c'è la beffa, visto che questo è un emendamento non ideologicamente schierato. Infatti, se la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media degli ultimi 3 anni questo significa che l'Italia non può crescere, dal momento che essendo stata eliminata la base su cui questo meccanismo si fonda – cioè l'assegno di ricerca – la spesa per l'attribuzione dei contratti di ricerca necessariamente tenderà a zero, determinando il definanziamento di questa forma contrattuale.

Si associa, pertanto all'appello della collega Piccolotti, auspicando l'avvio della necessaria riflessione sul punto in esame che deve essere risolto.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1-bis.9 di cui è cofirmataria, rileva come vi sia un nesso tra il mantenimento di una siffatta, superata e dannosa norma di legge e l'introduzione da parte dell'articolo 1 del decreto-legge in esame di misure volte a imporre un limite alla formazione di nuove classi per le scuole superiori. Sostiene, dunque, che le barriere innalzate dal Governo e dalla maggioranza alla possibilità di finanziare e di interve-

nire sul sistema scolastico e universitario tradiscono la volontà di « fare cassa », riducendo le risorse, e di non intervenire con le risorse che sarebbero necessarie. Ribadisce, altresì, che, nei fatti, il messaggio che questo decreto veicola è quello per il quale i settori dai quali occorre recuperare le risorse sono sempre gli stessi, ovvero la scuola, l'università, la ricerca, proprio quelli su cui l'Italia avrebbe bisogno di investire maggiormente al fine di rendere il Paese realmente competitivo e di superare le ingiustizie sociali legate al reddito individuale e al censo della famiglia di origine.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1-bis.9.

Giorgia LATINI, *presidente*, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE indi della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

C. 2159 Amorese.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2025.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere favorevole della Commissione I (Affari costituzionali).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dall'emendamento Manzi 1-*bis*.10, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Manzi 1-*bis*.10, rileva che esso

è volto a sopprimere gli incarichi *post-doc* al fine di dare un segnale al paese sull'importanza di garantire adeguate tutele ai ricercatori italiani.

Osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto asserito dagli esponenti di maggioranza, l'introduzione di questa forma contrattuale nel corso dell'esame al Senato ed il conseguente « obbligo » della Camera dei deputati di procedere alla conversione senza modificazioni ulteriori rispetto a quelle apportate nell'altro ramo del Parlamento costituisce una questione politica e non tecnica. Infatti, reputa che sia evidentemente una questione politica l'aver introdotto nottetempo, con l'emendamento Occhiuto-Cattaneo, tali nuove dannose forme contrattuali.

Ribadisce, infine, che esse danneggeranno circa quarantamila ricercatori precari, che o perderanno il proprio lavoro o vedranno prolungata indefinitamente la propria condizione di precarietà.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Manzi 1-*bis*.10, osserva che esso è volto a sopprimere gli incarichi *post-doc*. Ritiene di poter smentire la tesi della maggioranza per cui tali incarichi sarebbero stati introdotti al fine di aiutare coloro che sono vincitori di borse di studio legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), dal momento che gli incarichi in esame sono destinati a coloro che, come si comprende dalla stessa denominazione, hanno già conseguito un dottorato di ricerca o un titolo equivalente.

Ribadisce, quindi, che senza la soppressione degli incarichi *post-doc* le università italiane cercheranno giocoforza di usare tale strumento, in luogo del maggiormente tutelante e più costoso contratto di ricerca, al fine di pagare meno i ricercatori.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.10, ne illustra la finalità soppressiva degli incarichi *post-doc*, sottolineando il rischio che essi si sovrappongano ai contratti di ricerca, svuotandoli di contenuto ed offrendo minori tutele ai ricercatori.

Richiama, quindi, le proposte avanzate dalla rete delle società scientifiche italiane volte alla defiscalizzazione degli oneri contributivi dei ricercatori, già respinte dal Senato, nonostante esse fossero volte a risolvere problemi rappresentati anche dal Ministero dell'università e della ricerca.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1-*bis*.10.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.11, ne illustra la finalità volta a specificare che gli incarichi di *post-doc* conferiti a tempo determinato instaurino un rapporto di lavoro con le università di tipo subordinato, cosicché i titolari di tali incarichi possano godere delle tutele connesse a tale rapporto di lavoro, come ferie, malattia, permessi.

Inoltre, rileva che l'emendamento in esame è altresì volto a precisare che il conferimento ai titolari degli incarichi *post-doc* di attività di didattica avvenga a titolo oneroso e per fare fronte a specifiche esigenze integrative. Ribadisce, quindi, la necessità che i ricercatori non siano utilizzati in maniera strutturale per svolgere attività didattica, la quale se svolta deve essere adeguatamente ricompensata come attività lavorativa straordinaria.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Caso 1-*bis*.11, rileva che esso è volto ad offrire un certo grado di tutela ai ricercatori italiani, prevedendo che il conferimento dell'incarico *post-doc* dia vita ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Sostiene che tale precisazione assuma un'importanza particolare soprattutto a fini previdenziali, essendo l'emendamento funzionale ad evitare futuri buchi contributivi per i ricercatori.

Per quanto riguarda la didattica, osserva che essa compete esclusivamente ai professori ordinari ed associati e non, come avverrà in maniera strutturale senza l'approvazione dell'emendamento in esame, ai ricercatori assunti con incarichi *post-doc*, per giunta a titolo gratuito.

In conclusione, chiede alla Commissione di modificare l'impianto originario dell'istituto contrattuale di cui si discute.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Caso 1-*bis*.11, rileva che esso individua i punti critici degli incarichi *post-doc*, che non a caso sono gli stessi che i contratti di ricerca mirano a superare e per cui sono stati introdotti.

Sottolinea, quindi, l'importanza che la retribuzione degli incarichi di ricerca sia stabilita in sede di contrattazione collettiva e che i titolari di tali incarichi che saranno chiamati a svolgere anche attività di didattica siano pagati per quest'attività straordinaria.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1-*bis*.11.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.12, ne illustra la finalità correttiva delle criticità insite negli incarichi *post-doc* e negli incarichi di ricerca.

Reputa scandaloso non solo che tali nuove figure contrattuali siano state introdotte, ma anche che la maggioranza non voglia apportare quelle modifiche minime che pure sarebbero necessarie e che le eviterebbero di commettere una sciocchezza.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Piccolotti 1-*bis*.12, osserva che esso è volto a consentire di accedere agli incarichi *post-doc* anche a coloro che stanno per conseguire il dottorato di ricerca, avendo già consegnato la tesi ed essendo in attesa della discussione. Al fine di evitare che coloro che versano in tale condizione siano inquadri con lo strumento contrattuale che costituisce l'equivalente dei vecchi assegni di ricerca, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Piccolotti 1-*bis*.12, ne evidenzia la natura

di emendamento di buon senso, sottolineando altresì come esso si inserisca bene all'interno della riforma introdotta al Senato mediante l'emendamento Occhiuto-Cattaneo, al fine di assicurare un trattamento giuridico più equo ai dottorandi.

Si rammarica, pertanto, della totale indisponibilità della maggioranza e del Ministero dell'Università e della Ricerca, che giudica molto grave e che svilisce il dibattito in Commissione, ad accogliere una proposta emendativa che apporta una modifica minima e meramente tecnica all'istituto degli incarichi post-doc.

Preannuncia che l'emendamento in esame sarà ripresentato in Assemblea come ordine del giorno per mostrare che l'opposizione non è sorda alle proteste provenienti dal settore della ricerca italiana.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1-bis.12.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Piccolotti 1-bis.13 ne illustra il contenuto, avente ad oggetto una detassazione del carico fiscale, degli oneri previdenziali ed assistenziali gravanti sui ricercatori, che sarebbero posti a carico dell'amministrazione.

Ritiene che escludere tali oneri dai già bassi stipendi dei ricercatori sarebbe molto importante anche in ragione dell'impatto che l'aumento dell'inflazione e, quindi, del costo della vita ha sui ricercatori precari italiani.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-bis.13, osserva che esso è volto a migliorare le nuove figure contrattuali di cui si sta discutendo.

Nel ritenere tale miglioramento assolutamente necessario, chiede alla Commissione per quale ragione i ricercatori non dovrebbero maturare adeguati contributi previdenziali. Ritiene, infatti, che questa costituisca una gigantesca ingiustizia, aggravata dal fatto che essa si consuma all'interno della pubblica amministrazione.

Chiede quindi alla maggioranza di spiegare le ragioni per le quali, con ogni probabilità, voterà per respingere tale proposta emendativa.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Piccolotti 1-bis.13, sottolinea che esso interviene su un tema particolarmente sensibile. Osserva, poi, che se mancano nuove risorse e la volontà della maggioranza è quella di affiancare queste nuove più deboli forme contrattuali ai maggiormente tutelanti contratti di ricerca allora occorre fare in modo che sia comunque garantito un livello minimo di diritti e di tutele per i ricercatori. Come già affermato durante la seduta antimeridiana odierna, ribadisce l'importanza centrale della dignità del lavoro e sostiene che questo emendamento cerca di aprire un confronto nel merito del tema con l'attuale maggioranza parlamentare ed il Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1-bis.13.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Manzi 1-bis.14, ne illustra la finalità soppressiva degli incarichi di ricerca. A tale proposito, rende nota alla Commissione la propria esperienza personale di assegnista di ricerca, sottolineando come essa sia consistita essenzialmente nell'aver fatto ricerca con meno di millequattrocento euro al mese, nell'essere stato costretto ad aprire una partita IVA per lavorare parallelamente come informatico al fine di potersi rendere economicamente indipendente e, conseguentemente, nell'essere stato privato di ogni diritto spettante ai lavoratori subordinati, compreso quello di poter beneficiare di permessi per assentarsi dal lavoro per poter partecipare alle sedute del consiglio comunale ove era stato eletto.

Dichiara che, attraverso la reintroduzione surrettizia degli assegni di ricerca, quello che lui ha già vissuto è il futuro che è stato riconsegnato ai ricercatori italiani.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'e-

mendamento Manzi 1-*bis*.14, informa i membri della Commissione che nella giornata di ieri è stato pubblicato un documento da parte di alcuni dei maggiori economisti italiani sull'impatto degli incarichi *post-doc* e degli incarichi di ricerca nel mondo della ricerca. Avverte che il documento afferma come questa riforma rappresenti un vero e proprio ritorno al passato, dando vita gli incarichi di ricerca ad un periodo di ricerca parallelo a quello del dottorato, che però è del tutto privo di prospettive.

Ribadisce, quindi, come gli incarichi di ricerca e gli incarichi *post-doc* svuotino di contenuto i contratti di ricerca, nonostante essi restino formalmente in vigore e siano suscettibili di essere impiegati dalle università.

Richiama, infine, l'attenzione della Commissione sul probabile paradosso per cui dottori di ricerca anche dal cospicuo *curriculum* potrebbero candidarsi per il conferimento degli incarichi di ricerca entrando in competizione con laureati magistrali, svalutando così le proprie competenze con grave danno per sé stessi e per il Paese.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.14, osserva che l'articolo citato dalla collega Piccolotti dà conto dei vari rapporti contrattuali che andranno a coesistere e ritiene anch'essa che si determinerà con ogni probabilità il paradosso sopra paventato.

Afferma che, a suo giudizio, il problema principale per il settore della ricerca, risiede nell'assenza di prospettive circa l'utilizzo dei contratti di ricerca, nella mancata assunzione di professori associati, determinato da ragioni meramente contabili, visto l'obbligo per le università di versare allo Stato parte dei risparmi derivanti dal blocco del *turnover*.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1-*bis*.14.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.15, rappresenta che gli incarichi di ricerca si

sovrappongono, di fatto, alle attuali borse di ricerca, garantendo un percorso parallelo senza, tuttavia, fornire alcuna prospettiva futura concreta.

Stigmatizza, altresì, la circostanza che il Governo avrebbe dovuto recepire le richieste provenienti dalle Istituzioni europee, orientate a un più rigoroso rispetto del PNRR da parte dell'Italia, in tal senso intervenendo direttamente sul disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica, anche aprendo, se del caso, un confronto con il mondo accademico, anziché intervenire con il decreto-legge in esame, che recepisce, sostanzialmente, talune disposizioni già presenti nel citato disegno di legge e che, quindi, si pongono in contrasto con il PNRR medesimo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) evidenzia che il comma che l'emendamento Manzi 1-*bis*.15 intende sopprimere fa un generico riferimento, per la selezione del personale, a fonti di rango secondario, consentendo ai docenti universitari stessi di scegliere il personale, che, di fatto, verrà impiegato per svolgere compiti di mera assistenza.

Antonio CASO (M5S) sottolinea che il comma che il citato emendamento Manzi 1-*bis*.15 intende sopprimere cristallizza, di fatto, la precarietà esistente nel mondo accademico, rappresentando plasticamente una lotta generazionale tra coloro che sono entrati molti anni addietro a far parte del mondo universitario, e che difendono la propria posizione e il proprio *status* e, dall'altro, le generazioni più giovani, che si trovano a dover affrontare percorsi di studio più lunghi nonché maggiori sacrifici per ottenere gli stessi risultati professionali.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1-*bis*.15.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Manzi 1-*bis*.16, sottolinea il *favor* del Governo nei confronti di coloro che gestiscono le università telematiche, alle quali è consentito di derogare agli

standard qualitativi previsti per gli atenei pubblici.

Rivolgendosi alla sottosegretaria Frassinetti evidenzia che, potendo le università telematiche avere un numero inferiore di docenti, le stesse potranno fare ricorso ai titolari di incarichi *post-doc* al fine di far svolgere agli stessi le previste attività didattiche, con un evidente risparmio di spesa rispetto alle università pubbliche.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1-*bis*.16.

Antonio CASO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.17, rappresenta che il medesimo intende prevedere degli stanziamenti finanziari, pari a 200 milioni di euro, per dare attuazione agli incarichi *post-doc* e agli incarichi di ricerca, pur ribadendo di essere in disaccordo con i predetti incarichi così come delineati dal decreto-legge in esame.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo anch'ella, in qualità di cofirmataria, sul citato emendamento, evidenzia che l'Italia affronta, per la ricerca pubblica, una percentuale di spesa, in rapporto al PIL, tra le più basse in Europa e che la stessa, ferma allo 0,50 per cento prima dello stanziamento di risorse ad opera del PNRR, è salita a 0,7 punti percentuali solo grazie agli investimenti del PNRR, ma, inevitabilmente, il dato sarà rivisto al ribasso al termine del periodo di attuazione del PNRR stesso. Evidenzia come il Governo abbia falcidiato ulteriormente la spesa per istruzione e ricerca e come l'Italia sia ben lontana dalla media europea, pari a 2,5 punti percentuali in rapporto al PIL. Sottolinea, dunque, l'importanza dell'approvazione dell'emendamento in esame, che stanziava importanti risorse finanziarie nel mondo accademico.

Matteo ORFINI (PD-IDP), intervenendo in qualità di cofirmatario, stigmatizza la scelta del Governo di precarizzare il mondo dei ricercatori universitari e rappresenta che la scelta più sensata sarebbe stata, a suo parere, quella già sperimentata nella

scorsa legislatura, ossia prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per dare dignità e conferire il giusto riconoscimento alla figura del ricercatore.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1-*bis*.17.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), rammaricandosi della declaratoria d'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Manzi 1-*bis*.01, ricorda come questo fosse volto a prevedere agevolazioni finalizzate al pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa da parte dei dottorandi di ricerca, dei titolari di contratti di ricerca, di contratti *post-doc* e di borse di assistenti all'attività di ricerca e, più in generale, di soggetti meritevoli all'interno del mondo accademico.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'articolo aggiuntivo Piccolotti 1-*bis*.02, si chiede come sia possibile svolgere serenamente attività di ricerca negli atenei pubblici a fronte di un corrispettivo economico scarso e assolutamente non dignitoso. Si interroga, ancora, sulle motivazioni per le quali un ricercatore universitario dovrebbe decidere di svolgere la propria attività di ricerca scientifica in Italia anziché all'estero. Rappresenta, infine, che avrebbe ben volentieri sottoscritto l'articolo aggiuntivo Manzi 1-*bis*.01 purtroppo dichiarato inammissibile nella seduta di ieri.

Matteo ORFINI (PD-IDP), anch'egli intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'articolo aggiuntivo Piccolotti 1-*bis*.02, rileva come questo sia teso a migliorare il testo del decreto-legge in esame, prevedendo speciali agevolazioni per talune figure del mondo accademico inerenti il versamento dei contributi previdenziali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Piccolotti 1-*bis*.02.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione, atteso

che, in concomitanza degli stessi, si sta per procedere, in Assemblea, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata alla presenza di due Ministri di riferimento della Commissione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in risposta alla richiesta formulata dal deputato Caso, rappresenta che i lavori della Commissione devono proseguire stante la calendarizzazione nei lavori dell'Assemblea del provvedimento in esame e ricorda che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea non costituisce, di per sé, motivo per disporre la sospensione dei lavori della Commissione.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), stigmatizzando la decisione del Presidente, si dichiara contraria alla scelta di non concedere una breve sospensione dei lavori della seduta, rappresentando, al contempo, che la presidenza avrebbe dovuto essere più rispettosa del ruolo delle forze di opposizione in seno alla Commissione.

Intervenendo, poi, sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1-*bis*.03, evidenzia che il medesimo intende stanziare 250 milioni di euro, al fine di finanziare particolari oneri contributivi, così in parte risolvendo i problemi dell'università pubblica, mediante la riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente.

Antonio CASO (M5S), ribadendo la necessità di una breve sospensione dei lavori al fine di consentire ai deputati interroganti di prendere parte alla seduta di Assemblea, sottolinea, in qualità di cofirmatario, l'importanza dell'approvazione del citato articolo aggiuntivo.

Matteo ORFINI (PD-IDP) evidenzia la circostanza della presenza in Aula di due rappresentanti del Governo e che due Capogruppo della Commissione chiedono di potervi partecipare e insiste anch'egli nella richiesta di sospensione dei lavori.

Gaetano AMATO (M5S) si associa anch'egli alla richiesta di sospensione dei lavori della Commissione, attesa, peraltro, la

decisione, assunta in seno all'Ufficio di Presidenza, di contingentamento dei tempi di intervento, che non pregiudica i tempi di esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, fa presente che la segreteria della Commissione

sta procedendo alla verifica della presenza dei citati rappresentanti del Governo in Assemblea e all'orario del previsto intervento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Piccolotti 1-*bis*.03.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle restanti proposte emendative.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 2.1, Amato 2.2, Piccolotti 2.3, Caso 2.4, Grippo 2.5, Pastorino 2.6, Grippo 2.7 e Manzi 2.8; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Piccolotti 2.9 e Grippo 2.10; esprime parere contrario sugli emendamenti Grippo 2.11, Morfino 2.12, Pastorino 2.13, Piccolotti 2.14, Manzi 2.15 e 2.16, Piccolotti 2.17, Caso 2.18, Amato 2.19 e Piccolotti 2.21; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 2.22 e Morfino 2.23; esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2-*bis*, esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 2-*bis*.1; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Manzi 2-*bis*.01, Caso 2-*bis*.02, Piccolotti 2-*bis*.03, Orrico 2-*bis*.04, Caso 2-*bis*.05, 2-*bis*.07 e 2-*bis*.08, Piccolotti 2-*bis*.09.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 3.1, Manzi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, L'Abbate 3.8, Caso 3.9, L'Abbate 3.10, Manzi 3.11 e 3.12 e Orrico 3.13.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3-ter, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 3-ter.1.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4-bis, esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 4-bis.1. esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 5.1 e 5.2.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Orrico 6.1, Manzi 6.2, Caso 6.3, Piccolotti 6.5, Orrico 6.6 e 6.7.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6-bis, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 6-bis.1, Morfino 6-bis.2, Caso 6-bis.3 e Manzi 6-bis.4.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 7.01 e Caso 7.02.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 8.1, e 8.2, Amato 8.3, Manzi 8.5, Amato 8.4 e 8.6, Orrico 8.7; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Piccolotti 8.01.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 9.1 e Amato 9.2.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9-ter, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 9-ter.1.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9-quater, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 9-quater.1.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 10.1.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10-bis, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 10-bis.01, 10-bis.02 e 10-bis.03.

La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal Relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.1.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Amato 2.2, rappresenta che lo stesso interviene in una « guerra tra poveri », ossia tra coloro che sono stati giudicati idonei, per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, ai concorsi banditi per il personale docente a decorrere dall'anno 2023. Evidenzia, dunque, che l'emendamento intende attingere, in modo alternato, dalla citata graduatoria, nonché da quella di cui all'articolo 41, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 2.2.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.3, rappresenta che col citato emendamento si intende integrare le graduatorie finali dei concorsi, anche al fine di dare risposte concrete a coloro che hanno investito tempo e denaro per la preparazione dei concorsi pubblici e che, a suo parere giustamente, vorrebbero essere inseriti nelle graduatorie finali.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 2.3.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.4, evidenzia che lo stesso intende dare soddisfazione a coloro che sono stati giudicati idonei nei vari concorsi delle scuole. Evidenzia che gli idonei nei concorsi del 2020 rischiano di essere preceduti nell'immissione in ruolo dalla prevista riserva del 30% a favore degli idonei di altri concorsi. L'emendamento intende prevedere, dunque, che coloro che sono stati giudicati idonei nei concorsi del 2020 verranno immessi in ruolo prima degli idonei del concorso del

2023, al contempo garantendo, a questi ultimi la formazione di una graduatoria e il suo scorrimento.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 2.4.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grippo 2.5, Pastorino 2.6 e Grippo 2.7 si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.8.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Grippo 2.10; si intende vi abbia rinunciato.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.9, che prevede che le graduatorie di merito relative al concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 conservino validità fino al loro esaurimento, al fine di tutelare quanti sono risultati vincitori del suddetto concorso, dimostrando di essere idonei all'insegnamento.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 2.9.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Grippo 2.11; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 2.12.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pastorino 2.13; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 2.14, Manzi 2.15 e 2.16, Piccolotti 2.17, Caso 2.18, Amato 2.19 e Piccolotti 2.21, nonché gli identici emendamenti Manzi 2.22 e Morfino 2.23 e l'emendamento Manzi 2.24.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, reputa una farsa continuare a votare le proposte emendative in esame quando in Assemblea è in corso il *question time* con ben due Ministri di riferimento della Commissione – la Ministra Bernini e il Ministro Giuli – e al contempo è stato anche preannunciato il ricorso alla « ghigliottina ».

Chiede dunque che la seduta sia sospesa per consentire ai parlamentari della Commissione che hanno presentato delle interrogazioni di prendere parte alla seduta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 2.25, 2.26, e 2.27.

Giorgia LATINI, *presidente*, sospende la seduta per consentire ai deputati della Commissione di recarsi in Aula a seguire la seduta di *question time*.

La seduta sospesa alle 15.05 è ripresa alle 15.40.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 2-bis.1 nonché gli articoli aggiuntivi Manzi 2-bis.01, Caso 2-bis.02, Piccolotti 2-bis.03, Orrico 2-bis.04, Caso 2-bis.05, 2-bis.07 e 2-bis.08.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-bis.09, stigmatizza il fatto che la presidenza abbia ripreso i lavori della commissione in assenza di molti rappresentanti delle opposizioni. Passando al merito dell'articolo aggiuntivo in esame ne illustra le finalità sottolineando la necessità di affrontare la questione delle classi eccessivamente numerose anche al fine di garantire una scuola più inclusiva e di migliorare la qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento. A tale fine si propone la predisposizione di un piano triennale per la progressiva riduzione del numero delle classi. Al riguardo stigmatizza il fatto che nel provvedimento in esame sia previsto un tetto massimo al numero delle classi con ciò ignorando l'obiettivo di garantire il benessere degli studenti.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'articolo aggiuntivo Piccolotti 2-bis.09 nonché l'emendamento Caso 3.1.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Manzi 3.2 e 3.3, si intende che vi abbiano rinunciato.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 3.4.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 3.4.

Antonio CASO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 3.5.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 3.5.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 3.6.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 3.6.

Antonio CASO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 3.7

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 3.7 e L'Abbate 3.8.

Antonio CASO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.9 volto ad incrementare il Fondo per l'edilizia scolastica per il triennio finanziario 2025-2027 al fine di garantire che gli edifici scolastici siano messi in sicurezza e magari anche resi più efficienti dal punto di vista dell'efficienza energetica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 3.9 e L'Abbate 3.10.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Manzi 3.11, dichiara di condividere l'urgenza di affrontare la questione dell'edilizia scolastica, caratterizzata da edifici in parte fatiscenti e

spesso privi delle palestre. Invita quindi il Governo ad investire le risorse necessarie per la scuola e non solo in armamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 3.11.

Antonio CASO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 3.12

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 3.12.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Orrico 3.13, sottolinea l'importanza di eliminare il previsto vincolo per nuove assunzioni da parte dei comuni al fine di favorire il raggiungimento del target stabilito nel PNRR in materia di creazione di nuovi posti negli asili nido.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 3.13, Manzi 3-ter.1 e Zanella 4-bis.1.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.1, volto a favorire il rispetto dei contratti collettivi nazionali e modalità di assunzione del personale analoghe a quelle previste per le scuole statali anche da parte delle scuole paritarie dal momento che esse beneficiano di ingenti contributi pubblici. Evidenzia quindi che l'emendamento in esame prevede anche un piano di potenziamento del personale ispettivo del ministero dell'istruzione e del merito al fine di garantire maggiori controlli periodici.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 5.1.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.2 ribadisce la necessità che le scuole paritarie che compiano reiterate violazioni delle norme in materia di organizzazione didattica, assunzioni e quelle dei contratti collettivi possano subire la revoca della parità scolastica almeno per cinque anni.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 5.2.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Orrico 6.1 evidenzia la necessità di incrementare le risorse finanziarie destinate all'acquisto dei libri di testo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 6.1, condividendo la finalità di incrementare le risorse finanziarie per l'acquisto dei libri per gli studenti, tema una volta caro anche alle associazioni giovanili di destra. Con rammarico constata che purtroppo il Governo non intende stanziare maggiori risorse per tali favorire l'obiettivo della gratuità dei libri di testo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 6.1 e Manzi 6.2.

Antonio CASO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 6.3, volto ad incrementare di 20 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 6.3.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.5, sottolinea l'importanza di garantire una formazione specialistica per gli insegnanti di sostegno anche con corsi periodici dedicati. Al riguardo segnala le forti preoccupazioni espresse dagli insegnanti di sostegno specializzati a fronte di una formazione degli insegnanti di sostegno che ormai avviene anche da remoto.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 6.5.

Antonio CASO (M5S) illustrando, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Orrico 6.6, che prevede l'introduzione di una dote educativa per il diritto allo studio mediante

l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro. Al riguardo nello stigmatizzare il fatto che la proposta di legge della collega Orrico su tale materia si sia arenata in Commissione, evidenzia l'importanza che la scuola possa rappresentare ancora un ascensore sociale.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 6.6.

Antonio CASO (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento Orrico 6.7, volto a prevedere l'istituzione di un Fondo dedicato all'utilizzo consapevole delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale, al fine di prevedere percorsi di formazione e informazione per i docenti, i genitori e gli studenti.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 6.7 condividendo la finalità di riflettere sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi, alcuni dei quali anche molto delicati e forse pericolosi in quanto predittivi.

Matteo ORFINI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Orrico 6.7, condivide le considerazioni svolte dai colleghi e soprattutto la necessità che siano previsti adeguati percorsi di formazione per i docenti che devono essere messi nelle condizioni di comprendere le dimensioni del problema dell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito didattico.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 6.7.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se sia prevista una sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione che si svolgerà in Aula a breve.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 18.40.

DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dall'emendamento 6-bis.1, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Antonio CASO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 6-bis.1

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 6-bis.1., l'emendamento Morfino 6-bis.2., l'emendamento Caso 6-bis.3. e l'emendamento Manzi 6-bis.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01, ne illustra il contenuto volto a prorogare i contratti del personale ATA per garantire il proseguimento delle attività di supporto fino al giugno del 2026. Precisa che la cifra

indicata per la copertura si basa sulla stima dell'organico del personale ATA previsto dal PNRR e da Agenda Sud.

Sottolinea che la proroga di tali contratti costituisce una battaglia di giustizia, necessaria per il funzionamento delle scuole ed il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Caso 7.01.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Caso 7.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caso 7.01. e 7.02. nonché gli emendamenti Manzi 8.1 e 8.2.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.3, ne illustra il contenuto invitando la Commissione a considerare gli effetti dannosi della ludopatia e dell'« azzardopatia ». Rappresenta, infatti, che molti giovani si rovinando la vita a causa dell'esplosione del gioco d'azzardo e che non ha senso proporre una distinzione tra scommesse legali ed illegali.

Nel ricordare di essersi già confrontato con il Ministro per lo sport Abodi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Amato 8.3., l'emendamento Manzi 8.5, nonché gli emendamenti Amato 8.4 e 8.6.

Anna Laura ORRICO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 8.7, evidenziando come fra gli obiettivi del PNRR sia previsto quello di mitigare le disuguaglianze esistenti nelle diverse aree geografiche del territorio nazionale e, in particolare, il divario fra le regioni del Nord e del Sud con riferimento al diritto allo studio. Al riguardo ricorda che dopo la loro istituzione le comunità educanti non sono state di fatto attuate e rese strutturali. Ritiene infatti necessaria un'ulteriore spinta nella lotta alle disuguaglianze.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 8.7.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustrando le finalità dell'articolo aggiuntivo 8.01 a sua firma, evidenzia come già a partire dal termine della pandemia si stia discutendo degli interventi volti a contrastare l'emergenza relativa al disagio psicologico delle giovani generazioni. Al riguardo osserva che l'introduzione della sola figura dello psicologo scolastico non rappresenterebbe una misura sufficiente a intercettare i bisogni dei giovani duramente provati dall'isolamento sociale e dall'abuso dei cellulari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Piccolotti 8.01 nonché gli emendamenti Manzi 9.1, Amato 9.2, Manzi 9-ter.1, 9-quater.1 e 10.1.

Antonio CASO (M5S), illustra le finalità degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 10-bis.01, e 10-bis 02 volti rispettivamente a prevedere misure a favore delle scuole della cosiddetta zona rossa dei Campi Flegrei e della più ristretta zona di intervento dei Campi Flegrei, mediante l'istituzione di Fondi dedicati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo sottolinea l'urgenza di prevedere interventi volti a garantire la messa in sicurezza delle scuole anche al fine di aiu-

tare la popolazione a convivere con il fenomeno del bradisismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caso 10-bis.01, 10-bis.02 e 10-bis.03.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative.

Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I Affari costituzionali, V Bilancio VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e del Comitato per la legislazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire al relatore, on. Sasso, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 2420.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgia LATINI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Ambientalista Marevivo, sul tema del censimento della biodiversità marina 178

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04024 Mattia: Iniziative volte ad assicurare il completamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza nel tratto abruzzese dell'autostrada A14 179

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 184

5-04025 Bonelli: Chiarimenti in merito alla copertura legislativa delle opere relative alla variante di San Vito di Cadore 179

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 186

5-04026 Ilaria Fontana, 5-04027 Ruffino e 5-04028 Braga: Su problematiche derivanti dalla riduzione delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali e metropolitane 179

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 187

5-04029 Mazzetti: Orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento al subappalto « a cascata » 180

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 189

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile 181

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) 181

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 190

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Ambientalista Marevivo, sul tema del censimento della biodiversità marina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 14.35.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04024 Mattia: Iniziative volte ad assicurare il completamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza nel tratto abruzzese dell'autostrada A14.

Guerino TESTA (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Guerino TESTA (FDI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal viceministro.

5-04025 Bonelli: Chiarimenti in merito alla copertura legislativa delle opere relative alla variante di San Vito di Cadore.

Luana ZANELLA (AVS), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. In particolare, contesta l'assenza di una adeguata copertura legislativa per la variante di San Vito di Cadore, rilevando come la pronuncia della Corte di cassazione richiamata nella risposta non si riferisca al termine del 31 dicembre 2022, previsto per la consegna e il collaudo tecnico dell'opera. In tale quadro, richiama l'attenzione sul rischio idraulico connesso al torrente Rusecco, su cui insiste un ponte stradale ricompreso nella variante oggetto dell'interrogazione, evidenziando come tale criticità sia stata confermata, oltre che dallo stesso comune di San Vito di Cadore, anche da studi e analisi sollecitati anche per impulso dei comitati e del gruppo politico di appartenenza.

Sottolinea, in proposito, come l'opera sia stata realizzata senza tenere conto delle risultanze di tali studi né dei rilievi dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. Esprime, quindi, forte preoccupazione per una situazione connotata da elementi di rischio, già emersi anche attraverso fatti di cronaca, e conclude ribadendo la necessità di una cornice normativa certa, riservandosi di seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda e di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-04026 Ilaria Fontana, 5-04027 Ruffino e 5-04028 Braga: Su problematiche derivanti dalla riduzione delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali e metropolitane.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Chiara BRAGA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). In proposito, evidenzia l'impegno del Governo nei confronti dei territori e delle province, auspicando una riforma che consenta ai cittadini di tornare a eleggere direttamente i propri rappresentanti a livello provinciale. Con riferimento alla variazione del piano di riparto di cui al decreto ministeriale n. 101 del 26 aprile 2022, puntualizza altresì come le risorse derivanti dalla relativa rimodulazione non siano state destinate al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, bensì ad opere già ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando all'interrogazione 5-04026 a sua firma, si

dichiara insoddisfatta. Nel riservarsi di approfondire ulteriormente la risposta fornita dal viceministro, osserva come, allo stato attuale, non siano previste compensazioni per i tagli ai fondi destinati alla manutenzione della rete stradale di province e città metropolitane, né siano state rese note nel dettaglio l'effettiva destinazione delle risorse sottratte. Evidenzia l'assenza, da parte del Governo, di una programmazione complessiva e fa presente come i presidenti delle province – appartenenti a tutte le forze politiche – abbiano denunciato con chiarezza tali tagli, senza che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano giunte rassicurazioni o precisazioni, al di là delle dichiarazioni rese dal Ministro Salvini in prossimità delle elezioni amministrative nel comune di Genova, secondo cui una parte delle risorse sarebbe stata destinata alla realizzazione del terzo valico nel nodo genovese. Preannuncia, per tali motivi, un attento monitoraggio sull'evoluzione della vicenda.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), replicando all'interrogazione 5-04027 a sua firma, fa presente come la rimodulazione del piano di riparto di cui al decreto ministeriale n. 101 del 26 aprile 2022 stia generando numerose criticità a danno di province e città metropolitane.

Richiamando i contenuti della risposta del viceministro, secondo cui le evidenze contabili degli ultimi anni segnalano una ridotta capacità di spesa da parte degli enti beneficiari dei finanziamenti, osserva che le rendicontazioni degli enti locali restituiranno verosimilmente un quadro diverso. Si interroga, pertanto, sul motivo per cui tali elementi siano emersi soltanto in seguito alla presentazione di atti di sindacato ispettivo da parte dei gruppi di opposizione, ritenendo che ciò sia riconducibile a una carente interlocuzione tra il Ministero e le associazioni rappresentative degli enti locali.

Nel segnalare come l'attuale stato mantenitivo delle strade provinciali e metropolitane comporti rilevanti rischi per la sicurezza stradale, preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispet-

tivo al fine di acquisire piena contezza sull'evoluzione della vicenda.

Chiara BRAGA (PD-IDP), replicando all'interrogazione 5-04028 a sua firma, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, esprimendo perplessità in merito al fatto che, oltre ad aver operato tagli ai fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali e metropolitane, l'Esecutivo tenti di attribuirne la responsabilità agli enti locali, che non avrebbero rendicontato interventi per livelli adeguati rispetto alle risorse assegnate.

Condividendo le considerazioni espresse dalla deputata Ruffino, ribadisce che le rendicontazioni degli enti locali smentiranno tale ricostruzione. Nel segnalare la mancanza di chiarezza sulla destinazione delle risorse sottratte alla manutenzione stradale, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Ministro Salvini sul nodo di Genova, evidenzia come tali tagli compromettano la possibilità per province e città metropolitane di onorare impegni già assunti, mettendone a rischio l'equilibrio finanziario. Ribadisce, quindi, la propria insoddisfazione e auspica una piena assunzione di responsabilità da parte del Governo nei confronti degli enti locali.

5-04029 Mazzetti: Orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento al subappalto « a cascata ».

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta resa, che consente di fare chiarezza su un tema – quello del subappalto – troppo spesso affrontato senza adeguata cognizione di causa. In particolare, sottolinea come la normativa europea abbia già disciplinato in maniera puntuale la materia e

come il nuovo Codice dei contratti pubblici abbia opportunamente previsto l'applicazione al subappalto degli stessi strumenti di controllo e tutela previsti per l'appalto principale.

Nel ritenere che simili questioni, di carattere eminentemente tecnico, debbano essere affrontate nelle sedi istituzionali competenti e non debbano essere strumentalizzate, reitera la richiesta già avanzata di un'audizione sulle tematiche oggetto dell'interrogazione del Ministro Salvini presso l'VIII Commissione. In tale contesto, valuta positivamente l'attenzione dimostrata dal Governo nel considerare prioritaria la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale strumento essenziale di prevenzione e mitigazione dei rischi, pur consapevoli della loro non totale eliminabilità.

A tal proposito, giudica favorevolmente sia l'orientamento riferito dal viceministro – volto a introdurre misure che orientino l'esercizio della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti in materia di autorizzazione al subappalto – sia l'intenzione di investire sulla formazione e di intensificare i controlli nei cantieri, auspicando che essi siano effettivi ed efficaci.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

Il comma *2-bis* dell'articolo 3, introdotto al Senato, differisce i termini relativi agli obblighi informativi a carico dei comuni beneficiari dei contributi per gli investimenti infrastrutturali riferiti alle cosiddette « piccole opere ». In particolare, è prorogato dal 30 novembre 2024 al 31 luglio 2025 il termine per l'inserimento nel sistema di monitoraggio e rendicontazione degli identificativi di progetto (CUP) relativi agli anni 2020-2024, ai fini del controllo dell'effettiva esecuzione dei lavori.

Il successivo comma *2-ter*, anch'esso introdotto al Senato, dispone l'incremento di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per l'edilizia scolastica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici. Il comma *2-quater* individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente comma.

L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, interviene in materia di corresponsione da parte dello Stato dei canoni di locazione all'INAIL per gli interventi da quest'ultimo realizzati nell'ambito del programma di iniziative di elevata utilità sociale di cui alla legge di bilancio 2018, al fine di circoscrivere il predetto obbligo ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente da tale istituto.

L'articolo 3-quater, introdotto al Senato, interviene in materia di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali, in attuazione del PNRR. Nel dettaglio, la lettera a) prevede che gli enti locali possano utilizzare i ribassi d'asta anche per gli appalti di lavori già aggiudicati, in seguito a modifiche rese necessarie in fase di sviluppo progettuale. La lettera b) chiarisce, per i progetti di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, le condizioni alle quali è possibile effettuare le varianti in corso d'opera, prevedendo altresì, per i suddetti progetti confluiti successivamente nel PNRR, la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta, così da consentirne l'adeguamento al principio del « non arrecare un danno significativo » (*Do no significant harm*).

L'articolo 3-sexies, introdotto al Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito adotti, entro 30 giorni, un apposito decreto ministeriale per individuare le attività in materia di edilizia scolastica, finanziate dallo stesso Ministero, oggetto di controlli a campione.

L'articolo 3-octies, introdotto al Senato, reca disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al PNRR. In particolare, la norma interviene sull'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, al fine di prevedere che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR possono essere autorizzate, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo

dell'intervento. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni centrali effettuino controlli successivi sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Sara FERRARI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole della relatrice, illustrando le motivazioni di tale orientamento. In particolare, evidenzia come l'alternanza scuola-lavoro, pur concepita per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo produttivo, risulti inopportuna se applicata al biennio delle scuole superiori ancora ricompreso nell'obbligo scolastico. Segnala, inoltre, che la riduzione delle ore di insegnamento dedicate alla cultura generale negli istituti tecnici rischia di penalizzare gli studenti, ad esempio in sede di partecipazione ai concorsi pubblici. Esprime poi forte preoccupazione per l'avvio del prossimo anno scolastico con un numero di classi fissato rigidamente in via preventiva, senza un'adeguata valutazione delle specificità territoriali, compromettendo così la qualità e l'ampiezza dell'offerta formativa.

Con riferimento al comparto universitario, rileva come il provvedimento in esame introduca elementi di ulteriore precarietà nella ricerca, prevedendo contratti a tempo determinato di uno o tre anni per i ricercatori, in netto contrasto con la linea seguita dal Governo Draghi, che aveva invece puntato a garantire un minimo di stabilità. Ritiene, pertanto, che il testo in discussione rappresenti un passo indietro, del tutto incoerente con le dichiarazioni di intenti volte ad accrescere la competitività del sistema-Paese, obiettivo che non può essere perseguito aggravando le condizioni di incertezza per i ricercatori.

Patty L'ABBATE (M5S), associandosi alle considerazioni appena espresse dalla deputata Ferrari, fa presente come il mondo della ricerca, già segnato da condizioni strutturali di instabilità e precarietà, ri-

sulti ulteriormente penalizzato dal provvedimento in esame, il quale non introduce misure di stabilizzazione né offre prospettive di medio-lungo periodo per i ricercatori.

Tale impostazione, a suo avviso, rischia di incentivare l'esodo dei giovani più brillanti verso Paesi in grado di assicurar loro percorsi di valorizzazione professionale e carriere stabili.

Conclude rilevando che la persistente mancanza di stabilità nel settore della ricerca compromette l'innovazione, già ostacolata da un contesto normativo sfavorevole e da eccessive lentezze burocratiche, incidendo negativamente sulla competitività del sistema-Paese e traducendosi in

un danno concreto per le nuove generazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-04024 Mattia: Iniziative volte ad assicurare il completamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza nel tratto abruzzese dell'autostrada A14.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

I lavori sulla A14 rientrano nell'ambito di un piano di ammodernamento delle principali infrastrutture che la società concessionaria Autostrade per l'Italia ha avviato a partire dal 2020 su tutta la rete in gestione.

In attuazione di tale piano, sono stati aperti negli ultimi anni numerosi cantieri sulla A14, in particolare nella parte sud caratterizzata da una significativa presenza di viadotti e gallerie.

Nello specifico, nel tratto abruzzese ricompreso tra i caselli di Val Vibrata e Casalbordino-Vasto Nord, sono in corso interventi volti a garantire maggiore sicurezza agli utenti quali la sostituzione delle barriere di sicurezza obsolete e l'adeguamento sismico e statico di ponti e viadotti. Inoltre, anche al fine di rispettare le scadenze normative inderogabili, entro la fine del corrente anno dovranno concludersi i lavori per l'aggiornamento degli impianti di illuminazione e ventilazione antincendio nelle gallerie nonché l'installazione di barriere fonoassorbenti per ridurre l'inquinamento acustico. Il complesso degli interventi previsti sulla tratta sono volti ad estendere la vita utile della stessa per ulteriori 50 anni.

Al fine di mitigare il disagio all'utenza derivante dalla presenza dei cantieri, ricordo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha promosso l'istituzione di un tavolo tecnico con le Regioni Abruzzo e Marche, con il compito di coordinare le lavorazioni avviate dal concessionario con le esigenze di mobilità segnalate dalle suddette Regioni, predisponendo un ca-

lendario di attività con finestre di sospensione dei cantieri nei periodi di maggiore esodo – come estate, festività, eventi particolari – al fine di agevolare i flussi di traffico e limitare l'impatto sugli utenti.

Nell'ambito delle riunioni svolte, nel condividere l'importanza degli interventi indispensabili per portare avanti l'ammodernamento della rete, è stato chiesto ad ASPI di diminuire fisicamente l'impatto dei cantieri, incrementando ove possibile le lavorazioni in orario notturno e riducendo gli scambi di carreggiata, attraverso una riprogrammazione degli interventi volti ad evitare il congestionamento della rete.

In concomitanza della prossima stagione estiva, già a partire da domani, 29 maggio, e fino al 15 settembre, le cantierizzazioni verranno sospese, fermo restando la possibilità di eseguire le lavorazioni esclusivamente in orario notturno senza impatti di rilevanza sul traffico.

Con riguardo alle misure risarcitorie per gli utenti, sulla base delle pregresse intese con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è operativo un sistema di rimborso del pedaggio, cosiddetto *cash-back*, che prevede ristori a percentuali crescenti a partire dai 10 minuti di ritardo per la presenza dei cantieri, rispetto al tempo medio di percorrenza, e fino al totale rimborso del pedaggio stesso. Tale sistema è accessibile a tutti gli utenti tramite un'apposita applicazione informatica.

Confermo l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a monitorare l'avanzamento dei lavori e l'adozione di misure che garantiscano un equilibrio tra i cantieri stradali e le esigenze di mobilità

degli utenti. Gli interventi di ammodernamento lungo la A14 rappresentano una necessità imprescindibile per migliorare la mobilità dei cittadini e sostenere i territori coinvolti, valorizzandone la vocazione turistica e imprenditoriale, nel rispetto dei più elevati *standard* di sicurezza e fluidità del traffico.

ALLEGATO 2

5-04025 Bonelli: Chiarimenti in merito alla copertura legislativa delle opere relative alla variante di San Vito di Cadore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

In premessa, evidenzio che l'*iter* di approvazione dell'intervento « Variante al centro abitato di San Vito di Cadore », sulla Strada Statale 51 di Alemagna, è stato caratterizzato da una notevole complessità procedurale e da una rilevante durata dei procedimenti connessi alle valutazioni di impatto ambientale, anche in considerazione del contesto di grande pregio nel quale l'opera si inserisce.

La variante in oggetto è stata ricompresa tra gli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno propedeutici agli eventi sportivi di sci alpino che si sono tenuti a Cortina d'Ampezzo nel 2021. Tale piano è stato predisposto ed approvato dal Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, ed era volto all'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella citata provincia, di competenza della società ANAS.

La realizzazione dell'opera è, attualmente, in corso di esecuzione ed i decreti di esproprio dei privati incisi dalla variante sono stati emessi nel marzo 2023.

Con specifico riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti circa la paventata assenza « di copertura legislativa » dell'opera, dovuta alla mancata consegna e sottoposizione a collaudo tecnico della stessa entro il 31 dicembre 2022, occorre evidenziare che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha specificato che « il superamento di tale ultimo termine (31 dicembre 2022) non comporta la perdita del potere di provvedere alla realizzazione dei lavori secondo le procedure ordinarie, non essendo espres-

samente prevista la natura perentoria del termine ».

Questo orientamento è stato accolto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ribadito che « la natura delle opere facenti parte del progetto come afferenti all'interesse pubblico di miglioramento della viabilità supera il contesto strettamente legato alla tempistica dei programmati eventi ».

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 61, comma 21 del decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dall'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 183 del 2020, ha prorogato al 31 dicembre 2022 la sola gestione commissariale e non l'intero *iter* di realizzazione dei lavori, che sono doverosamente proseguiti in gestione ordinaria, senza soluzione di continuità, a cura del soggetto attuatore ANAS. Il termine indicato dalla legge riguarda i poteri del Commissario e la sua scadenza non inficia la legittimità degli atti adottati dallo stesso nella pienezza dei poteri a lui conferiti dalla stessa norma, in base al principio *tempus regit actum*.

Gli interventi progettati per San Vito di Cadore – qualificati dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 come di preminente interesse nazionale – sono finalizzati alla riduzione delle criticità legate alla sicurezza stradale e al miglioramento della viabilità di accesso a Cortina e al territorio del Cadore.

Tali obiettivi, fissati in occasione dei campionati mondiali di sci 2021, godono di un carattere di « perennità » costituzionalmente tutelato rispetto alla domanda di mobilità e di sicurezza del territorio interessato, prescindono dal trascorso evento sportivo e sono più che mai attuali in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 e degli attesi picchi di traffico previsti in occasione di tale evento.

ALLEGATO 3

5-04026 Ilaria Fontana, 5-04027 Ruffino e 5-04028 Braga: Su problematiche derivanti dalla riduzione delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali e metropolitane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente ai *question time* dell'Onorevole Ilaria Fontana, dell'Onorevole Ruffino e dell'Onorevole Braga, che vertono su analogo argomento, relativo alle recenti notizie di stampa sulla rimodulazione dei fondi per la manutenzione della rete stradale di Province e Città metropolitane.

In premessa evidenzio che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costantemente impegnato a garantire la funzionalità di tutte le strade, da quelle statali a quelle regionali, provinciali e comunali, nella consapevolezza che la manutenzione è un presupposto indispensabile per la sicurezza della circolazione.

Per quanto riguarda, nello specifico, la rete viaria di Province e Città metropolitane, il contributo statale agli interventi di manutenzione è regolato da molteplici programmi di finanziamento, ripartiti attraverso Piani pluriennali approvati con successivi decreti ministeriali.

Al momento, a favore degli enti territoriali, risultano attivi ed in corso di erogazione risorse a valere su cinque distinti Piani di Riparto: il decreto ministeriale n. 394 del 2021; i decreti ministeriali n. 101, 125 e 141 del 2022; il decreto ministeriale n. 2016 del 2024. In attuazione di tali decreti, gli enti beneficiari sono stati chiamati a predisporre appositi Piani di investimento, soggetti all'approvazione del MIT.

Con riferimento agli stanziamenti oggetto dei quesiti degli onorevoli interroganti, va preliminarmente chiarito che le variazioni disposte con la legge di bilancio e con il decreto proroga termini afferiscono esclusivamente ad uno dei predetti Piani di riparto, il decreto ministeriale n. 101 del 26 aprile 2022, relativo al periodo 2025-2029.

Inoltre, nessun taglio è stato destinato al Ponte. Le maggiori risorse stanziare dalla legge di bilancio 2025 per il Ponte sono coperte esclusivamente con le risorse FSC-amministrazioni centrali.

La disponibilità sul decreto n. 101 del 2022 è oggi di 80 milioni annui per gli esercizi 2025-2026 e 275 milioni annui per gli esercizi 2027-2028.

Questo decreto si pone in linea di continuità con i precedenti programmi di settore, rispetto ai quali gli Uffici tecnici del Mit hanno registrato, negli ultimi anni, rilevanti scostamenti nel rapporto tra risorse assegnate e risorse effettivamente richieste sulla base degli interventi rendicontati.

È opportuno sul punto precisare che, a partire dal 2022, nell'ottica dell'efficientamento della spesa, è stato adottato un sistema di erogazione delle risorse sulla base di rendicontazioni presentate dalle Province e Città metropolitane per gli interventi effettivamente realizzati. Fino al 2022, al contrario, le risorse erano erogate sulla base di anticipazioni, connesse ad un complesso sistema di monitoraggio che non consentiva di misurare in maniera puntuale i risultati conseguiti dagli enti territoriali.

La transizione ad un sistema di finanziamento – coerente con l'attuale quadro regolatorio di finanza pubblica – vincolato all'effettiva realizzazione degli interventi manutentivi sul territorio ha, quindi, fatto emergere una situazione, contrassegnata da richieste di erogazione dei contributi da parte degli enti territoriali nettamente inferiore alle risorse assegnate.

Ad esempio, rispetto alle assegnazioni disposte dal decreto ministeriale n. 141 del 2022, sulla manutenzione straordinaria per

la viabilità di regioni, province e città metropolitane, a fronte di una dotazione di 500 milioni di euro per il periodo 2022-2025, l'importo delle richieste pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammonta a 144 milioni di euro, pari al 28 per cento dei finanziamenti disponibili. Per tale misura risultano quindi ad oggi inutilizzati 356 milioni di euro.

Analogamente, con riferimento alle risorse assegnate dal decreto ministeriale n. 394 del 2021, sulla manutenzione straordinaria viabilità nelle aree interne, nel periodo 2021-2025 sono stati erogati 97,5 milioni circa a fronte di una disponibilità di 250 milioni di euro, pari ad un percentuale di utilizzo del 39 per cento.

Tali evidenze contabili registrano pertanto – negli ultimi anni – una ridotta capacità di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti, che – nel complesso, ferme restando le variazioni nei livelli di spesa di ciascuna Provincia o Città metropolitana – sono stati in grado di rendicontare interventi di manutenzione per livelli nettamente inferiori alle risorse assegnate.

L'analisi economico-contabile sull'utilizzo di questi programmi di spesa costituisce, dal punto di vista tecnico, la cornice di riferimento per inquadrare le rimodulazioni operate a valere sui fondi oggetto delle interrogazioni in esame.

In merito alle iniziative future si conferma la disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valutare con le Province e le Città metropolitane, in uno spirito di leale collaborazione, le ricadute

delle rimodulazioni in esame sugli impegni assunti dagli enti territoriali al fine di garantire idonei livelli di manutenzione delle infrastrutture stradali di competenza.

In particolare, siamo a disposizione per verificare forme di reintegro dei finanziamenti stanziati per il 2025 e il 2026.

Fermo restando l'impegno, è evidente in ogni caso che le risorse che si renderanno disponibili dovranno essere accompagnate da misure utili a vincolarne l'erogazione al rispetto di puntuali adempimenti da parte degli enti territoriali. L'esigenza prioritaria è infatti quella di stimolare la realizzazione degli interventi nei tempi previsti ed evitare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la formazione di economie di bilancio.

In coerenza con tali allineamenti, potranno quindi essere ridefiniti i criteri di erogazione delle risorse per le annualità 2025-2029, al fine di premiare gli enti che dimostrano una maggiore capacità di spesa.

L'obiettivo di questo Governo è quello di tenere aperti tutti i cantieri, sia relativi alle grandi opere che per la manutenzione delle strade provinciali, attraverso un utilizzo delle risorse efficiente che consenta di garantire una buona gestione dell'amministrazione pubblica.

Si rinnova, a questo proposito, la disponibilità del MIT a dialogare con l'Unione Province italiane e con l'ANCI per definire, in tempi brevi – entro la prossima settimana – in una logica di leale collaborazione, i criteri più idonei a perseguire tali obiettivi.

ALLEGATO 4

5-04029 Mazzetti: Orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento al subappalto « a cascata ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Come ricorda anche l'Onorevole interrogante la disposizione relativa al sub appalto cosiddetto « a cascata » è stata introdotta nel Codice dei contratti pubblici del 2023 in conseguenza dei rilievi formulati dalla Corte di giustizia europea e dalla Commissione UE nella lettera di costituzione in mora dell'Italia del 6 aprile 2022, nell'ambito della procedura di infrazione a carico dell'Italia n. 2273 del 2018, che è stata conseguentemente archiviata.

Al fine di contemperare le ineludibili esigenze di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori con quelle di promozione della libera concorrenza tra operatori economici, già il predetto Codice del 2023 contemplava la possibilità che le stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, limitassero il ricorso all'istituto in esame, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, anche nell'ottica di garantire ai lavoratori misure più intense di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, oltre che una maggiore prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa.

Ciò anche tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, così come sottolineato anche dallo stesso Consiglio di Stato che, con Sentenza del 9 maggio 2024 n. 416, ha dichiarato legittima la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre limiti al subappalto sulla base di esigenze specifiche

legate al singolo contratto, seppure non direttamente necessitate dall'esigenza di contrastare la criminalità organizzata, quale, ad esempio, anche la sola sussistenza di profili di complessità tecnica delle lavorazioni.

In tale scenario, il decreto correttivo del 2024 si pone in linea di continuità con il superiore quadro normativo, rafforzandolo mediante l'inserimento di una disposizione *ad hoc* volta a tutelare ulteriormente i lavoratori e gli operatori economici, come ricorda anche l'Onorevole interrogante.

Il Governo, comunque, nella riconosciuta priorità di assicurare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e, quindi, nei cantieri, pur in presenza di regole già chiare, efficaci ed esaustive, sta valutando di procedere ad un ulteriore aggiornamento e integrazione delle regole nella catena dei subappalti, con l'obiettivo di rafforzare ancora di più i controlli e le responsabilità con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere introdotte misure per orientare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti nell'autorizzare i subappalti, anche grazie ad un aumento dei controlli nei cantieri, alla introduzione obbligatoria di un'adeguata formazione del proprio personale in tutte le fasi degli affidamenti (dalla progettazione al collaudo) anche sulle tematiche connesse alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al rafforzamento delle garanzie nei pagamenti.

ALLEGATO 5

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2420, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle mi-

sure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
---	-----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	192
5-04016 Cappelletti: Iniziative di competenza per accelerare i tempi di adozione del decreto ministeriale sul cosiddetto «Conto termico 3.0»	192
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	199
5-04017 Peluffo: Sulla disciplina concernente l'adeguamento della rete elettrica in relazione allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili	193
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	200
5-04018 Ghirra: Iniziative di competenza per il <i>phase out</i> dal carbone nel territorio sardo .	193
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	201
5-04019 Marattin: Iniziative di competenza a tutela dei consumatori e delle imprese per evitare rialzi delle tariffe energetiche, con particolare riferimento al territorio imperiese	193
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	203
SEDE CONSULTIVA:	
DL 45/25: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	205

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene, in videoconferenza, la viceministra dell'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione

attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04016 Cappelletti: Iniziative di competenza per accelerare i tempi di adozione del decreto ministeriale sul cosiddetto «Conto termico 3.0».

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto di quanto espo-

sto dalla rappresentante del Governo che evita di rispondere a una domanda precisa su quando sarà adottato il decreto ministeriale oggetto dell'interrogazione. Osserva che pur considerando che l'iter per la sua adozione comporta responsabilità condivise tra più parti, ad oggi resta il fatto che c'è l'ennesimo ritardo nell'adottare un provvedimento che interessa la decarbonizzazione e che potrebbe ridurre le bollette a carico dei cittadini e delle imprese. Costata con amarezza che c'è una certa coerenza, nel predetto ritardo, con tutta una serie di precedenti provvedimenti che invece di andare verso una riduzione del costo delle bollette le hanno, al contrario, fatte aumentare. Evidenzia che nonostante il presidente del Consiglio dei ministri abbia dichiarato solo ieri in Confindustria che quella energetica resta la questione centrale per il Paese, sembra che in effetti ogni provvedimento preso dall'Esecutivo vada incontro solo alle esigenze del settore che produce e utilizza energia di origine fossile.

5-04017 Peluffo: Sulla disciplina concernente l'adeguamento della rete elettrica in relazione allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per gli aggiornamenti comunicati sulla tematica in questione. Rileva tuttavia che si aspettava informazioni che dessero una maggiore certezza circa la tempistica dell'adozione della normativa perché è proprio di certezza che hanno bisogno gli operatori cui interessa conoscere, soprattutto, chi potrà avere priorità negli allacciamenti. Osserva che purtroppo la situazione come appena illustrata dal Governo mantiene un clima di incertezza che, in-

vece, è fondamentale superare al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione che si è posti il Paese.

5-04018 Ghirra: Iniziative di competenza per il phase out dal carbone nel territorio sardo.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatta di quanto esposto dalla rappresentante del Governo, che si è limitata a ripetere cose già note e conosciute da tutti, in quanto, fondamentalmente, non è stata data risposta alle domande contenute nell'interrogazione in titolo. Osserva che, nonostante la sua parte politica sia stata sempre generalmente critica nei riguardi dell'utilizzo del metano, la metanizzazione della regione Sardegna è ora un punto centrale della discussione, essendo le condizioni attuali idonee a valutarne l'utilità: ricorda infatti che sono moltissimi i siti dell'isola che ne hanno fortemente bisogno. Ritiene quindi che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato nell'interrogazione debba essere adottato quanto prima al fine di dare opportune risposte ad una grande platea di cittadini e imprese sarde, per venire incontro ai loro bisogni e anche per scongiurare effetti negativi sui livelli occupazionali isolani.

5-04019 Marattin: Iniziative di competenza a tutela dei consumatori e delle imprese per evitare rialzi delle tariffe energetiche, con particolare riferimento al territorio imperiese.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione risponde all'interrogazione

zione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, osserva che la tematica esposta nell'interrogazione in titolo è assai rilevante come anche dimostrato dal fatto che è stata portata all'attenzione a livello nazionale. Stigmatizza tuttavia che la problematica resta allo stato di istruttoria da oltre un anno presso ARERA, cosa che ritiene inaccettabile chiedendo una decisa accelerazione per la sua soluzione. Evidenzia infatti che cittadini e imprese stanno subendo danni sostenuti per via di una simile gestione del problema. Osservando che si sarebbe aspettato che il Governo centrale si potesse muovere efficacemente e che non lasciasse il compito di trovare una soluzione ai soli livelli di governo locale, conclude dichiarandosi quindi non soddisfatto della risposta della viceministra.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 45/25: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo che, come approvato dal

Senato, si compone ora di 26 articoli in luogo degli originali 11.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento e illustra il contenuto del decreto-legge oggi all'esame soffermandosi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione contenuti, in particolare, negli articoli 1, 3-*septies*, 4, 9-*quater* e 10.

Fa quindi presente che l'articolo 1 reca misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di istituti tecnici. In particolare, si prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curriculum e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati al decreto-legge in esame. Parimenti, si dispone che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell'interessato, della certificazione delle competenze acquisite non sia più definita tramite decreto ministeriale ma sulla base del modello di « certificato di competenze » di cui ad uno specifico Allegato del medesimo decreto-legge. Il riordino complessivo e definitivo della materia è quindi rinviato ad un successivo regolamento di delegificazione. Ricorda che la predetta Missione 4, Componente 1, mira in particolare ad allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano nazionale « Industria 4.0. », incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale. Segnala, in particolare, quanto recato al comma 1, lettera *c*), che aggiunge al decreto-legge n. 144 del 2022 gli Allegati 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al decreto in esame, di cui costituiscono parte integrante. L'Allegato A introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'Allegato 2-*bis*, che delinea il

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica; sottolinea, in particolare, la previsione che le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di commercio per definire modalità di coprogettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei « Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento » (PCTO), promuovere o aderire agli accordi denominati « Patti educativi 4.0 » e realizzare percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Riferisce poi che l'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, reca misure urgenti per la piena efficacia della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, introducendo due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica: gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.

L'articolo 2 reca disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti.

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico.

L'articolo 3, al quale sono stati aggiunti tre commi al Senato, dispone circa rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito, contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali « piccole opere », nonché incremento della dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

L'articolo 3-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL.

L'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, reca modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, intervenendo sulla normativa di attuazione del-

l'intervento 3.1 della M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di sviluppo delle competenze digitali nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare sostituendo, sia in relazione alle attività formative in favore dei docenti che in relazione agli insegnamenti impartiti nelle scuole, il riferimento alla necessità di apprendere e di utilizzare la programmazione informatica (*coding*) con un più generico riferimento allo sviluppo di competenze informatiche.

L'articolo 3-*quater*, introdotto dal Senato, reca disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica modificando la disciplina in materia di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali.

L'articolo 3-*quinqüies*, introdotto dal Senato, reca disposizione in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Modifica il comma 2, articolo 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 per quanto concerne la flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari in presenza di disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario stabilito.

L'articolo 3-*sexies*, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di controlli su attività di edilizia scolastica. Dispone che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, siano individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.

Segnala, come di interesse per la Commissione, l'articolo 3-*septies*, introdotto dal Senato, che interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostituendo la normativa attuativa di tale investimento, in particolare, in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese. Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziato, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un contributo pari a 10.000 euro per ciascuna

unità di personale assunta, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di credito di imposta, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026. Ricorda che, nel testo oggi vigente, l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 – su cui interviene l'articolo ora in commento – riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della M4C2, per il periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di ricerca o da ricercatore a tempo determinato, restando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'articolo 3-*octies*, inserito dal Senato, dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere autorizzata, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento.

L'articolo 3-*novies*, inserito dal Senato, reca disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Segnala, come di interesse per la Commissione, l'articolo 4 che detta disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma delle guide turistiche. Al comma 1 viene autorizzata, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione dell'esercizio di guida turistica, una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026, e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il comma

2 definisce gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, e stabilisce che ad essi si provveda mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, a tal fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. L'articolo 4 è finalizzato ad assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla misura M1C3, Riforma 4.1 « Ordinamento delle professioni delle guide turistiche » del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La riforma, attuata con la legge n. 190/2023, si prefigge l'obiettivo di definire uno standard nazionale per le guide turistiche, definendo con legge i principi fondamentali inerenti la professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi assunti a livello internazionale.

L'articolo 4-*bis* – inserito al Senato – differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

L'articolo 5 reca misure in materia di parità scolastica.

L'articolo 6 reca misure urgenti in materia di *welfare* studentesco.

L'articolo 6-*bis*, inserito al Senato, reca misure urgenti in materia di Carta del docente.

L'articolo 7 detta disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie.

L'articolo 8 detta disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. Prevede risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, utilizzabili per la definizione di percorsi di

formazione e informazione destinati ai docenti per la predetta prevenzione.

L'articolo 9 reca misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 9-*bis*, inserito al Senato, reca misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

L'articolo 9-*ter*, inserito al Senato, detta disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico.

Evidenzia, come di interesse della Commissione, seppure solo indirettamente, l'articolo 9-*quater*, inserito al Senato, che assegna alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale una posizione dirigenziale di livello non generale e ricomprende nell'ambito del personale assegnabile alla Struttura anche il personale scolastico. La disposizione prevede, inoltre, che la Struttura opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito (ossia il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) e che l'organizzazione e il funzionamento della stessa siano definiti con decreto ministeriale. Ricorda che la filiera formativa tecnologico-professionale, istituita a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale «Industria 4.0», è costituita da specifici percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Alle regioni spettano i compiti di programmazione dei percorsi della filiera e di definizione delle sue modalità realizzative. Nell'ambito della filiera, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono altresì stipulare accordi, an-

che con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

Segnala poi, come di interesse per la Commissione, l'articolo 10 che, al comma 1, rinnova anche per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024 e pari ad 1 milione di euro annui, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), disposta nell'ambito del Piano Mattei. Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, prevede una esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle Fondazioni ITS *Academy* e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS *Academy*. I commi 1-*ter* e 1-*quater*, introdotti dal Senato, prevedono che nella nozione di credito formativo sono ricondotte anche le competenze acquisite all'estero e che il riconoscimento delle stesse compete agli ITS *Academy*. Ricorda che con la legge n. 99 del 2022, recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto «Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*)». La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2. Il Sistema di istruzione tecnologica superiore pone le basi per ampliare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle

imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

Riferisce che l'articolo 10-*bis*, inserito al Senato, reca disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici mentre, infine, fa presente che l'articolo 11 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge; a tal proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, in particolare a causa della parte del provvedimento che interviene sugli istituti tecnici. Ricorda infatti quale sia l'emergenza e la necessità che il sistema Paese, e più in particolare il mondo delle imprese, ha in termini di formazione tecnica dei suoi giovani. Evidenza, invece, che il decreto-legge in titolo riduce le risorse e le cattedre dell'insegnamento tecnico dal momento che stabilisce che dall'anno scolastico 2026/2027 non si potranno più istituire altre classi per tale corso di studi.

Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice dichiarandosi contraria sia al metodo seguito nell'iter del provvedimento in titolo sia nel merito. Ritiene che tale provvedimento, come anche i precedenti provvedimenti sulla scuola, non faccia che peggiorare il mondo dell'istruzione e non solo di quello tecnico professionale.

Emma PAVANELLI (M5S), associandosi a quanto già espresso dall'on. Pandolfo in materia di istruzione tecnica e professionale, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Rimarca infatti che il mondo delle imprese richiede sempre di più giovani tecnicamente e professionalmente qualificati e, come componente della Commissione parlamentare competente sulle imprese, ritiene di dover stigmatizzare una politica che non tiene conto delle predette necessità. Ricorda che è evidente a tutti che in molte aree del Paese le imprese non riescono a trovare lavoratori adatti alle loro esigenze anche per ragioni legate all'inadeguatezza della scuola italiana circa insegnamenti che tengono conto delle esigenze tecnologiche attuali, ancor più necessarie al tempo dell'intelligenza artificiale, mentre il decreto-legge in titolo non solo non dà risposte adeguate ma rischia di peggiorare le cose.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-04016: Cappelletti: Iniziative di competenza per accelerare i tempi di adozione del decreto ministeriale sul cosiddetto « Conto termico 3.0 ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento quesito posto dall'interrogante, si rappresenta quanto segue. Con l'adozione del decreto di aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, cosiddetto « Conto Termico 3.0 », si intendono disciplinare le misure relative all'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Lo schema di decreto è stato trasmesso il 25 febbraio 2025 dall'ufficio di Gabinetto del MASE al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DAR), ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Lo scorso 7 marzo 2025, il DAR ha convocato una riunione tecnica con le regioni, ANCI e altre amministrazioni centrali interessate. In pari data, il DAR ha trasmesso al MASE le osservazioni e le proposte emendative del Coordinamento Tecnico della Commissione Energia, mentre in data 14 marzo 2025 sono state in-

viate le osservazioni e le proposte emendative di ANCI.

Un secondo aggiornamento delle osservazioni del Coordinamento Tecnico della Commissione Energia, sostitutivo di quelle precedenti, è stato trasmesso il 19 marzo 2025, dal DAR al MASE.

In data 12 maggio l'ufficio di Gabinetto del MASE ha trasmesso al DAR le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dalle regioni e da ANCI.

Si segnala infine che giovedì 22 maggio 2025 si è tenuta una successiva riunione tecnica sempre con la partecipazione delle regioni, dell'ANCI e delle altre amministrazioni centrali competenti a seguito alla quale le regioni hanno provveduto a trasmettere, in data 27 maggio, ulteriori integrazioni alle osservazioni già pervenute.

Al fine, del proseguo dell'iter istruttorio, il MASE resta inoltre in attesa del parere tecnico da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Una volta adottato il provvedimento sarà cura del MASE intraprendere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, al fine di rendere operativo il nuovo decreto.

ALLEGATO 2

5-04017: Peluffo: Sulla disciplina concernente l'adeguamento della rete elettrica in relazione allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, va sottolineato, in via preliminare, che il sistema elettrico italiano si è posto per il 2030 degli obiettivi ambiziosi. Risulta pertanto necessario individuare misure urgenti per ridurre gli impatti della cosiddetta saturazione virtuale della rete sia per il futuro, efficientando gli *iter* delle nuove richieste di connessione, sia per l'immediato, intervenendo su richieste di connessione già presentate, nell'ottica di valorizzare quelle relative a impianti con maggiore probabilità di realizzazione e di evitare congestioni della rete stessa che sono « potenziali », ossia non correlate a effettive esigenze di allaccio di impianti prossimi all'entrata in esercizio. Con la proposta normativa citata dall'Interrogante, si è inteso segnare un cambio di paradigma.

Il nuovo processo di rilascio della soluzione di connessione, almeno in una prima fase applicativa, riguarderà le richieste di nuova connessione degli impianti rinnovabili diversi da quelli « eolici *off-shore* », nonché le richieste relative ai sistemi di stoccaggio energetico in batteria BESS. Il rilascio delle soluzioni di connessione avverrà attraverso una cosiddetta « *open season* », durante la quale i Proponenti potranno liberamente operare la scelta della soluzione di connessione da loro preferita nell'ambito dell'offerta resa disponibile da

Terna. Sarà inoltre compito di ARERA aggiornare le condizioni tecniche, procedurali ed economiche del nuovo processo.

Come rilevato dall'Onorevole interrogante, la proposta normativa sopra descritta è stata poi ritirata da questo Ministero con l'obiettivo di giungere ad un intervento normativo organico, volto, non soltanto alla soluzione del problema della congestione virtuale della rete, ma anche ad affrontare il tema della capacità fisica di accoglienza delle rinnovabili, attraverso una armonizzazione delle attività di Terna e dei distributori.

Per tale motivo, lo scorso 14 aprile, le competenti strutture Ministeriali hanno aperto un tavolo di confronto con Terna, ARERA e i Distributori, e contestualmente hanno avviato una consultazione con le principali Associazioni Nazionali di settore, conclusasi lo scorso 8 maggio. Gli esiti delle predette attività tecniche saranno presentati nelle prossime settimane.

Si precisa, a ogni buon conto, che la proposta, già nella versione presentata come emendamento al « DL Bollette », prevedeva un regime di salvaguardia per le soluzioni di connessione riferite ad impianti abilitati o autorizzati, già rilasciate e validate (in gergo « benestariate ») dal Gestore del sistema di trasmissione nazionale.

ALLEGATO 3

5-04018: Ghirra: Iniziative di competenza per il *phase out* dal carbone nel territorio sardo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione dell'onorevole Ghirra, si rappresenta quanto segue.

Come noto, Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, (PNIEC) aggiornato nel 2024 in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 e della Direttiva 98/70/CE, individua le linee guida per la decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, la crescita della produzione da fonti rinnovabili e il rafforzamento della sicurezza e dell'adeguatezza delle reti. In questo contesto, la Sardegna assume un rilievo strategico particolare, anche per la sua storica esclusione dalle reti di metanizzazione e la forte dipendenza da fonti fossili.

L'obiettivo di dismissione dell'uso del carbone sull'isola e la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica costituiscono una delle priorità esplicitamente richiamate nel PNIEC. Sulla base delle valutazioni tecniche fornite da Terna, la possibilità di procedere al *phase-out* del carbone, oggi ancora impiegato per una capacità complessiva di circa 1.000 megawatt, è subordinata allo sviluppo coordinato di impianti da fonti rinnovabili, all'implementazione di capacità di accumulo energetico e al completamento delle nuove interconnessioni elettriche con il Continente, in particolare il Tyrrhenian Link.

Il sistema elettrico sardo presenta infatti caratteristiche di vulnerabilità strutturale. La presenza di grandi impianti termoelettrici obsoleti e soggetti ad alti tassi di guasto, unitamente a cicli produttivi industriali vincolati e alla crescente penetrazione di fonti rinnovabili non programmabili, comporta condizioni operative particolarmente complesse. In tale contesto, la perdita anche di un singolo grande generatore può produrre discontinuità significative sulla rete.

Per quanto riguarda il Tyrrhenian Link, in particolare il tratto West tra Sicilia e Sardegna, si evidenzia che il progetto è stato autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settembre 2023. Esso prevede la realizzazione di nuove stazioni di conversione nei pressi di Caracoli, in Sicilia, e a nord di Selargius, in Sardegna, nonché la posa di un cavo sottomarino con capacità di 1.000 megawatt. Secondo il Piano di Sviluppo 2025 di Terna, il completamento dell'opera è previsto entro il 2027. Il pieno esercizio del Tyrrhenian Link sarà però condizionato dall'interazione con il collegamento East, tra Sicilia e Continente, oggetto tra l'altro di finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Saranno inoltre necessari interventi di rafforzamento della rete, soprattutto in Sicilia e Campania.

Si ritiene pertanto che le centrali a carbone di Fiume Santo e Sulcis siano, ad oggi, ancora necessarie per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema elettrico regionale. Tuttavia, alla luce delle opere programmate, si conferma la possibilità di completare la loro dismissione entro il 2028, secondo un percorso graduale che tenga conto della tempistica effettiva di entrata in esercizio dei nuovi impianti di accumulo e delle interconnessioni.

A tal fine, proseguono in modo costruttivo le interlocuzioni tra il Governo e la regione Sardegna per la revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021. Tale provvedimento individuerà le infrastrutture necessarie alla transizione energetica dell'isola, compresa la metanizzazione dei principali bacini di consumo, in coerenza con gli obiettivi di

sicurezza, sostenibilità e competitività fissati nel PNIEC.

Si conferma, dunque, l'impegno del Governo a garantire una transizione energetica che assicuri alla Sardegna condizioni

strutturali in linea con il resto del Paese, salvaguardando nel contempo l'equilibrio del sistema, la decarbonizzazione industriale e la sostenibilità economica per famiglie e imprese.

ALLEGATO 4

5-04019: Marattin: Iniziative di competenza a tutela dei consumatori e delle imprese per evitare rialzi delle tariffe energetiche, con particolare riferimento al territorio imperiese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, è necessario ricordare che il MASE – e, più in generale, il Governo – non è titolare di alcuna attribuzione in materia tariffaria, atteso che le relative competenze sono rigidamente definite dalla normativa di settore e individuano quale Ente regolatore del Servizio idrico integrato l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Secondo quanto rappresentato dalla suddetta Autorità, l'attività di regolazione richiede che le determinazioni tariffarie assunte a livello locale, rese immediatamente applicabili nel contesto territoriale di riferimento, vengano poi trasmesse all'Autorità ai fini della verifica della coerenza tra i dati e gli atti prodotti e i criteri tariffari applicabili. A seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori del servizio sono quindi tenuti ad applicare le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito. La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di ARERA è oggetto di conguaglio, successivo all'approvazione da parte dell'Autorità.

ARERA segnala che dall'attività di monitoraggio semestrale sul riordino degli assetti locali del settore idrico, trasmessa alle Camere, nell'ATO Ovest-Imperia il servizio idrico integrato è stato affidato fino al 13 novembre 2042 al gestore unico d'ambito Rivieracqua S.c.p.A. come da decreto del Commissario *ad acta* del 27 dicembre 2024.

A seguito di delibera del 28 dicembre 2023 con cui l'Autorità ha deliberato l'approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, lo specifico schema regolatorio predisposto

dal suddetto Ente di Gestione è stato trasmesso il 31 luglio 2024 all'Autorità. Quest'ultima, congiuntamente alle verifiche sul predetto schema regolatorio, completerà le istruttorie volte ad appurare la coerenza degli atti e dei dati tecnici e tariffari riferiti alle precedenti annualità.

ARERA precisa che l'approvazione entro i 90 giorni successivi alla trasmissione non rappresenta un termine perentorio ma ordinatorio, come peraltro rammentato dall'interrogante, poiché è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni. In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, ARERA ha confermato che sono state richieste delle integrazioni istruttorie. Sono altresì in corso le verifiche da parte dell'Autorità in ordine agli atti e ai dati trasmessi, con conseguenti approfondimenti condotti anche con il coinvolgimento dell'amministrazione territorialmente competente, al fine di accertare la corretta applicazione dei criteri per il riconoscimento, con riguardo al Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG), dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

L'Ente di governo sta dando seguito a quanto richiesto con successive comunicazioni, ma ARERA riferisce che l'istruttoria risulta complessa, anche in considerazione della concomitanza tra il periodo oggetto di analisi e la fase di avvio di una gestione unica di ambito. Resta fermo che, in conclusione dell'istruttoria, la delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità.

ARERA evidenzia infine che, a differenza di quanto avviene per i costi ammissibili a riconoscimento tariffario, spetta all'Ente di governo d'ambito – e non all'Autorità – l'approvazione dell'articolazione tariffaria, ossia la struttura dei corrispettivi

da applicare agli utenti, in osservanza dei criteri di cui alla delibera 665/2017/R/IDR, « Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti ».

Si rappresenta ad ogni buon conto che la regione Liguria si è fatta promotrice di iniziative rivolte alla Struttura Commissa-

riale utili a consentire una celere conclusione delle attività istruttorie in corso presso l'Autorità, nonché a verificare la possibilità di accordare un maggior frazionamento della rateizzazione delle bollette, così come indicato in apposita Risoluzione, approvata all'unanimità presso la Commissione Consiliare competente.

ALLEGATO 5

DL 45/25: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2420, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge reca misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mirante in particolare ad allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale « Industria 4.0 »;

considerato che l'articolo 3-*septies* del decreto-legge interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Mis-

sione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostituendo la normativa attuativa di tale investimento in particolare in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese;

apprezzato quanto recato all'articolo 4 del decreto-legge che detta disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla misura M1C3, Riforma 4.1 « Ordinamento delle professioni delle guide turistiche » del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

preso altresì atto che il decreto-legge all'articolo 10, comma 1, rinnova, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa, pari ad 1 milione di euro annui, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), disposta nell'ambito del Piano Mattei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 207

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 213

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 209

5-04023 Tenerini: Sul divieto di cumulo del trattamento pensionistico « Quota cento » con redditi da lavoro non occasionale e sulla conseguente ripetizione da parte dell'INPS dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito « non cumulabile » 209

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 214

5-04020 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda torinese di *car design* e ingegneria *automotive* Italdesign 210

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 215

5-04021 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, si applichi anche agli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria 210

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 216

5-04022 Barzotti: Sulla revisione delle condizioni per accedere alla proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevista dalla legge di bilancio 2025, al fine di garantire la predetta misura a tutti coloro che sono impegnati in un percorso di politiche attive del lavoro 211

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 217

INTERROGAZIONI:

5-03437 Ascani: Iniziative volte a scongiurare, da parte della multinazionale francese Sagemcom, la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori 211

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 218

5-03828 Soumahoro: Iniziative volte a favorire il salvataggio dell'azienda Meta System e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali 211

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 219

5-03899 Scotto: Iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative, salariali e in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane	212
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Immacolata ZURZOLO (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2420, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, approvato dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1-*bis* introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010 (« Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »). I nuovi istituti sono gli incarichi post-doc e gli incarichi di

ricerca. La finalità dichiarata della disposizione è quella di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Riforma delle classi di laurea ».

L'articolo 22-*bis* prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare contratti a tempo determinato, denominati « incarichi post-doc », finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. La stipula degli incarichi post-doc è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Il nuovo istituto contrattuale è introdotto « fermo quanto previsto dall'articolo 22 », il quale ha per oggetto i contratti di ricerca. I contratti post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai

fini della formazione delle relative graduatorie. Si dispone inoltre che l'importo del trattamento economico relativo all'incarico post-doc è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L'articolo 22-ter prevede che gli stessi soggetti che possono stipulare contratti relativi ad incarichi post-doc, possono conferire « incarichi di ricerca ». Tali incarichi sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un *tutor*. I destinatari sono i giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Si prevede che l'importo del trattamento economico relativo agli incarichi in questione è determinato dal soggetto che intende conferirle, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto ministeriale. Riguardo all'ambito previdenziale, si prevede che i soggetti in esame siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS. Si dispone che gli incarichi conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente. In particolare, al comma 1, si consente l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati idonei, fino a coprire il 30 per cento dei posti banditi. Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale ed in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR. Al comma 2 si prevede la costituzione di un elenco regionale, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e con aggiornamento annuale, in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020, e si dispone

che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria accettano ovvero rifiutano la sede scolastica loro assegnata entro cinque giorni dalla data di assegnazione, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. Il comma 3 dispone che, per identificare le graduatorie di concorso da cui attingere nell'ambito della quota di posti da assegnare per scorrimento delle graduatorie pregresse, le frazioni di posto sono arrotondate, non più per difetto, bensì per eccesso se maggiori o uguali a 0,5. Il comma 4 statuisce che le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025. Il comma 4-bis chiarisce che le graduatorie dei concorsi PNRR integrate ai sensi del comma 1 sono utilizzate in via prioritaria anche rispetto a quelle del concorso bandito per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria bandito nel 2023. Il medesimo comma, inoltre, proroga sino al suo esaurimento la graduatoria relativa alla procedura straordinaria indetta con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ne prevede l'utilizzo a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

L'articolo 2-bis dispone, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza.

L'articolo 3-bis interviene sulla normativa che regola la corresponsione da parte dello Stato dei canoni di locazione all'INAIL per gli interventi da quest'ultimo ente realizzati nell'ambito del programma di iniziative di elevata utilità sociale di cui alla legge di bilancio 2018. In particolare, si circoscrive l'ambito materiale della norma ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente da tale istituto.

L'articolo 3-septies interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa attuativa di tale

investimento in particolare in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese. Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziare, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un contributo pari a 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di credito di imposta, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026.

L'articolo 3-*novies* istituisce il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 per il reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, disponendo al contempo che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026.

L'articolo 7 estende fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (in precedenza prevista fino all'anno scolastico 2024/2025) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

L'articolo 9 modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le modifiche introdotte prevedono lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura.

L'articolo 9-*ter* modifica la disciplina in materia di compensi da corrispondere al personale impegnato nell'espletamento delle procedure concorsuali del personale scolastico. In particolare, vengono inclusi tra i soggetti ai quali spetta un compenso, i componenti del Comitato tecnico-scientifico e della Commissione nazionale.

L'articolo 9-*quater* assegna alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale una posizione dirigenziale di livello non generale e ricomprende nell'ambito del personale assegnabile alla Struttura anche il personale scolastico.

L'articolo 10-*bis* introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04023 Tenerini: Sul divieto di cumulo del trattamento pensionistico «Quota cento» con redditi da lavoro non occasionale e sulla conseguente ripetizione da parte dell'INPS dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito «non cumulabile».

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge, peraltro, che la *ratio* della norma in questione è sempre stata quella di pre-

vedere un tetto massimo di cinquemila euro lordi, per redditi da lavoro occasionale, con l'obiettivo di concedere una possibilità in più a quanti volessero aderire al trattamento pensionistico « Quota 100 », e non invece di consentire ai titolari di pensione anticipata di percepire un reddito aggiuntivo grazie ad un secondo lavoro.

Riconosce che, dopo alcuni anni dall'entrata in vigore della norma, ci sia la necessità di valutare casi particolari in cui, a fronte di importi minimi percepiti quale reddito da lavoro non occasionale, si possa rischiare la restituzione dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito « non cumulabile ». Ritiene, concludendo, che per evitare il verificarsi di questi casi-limite – dopo aver preso atto della pronuncia della Corte costituzionale – si possa intervenire con qualche correttivo normativo *ad hoc*.

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, giudica irragionevole che, per i titolari di pensione anticipata « Quota 100 », la percezione di importi minimi per lo svolgimento di qualche attività lavorativa comporti la sospensione dell'intera annualità pensionistica.

Auspica che il Governo sia intenzionato ad introdurre, con appositi correttivi, un principio di proporzionalità nell'attivazione del divieto di cumulo, come peraltro previsto da normative riferite a casi simili anche in altri Stati membri dell'Unione europea.

Concludendo, ritiene inoltre fondamentale attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla normativa in questione, facendo comunque seguire all'esito di essa un necessario intervento normativo al fine di superare le criticità emerse.

5-04020 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda torinese di *car design* e ingegneria *automotive* Italdesign.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), replicando, evidenzia che la risposta del Governo reca un quadro riassuntivo degli strumenti normativi che la Regione ha predisposto per sostenere il comparto produttivo dell'*automotive*.

Sottolinea, tuttavia, che nella sua risposta il Governo ha trattato in maniera marginale la vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo. Rileva, infatti, che il Governo si è limitato ad un impegno generico relativo all'attivazione di ogni strumento di propria competenza per evitare l'ennesima crisi aziendale.

Concludendo, chiede al Governo di non abbassare il livello di guardia e ribadisce l'obiettivo di mantenere i livelli occupazionali attuali. In caso contrario, fa presente che le ricadute negative si estenderebbero non solo all'indotto direttamente colpito, ma all'intero territorio nazionale.

5-04021 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, si applichi anche agli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), replicando, prende atto che il Governo nella sua risposta ha annunciato di voler emanare, in tempi brevi, una circolare al fine di indicare la corretta interpretazione del dettato normativo.

Auspica che tale circolare possa condurre ad includere, per ragioni di giustizia ed equità, anche gli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligato-

ria nella platea dei soggetti a cui spetta l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025.

5-04022 Barzotti: Sulla revisione delle condizioni per accedere alla proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevista dalla legge di bilancio 2025, al fine di garantire la predetta misura a tutti coloro che sono impegnati in un percorso di politiche attive del lavoro.

Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Dario CAROTENUTO (M5S) replicando, fa presente come la risposta del Governo confermi che l'indirizzo e l'azione di questo siano volti al progressivo smantellamento del Reddito di cittadinanza, anche con l'introduzione di sempre maggiori vincoli burocratici. Ricorda, inoltre, che il Reddito di cittadinanza, come certificato da recenti dati Istat, dava sostegno a circa due milioni di famiglie.

Denuncia, invece, che il Supporto per la Formazione ed il Lavoro si è trasformato in quella che giudica essere una vera e propria trappola che spesso impedisce ai suoi potenziali beneficiari, per le diverse ragioni esposte nell'interrogazione in titolo, di usufruire della relativa misura. Aggiunge, inoltre, che in molti casi i destinatari della misura non hanno ricevuto alcun sostegno economico.

Chiede, inoltre, al Governo quale idea di politiche attive per il lavoro abbia, lamentando che sino ad ora lo stesso ha risposto solo con vuote promesse, nonostante migliaia di italiani siano in grossa difficoltà economica. Ritene che il Governo non abbia adottato alcuna misura volta a sostenere in maniera concreta i lavoratori, mentre, al contrario, lo stesso Esecutivo propone una visione solo punitiva della povertà. Conclude, denunciando dunque la visione ipocrita del Governo e evidenziando le chiare responsabilità di questo per l'inefficienza del sistema.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.55.

5-03437 Ascani: Iniziative volte a scongiurare, da parte della multinazionale francese Sagemcom, la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, avendo sottoscritto l'interrogazione in apertura della seduta odierna, replica dando atto al Governo di essersi reso disponibile a mettere in campo tutti gli strumenti a sua disposizione.

Fa notare che, al contrario di quanto sostiene il Governo nella risposta, la vertenza che coinvolge la Città di Castello non è una vicenda dal respiro prettamente locale. Ciò in quanto, come è noto, Sagecom è una multinazionale e dunque la decisione è ascrivibile ad una società che opera su scala non solo locale.

Fa presente che il suo gruppo è pronto a chiedere, da subito, al Governo di aprire un tavolo, assieme alle organizzazioni sindacali, per affrontare e risolvere positivamente, con la volontà di tutte le parti coinvolte, la vicenda in esame.

5-03828 Soumahoro: Iniziative volte a favorire il salvataggio dell'azienda Meta System e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, dichiara di aver ascoltato con molta attenzione la risposta del Governo relativa ad una vicenda che coinvolge circa settecento dipendenti con le loro famiglie.

Fa presente che le azioni contenute nel verbale di incontro sottoscritto da Meta System, dal Fondo Certina e dalle organizzazioni sindacali, cui fa riferimento il Governo nella risposta, devono essere accompagnate dalla realizzazione di un solido piano industriale di rilancio dell'azienda, che veda coinvolte anche le Regioni interessate, e sia in grado di dare sicurezze sul piano occupazionale ai lavoratori coinvolti producendo una ricaduta positiva non solo nelle province di Reggio Emilia e Varese, ma sull'intero territorio nazionale.

Conclude chiedendo al Governo non solo di monitorare le varie fasi della vicenda, ma di farsi carico del raggiungimento dell'obiettivo di mantenere la continuità occupazionale.

5-03899 Scotto: Iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative, salariali e in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ricorda che nei giorni in cui l'interrogazione in titolo è stata presentata, la vertenza relativa alla vicenda in esame si trovava in un momento di scontro molto duro tra le parti.

Fa presente, inoltre, che tale scontro ha avuto dei risvolti molto significativi anche dal punto di vista politico. Difatti, per la prima volta, lavoratori italiani e migranti hanno deciso di scioperare assieme, fianco

a fianco, per rivendicare unitamente i loro diritti.

Sulla vicenda, come riferisce anche il Governo nella risposta, è stato sottoscritto un accordo tra le parti, eppure ciò non sottrae da responsabilità l'azienda per le condizioni sanitarie e di lavoro nelle quali hanno dovuto svolgere la propria attività i lavoratori coinvolti. Difatti, fa presente che sulla vicenda è in corso una indagine dell'ispettorato del lavoro.

Evidenzia, tuttavia, che il Governo non ha inteso rispondere al nodo politico dell'interrogazione. Infatti, fa presente che in essa si chiedeva al Governo quali iniziative normative intendesse adottare per rivedere la legge n. 443 del 1985 al fine di far ricomprendere il lavoro somministrato nel computo dimensionale.

Su tale materia, peraltro, aggiunge che durante l'*iter* di approvazione del cosiddetto collegato lavoro il Partito Democratico aveva aspramente criticato l'eliminazione del tetto al lavoro somministrato.

L'urgenza di rivedere la normativa in questione è data da vicende come quella in esame, nella quale l'azienda Giuliani risulta essere composta solo da undici lavoratori dipendenti, a fronte di ben centocinquanta lavoratori somministrati.

Conclude annunciando, quindi, che il suo gruppo sta studiando una normativa alternativa che preveda un tetto al lavoro somministrato.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. 2420 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2420, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, approvato dal Senato;

preso atto che l'articolo 1-*bis* introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, inserendo gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010;

preso atto inoltre delle modifiche alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame;

rilevato che l'articolo 2-*bis* dispone, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza;

considerato inoltre che l'articolo 9 modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, prevedendo lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-04023 Tenerini: Sul divieto di cumulo del trattamento pensionistico « Quota cento » con redditi da lavoro non occasionale e sulla conseguente ripetizione da parte dell'INPS dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito « non cumulabile ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Si ringraziano gli Onorevoli Interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, si rappresenta quanto segue.

Il quadro normativo vigente stabilisce per alcuni trattamenti pensionistici, tra cui Quota 100, l'incumulabilità con i redditi da lavoro. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, la pensione « Quota 100 » non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

In merito al profilo del regime di incumulabilità, sono state dettate apposite istruzioni operative con la circolare INPS n. 11 del 2019, nella quale è stato precisato che « I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi ».

Con successiva circolare INPS n. 119 del 2019, è stato ulteriormente specificato che « Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento ».

A fronte di tale quadro normativo e procedurale di riferimento, è opportuno richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022 nella quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha statuito che il divieto di cumulo risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.

Tale posizione è stata tra l'altro confermata anche dall'interpretazione resa nella sentenza n. 30994/2024 della Corte di Cassazione, laddove è stato chiarito che « la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento ». In particolare, osserva la Corte di Cassazione come la privazione del trattamento pensionistico non determina una violazione dell'articolo 38 della Costituzione, in quanto la ripresa dell'attività lavorativa da parte del pensionato introduce un elemento fattuale che si colloca in contraddizione con il presupposto richiesto per l'accesso alla misura e, cioè, la definitiva uscita dal mercato del lavoro.

Concludo osservando che, considerata la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 14, comma 3 del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disciplina dell'incumulabilità tra Quota 100 e i redditi da lavoro dipendente e autonomo, il Governo ravvisa l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale, ai fini dell'adozione di eventuali interventi normativi.

ALLEGATO 3

5-04020 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda torinese di *car design* e ingegneria automotive Italdesign.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la situazione produttiva e occupazionale dell'azienda Italdesign, specializzata nel *design* e nell'ingegneria automobilistica.

Acquisite le informazioni dagli uffici tecnici del Ministero del lavoro e dalla regione Piemonte, rappresento quanto segue.

La regione Piemonte ha rappresentato che da anni l'andamento del settore manifatturiero in Piemonte è oggetto di intervento con misure strutturali ed emergenziali a tutela delle produzioni e dei lavoratori.

La produzione di automobili rimane infatti un pilastro del sistema economico e produttivo del Piemonte e in questo senso la regione ha intrapreso diverse linee di azione per sostenere e incrementare i livelli produttivi, promuovendo anche l'innovazione tecnologica attraverso il sostegno a programmi di ricerca e sviluppo.

La regione Piemonte, attraverso i fondi strutturali europei, ha posto il comparto della mobilità tra gli ambiti di specializzazione regionale verso i quali indirizzare le risorse per sostenere gli investimenti aventi come scopo quello della ricerca e dello sviluppo di prodotti.

Oltre a tali misure, la regione sta lavorando in raccordo con il Governo e gli altri interlocutori istituzionali al fine di sviluppare una strategia di lungo periodo che possa dare risposte concrete al comparto.

A tal riguardo la Giunta regionale ha presentato la misura « di indennità di formazione » che prevede un'integrazione economica in busta paga per i lavoratori in cassa integrazione o in contratto di solidarietà che si impegnano in percorsi di riqualificazione, con uno stanziamento di 20 milioni di euro a valere sul Programma GOL. L'indennità è estesa fino a 600 ore nel primo ciclo di formazione, con l'erogazione in busta paga direttamente tramite INPS, rendendo così l'accesso alle risorse più semplice e rapido.

L'obiettivo è quello di riportare i lavoratori ai livelli di capacità di spesa dello stipendio intero, offrendo loro ore di formazione per la propria riqualificazione professionale.

Inoltre, la competente Direzione generale del Ministero del lavoro ha riferito che non risultano agli atti richieste di integrazioni al reddito dalla società Italdesign – Giugiaro s.p.a.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda segnalata, offre sin da subito la disponibilità a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per evitare che si concretizzi l'ennesima crisi aziendale, che rischi di compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali, con possibili ricadute negative sul complessivo tessuto socio economico del territorio nazionale.

ALLEGATO 4

5-04021 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, si applichi anche agli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 riconosce un incentivo al posticipo del pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano maturato, nell'anno 2025, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 o di pensione anticipata flessibile ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019.

Nello specifico, il comma 161, sostituendo l'articolo 1, comma 286, della legge di bilancio 2023, amplia il campo di applicazione della fattispecie con l'estensione dell'incentivo anche agli assicurati che maturano, nell'anno 2025, i requisiti per l'ac-

cesso al trattamento pensionistico anticipato ed introduce, quale ulteriore agevolazione, l'esclusione delle somme corrisposte al lavoratore dalla base imponibile fiscale.

Con questa nuova previsione in ogni caso non viene chiarito, se tra i destinatari dell'agevolazione dell'esclusione della base imponibile fiscale delle somme corrisposte al lavoratore siano inclusi anche i lavoratori dipendenti iscritti alla gestione pubblica.

Al riguardo, si osserva che la problematica sopra descritta ha già formato oggetto di approfondimenti tecnici da parte del Ministero del lavoro e dell'INPS, ai fini della predisposizione di un'apposita circolare, da adottare in tempi brevi, per una corretta interpretazione del dettato normativo e di ciò che ne deriverebbe in termini di relativi effetti applicativi.

ALLEGATO 5

5-04022 Barzotti: Sulla revisione delle condizioni per accedere alla proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevista dalla legge di bilancio 2025, al fine di garantire la predetta misura a tutti coloro che sono impegnati in un percorso di politiche attive del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli.

Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente le condizioni di accesso alla proroga della misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Al riguardo, voglio ricordare che la legge di bilancio 2025, modificando la disciplina di questo importante strumento di politica attiva, al comma 198 dell'articolo 1, ha previsto l'incremento dell'importo mensile della misura da 350 euro a 500 euro e ha consentito un ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione per i beneficiari che stanno frequentando corsi di formazione.

Il limite temporale di dodici mesi di erogazione della misura è infatti prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione.

A tale novella legislativa hanno fatto seguito specifici messaggi dell'INPS e una nota del 10 febbraio scorso del Ministero del lavoro, con la quale sono state fornite indicazioni operative alle regioni e, per il loro tramite, ai Centri per l'impiego.

Nella nota è stato precisato che la proroga della misura è subordinata all'aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato e il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

È importante specificare che è cura dei Centri per l'Impiego procedere all'aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato durante la frequenza dell'attività formativa e, ai fini della proroga, è necessario che il cittadino stia ancora partecipando ad una delle attività formative consentite. Prima del termine della misura e, comunque, non oltre l'ultima mensilità.

Per beneficiare della proroga della misura SFL, dunque, non è richiesta la presentazione di una nuova domanda, semplificando così il processo per i lavoratori coinvolti.

Tra le indicazioni operative, si prevede la proroga della misura quando è presente per il cittadino una domanda per supporto formazione e lavoro ancora attiva e per quei beneficiari per i quali in Scheda Professionale risulti registrato un corso di formazione che abbia una data di conclusione successiva alla data del termine della fruizione della misura SFL.

La proroga è ammessa esclusivamente con riferimento allo specifico corso o attività formativa che il cittadino sta frequentando ed è fondamentale che il beneficiario stia frequentando un corso di formazione che si concluda dopo le 12 mensilità di fruizione.

Concludo, pertanto, assicurando la coerenza dell'intervento normativo sottesa alla *ratio* volta a garantire un supporto continuo ai lavoratori in formazione, facilitando l'accesso a opportunità di sviluppo professionale e soprattutto verso un'attività formativa portata a vanti dall'inizio alla fine.

ALLEGATO 6

5-03437 Ascani: Iniziative volte a scongiurare, da parte della multinazionale francese Sagemcom, la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli.

Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente le iniziative volte ad evitare la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori da parte della multinazionale francese Sagemcom.

Al riguardo, sulla questione sono state interpellate le Istituzioni regionali e locali competenti e acquisiti gli elementi informativi, rappresento quanto segue.

La regione Umbria ha riferito che con nota dell'8 gennaio 2025 l'azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali e per conoscenza all'Agenzia ARPAL Umbria, l'attivazione della procedura di licenziamento collettivo.

Con la successiva nota del 19 febbraio 2025, la Sagemcom ha comunicato all'Agenzia ARPAL Umbria il raggiungimento di un accordo sindacale che riduce da 39 a 37 il numero degli esuberanti.

La regione Umbria ha, altresì, riferito che da quanto si apprende dagli organi di stampa l'azienda fermerà l'attività nel mese di luglio 2025 (e non più ad aprile come inizialmente annunciato) ed il posticipo con-

sentirà di attivare una procedura di mobilità e di incentivi all'esodo calibrati sui lavoratori, anche in base all'anzianità di servizio.

Inoltre, si prevede per meno di un terzo dei lavoratori la ricollocazione in Sacofgas, azienda che ha sede nello stesso stabilimento di Città di Castello e produce sempre contatori, mentre per gli altri lavoratori sono stati quantificati gli incentivi definiti in base all'anzianità (tra 9 e 16 mensilità) oltre alla possibilità di accedere a percorsi di formazione finalizzati al reinserimento sul mercato del lavoro, che saranno finanziati dalla stessa Sagemcom.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda segnalata, considerato che la vertenza ha rilevanza prettamente locale, qualora richiesto, è disponibile a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per affrontare questa crisi aziendale che rischia di compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali, con possibili ricadute negative sul complessivo tessuto socioeconomico del territorio umbro.

ALLEGATO 7

5-03828 Soumahoro: Iniziative volte a favorire il salvataggio dell'azienda Meta System e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'Onorevole Interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione occupazionale della Società *Meta System*, operante nel settore della progettazione e produzione di sistemi elettronici avanzati per l'*automotive*, con sede legale e operativa a Reggio Emilia e unità produttiva anche nella provincia di Varese.

Al riguardo, sono state interpellate le regioni Emilia-Romagna e Lombardia che hanno assunto un ruolo attivo e di coordinamento tra i soggetti coinvolti, nel rispetto delle competenze istituzionali, promuovendo il dialogo tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni.

Acquisite le informazioni, rappresento che la Società costituisce un presidio tecnologico e produttivo di rilievo nel contesto della filiera automobilistica regionale e nazionale che ha avviato, nel corso del secondo semestre 2024, un percorso di progressivo peggioramento della propria situazione economico-finanziaria, culminato con la presentazione, nel mese di dicembre 2024, di domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'articolo 44 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza presso il Tribunale di Bologna.

In seguito a tale atto, la società ha attivato gli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela dell'occupazione nelle fasi di crisi aziendale. In particolare, sotto il profilo degli ammortizzatori sociali e in particolar modo per gli interventi della cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresento che:

per la sede di Reggio Emilia, l'ultimo provvedimento di solidarietà è stato adottato, mediante il decreto direttoriale n. 61/2025, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al

30 giugno 2025, in favore di n. 434 lavoratori, su complessivi n. 580

per la sede di Mornago (Varese) a seguito della sottoscrizione del contratto di solidarietà, sono stati posti in Cassa integrazione straordinaria, dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, n. 138 lavoratori, su un organico complessivo di n. 580 unità.

Al riguardo, per la sede di Mornago, la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro ha precisato che a seguito di successivo verbale d'accordo sindacale sottoscritto lo scorso 24 febbraio è stato convenuto di interrompere anticipatamente, a decorrere dal 25 febbraio 2025, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale « per il miglioramento della situazione degli ordini di lavoro ricevuti dall'impresa interessata ».

Per quanto riguarda la continuità produttiva, abbiamo appreso che ad aprile scorso il gruppo Certina, società finanziaria in Baviera, ha depositato la proposta definitiva per l'acquisizione dell'azienda presentandola ai commissari giudiziali e alle rappresentanze sindacali in un incontro svoltosi presso la sede di *Meta System*.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, espressamente interpellato, ha riferito che in data 14 aprile 2025 si è svolto il tavolo plenario riguardante la situazione produttiva della società. In quella sede i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti del fondo Certina, le Istituzioni regionali e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* hanno approfondito gli aspetti dell'offerta presentata per il ramo d'azienda.

I rappresentanti di *Meta System* hanno riferito che avrebbero presentato il piano concordatario al Tribunale di Bologna per poter accedere alla procedura di concordato preventivo e hanno sottolineato che il

piano si basa sulla continuità indiretta garantita dal fondo di investimento Certina, che ha presentato alla società un'offerta per acquisire l'intero complesso aziendale e mantenere la totalità dell'organico dei dipendenti, illustrando gli aspetti fondamentali dell'offerta per l'acquisizione dell'azienda. Tale trattativa è poi proseguita nelle settimane successive fino al 30 aprile 2025, durante la quale *Meta System*, Fondo Certina, Organizzazioni Sindacali territoriali di Reggio Emilia e Varese, oltre alle Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un verbale di incontro sindacale in cui si divideva un percorso di contratto di soli-

darietà anticipato dall'azienda, la predisposizione di un piano industriale di rilancio aziendale e la gestione degli aspetti operativi legati all'acquisizione del ramo d'azienda *Meta System*.

Concludo sottolineando che tutte le istituzioni nazionali e locali hanno confermato il proprio impegno finalizzato ad un attento e costante monitoraggio sull'operazione in corso. In particolare, l'obiettivo è quello di raggiungere la soluzione ottimale per la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 8

5-03899 Scottò: Iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative, salariali e in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.

Il tema del miglioramento delle condizioni lavorative, soprattutto in termini di sicurezza sul lavoro, è di grande importanza per il Ministero del lavoro e per il Governo che ha realizzato e continua a porre in essere ogni azione necessaria finalizzata a garantire la piena tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il quesito del presente atto di sindacato ispettivo fa riferimento, in particolare, alla tutela dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane.

I lavoratori in somministrazione, in base alla normativa vigente, non sono computati ai fini dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985, anche a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, con l'articolo 10 della legge n. 203 del 2024.

Ciò detto, in merito agli aspetti attinenti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è doveroso chiarire che i lavoratori in somministrazione devono sempre essere computati nell'organico dell'azienda utilizzatrice ai fini dei relativi adempimenti.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro costituisce, dunque, uno strumento adeguato ai fini della tutela dei lavoratori in argomento.

All'utilizzatore spetta, infatti, l'obbligo di assicurare la formazione di base riferita alla sicurezza, di fornire la sorveglianza sanitaria e assicurare ai lavoratori in somministrazione sistemi di protezione e DPI.

Segnalo, inoltre, che il quadro sanzionatorio in materia di somministrazione frau-

dolenta è stato recentemente novellato con il decreto-legge n. 10 del 2024, che ha introdotto un apparato sanzionatorio più rigoroso per scoraggiare l'utilizzo di pratiche illecite.

In merito, inoltre, alla tipologia del CCNL da applicare, si ricorda che in conformità al principio della libertà sindacale sancito dall'articolo 39 della Costituzione, la scelta di un determinato CCNL rientra nell'autonomia delle parti contrattuali.

Più specificamente per quanto attiene agli aspetti di natura ispettiva relativi al caso oggetto di interrogazione, rappresento che è stato interpellato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha riferito che il competente ufficio territoriale di Rimini-Forlì-Cesena ha effettuato accertamenti ispettivi presso la sede di Forlì-Cesena, unitamente a funzionari dell'ASL di Forlì, a seguito della pubblicazione di articoli sui giornali locali riguardanti le condizioni di lavoro e di sicurezza illegali dell'impresa Giuliani Arredamenti SRL nonché alla conseguente richiesta del Prefetto di Forlì-Cesena del 22 aprile 2025.

Dai primi riscontri del sopralluogo per la verifica della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dalle prime informazioni raccolte è emerso quanto segue.

La documentazione di lavoro relativa alle tre realtà imprenditoriali presenti, con riferimento al periodo gennaio 2024 – aprile 2025 e relativa a tutti i lavoratori occupati/somministrati è attualmente in fase di verifica da parte dell'Ispettore incaricato.

Inoltre, l'INL ha riferito che, a seguito di un successivo confronto con il referente dell'associazione di categoria, è stata acquisita conoscenza dell'accordo integrativo

aziendale sottoscritto in data 14 maggio 2025, con il quale l'impresa « Giuliani Arredamenti S.r.l. » si impegna alla stabilizzazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 84 lavoratori precedentemente impiegati tramite le Agenzie per il Lavoro « Etjca » e « Gi Group ».

In conclusione, si assicura la massima attenzione da parte del Ministero del lavoro nonché l'attività di vigilanza messa in atto dall'INL che proseguirà per verificare il rispetto, da parte dei datori di lavoro, delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 224

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 229

DL 54/2025: Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice. C. 2397 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 225

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 230

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 225

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 231

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 226

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti (*Seguito della discussione e rinvio*) 227

ALLEGATO 4 (*Proposte emendative presentate*) 232

ALLEGATO 5 (*Emendamento approvato in linea di principio*) 233

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Atto n. 267 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 227

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 228

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità.

Sulla pubblicità dei lavori 228

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Guglielmino, ginecologo, direttore sanitario del Centro unità di medicina della riproduzione di Catania, Edgardo Somigliana, professore ordinario di Ginecologia e ostetricia presso l'Università degli Studi di Milano, Roberto Bordonaro, oncologo, direttore della SC di Oncologia medica dell'ARNAS Garibaldi di Catania e Maria Elena Vento, biologa, responsabile del Laboratorio e procedure di

crioconservazione-Servizio PMA dell'UOC Ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Cannizzaro di Catania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di terapie digitali. Seguito esame C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli	228

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, con riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame che assumono interesse relativamente alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala in primo luogo l'articolo 4-*bis* – introdotto al Senato – che differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. In particolare, il differimento concerne: la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso; la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come « lievi » o « non risveglio ». Nella fase transitoria resta dunque ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come

« moderata » ovvero come « lieve » o come « non risveglio ».

Nel disporre il differimento del termine in oggetto, l'articolo 4-*bis* fa riferimento alla finalità di assicurare la piena attuazione dell'investimento 2.1 « Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN » della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Rileva, inoltre, che l'articolo 6, comma 1, incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

Il comma 1-*bis*, inserito dal Senato, modifica i requisiti per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Si precisa che, fermi restando i requisiti dell'appartenenza a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e della mancata percezione di altri contributi pubblici per l'alloggio, gli studenti fuori sede devono possedere anche alcuni requisiti di merito relativi al loro percorso di studio. Tali requisiti non sono richiesti per gli studenti con disabilità.

L'articolo 8, poi, prevede che risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, siano utilizzate per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la finalità della norma è quella di

rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola, luogo per definizione deputato ad « accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale ». La stessa relazione illustrativa evidenzia che, al fine di rendere più efficaci le iniziative già previste per gli studenti, è necessario prevedere una formazione strutturata per i docenti, affinando le loro competenze nell'intercettare tempestivamente eventuali segnali di disagio e nell'adottare strategie adeguate di intervento.

Segnala, altresì, l'articolo 1-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, che introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, gli incarichi *post-doc* e gli incarichi di ricerca, inserendo gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010.

Per quanto concerne le competenze della XII Commissione, rileva come il comma 3 del nuovo articolo 22-*bis* preveda che possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti *post-doc* esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, mentre il successivo comma 9 del nuovo articolo 22-*ter* prevede che gli incarichi *post-doc* e gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

DL 54/2025: Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.

C. 2397 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento in oggetto, approvato dal Senato, si compone di tre articoli. In particolare, l'articolo 1 concerne le attribuzioni del Capo del Dipartimento di protezione civile, al fine di assicurare un'ordinata partecipazione dei convenuti alle esequie del Pontefice e alla cerimonia di avvio del pontificato del successore. Per quanto concerne le limitate competenze della XII Commissione, si prevede che, nell'esercizio del potere di coordinamento, il Capo del Dipartimento di protezione civile individui, definisca e attui le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione.

Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, disposizioni finanziarie e la norma relativa all'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

C. 2304, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Giustizia, recante « Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di

disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio » (C. 2304), già approvata all'unanimità dal Senato, si compone di 3 articoli, compresa la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, introduce nel codice penale, con il nuovo articolo 585-*bis*, la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima. Tale pena accessoria può essere irrogata a condizione che sussistano due requisiti. In primo luogo, essa riguarda esclusivamente i delitti di: maltrattamento contro familiari e conviventi da cui deriva la morte della persona offesa, omicidio doloso, infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre, omicidio del consenziente, istigazione al suicidio, omicidio preterintenzionale nonché abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto sia derivata la morte. In secondo luogo, occorre che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti avvenga nei confronti di soggetti legati alla vittima da un vincolo giuridico, ossia il coniuge, la parte dell'unione civile o un parente prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Il successivo comma 2 estende tale ambito soggettivo ad alcuni soggetti non legati alla vittima da un vincolo giuridico, quali in particolare il convivente di fatto e ogni persona legata da una relazione affettiva alla vittima.

L'articolo 2 devolve a un successivo regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in discussione, l'adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

La prima modifica da apportare al citato regolamento riguarda l'introduzione di una preclusione assoluta all'esercizio di qualsiasi diritto nell'ambito della tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere nei

confronti dei medesimi soggetti individuati dall'articolo 1, dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati previsti dal medesimo articolo 1.

Si dovrà, inoltre, prevedere che, nell'ipotesi in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti previsti all'articolo 1, sia in ogni caso vietata la cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, si dovrà prevedere che la cremazione sia vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti.

Infine, si dovrà prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma stessa, le relative determinazioni saranno assunte dal pubblico ministero in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del

Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciochetti.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 21 maggio 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente si è svolta la discussione sulle linee generali, al termine della quale la Commissione ha adottato, come testo base per il seguito della discussione, la proposta di legge C. 813, nel testo risultante dall'esame svolto in sede referente. Ricorda altresì che, alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 15 di mercoledì 21 maggio 2025, è stato presentato un solo emendamento da parte del relatore, deputato Ciochetti (*vedi allegato 4*).

Avverte che nella seduta odierna tale emendamento sarà posto in votazione in linea di principio. Al riguardo, precisa che, in caso di approvazione, esso sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri; successivamente all'acquisizione dei pareri, l'emendamento sarà nuovamente posto in votazione in via definitiva. Precisa altresì che, in caso di voto contrario, il voto ha, invece, valore sostanziale e la proposta emendativa risulta respinta in via definitiva.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sulla proposta emendativa presentata.

Luciano CIOCHETTI (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100. Come già precisato nella seduta precedente, l'emendamento è volto a espungere il termine « cutaneo » dal

testo del provvedimento, al fine di estenderne l'ambito di applicazione a tutti i tipi di melanoma, in qualsiasi forma essi si presentino.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del Partito Democratico sull'emendamento del relatore, sottolineando come l'esigenza ad esso sottesa, di includere tutti i tipi di melanoma nell'ambito dell'istituenda Giornata nazionale, sia emersa dal confronto con il mondo scientifico e con le associazioni dei pazienti.

La Commissione approva all'unanimità, in linea di principio, l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 5*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.100 del relatore, approvato in linea di principio, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Atto n. 267.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 maggio 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo lo svolgimento della relazione e che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 giugno 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI, indi del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Guglielmino, ginecologo, direttore sanitario del Centro unità di medicina della riproduzione di Catania, Edgardo Somigliana, professore ordinario di Ginecologia e

ostetricia presso l'Università degli Studi di Milano, Roberto Bordonaro, oncologo, direttore della SC di Oncologia medica dell'ARNAS Garibaldi di Catania e Maria Elena Vento, biologa, responsabile del Laboratorio e procedure di crioconservazione-Servizio PMA dell'UOC Ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Cannizzaro di Catania.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonino GUGLIELMINO, *ginecologo, direttore sanitario del Centro unità di medicina della riproduzione di Catania*, Edgardo SOMIGLIANA, *professore ordinario di Ginecologia e ostetricia presso l'Università degli Studi di Milano*, Roberto BORDONARO, *oncologo, direttore della SC di Oncologia medica dell'ARNAS Garibaldi di Catania*, e Maria Elena VENTO, *biologa, responsabile del Laboratorio e procedure di crioconservazione-Servizio PMA dell'UOC Ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Cannizzaro di Catania*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 maggio 2025.

Disposizioni in materia di terapie digitali.

Seguito esame C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2420, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di at-

tuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 54/2025: Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice. C. 2397 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2397, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante « Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della

gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice », |

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,
esaminata, per le parti di competenza,
la proposta di legge C. 2304, approvata dal
Senato, recante « Modifiche al codice pe-
nale e al regolamento di polizia mortuaria,
di cui al decreto del Presidente della Re-

ubblica 10 settembre 1990, n. 285, in ma-
teria di disposizione delle spoglie mortali
delle vittime di omicidio »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la parola: cutaneo.

Conseguentemente, ovunque ricorra, nel testo e nel titolo del provvedimento, sopprimere la parola: cutaneo.

1.100. Il Relatore.

ALLEGATO 5

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti.

EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la parola: cutaneo.

Conseguentemente, ovunque ricorra, nel testo e nel titolo del provvedimento, sopprimere la parola: cutaneo.

1.100. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	235
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	244

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. COM(2025) 140 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	237
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato)</i>	245
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795. COM(2025) 102 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	237
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. COM(2025) 85 final (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Marco Benvenuti, docente di diritto costituzionale e pubblico presso La Sapienza – Università degli studi di Roma, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final)	242
--	-----

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	243
Audizione della Vicepresidente del Parlamento europeo, on. Antonella Sberna e di altri parlamentari europei componenti dell'intergruppo sulla ceramica, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	243

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, rileva come il disegno di legge C. 2420, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 45 del 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, intervenga per assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025-2026.

Nell'illustrare le disposizioni di maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 interviene nell'ambito dell'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa alla riforma degli istituti tecnici. Evidenzia che le misure previste mirano a innovare la definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei quadri orari dei percorsi di istruzione tecnica, secondo un approccio più flessibile, legato al profilo educativo e professionale dello studente e al *curriculum* formativo, dettando in via diretta la disciplina che era, invece, demandata a un decreto ministeriale: in tal modo, stanti i ritardi nell'adozione dell'atto normativo secondario, le misure entreranno in vigore immediatamente. Sottolinea che viene, in particolare, disci-

plinato il rilascio da parte degli istituti tecnici della certificazione delle competenze acquisite, in coerenza con i quadri europei delle qualifiche, in linea con l'obiettivo di rafforzare lo Spazio europeo dell'istruzione, nonché con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 1-*bis* introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge 240 del 2010. I nuovi istituti sono gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca. La finalità dichiarata della disposizione è quella di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, denominata « Riforma delle classi di laurea ». Rileva che la stipula degli incarichi post-doc è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione delle università, in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea.

In particolare, la Comunicazione della Commissione europea del 20 settembre 2000, COM(2000) 567 final, evidenzia la necessità di superare i tradizionali approcci alla produzione e all'uso della conoscenza, promuovendo una più stretta collaborazione tra università, istituti di ricerca pubblici e imprese, anche attraverso la diffusione della conoscenza e delle tecnologie a livello locale. Segnala che in questa stessa direzione si muove la Raccomandazione della Commissione del 10 aprile 2008, C(2008) 1329, la quale sottolinea come la partecipazione attiva degli organismi pubblici di ricerca nella gestione della proprietà intellettuale e nel trasferimento delle conoscenze sia essenziale per generare benefici socioeconomici e per rafforzare l'attrattività del sistema della ricerca. In tale contesto, evidenzia che l'introduzione dei nuovi incarichi, coerentemente con le indicazioni europee, appare idonea a favorire la realizzazione di un modello universitario più aperto e integrato con il territorio e il sistema produttivo.

L'articolo 3 prevede, ai commi da 1 a 3, che il Ministero dell'istruzione e del merito

provveda all'emanazione di un nuovo bando, e allo scorrimento delle graduatorie scaturite dei bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 della Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di asili nido e di scuole dell'infanzia, dedicando a tal fine una somma complessiva di 819.699.113,93 euro, precedentemente allocata in favore di altre misure PNRR di competenza del medesimo Ministero.

L'articolo 3-*quater*, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, al fine di semplificare gli interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR. In particolare, si consente l'utilizzo dei ribassi d'asta in caso di modifiche rese necessarie, anche per appalti già aggiudicati, comprese le modifiche progettuali intervenute successivamente, e si disciplinano le condizioni per l'esecuzione delle varianti in corso d'opera. Tali varianti devono risultare compatibili con il conseguimento dei *target* e delle *milestone* previsti, nel rispetto delle tempistiche e dei vincoli del PNRR.

Ricorda, inoltre, la previsione che consente, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'utilizzo dei ribassi d'asta per adeguare i progetti al principio del *Do no significant harm* (DNSH), principio europeo che impone che gli interventi non arrechino danno significativo all'ambiente. Sottolinea che il rispetto di tale principio si inserisce nell'ambito più ampio della transizione ecologica promossa a livello europeo cui deve concorrere almeno il 37 per cento dei fondi del PNRR. In tal senso, la norma assicura la coerenza tra programmazione nazionale e obiettivi europei di sostenibilità ambientale.

L'articolo 3-*septies*, introdotto in sede referente, reca tre novelle all'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), intervenendo in particolare sull'attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR e modificando così la disciplina relativa agli incentivi per l'assun-

zione di giovani ricercatori da parte delle imprese. In particolare, rileva che a parità di risorse complessivamente stanziare, la misura sostituisce l'esonero contributivo finora previsto con un credito d'imposta di 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta, fruibile dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026. Con ulteriore novella viene abrogato il comma 2 dell'articolo 26, che, per l'attuale esonero contributivo, richiama espressamente i limiti previsti della normativa europea sugli aiuti «*de minimis*». La lettera *c*), a sua volta, mantiene fermo, con talune modificazioni, il rinvio a un decreto ministeriale attuativo del beneficio per le imprese. Sul punto, osserva che – pur essendo venuto meno il richiamo espresso alla disciplina europea sugli aiuti di Stato – in ogni caso la disciplina attuativa del beneficio fiscale dovrà comunque essere dettata in conformità alla fonte eurounitaria, la quale risulta applicabile ancorché non sia oggetto di rinvio espresso.

L'articolo 4-*bis* – introdotto in sede referente – differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza iniziale di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. Sul punto, ricorda che i divieti e le condizioni che vengono ora differiti sono oggetto di una procedura di infrazione (procedura 2016/2013) aperta dalla Commissione europea in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina di cui alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; in conseguenza del presente intervento normativo, pertanto, l'entrata in vigore della normativa oggetto di procedura di infrazione viene ulteriormente prorogata.

L'articolo 10 rinnova per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro, per l'ampliamento dell'offerta formativa degli ITS *Academy* nell'ambito del Piano Mattei, con particolare riferimento ai processi di internazionalizzazione. Ricorda che la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nella Missione 4, Com-

ponente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2. Evidenzia che la misura risulta pertanto pienamente allineata con le strategie europee di rafforzamento dell'istruzione tecnica superiore.

Alla luce delle considerazioni svolte, segnala che non emergono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Sottolinea che il provvedimento si inserisce pienamente nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, contribuendo a rafforzare l'efficienza del sistema scolastico ed educativo nazionale e a potenziarne la capacità di affrontare le sfide della transizione digitale, della modernizzazione dell'istruzione tecnica e professionale e dell'equità formativa. Osserva infine che le misure risultano inoltre coerenti con gli impegni assunti dallo Stato italiano nell'ambito del PNRR e con gli obiettivi strategici dell'Unione europea, inclusi quelli relativi allo Spazio europeo dell'istruzione e alle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

Per tali ragioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.

COM(2025) 140 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2025.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, formula una proposta di documento, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795.

COM(2025) 102 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio Maria GABELLONE (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame di una proposta di regolamento volta a garantire l'approvvigionamento e l'accessibilità di medicinali critici e di interesse comune e ad affrontare carenze e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento.

Evidenzia la rilevanza del provvedimento in esame, sia per l'Italia sia per l'Europa, dato che il settore della produzione farmaceutica è fondamentale per la sicurezza sanitaria europea ma anche per la sua economia. Se da un lato è essenziale garantire ai cittadini l'accesso materiale ed economico ai farmaci, dall'altro il settore farmaceutico contribuisce allo sviluppo economico europeo e italiano. Anche il Rapporto Draghi sottolinea la centralità del settore, che occupava nel 2023 circa 937.000 persone e rappresenta quasi l'11 per cento delle esportazioni dell'UE.

Nonostante questi dati positivi, evidenzia che l'industria farmaceutica deve affrontare la dipendenza dell'approvvigionamento

mento da pochi paesi terzi, promuovendo un contesto di mercato più stabile e prevedibile, incoraggiando gli investimenti e sostenendo l'innovazione, sfida a cui la Commissione europea intende rispondere con la proposta al nostro esame.

Ricorda che la Commissione europea ha già affrontato il tema delle carenze di medicinali quando ha presentato, il 23 aprile 2023, il pacchetto legislativo per la revisione farmaceutica, composto da una proposta di direttiva e da una proposta di regolamento, entrambe attualmente oggetto di negoziato interistituzionale a livello europeo e già esaminate dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, che si è pronunciata favorevolmente.

Segnala inoltre che la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto, giustificando tale scelta con l'urgenza di adottare la proposta. Sottolinea che, con una analoga motivazione, diverse proposte legislative presentate dalla Commissione europea in avvio del nuovo ciclo istituzionale europea non sono accompagnate dalla valutazione di impatto.

Rileva che la XIV Commissione, in documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che l'urgenza non possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione e che ciò pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

Crede che queste osservazioni critiche valgano anche in questo caso e che vadano pertanto ribadite nel documento che approveremo in esito all'esame.

Procede quindi ad una breve descrizione degli elementi del provvedimento in esame, rinviando per maggiori dettagli e approfondimenti alla documentazione prodotta dagli Uffici.

La proposta è diretta principalmente a raggiungere i seguenti obiettivi: creare una condizione favorevole agli investimenti nel settore; intervenire sulla disciplina degli appalti pubblici per garantire l'approvi-

giamento e favorire la produzione europea di medicinali.

Con riguardo al primo punto la proposta introduce il concetto di progetto strategico, teso a migliorare la capacità di fabbricazione di medicinali critici nell'UE. Secondo la proposta i progetti strategici dovrebbero beneficiare di agevolazioni amministrative, ad esempio per il rilascio di autorizzazioni, e di incentivi finanziari da parte degli Stati membri.

Sottolinea che la parte della proposta riguardante i progetti strategici si applica ai medicinali critici, la cui fornitura insufficiente determina per i pazienti danni gravi o rischi di danni gravi e che figurano in un apposito elenco pubblicato dalla Commissione europea. Al contrario, parte delle disposizioni riguardanti gli appalti si applicano anche ai medicinali di interesse comune, dato che in alcuni Stati membri il mercato non è in grado da solo di garantirne una fornitura sufficiente.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, la proposta vieta di aggiudicare la fornitura di medicinali critici secondo il criterio del prezzo più basso. Impone invece l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando la possibilità alle stazioni appaltanti di valutare, in sede di gara, criteri riguardanti: obblighi di stoccaggio per il contraente; numero di fornitori diversificati; monitoraggio delle catene di approvvigionamento; trasparenza nei confronti dell'amministrazione.

Le stazioni appaltanti potranno anche inserire nei documenti di gara clausole di esclusione in caso di fornitura non tempestiva. Sia per i medicinali critici che per quelli di interesse comune le stazioni appaltanti potranno, a determinate condizioni, favorire i fornitori che producono una percentuale significativa di medicinali nell'Ue. Ricorda che gli Stati membri dovranno adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, un programma nazionale contenente indicazioni volte a promuovere l'uso coerente dei nuovi criteri di aggiudicazione. La disciplina degli appalti introdotta dalla proposta prevede anche tre tipologie di appalti collaborativi ai quali gli Stati membri possono ricorrere.

Procede a descriverle brevemente: in un primo caso la Commissione europea può sostenere gli appalti transfrontalieri tra Stati, aiutandoli a comunicare e cooperare e fornendo anche consulenza sulle norme dell'UE; nel secondo caso la Commissione europea può acquistare medicinali per conto o a nome degli Stati membri; nel terzo la Commissione europea e almeno nove Stati membri possono indire, in qualità di parti contraenti, una procedura di appalti congiunta.

Segnala che la proposta prevede anche l'istituzione del Gruppo di coordinamento per i medicinali critici, composto da membri della Commissione europea e da rappresentanti di ciascuno Stato membro, a cui affidare un ruolo di coordinamento, consulenza e dialogo.

Segnala, altresì, che impone alla Commissione europea di esaminare la possibilità di istituire partenariati internazionali strategici e di avvalersi della rete di accordi commerciali esistenti per la fornitura di medicinali critici.

Infine, sottolinea che l'iniziativa introduce modifiche mirate al regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) per coordinarlo con le disposizioni proposte.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, che disciplina il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

In merito alla conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene necessario intervenire perché le criticità legate all'approvvigionamento di medicinali e alla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento superano i confini nazionali. Afferma altresì che misure nazionali potrebbero perturbare il mercato senza affrontare la dipendenza dell'Ue per la fornitura di medicinali critici e dei loro principi attivi.

Con riferimento, invece, al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che tale principio sia rispettato in quanto l'ambito di applicazione della proposta riguarda solo i medicinali critici e i medicinali di interesse comune per i quali è dimostrata la necessità di intervenire. La proposta, inoltre, si limita agli interventi necessari ad assicurare l'effettiva riduzione del rischio di carenza.

Considerando l'impatto rilevante della proposta, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, in particolare dell'AIFA e delle associazioni rappresentative dell'industria del settore allo scopo di acquisire più approfonditi elementi di valutazione. Il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 7 luglio 2025, mentre il termine per l'esame da parte della XIV Commissione scade il 21 giugno.

Prima di concludere, ricorda che, sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato allo stato da parte dei parlamenti svedese e lettone, dell'Assemblea nazionale ungherese, del Consiglio federale dell'Austria e del Senato della Repubblica ceca. Nessuna di tali assemblee ha tuttavia segnalato di aver individuato al momento aspetti critici o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione.

COM(2025) 85 final.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di compe-

tenza, da rendere alla X Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, in merito alla comunicazione relativa al patto per l'industria pulita, presentata il 26 febbraio 2025 dalla Commissione europea.

Il patto, indicato negli orientamenti politici della nuova Commissione europea come iniziativa da presentare nei primi 100 giorni di mandato, si inserisce nel contesto strategico della bussola per la competitività europea. In particolare, esso definisce una specifica tabella di marcia che dovrebbe sostenere il rilancio della competitività europea attraverso un aumento della produzione sostenibile, a cui hanno fatto, o faranno seguito, specifiche proposte legislative per attuarne le indicazioni. L'obiettivo di rilancio della competitività viene quindi perseguito senza mettere in discussione gli obiettivi climatici già fissati dall'Ue, contemperando l'esigenza di un adeguato livello di competitività con la necessità di attuare i processi di decarbonizzazione.

In linea con quanto evidenziato da Draghi nel suo rapporto sul futuro della competitività dell'Ue, infatti, un approccio pragmatico verso le politiche di decarbonizzazione, e la loro integrazione con le politiche industriali, commerciali e di concorrenza, a tutela in particolare delle piccole e medie imprese (PMI) europee, può rappresentare per l'Ue un potente strumento di crescita economica.

Sottolinea che quella in esame costituisce un'iniziativa molto attesa, proprio perché volta a rafforzare e rilanciare la competitività europea, sottoposta a continue pressioni derivanti da un contesto internazionale in evoluzione. Nel perseguire quest'obiettivo, il patto si concentra sul settore delle tecnologie pulite e sulle industrie ad alta intensità energetica. Queste ultime, in particolare, necessitano di un sostegno urgente per realizzare i processi di decarbonizzazione ed elettrificazione e per far fronte a costi energetici elevati, concorrenza mondiale sleale e normative complesse.

Rileva inoltre che, per i settori ad alta intensità energetica, come ad esempio quello ceramico in Italia, composto essenzialmente da PMI, alcuni provvedimenti legislativi dell'Ue adottati nel quadro del *Green*

Deal generano significativi oneri amministrativi e costi economici, contribuendo a ridurre il loro livello di competitività.

Pertanto, le imprese del settore ceramico, supportate da Confindustria, hanno già inviato alla Commissione europea e agli europarlamentari italiani richieste specifiche, anche con riferimento al patto per l'industria pulita. In particolare, il Forum parlamentare per le ceramiche, composto da 54 eurodeputati di più gruppi politici (PPE, S&D, ECR, Verdi, ER, Patrioti e Renew) ha inviato ai Vicepresidenti della Commissione europea Séjourné e Ribera e al Commissario europeo Hoekstra una lettera per chiedere che il patto tenga conto delle esigenze specifiche dei settori ad alta intensità energetica, tra cui quello delle ceramiche. Il Forum ha proposto anche di creare, nel quadro del patto, una specifica piattaforma di dialogo per discutere questioni di interesse delle imprese del settore e trovare soluzioni adatte per ridurre gli oneri amministrativi e favorire l'accesso a finanziamenti ed energia a basso costo.

Contestualmente al patto in esame, e a suo supporto, la Commissione europea ha presentato il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, in cui sono individuate le cause che determinano prezzi dell'energia più alti per l'Ue rispetto ai propri *partner* commerciali (in particolare: dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, interconnessioni e infrastrutture di rete insufficienti, scarsa flessibilità del sistema energetico e incompleta integrazione del mercato unico dell'energia) e le azioni volte a porvi rimedio.

Sul punto segnala che, pur apprezzando le iniziative contenute nel patto per l'industria pulita e nel piano d'azione finalizzate a garantire prezzi accessibili per l'energia, il Governo italiano ritiene che tali misure avranno effetti solo nel medio-lungo termine, mentre sono necessarie misure a breve termine per abbassare i prezzi e affrontare i differenziali di costi presenti tra gli Stati membri.

Ciò premesso ritiene opportuno evidenziare, in linea col Governo, che l'impostazione del patto è sicuramente apprezzabile, nonché frutto di numerose sollecitazioni a

cui l'Italia ha contribuito, insieme ad altri Paesi, tramite la presentazione di *non paper* che hanno riguardato diversi ambiti, tra cui ad esempio il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM), l'industria automobilistica e quella siderurgica. Il patto deve quindi essere considerato come un primo ed importante passo a sostegno delle nostre imprese, tra le quali particolare attenzione deve essere rivolta alle PMI.

Ciò premesso, illustra le principali azioni prospettate, rinviando alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti.

Nel patto la Commissione europea identifica sei aree di intervento che, assieme ad interventi trasversali a tutti i settori come la semplificazione burocratica e la digitalizzazione, possono aiutare l'industria europea ad avere successo. In particolare, si tratta di: 1. garantire l'energia a prezzi accessibili; 2. creare mercati guida promuovendo l'offerta e la domanda pulite; 3. mobilitare e rafforzare investimenti pubblici e privati; 4. alimentare l'economia circolare per garantire l'accesso ai materiali e alle risorse; 5. aprire l'Ue ai mercati globali e alle *partnership* internazionali; 6. rafforzare le competenze e garantire posti di lavoro di qualità per l'equità sociale e una transizione giusta. Per ognuna di queste aree di intervento la Commissione europea individua le relative azioni faro. Tra le altre cose il patto prospetta:

la presentazione di una proposta relativa al regolamento sullo stoccaggio del gas e la modifica del regolamento *InvestEU* al fine di mobilitare fino a 50 miliardi di euro in ulteriori investimenti pubblici e privati, poi effettivamente presentate, su cui, segnala, la XIV Commissione si è già espressa favorevolmente in relazione alla verifica di conformità al principio di sussidiarietà rispettivamente il 16 aprile e il 15 maggio 2025;

l'avvio di un programma pilota con l'assistenza della Banca europea per gli investimenti al fine di offrire garanzie finanziarie agli acquirenti negli accordi di compravendita di energia elettrica, rivolto,

in particolare, alle PMI e alle industrie ad alta intensità energetica, che il Governo valuta positivamente;

la revisione della disciplina degli aiuti di Stato che anche il Governo considera necessaria al fine di istituire un quadro giuridico proporzionato alle sfide che ogni Stato membro deve affrontare;

l'adozione dell'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso delle industrie all'energia e la decarbonizzazione industriale e per creare un'etichetta per i prodotti a basse emissioni di carbonio e applicare requisiti di sostenibilità, di resilienza e di contenuto minimo prodotto nell'Ue;

la presentazione dell'atto legislativo sull'economia circolare;

la revisione delle direttive sugli appalti pubblici che consentirà la fissazione di criteri relativi alla sostenibilità e alla resilienza e l'inserimento di clausole di preferenza europea negli appalti;

la priorità verso l'attuazione del regolamento sulle materie prime critiche per rafforzare la catena del valore europea e diversificare le fonti di approvvigionamento per cui la Commissione europea ha pubblicato il 25 marzo 2025 il primo elenco di progetti strategici, ubicati in diversi Stati membri tra cui anche in Italia;

la presentazione di una proposta per semplificare e rafforzare il CBAM, poi presentata lo scorso 26 febbraio, sulla quale la XIV Commissione si è già espressa favorevolmente il 15 maggio in relazione al profilo di sussidiarietà, e di una relazione completa sul riesame del meccanismo al fine di valutare modifiche. Sul tema, segnala che, in relazione alla proposta, il Governo sottolinea possibili elementi di complessità in merito: alla determinazione della soglia di esenzione *de minimis* di 50 tonnellate; all'efficacia effettiva della previ-

sione relativa al rilascio dell'autorizzazione CBAM; e all'ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni; mentre in relazione alla futura revisione del meccanismo, sostiene che l'estensione alle emissioni indirette dovrebbe essere valutata solo se non mette a rischio il processo di decarbonizzazione e il livello di competitività dei settori ad alta intensità di energia elettrica. Inoltre, appoggia l'estensione del meccanismo ai settori a valle e sottolinea come debba essere affrontato il tema relativo alla rilocalizzazione delle emissioni nelle esportazioni;

l'adozione di un pacchetto di misure per conseguire maggiori finanziamenti a livello dell'Ue e la mobilitazione di investimenti privati. Sul punto fa presente che tali iniziative dovranno essere valutate anche in ragione della loro effettiva adeguatezza a far fronte alle esigenze di risorse finanziarie necessarie per stimolare la transizione dell'industria energivora;

l'adozione di una tabella di marcia per posti di lavoro di qualità per fornire sostegno ai lavoratori interessati dalla transizione e contribuire alla competitività delle imprese dell'UE.

Prima di concludere, ricorda che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Lettonia e Svezia, dalla Camera bassa della Polonia (Sejm), dalla Camera dei deputati della Romania e dal Senato ceco e concluso dal parlamento austriaco e dalla Camera dei deputati ceca. Nessuna di tali assemblee ha tuttavia segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

In conclusione, allo scopo di pervenire all'adozione di un parere quanto più mirato e approfondito possibile, tenendo conto della rilevanza delle finalità della comunicazione in esame e dell'impatto delle azioni prospettate dalla Commissione europea, ritiene utile che la XIV Commissione svolga un ampio ciclo di audizioni di interlocutori qualificati, rappresentanti del Governo e delle industrie dei settori interessati. Ri-

corda che già questo pomeriggio alle ore 15 è in programma l'audizione della Vicepresidente del Parlamento europeo, on. Antonella Sberna, e di altri parlamentari europei componenti dell'intergruppo sulla ceramica.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale del prof. Marco Benvenuti, docente di diritto costituzionale e pubblico presso La Sapienza – Università degli studi di Roma, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

AUDIZIONI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Vicepresidente del Parlamento europeo, on. Antonella Sberna e di altri parlamentari europei componenti dell'intergruppo sulla ceramica, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

La Vicepresidente Antonella SBERNA e, intervenendo in videoconferenza, i parlamentari europei Elisabetta GUALMINI e Stefano CAVEDAGNA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Stefano CANDIANI (LEGA) e Antonio GIORDANO (FDI).

La Vicepresidente Antonella SBERNA e, intervenendo in videoconferenza, i parlamentari europei Elisabetta GUALMINI e Stefano CAVEDAGNA rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ringrazia la Vicepresidente e i parlamentari europei per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2420, già approvato dal Senato, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

considerato che il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, in particolare nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1, rafforzando la capacità del sistema educativo e formativo di rispondere efficacemente alle sfide della transizione digitale, della modernizzazione dell'istruzione tecnica e professionale, del reclutamento del personale e del potenzia-

mento dell'equità e dell'inclusione educativa;

considerato altresì che le misure previste risultano coerenti con gli impegni assunti dallo Stato italiano nell'ambito del PNRR e con gli obiettivi strategici dell'Unione europea, inclusi quelli dello Spazio europeo dell'istruzione e delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale, nonché con le priorità in materia di innovazione, coesione sociale e rafforzamento della pubblica amministrazione;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. COM(2025) 140 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale in quanto consentirebbe di realizzare la precoce mobilitazione degli aiuti nei confronti di lavoratori attualmente non inclusi nel FEG;

premesso che è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di consentire anche ai lavoratori la cui data di licenziamento sia già stata fissata in seguito ad eventi significativi di ristrutturazione aziendale di beneficiare delle misure di assistenza previste dal FEG;

considerato che:

il regolamento (UE) 2021/691 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), che attualmente disciplina la materia, include tra i beneficiari delle misure previste soltanto i lavoratori che hanno già perso il lavoro;

nel suo assetto attuale il FEG è quindi una misura a carattere essenzialmente emergenziale, che permette soltanto

di assistere i lavoratori che hanno già perso il lavoro;

durante gli eventi di ristrutturazione, tuttavia, le imprese spesso non dispongono di risorse sufficienti a sostenere i lavoratori collocati in esubero;

è, pertanto, apprezzabile la scelta di ampliare la platea dei beneficiari delle misure previste dal FEG, anche al fine di attenuare gli effetti negativi delle perturbazioni economiche sulla forza lavoro e a stimolare la competitività economica dell'UE;

tenuto conto che:

non è giustificata la mancata presentazione della valutazione di impatto, la cui mancanza impedisce una ponderazione approfondita della proposta e, in particolare, delle eventuali opzioni regolative alternative a quella accolta dalla Commissione europea;

non è stata parimenti effettuata alcuna consultazione dei portatori di interessi;

è pertanto necessario che la Commissione europea predisponga una apposita valutazione di impatto;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 175, terzo comma, del TFUE;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, come anche ritenuto nella relazione del Governo, in quanto:

l'intervento legislativo proposto è necessario per consentire un'attivazione del

FEG anche per fornire un aiuto preventivo ai lavoratori il cui collocamento in esubero sia imminente in presenza di una ristrutturazione aziendale;

il valore aggiunto della proposta consiste, invece, nell'aumentare il numero complessivo, la varietà e il livello di intensità di servizi prestati ai lavoratori colpiti da eventi di ristrutturazione, permettere di sperimentare idee innovative, individuando le migliori prassi e integrandole nei pacchetti di sostegno a livello nazionale, nonché migliorare il sostegno disponibile ai lavoratori che si trovano ad affrontare l'espulsione dal lavoro;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come sostenuto anche nella relazione del Governo:

si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi indicati: inoltre, l'onere amministrativo per l'UE e le autorità nazionali che chiedono il sostegno del FEG è limitato a quanto necessario per consentire alla Commissione di esercitare la sua responsabilità nell'esecuzione del bilancio dell'UE;

la scelta dell'atto giuridico è correttamente ricaduta sul regolamento;

ritenuta l'esigenza, nel corso del negoziato sulla proposta, di valutare attentamente i seguenti profili:

se le imprese in fase di ristrutturazione siano effettivamente tenute a contribuire al cofinanziamento nazionale per poter beneficiare del sostegno FEG;

se lo « Sportello unico » sia coinvolto solo nell'ambito della procedura riguardante i lavoratori il cui licenziamento è imminente e se per quelli già licenziati si applichi la procedura già in vigore: occorre chiarire se, pertanto, l'azienda debba avviare due distinte procedure;

se sia opportuno includere anche le misure speciali previste per i lavoratori già licenziati (come l'indennità di mobilità, l'offerta congrua e gli incentivi occupazionali) nel pacchetto di cui all'articolo 7, tenuto conto che a livello nazionale sono già previste per la fattispecie descritta misure di riqualificazione e formazione (contemplate dal percorso n. 5 di GOL): a questo scopo, occorre valutare se ampliare l'ambito di intervento della proposta che, in base al considerando n. 12, prevede solo misure di politica attiva perché i lavoratori interessati sono ancora in attività ed esclude pertanto indennità e sovvenzioni di avviamento dal pacchetto di misure ammissibili;

se sia quindi possibile attivare le misure del FEG a seconda delle necessità dei lavoratori, prevedendo, in particolare, l'attivazione in una prima fase di misure di formazione e successivamente di ulteriori forme di supporto;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	247
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Stefano MENGHINELLO, *direttore del Dipartimento per le statistiche economiche,*

ambientali e conti nazionali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Stefano MENGHINELLO, *direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Stefano MENGHINELLO, *direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	248
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	248

AUDIZIONI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI,

presidente, il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) e la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Direttore Frattasi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	249
Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Francesco Curcio, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	250
Audizione del direttore generale per l'ippica presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), Remo Chiodi, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	250
Sulla pubblicità dei lavori	251
Comunicazioni del presidente	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Francesco Curcio, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

(Svolgimento e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Francesco Curcio. Il procuratore è accompagnato dai procuratori aggiunti, dottoressa Agata Santonocito e dottor Fabio Scavone.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Francesco CURCIO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*.

Francesco CURCIO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco CURCIO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, fornisce ulteriori elementi di valutazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Jacopo MORRONE, *presidente*, nonché i deputati Eliana LONGI (FDI), Stefano VACCARI (PD-IDP) e Marco SIMIANI (PD-IDP) e i senatori Luigi SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), Manfredi POTENTI (Lega) e Pietro LOREFICE (M5S).

Francesco CURCIO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, replica, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Interviene inoltre, a più riprese, Fabio SCAVONE, *procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del direttore generale per l'ippica presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), Remo Chiodi, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

(Svolgimento e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del direttore generale per l'ippica presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), Remo Chiodi. Il direttore generale è accompagnato dai dirigenti dottoressa Barbara Catizzone e dottor Germano Di Corinto.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Remo CHIODI, *direttore generale per l'ip-pica presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono inoltre, a più riprese, Barbara CATIZZONE e Germano DI CORINTO, *dirigenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, nonché la deputata Eliana LONGI (FDI) e il senatore Pietro LOREFICE (M5S).

Remo CHIODI, *direttore generale per l'ip-pica presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto di individuare due commissari relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, per gli ulteriori filoni d'inchiesta avviati dalla Commissione. Tali relatori saranno incaricati di seguire, con l'ausilio dei consulenti che saranno a ciò assegnati, la predisposizione della bozza di relazione te-

matica riguardante il relativo filone d'inchiesta, riferendo poi alla Commissione in ordine all'andamento dei lavori. In particolare, il medesimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sui seguenti nominativi: per il filone di approfondimento relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali, sarà egli stesso relatore per la maggioranza e Stefano Vaccari per l'opposizione, in sostituzione di Luigi Spagnoli; per il filone di approfondimento relativo alla situazione del SIN di Crotona, Andrea Dara per la maggioranza e Nicola Irto per l'opposizione; per il filone di approfondimento relativo alla gestione dei rifiuti radioattivi, Manfredi Potenti per la maggioranza e Pietro Lorefice per l'opposizione; per il filone di approfondimento riguardante lo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti rifiuti emergenti, Andrea De Priamo per la maggioranza e Pietro Lorefice per l'opposizione; per il filone di approfondimento relativo al traffico di rifiuti tessili, Simona Petrucci per la maggioranza e Marco Simiani per l'opposizione.

Dà, infine, il benvenuto all'onorevole Stefano Vaccari, da poco entrato a far parte della Commissione, sostituendo, per il gruppo «Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista», l'onorevole Marco Sarracino, dimissionario, che ringrazia per il lavoro svolto. L'onorevole Vaccari sostituirà altresì, quale rappresentante del gruppo «Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista», il senatore Michele Fina, cui estende i ringraziamenti per il lavoro svolto in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e con il quale si avrà comunque modo di continuare a collaborare quale membro della Commissione.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	253
Esame della proposta di prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Esame della proposta di prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della delibera istitutiva, relativa all'attività svolta fino al 4 aprile 2025. Ricorda che a seguito di quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15

maggio 2025, la proposta di relazione è già stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione. Dà quindi la parola alla relatrice Andreuzza per una illustrazione della proposta di relazione in esame.

Giorgia ANDREUZZA, *relatrice*, illustra la proposta di prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione.

Intervengono, per formulare osservazioni, Andrea DE MARIA (PD-IDP), Pasquolino PENZA (M5S), Massimo MILANI (FDI), Vito DE PALMA (FI-PPE), Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), Antonino IARIA (M5S).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, informa che si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato,

che sarà inviato al Presidente della Camera e pubblicato come Doc. XXII-*bis*, n. 2.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	255
Audizione della referente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), Angela Quaquero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	255
Audizione della Presidente di Donne Coldiretti, Maria Francesca Serra, e dell'avvocata Sabina Carulli, Area legislativa e relazioni istituzionali di Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	255

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della referente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), Angela Quaquero.
(*Svolgimento e conclusione*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a

richiesta dell'audita o dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.
Introduce quindi l'audizione.

Angela QUAQUERO, *referente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Valeria VALENTE (PD-IDP) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Angela QUAQUERO, *referente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 8.20, riprende alle 8.30.

Audizione della Presidente di Donne Coldiretti, Maria Francesca Serra, e dell'avvocata Sabina Carulli, Area legislativa e relazioni istituzionali di Coldiretti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta delle audite o dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Maria Francesca SERRA, *Presidente di Donne Coldiretti*, e Sabina CARULLI, *avvocata dell'Area legislativa e relazioni istituzionali di Coldiretti*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Maria Francesca SERRA, *Presidente di Donne Coldiretti*, e Sabina CARULLI, *avvocata dell'Area legislativa e relazioni istituzionali di Coldiretti*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	257
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Armando Bartolazzi, Assessore all'igiene e sanità e all'assistenza sociale della Regione Sardegna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Armando Bartolazzi, Assessore all'igiene e sanità e all'assistenza sociale della Regione Sardegna.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Armando BARTOLAZZI, *Assessore all'igiene e sanità e all'assistenza sociale della Regione Sardegna*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Francesca GHIRRA (AVS), Dario GIAGONI (LEGA), Silvio LAI (PD-IDP), il senatore Marco MELONI (PD-IDP), nonché Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, che invita altresì l'Assessore Bartolazzi a depositare una memoria scritta sui temi oggetto dell'audizione.

Armando BARTOLAZZI, *Assessore all'igiene e sanità e all'assistenza sociale della*

Regione Sardegna, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'Assessore Bartolazzi per la sua partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione che sarà presentata sia allegata al reso-

conto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice. C. 2397 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>) ..	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle	
---	--

spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere approvato</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INTERROGAZIONI:	
5-01510 Peluffo: Sulle procedure e i tempi per il rimborso al comune di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo, delle spese sostenute per ospitare i rifugiati ucraini	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-02584 Paolo Emilio Russo: Sulle iniziative per fronteggiare il crescente fenomeno di microcriminalità nel territorio del municipio V di Roma, con particolare riguardo agli episodi a danno di asili e scuole	29
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	35
5-03522 Madia: Sulle iniziative normative per garantire il diritto di voto a studenti e lavoratori fuori sede	29
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	37
5-02126 Francesco Silvestri: Sul diniego dell'utilizzo della parte pubblica di piazza Monte Citorio per manifestazioni	30

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	41
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Sulla pubblicità dei lavori	55
Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, Matti Lassila (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	55

RISOLUZIONI:

7-00295 Formentini: Sul progetto di creazione di un « Museo dell'italianità » a Buenos Aires (<i>Discussione e rinvio</i>)	56
--	----

7-00297 Boldrini: Sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo (<i>Discussione e rinvio</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur ..	59
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.	
Sulla pubblicità dei lavori	60
Audizione del Comandante Carabinieri per la tutela della salute (NAS), Generale B. Raffaele Covetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	61
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Testo unificato C. 1535 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	63
DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	91
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	82
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del	

soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	85
Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>). C. 1049-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Atto n. 267 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2025: Disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	150

INTERROGAZIONI:

5-03909 Matera: Iniziative volte a uniformare a livello nazionale le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava	148
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-03851 Comaroli: Chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta	148
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-03917 Guerra: Semplificazione della procedura di certificazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, per i residenti in Italia che percepiscono una pensione dalla previdenza tedesca	149
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-02188 Toni Ricciardi: Ripristino delle detrazioni fiscali in favore dei contribuenti residenti in Italia con nucleo familiare a carico residente all'estero	149
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	157
ERRATA CORRIGE	149

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,	

n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159 Amorese (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	166
DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166

SEDE REFERENTE:

DL 45/2025: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	176

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Ambientalista Marevivo, sul tema del censimento della biodiversità marina	178
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04024 Mattia: Iniziative volte ad assicurare il completamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza nel tratto abruzzese dell'autostrada A14	179
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	184
5-04025 Bonelli: Chiarimenti in merito alla copertura legislativa delle opere relative alla variante di San Vito di Cadore	179
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	186
5-04026 Ilaria Fontana, 5-04027 Ruffino e 5-04028 Braga: Su problematiche derivanti dalla riduzione delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali e metropolitane	179
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	187
5-04029 Mazzetti: Orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento al subappalto « a cascata »	180
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	189

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile	181
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	192
5-04016 Cappelletti: Iniziative di competenza per accelerare i tempi di adozione del decreto ministeriale sul cosiddetto « Conto termico 3.0 »	192
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	199

5-04017 Peluffo: Sulla disciplina concernente l'adeguamento della rete elettrica in relazione allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili	193
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	200
5-04018 Ghirra: Iniziative di competenza per il <i>phase out</i> dal carbone nel territorio sardo .	193
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	201
5-04019 Marattin: Iniziative di competenza a tutela dei consumatori e delle imprese per evitare rialzi delle tariffe energetiche, con particolare riferimento al territorio imperiese	193
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	203
SEDE CONSULTIVA:	
DL 45/25: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	205

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	207
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	213

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	209
5-04023 Tenerini: Sul divieto di cumulo del trattamento pensionistico « Quota cento » con redditi da lavoro non occasionale e sulla conseguente ripetizione da parte dell'INPS dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito « non cumulabile »	209
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	214
5-04020 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda torinese di <i>car design</i> e ingegneria <i>automotive</i> Italdesign	210
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	215
5-04021 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, si applichi anche agli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria	210
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	216
5-04022 Barzotti: Sulla revisione delle condizioni per accedere alla proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevista dalla legge di bilancio 2025, al fine di garantire la predetta misura a tutti coloro che sono impegnati in un percorso di politiche attive del lavoro	211
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	217

INTERROGAZIONI:

5-03437 Ascani: Iniziative volte a scongiurare, da parte della multinazionale francese Sagemcom, la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori	211
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	218

5-03828 Soumahoro: Iniziative volte a favorire il salvataggio dell'azienda Meta System e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali	211
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	219
5-03899 Scotto: Iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative, salariali e in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane	212
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	224
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	229
DL 54/2025: Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice. C. 2397 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	225
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	230
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	225
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	231

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	227
ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)	232
ALLEGATO 5 (Emendamento approvato in linea di principio)	233

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Atto n. 267 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	227
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità.	
Sulla pubblicità dei lavori	228
Audizione, in videoconferenza, di Antonino Guglielmino, ginecologo, direttore sanitario del Centro unità di medicina della riproduzione di Catania, Edgardo Somigliana, professore ordinario di Ginecologia e ostetricia presso l'Università degli Studi di Milano, Roberto Bordonaro, oncologo, direttore della SC di Oncologia medica dell'ARNAS Garibaldi di Catania e Maria Elena Vento, biologa, responsabile del Laboratorio e procedure di	

crioconservazione-Servizio PMA dell'UOC Ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Cannizzaro di Catania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di terapie digitali. Seguito esame C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli	228
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	235
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	244
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. COM(2025) 140 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	237
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato)</i>	245
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795. COM(2025) 102 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	237
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. COM(2025) 85 final (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del prof. Marco Benvenuti, docente di diritto costituzionale e pubblico presso La Sapienza – Università degli studi di Roma, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final)	242
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	243
Audizione della Vicepresidente del Parlamento europeo, on. Antonella Sberna e di altri parlamentari europei componenti dell'intergruppo sulla ceramica, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una	

tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione)	243
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	247
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (Svolgimento e conclusione) .	248
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	249
Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Francesco Curcio, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (Svolgimento e conclusione)	249
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	250
Audizione del direttore generale per l'ippica presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), Remo Chiodi, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (Svolgimento e conclusione)	250
Sulla pubblicità dei lavori	251
Comunicazioni del presidente	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	253
Esame della proposta di prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione (Svolgimento e conclusione)	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-
CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	255
Audizione della referente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), Angela Quaquero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	255
Audizione della Presidente di Donne Coldiretti, Maria Francesca Serra, e dell'avvocata Sabina Carulli, Area legislativa e relazioni istituzionali di Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	255

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI
DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	257
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Armando Bartolazzi, Assessore all'igiene e sanità e all'assistenza sociale della Regione Sardegna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257

PAGINA BIANCA



19SMC0145400